SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 2

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 3 gennaio 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 21 dicembre 2016, n. **246**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012. (16G00256) . . . . *Pag.* 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2016.

Nomina dei Sottosegretari di Stato. (17A00070) *Pag.* 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 novembre 2016.

Determinazione del contingente di personale del Corpo forestale dello Stato che potrà avvalersi della facoltà del transito ad altra amministrazione statale e definizione delle tabelle di equiparazione e dei criteri da applicare alle procedure di mobilità, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. (16A09078) . . *Pag.* 6

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

DECRETO 6 dicembre 2016.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di Quizalofop-p-etile, sulla base del dossier AG-Q2-50 EC di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011. (16A09063) . . . . *Pag.* 25

DECRETO 6 dicembre 2016.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di Pyriproxyfen, sulla base del dossier Pyriproxyfen 100 g/L EC di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011. (16A09064) . . . . *Pag.* 47

DECRETO 6 dicembre 2016.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di Magnesio fosfuro, sulla base del dossier Degesch Magtoxin 660 g/kg di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011. (16A09065) . . . . *Pag.* 58

DECRETO 6 dicembre 2016.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di fenbuconazolo, sulla base del dossier GF-1339 di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011. (16A09081). *Pag.* 62

DECRETO 6 dicembre 2016.

Revoca dei prodotti fitosanitari Iram 50 DF, Iram, Champion 50 DF a base della sostanza attiva rame idrossido, a seguito di valutazione negativa del dossier Iram 50 DF di allegato III alla luce dei principi uniformi. (16A09088) . . . . *Pag.* 70

DECRETO 6 dicembre 2016.

Conferma della ri-registrazione secondo principi uniformi dei prodotti fitosanitari afferenti al dossier Manfil 75 WG di All. III a base di mancozeb, a seguito della documentazione integrativa tecnico-scientifica richiesta senza pregiudizio. (16A09089). . . . . *Pag.* 71

ORDINANZA 7 dicembre 2016.

Proroga dell'ordinanza 4 agosto 2011, e successive modificazioni, recante «Norme sanitarie in materia di encefalomielite equina di tipo West Nile (West Nile Disease) e attività di sorveglianza sul territorio nazionale». (16A09086). . . . . *Pag.* 88

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 16 dicembre 2016.

Rinnovo dell'autorizzazione del Bureau Veritas all'esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali. (16A09040). . . . . . . *Pag.* 89

DECRETO 16 dicembre 2016.

Rinnovo dell'autorizzazione del RINA Service S.p.a. all'esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionale. (16A09041) . . . . . . *Pag.* 92

DECRETO 19 dicembre 2016.

Percorso formativo per accedere alle figure professionali di Allievo Ufficiale di coperta e Allievo Ufficiale di macchina. (16A09087). . . . . . . *Pag.* 96

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 24 novembre 2016.

Rifinanziamento, per l'anno 2016, del «Fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti». (16A09075). . . . . *Pag.* 105

DECRETO 7 dicembre 2016.

Modalità attuative per la pesca nella Fossa di Pomo. (16A09077) . . . . *Pag.* 107

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 28 novembre 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Copat Servizi società cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (16A09068). *Pag.* 114

DECRETO 28 novembre 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Edita società cooperativa sociale a r.l. Onlus in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (16A09070). . . . . *Pag.* 114

DECRETO 30 novembre 2016.

Scioglimento della «Idro Ka.Lor. società cooperativa», in Palosco e nomina del commissario liquidatore. (16A09071). *Pag.* 115

DECRETO 2 dicembre 2016.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Vera Cruz società cooperativa edilizia a r.l.», in Roma. (16A09069) . . . . *Pag.* 116

DECRETO 13 dicembre 2016.

Integrazioni e modifiche al decreto 31 marzo 2016, recante l'approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2016. (16A09079) *Pag.* 116

DECRETO 19 dicembre 2016.

Integrazioni e modifiche al decreto 31 marzo 2016, recante l'approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2016. (16A09080) *Pag.* 118

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 16 dicembre 2016.

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 7 ed 8 ottobre 2013 nei Comuni di Ginosa, Castellaneta, Palagianello e Laterza in Provincia di Taranto. Proroga della contabilità speciale n. 5792. (Ordinanza n. 426). (16A09090) . . . . *Pag.* 120

ORDINANZA 16 dicembre 2016.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Campania nelle iniziative finalizzate alla messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania e Laghetti di Castelvolturno nel territorio della Regione Campania. (Ordinanza n. 425). (16A09091) . . . . *Pag.* 121

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 14 dicembre 2016.

Classificazione del medicinale per uso umano «Mekinist» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1546/2016). (16A09047) . . . . *Pag.* 123

DETERMINA 14 dicembre 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Targocid» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1545). (16A09048) . . . . *Pag.* 125

DETERMINA 14 dicembre 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Muscoril» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1541/2016). (16A09049) . . . . *Pag.* 126

DETERMINA 14 dicembre 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Rabipur» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1540/2016). (16A09050) . . . . *Pag.* 127

DETERMINA 14 dicembre 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Adrenalina Aguettant» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1539/2016). (16A09051). . . . . *Pag.* 129

Autorità nazionale anticorruzione

DELIBERA 16 novembre 2016.

Linee guida n. 6, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati a delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice». (Delibera n. 1293). (16A09046) . . . . *Pag.* 130

Segretariato generale della giustizia amministrativa

DECRETO 22 dicembre 2016.

Disciplina dei criteri di redazione e dei limiti dimensionali dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel processo amministrativo. (16A08997) . . . . . *Pag.* 134

CIRCOLARI

Ministero dello sviluppo economico

CIRCOLARE 5 dicembre 2016, n. **381060**.

Chiarimenti interpretativi forniti dalla Commissione europea riguardo al coordinamento delle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. (16A09092) . . . . *Pag.* 137

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nebulgen» (16A09052). . . . . *Pag.* 142

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Xavin» (16A09053) . . . . *Pag.* 142

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diftetall» (16A09054) . . . . *Pag.* 143

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Aurobindo» (16A09055). . . . . *Pag.* 143

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Albumina Umana Behring». (16A09056). . . . *Pag.* 143

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Falquigut». (16A09057) . . . . *Pag.* 144

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nicergolina EG». (16A09058) . . . . *Pag.* 144

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pramipexolo Germed». (16A09059). . . . . *Pag.* 144

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rasagilina Tecnigen». (16A09060) . . . . *Pag.* 144

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Teva Italia». (16A09061) . . . . *Pag.* 145

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Palonosetron Fresenius Kabi». (16A09062) . . . . *Pag.* 145

Autorità nazionale anticorruzione

Prezzi di riferimento in ambito sanitario: servizio di ristorazione (16A09042) . . . . *Pag.* 146

Ministero della salute

Proroga dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive approvate e riportate nel regolamento (UE) n. 2016/2016. (16A09076) . . . . *Pag.* 147

Ministero dello sviluppo economico

Espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico degli immobili siti nel Comune di Pescopagano, nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/01 «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 1° lotto. (16A09066). *Pag.* 147

Espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico degli immobili siti nei Comuni di Pescopagano e di Muro Lucano, nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/02 «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 2° lotto. (16A09067). . . . . *Pag.* 147

Ordini cavallereschi

Conferimento di onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» (16A09039) . . . *Pag.* 148

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 21 dicembre 2016, n. **246**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 32.599 per l'anno 2016 e in euro 33.357 a decorrere dall'anno 2017, ad anni alterni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui agli articoli 4 e 9 dell'Accordo, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 2016

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

MINNITI, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ALLEGATO

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ANGOLA IN MATERIA DI SICUREZZA ED ORDINE PUBBLICO

Preambolo

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola (di seguito denominate «Parti»);

Consapevoli delle ripercussioni negative che il crimine ha sull'ordine pubblico e sulla sicurezza nonché sul benessere dei propri cittadini;

Riconoscendo la necessità di rafforzare la cooperazione internazionale fra le autorità di polizia nella lotta contro la criminalità e il terrorismo;

Richiamando la risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990 in tema di Cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato nonché le Convenzioni sulle sostanze stupefacenti e psicotrope adottate dalle Nazioni Unite, la Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale e i Protocolli aggiuntivi contro il traffico di migranti per terra, mare o aria, la tratta di esseri umani, in particolare donne e bambini, firmato a Palermo rispettivamente il 12 dicembre 2000 dalla Repubblica italiana e il 13 dicembre 2000 dalla Repubblica di Angola, nonché le pertinenti risoluzioni e convenzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite contro il terrorismo adottate sotto l'egida delle Nazioni Unite;

Nel rispetto del principio di sovranità e uguaglianza degli Stati e desiderosi di consolidare ulteriormente i rapporti di amicizia esistenti fra i due Paesi;

Concordano
quanto segue:

Art. 1.

Il presente Accordo ha lo scopo di regolare la cooperazione tecnica e reciproca nell'ambito della sicurezza e dell'ordine pubblico.

Art. 2.
Autorità competenti

(1) Le autorità competenti responsabili dell'applicazione del presente Accordo sono:

(a) per il Governo della Repubblica italiana, il Ministero dell'interno;

(b) per il Governo della Repubblica di Angola, il Ministero dell'interno.

(2) Le Parti collaborano in conformità alle disposizioni del presente Accordo, operando nell'ambito del diritto e degli obblighi internazionali, nonché della legislazione nazionale in vigore nei rispettivi Paesi. Il presente Accordo non pregiudica il rispetto degli obblighi discendenti in capo all'Italia dalla partecipazione all'Unione europea.

Art. 3.
Settori di cooperazione

(1) Le Parti collaborano nella prevenzione, lotta e investigazione della criminalità nelle seguenti aree:

(a) crimine organizzato transnazionale;

(b) produzione, traffico e contrabbando di sostanze stupefacenti, psicotrope e dei loro precursori;

(c) tratta di persone e traffico illecito di migranti;

(d) traffico illecito di armi da fuoco, munizioni, esplosivi, materiale nucleare, radioattivo e tossico;

(e) formazione del personale.

(2) Le Parti collaborano, inoltre, nella prevenzione e repressione degli atti terroristici in conformità con la legislazione nazionale in vigore nei rispettivi Paesi - e con gli obblighi internazionali, comprese le pertinenti Convenzioni internazionali e risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il presente Accordo non pregiudica il rispetto degli obblighi discendenti in capo all'Italia dalla partecipazione all'Unione europea.

Art. 4.
Modalità di cooperazione

Le Parti, al fine di dare attuazione alle disposizioni dell'art. 3 del presente Accordo e in conformità con la propria legislazione nazionale, si impegnano a collaborare tramite:

(a) lo scambio delle informazioni sui reati e sulle organizzazioni criminali, il loro *modus operandi*, le strutture e i contatti, che rivestono un interesse per entrambe le Parti;

(b) lo scambio delle informazioni sui gruppi terroristici operanti nei rispettivi territori e sulle persone ad essi collegate, nonché sulle attività svolte;

(c) lo scambio delle informazioni sugli strumenti legislativi e scientifici per combattere il crimine, comprese le informazioni sull'analisi e le strategie di contrasto;

(d) lo scambio delle informazioni sulla formazione dei funzionari di polizia e sull'utilizzo di tecniche specialistiche per il contrasto della criminalità, con la possibilità di concordare scambi di esperti e attività addestrative congiunte;

(e) lo scambio e l'analisi delle informazioni sulle sostanze stupefacenti, psicotrope e loro precursori, sui luoghi e sui metodi di produzione e fabbricazione, sui canali e mezzi usati dai trafficanti, comprese le modalità di occultamento, nonché sulle principali tecniche di analisi;

(f) lo scambio di informazioni di carattere operativo finalizzato all'identificazione e alla localizzazione di persone, oggetti e denaro riferibili ad attività collegate al traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, luoghi e metodi di produzione e mezzi utilizzati dai trafficanti, nonché delle tecniche di occultamento;

(g) l'adozione delle misure necessarie al fine di coordinare l'attuazione di speciali tecniche investigative, come le consegne controllate, le operazioni sotto copertura e di sorveglianza;

(h) lo scambio delle informazioni sui metodi impiegati per il contrasto della tratta di esseri umani e il traffico illecito di migranti attraverso le frontiere;

(i) lo scambio delle informazioni sui passaporti e sugli altri documenti di viaggio, sui visti e sui timbri di ingresso e uscita, al fine di individuare documenti falsi;

(j) l'identificazione e la riammissione dei propri cittadini presenti nel territorio dell'altro Stato in situazione irregolare rispetto alla normativa sull'immigrazione;

(k) l'elaborazione di un protocollo applicativo contenente le modalità operative per una migliore attuazione della disposizione di cui al punto precedente;

(l) l'esecuzione delle richieste di assistenza previste nell'art. 5;

(m) lo scambio di altre informazioni che l'Autorità competente di una Parte ritenga siano di interesse per l'Autorità dell'altra Parte.

Art. 5.

Richieste di assistenza

(1) La cooperazione nell'ambito del presente Accordo avrà luogo sulla base delle richieste di assistenza da parte dell'Autorità competente interessata o su iniziativa dell'Autorità competente che ritiene che detta assistenza sia di interesse per l'altra Autorità competente.

(2) Le richieste di assistenza sono presentate per iscritto. In caso di emergenza le richieste possono essere fatte oralmente ma devono essere confermate per iscritto entro sette (7) giorni.

(3) La richiesta di assistenza formulata o confermata ai sensi del n. 2 di questo articolo dovrà essere firmata dal responsabile dell'organismo richiedente o dal suo sostituto e convalidata con timbro dell'ente richiedente.

(4) Tutte le richieste di assistenza dovranno contenere:

(a) il nome dell'organismo della Parte che richiede assistenza ed il nome dell'organismo della Parte a cui è stata presentata la richiesta di assistenza;

(b) informazioni dettagliate sul caso;

(c) lo scopo e il motivo della richiesta;

(d) una descrizione dell'assistenza richiesta;

(e) qualsiasi altra informazione che possa contribuire all'effettiva esecuzione della richiesta.

(5) La cooperazione può anche essere effettuata attraverso i consueti canali Interpol.

Art. 6.

Rifiuto dell'assistenza

(1) L'assistenza prevista nel presente Accordo può essere respinta totalmente o in parte se l'Autorità competente richiesta ritiene che l'esecuzione della richiesta possa compromettere la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi nazionali fondamentali oppure che sia in contrasto con la legislazione nazionale vigente o con i propri obblighi internazionali.

(2) L'assistenza può essere rifiutata se l'esecuzione della richiesta implica un onere eccessivo per le risorse dell'Autorità competente della Parte richiesta.

(3) Qualora possibile, la Parte richiesta, prima di prendere una decisione sul rifiuto dell'assistenza richiesta nell'ambito del presente Accordo, si consulta con l'Autorità competente richiedente al fine di stabilire se l'assistenza può essere fornita alle condizioni imposte dall'Autorità richiesta.

La Parte richiedente deve rispettare le condizioni per le quali l'assistenza è concessa.

(4) All'Autorità competente richiedente vengono notificati per iscritto il totale o parziale rifiuto di eseguire la richiesta e i motivi su cui si basa tale rifiuto.

Art. 7.

Esecuzione delle richieste

(1) L'Autorità competente richiesta adotta tutte le misure atte a garantire la sollecita e completa esecuzione delle richieste. Di regola, la richiesta dovrà essere espletata entro i trenta giorni seguenti, a decorrere dalla sua ricezione.

(2) L'Autorità competente richiedente sarà informata immediatamente di qualsiasi circostanza che impedisce l'esecuzione della richiesta o ne causa un ritardo considerevole.

(3) Se l'esecuzione della richiesta non rientra tra i poteri dell'Autorità competente richiesta, quest'ultima provvede a darne immediata notifica all'Autorità competente richiedente.

(4) L'Autorità competente richiesta può chiedere tutte le informazioni complementari che ritiene necessarie alla adeguata esecuzione della richiesta.

(5) L'Autorità competente richiesta informa — al più presto — l'Autorità competente richiedente dei risultati relativi all'esecuzione della richiesta.

Art. 8.

Limiti relativi all'utilizzo delle informazioni e dei documenti

(1) Le Parti concordano che le informazioni e i dati personali trasmessi nel quadro del presente Accordo sono utilizzati unicamente per gli scopi da esso previsti, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali sui diritti umani.

(2) I dati personali e, in particolare, le informazioni riservate scambiate fra le Parti, in conformità con la legislazione interna delle Parti in materia di dati e informazioni, sono protetti in virtù degli stessi criteri che si applicano ai dati nazionali.

(3) Ciascuna Parte garantisce un livello di protezione dei dati personali scambiati ai sensi del presente Accordo conforme a quello assicurato dall'altra Parte e adotta le necessarie misure tecniche e organizzative per tutelare i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dalla diffusione non autorizzata, dall'alterazione o dall'accesso non autorizzato o da qualsiasi altro tipo di trattamento. In particolare, le Parti adottano le opportune misure al fine di garantire che ai dati personali accedano esclusivamente le persone autorizzate.

(4) Le informazioni e i documenti forniti da un'Autorità competente ai sensi del presente Accordo non possono essere divulgati ad altri soggetti, Stati o organizzazioni internazionali, se non previo consenso dell'Autorità competente che li ha forniti.

(5) A richiesta della Parte trasmittente, la Parte ricevente è tenuta a rettificare, bloccare o cancellare, conformemente alla legislazione nazionale, i dati ricevuti ai sensi del presente Accordo che siano inesatti o incompleti, se la raccolta o il trattamento successivo degli stessi contravviene al presente Accordo o alle norme applicabili alla Parte trasmittente.

(6) Quando una Parte viene a conoscenza dell'inesattezza dei dati ricevuti dall'altra Parte ai sensi del presente Accordo, adotta tutte le misure necessarie ad evitare che siano utilizzati in maniera errata, comprese in particolare l'integrazione, la cancellazione o la rettifica di tali dati.

(7) Ciascuna Parte informa l'altra se viene a conoscenza che i dati trasmessi all'altra Parte o da essa ricevuti ai sensi del presente Accordo sono inesatti o inattendibili o destano seri dubbi.

Art. 9.

Riunioni e consultazioni

(1) Al fine di agevolare l'esecuzione del presente Accordo, i rappresentanti delle Autorità competenti possono, ove necessario, tenere riunioni bilaterali e consultazioni al fine di migliorare la cooperazione.

(2) Le riunioni si svolgono alternativamente in Italia e in Angola.

Art. 10.

Spese derivate dall'applicazione dell'accordo

(1) Le spese ordinarie connesse alla trattazione di una richiesta nei termini del presente Accordo sono sostenute dalla Parte richiesta, salvo diverso accordo scritto; se la richiesta include spese notevoli o straordinarie, le Parti si consultano per stabilire i termini e le condizioni per la trattazione della richiesta e il modo in cui saranno sostenute le spese.

(2) Salvo diverso accordo, i costi per le riunioni e per l'alloggio sono sostenuti dalla Parte ricevente, mentre le spese di viaggio dei delegati sono sostenute dalla Parte inviante.

Art. 11.

Lingue

Le autorità competenti, nell'ambito del presente Accordo, usano il portoghese e l'italiano come lingue di comunicazione.

Art. 12.

Composizione delle controversie

Qualsiasi controversia tra le Parti che derivi dall'interpretazione o attuazione del presente Accordo sarà composta amichevolmente mediante consultazioni e trattative attraverso i canali diplomatici.

Art. 13.

Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore alla data dell'ultima notifica scritta con cui ognuna delle parti comunica all'altra, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto adempimento delle rispettive procedure interne.

Art. 14.

Disposizioni finali

(1) Il presente Accordo resta in vigore per un periodo di cinque (5) anni, automaticamente rinnovabili per uguali e successivi periodi, salvo che sia denunciato attraverso i canali diplomatici da una delle due Parti, con un preavviso di sei (6) mesi.

(2) Le Parti potranno, d'accordo tra loro, apportare al presente Accordo modifiche ed emendamenti, che saranno predisposti in protocolli separati. Tali protocolli entreranno in vigore secondo le procedure qui stabilite e saranno parte integrante del presente Accordo.

(3) La denuncia del presente Accordo non avrà conseguenze su nessuno dei programmi o dei progetti in corso.

(4) Le Parti si impegnano ad attuare l'Accordo in buona fede.

In fede di che, i sottoscritti — debitamente autorizzati dai rispettivi Governi — hanno firmato e sancito il presente Accordo in due originali, ciascuno in italiano e portoghese, i cui testi fanno ugualmente fede.

FATTO a Luanda il giorno 19 di aprile dell'anno 2012

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ANGOLA

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1334):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (BONINO) e dal Ministro dell'interno (ALFANO), in data 21 febbraio 2014.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 21 marzo 2014, con pareri delle commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa) e 5ª (Bilancio).

Esaminato dalla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 1° aprile 2014; il 19 maggio 2016.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 28 giugno 2016.

Camera dei deputati (atto n. 3941):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 5 luglio 2016, con pareri delle commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia) e V (Bilancio, tesoro e programmazione).

Esaminato dalla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 6 e 27 ottobre 2016.

Esaminato in aula e approvato definitivamente il 6 dicembre 2016.

16G00256

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2016.

Nomina dei Sottosegretari di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 12 dicembre 2016 di nomina del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri;

Visto l'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, recante norme in materia di disciplina dell'attività di Governo;

Visto l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri che i Sottosegretari di Stato sono chiamati a coadiuvare;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

Sono nominati Sottosegretari di Stato:

alla Presidenza del Consiglio dei ministri:

on. dott.ssa Maria Teresa AMICI;

on. Gianclaudio BRESSA;

on. dott. Sandro GOZI;

sen. Luciano PIZZETTI;

on. dott. Angelo RUGHETTI;

per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale:

on. Vincenzo AMENDOLA;

sen. dott. Benedetto Della VEDOVA;

dott. Mario GIRO;

per l'Interno:

on. dott. Gianpiero BOCCI;

sen.dott. Filippo BUBBICO;

dott. Domenico MANZIONE;

per la Giustizia:

sen. Federica CHIAVAROLI;

dott. Cosimo Maria FERRI;

on. dott. Gennaro MIGLIORE;

per la Difesa:

on. dott. Gioacchino ALFANO;

on. dott. Domenico ROSSI;

per l'Economia e le finanze:

on. Pier Paolo BARETTA;

on. dott. Luigi CASERO;

on. dott.ssa Paola DE MICHELI;

dott. Enrico MORANDO;

per lo Sviluppo economico:

on. Teresa BELLANOVA;

sen. dott. Antonio GENTILE;

on. Antonello GIACOMELLI;

on. dott. Ivan SCALFAROTTO;

per le Politiche agricole alimentari e forestali:

on. Giuseppe CASTIGLIONE;

sen. prof. Andrea OLIVERO;

per l'Ambiente e la tutela del territorio e del mare:

sig.ra Barbara DEGANI;

on. dott.ssa Silvia VELO;

per le Infrastrutture e i trasporti:

on. avv. Umberto Del BASSO de CARO;

sen. Riccardo NENCINI;

sen. dott.ssa Simona VICARI;

per il Lavoro e le politiche sociali:

on. Franca BIONDELLI;

on. dott. Luigi BOBBA;

sen. dott. Massimo CASSANO;

per l'Istruzione, l'università e la ricerca:

dott. Vito DE FILIPPO;

sen. Angela D'ONGHIA;

dott. Gabriele TOCCAFONDI;

per i Beni e le attività culturali e il turismo:

on. dott.ssa Dorina BIANCHI;

on. dott.ssa Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA BUITONI;

on. dott. Antimo CESARO;

per la Salute:

on. Davide FARAONE;

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2016

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

PINOTTI, *Ministro della difesa*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

CALENDA, *Ministro dello sviluppo economico*

MARTINA, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

GALLETTI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

DELRIO, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

POLETTI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

FEDELI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

FRANCESCHINI, *Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo*

LORENZIN, *Ministro della salute*

Registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 10

17A00070

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 novembre 2016.

Determinazione del contingente di personale del Corpo forestale dello Stato che potrà avvalersi della facoltà del transito ad altra amministrazione statale e definizione delle tabelle di equiparazione e dei criteri da applicare alle procedure di mobilità, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante: «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 8, comma 1, lettera *a)*, numero 2), nella parte in cui prevede, in caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, il transito del personale nella relativa Forza di polizia, nonché la facoltà di transito, in un contingente limitato, nelle altre Forze di polizia ovvero in altre amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle relative dotazioni organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie, ferma restando la corresponsione, sotto forma di assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti, della differenza, limitatamente alle voci fisse e continuative, fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante: «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 2016, n. 213;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 177 del 2016, che prevede l'adozione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, fissata il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la determinazione del contingente limitato di personale del Corpo forestale dello Stato che potrà avvalersi della facoltà del transito in mobilità ad altra amministrazione, previa ricognizione dei posti disponibili e dei rispettivi fabbisogni presso le Amministrazioni statali — preferibilmente quelle che svolgono funzioni attinenti alle professionalità del personale da ricollocare —, e per definire i criteri da applicare alle procedure di mobilità e le tabelle di equiparazione;

Visto il successivo comma 4 del medesimo art. 12 del decreto legislativo n. 177 del 2016, nella parte in cui prevede che il personale del Corpo forestale dello Stato — nei venti giorni successivi alla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al predetto comma 3, primo periodo — possa presentare domanda per il transito in altra amministrazione e che nella medesima domanda possa indicare se, in caso di mancato accoglimento, intenda confermare l'assegnazione disposta con i provvedimenti adottati dal Capo del Corpo forestale dello Stato ai sensi del comma 2 del medesimo art. 12 presso l'Arma dei carabinieri, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la Polizia di Stato, il Corpo della Guardia di finanza e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. In tal caso il mancato accoglimento della domanda di mobilità determina la definitività del provvedimento di assegnazione, mentre in caso di mancata indicazione, il mancato accoglimento della domanda determina gli effetti di cui al comma 6, che disciplina l'eventuale svolgimento di fasi ulteriori del procedimento di mobilità assoggettate, infine, alle disposizioni di cui agli articoli 30, comma 2-*quinques* e 33, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 18, comma 9, del decreto legislativo n. 177 del 2016 che dispone che il personale appartenente ai ruoli dei periti, revisori e operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato giudicato, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto n. 177 del 2016, permanentemente non idoneo in forma assoluta all'assolvimento dei compiti d'istituto ai sensi delle disposizioni adottate in attuazione dell'art. 23-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, ovvero assunto ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, con la sola esclusione di quello di cui all'art. 18 della medesima legge, ovvero che si trovi nella condizione di cui all'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e che non abbia esercitato la facoltà di cui al comma 3 del medesimo articolo, è inserito d'ufficio nel contingente collocabile presso le amministrazioni statali individuate ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 177 del 2016 per l'assegnazione preferibilmente nei ruoli del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, gli articoli 30, 33, 34 e 34-*bis* in materia di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, eccedenze, mobilità collettiva e gestione del personale in disponibilità;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2016);

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, art. 15, che reca modifiche all'art. 16 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con l'inserimento del comma 3-*bis* che recita: «Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura adeguate forme di pubblicità dei processi di mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso la pubblicazione di dati identificativi dei soggetti interessati»;

Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015, recante: «Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale» adottato in attuazione dell'art. 1, comma 423, della legge n. 190 del 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 settembre 2015, n. 227;

Considerato che in base alle previsioni del comma 423 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, per accelerare i tempi di attuazione delle procedure di mobilità e la ricollocazione ottimale del personale è stato istituito ed attivato il portale «Mobilità.gov», disponibile all'indirizzo http://www.mobilita.gov.it

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015, recante tabelle di equiparazione tra il personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni tra i diversi comparti di contrattazione, in applicazione dell'art. 29-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 settembre 2015, n. 216;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 marzo 2016, recante criteri e modalità di equiparazione fra i livelli di inquadramento del personale già appartenente al corpo militare e quelli previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo determinato della associazione italiana della Croce Rossa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 luglio 2016, n. 155;

Ritenuto che per la definizione delle «tabelle di equiparazione», affidata al presente decreto dal citato art. 12, comma 3, del decreto legislativo 177 del 2016, è necessario stabilire, in termini generali e preventivi, l'equiparazione tra le posizioni di inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato e quelle del personale appartenente al comparto di contrattazione dei Ministeri, confrontando i rispettivi ordinamenti professionali e tenendo conto delle mansioni, dei compiti, delle responsabilità e dei titoli di accesso relativi alle qualifiche ed ai profili professionali;

Rilevato che per individuare la corrispondenza tra i livelli economici considerati sia necessario stabilire la corrispondenza tra i livelli economici di inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato e le fasce retributive del personale appartenente al comparto di contrattazione collettiva dei Ministeri, utilizzando, tra i cri-

teri di armonizzazione, gli importi, rispettivamente, del trattamento stipendiale stabiliti per il personale non dirigenziale dagli accordi e del trattamento tabellare stabilito dal contratto collettivo relativi al biennio economico 2008-2009;

Stabilito che per il personale non dirigenziale del Corpo forestale dello Stato la corrispondenza tra i livelli economici sia individuata anche sulla base del criterio della prossimità degli importi del trattamento stipendiale spettante rispetto a quelli del trattamento tabellare dell'amministrazione di destinazione;

Considerato che, in relazione all'equiparazione definita dalla tabella di corrispondenza dei livelli economici allegata al presente decreto, l'amministrazione statale di destinazione deve procedere all'inquadramento, in relazione alla fattispecie concreta e sulla base dei rispettivi ordinamenti professionali, nonché dei criteri definiti dal presente decreto;

Ritenuto che le determinazioni per l'effettiva posizione di inquadramento giuridico del dipendente del Corpo forestale trasferito in mobilità devono tenere conto anche delle specifiche ed eventuali abilitazioni del profilo professionale di provenienza e di destinazione, fermo restando il rispetto dei criteri per l'individuazione del livello economico di inquadramento;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, recante: «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato»;

Visto il decreto del Ministero per le politiche agricole del 22 dicembre 1997, recante «Individuazione dei profili professionali del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta attività tecnico-scientifica, tecnico-strumentale ed amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, recante: «Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 7 ottobre 2005, n. 228 «Regolamento recante norme per il passaggio del personale dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo forestale dello Stato in altri ruoli dell'amministrazione o di altre amministrazioni dello Stato»;

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dirigenziale e non dirigenziale del comparto dei Ministeri ed in particolare la disciplina dell'ordinamento professionale e del tabellare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (biennio economico 2008-2009)»;

Visto il C.C.N.L. del 23 gennaio 2009 relativo al personale del comparto Ministeri, biennio economico 2008 – 2009;

Rilevato che il personale di qualifica dirigenziale del Corpo forestale dello Stato a seguito del trasferimento in mobilità accede al ruolo del personale di qualifica dirigenziale dell'amministrazione statale di destinazione;

Vista la lettera n. 52179 del 10 ottobre 2016, con la quale il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ha avviato presso le amministrazioni statali la ricognizione prevista dall'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 177 del 2016, al fine di determinare il contingente di personale del Corpo forestale dello Stato che potrà avvalersi della facoltà del transito ad altra amministrazione;

Vista la nota del Corpo forestale dello Stato – Ispettorato generale del 27 ottobre 2016, n. 80565 con la quale viene trasmesso l'elenco del personale rientrante nelle categorie previste dall'art. 18, comma 9, del decreto legislativo n. 177 del 2016, per un totale di n. 59 unità, inserito d'ufficio nel contingente collocabile presso le amministrazioni statali individuate con il presente decreto, con assegnazione preferibilmente nei ruoli del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Rilevato che in base alle disponibilità comunicate dalle amministrazioni statali interpellate è stato determinato il contingente di personale del Corpo forestale dello Stato che potrà avvalersi della facoltà del transito ad altra amministrazione secondo i criteri definiti dal presente decreto;

Informate le organizzazioni sindacali con nota n. 59348 del 14 novembre 2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Il presente decreto determina:

a) il contingente di personale del Corpo forestale dello Stato che potrà avvalersi della facoltà del transito in mobilità ad altra amministrazione statale;

b) le tabelle di equiparazione del personale del Corpo forestale ai fini dell'inquadramento nei ruoli delle amministrazioni statali secondo l'ordinamento professionale del Comparto Ministeri;

c) il numero dei posti disponibili delle amministrazioni statali verso le quali è consentito il transito del personale del Corpo forestale che presenta domanda, distinti per amministrazione, sede territoriale, qualifica del personale da ricollocare, area di inquadramento e fascia economica nell'amministrazione di destinazione;

d) i criteri da applicare alle procedure di mobilità.

Art. 2.

Determinazione del contingente

1. In base all'esito della ricognizione dei posti disponibili e dei rispettivi fabbisogni presso le amministrazioni statali effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il contingente di personale del Corpo forestale dello Stato che potrà avvalersi della facoltà del transito ad altra amministrazione prevista dall'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016 è determinato in n. 607 unità.

2. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1 sono comprese n. 59 unità di personale, rientranti nelle categorie previste dall'art. 18, comma 9, del decreto legislativo n. 177 del 2016 che deve essere inserito d'ufficio nel contingente collocabile presso le amministrazioni statali individuate con il presente decreto, con assegnazione preferibilmente nei ruoli del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

Tabella di equiparazione

1. Per le finalità di cui al presente decreto, concernenti l'inquadramento nei ruoli del personale delle amministrazioni statali del personale dirigenziale e non dirigenziale proveniente dal Corpo forestale dello Stato è approvata la Tabella di equiparazione di cui all'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente provvedimento. La corrispondenza tra i livelli economici relativi ai due ordinamenti professionali è individuata sulla base di quanto richiamato in premessa nonché sulla base del criterio della prossimità degli importi del trattamento stipendiale del comparto di provenienza secondo le corrispondenze di cui alle tabelle allegate al presente decreto, fermo restando, comunque, il prioritario rispetto dei criteri di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

2. Per l'equiparazione tra i livelli di inquadramento del personale appartenente al comparto Ministeri e quelli del personale di altro comparto della pubblica amministrazione, trova applicazione la tabella 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015, adottato ai sensi dell'art. 29-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Art. 4.

Offerta di mobilità

1. In relazione al fabbisogno comunicato dalle amministrazioni statali, è definita l'Offerta di mobilità, di cui all'Allegato 2 che costituisce parte integrante del presente provvedimento, delle amministrazioni statali verso le quali è consentito il transito del personale del Corpo forestale che presenta domanda. I posti dell'Offerta sono distinti per amministrazione, sede territoriale, qualifica del personale da ricollocare, area di inquadramento e fascia economica nell'amministrazione di destinazione. Nei casi in cui l'Offerta dell'amministrazione sia stata formulata indicando più qualifiche oppure genericamente l'area di destinazione per i posti offerti, tutte le qualifiche equiparate ai sensi della Tabella di cui all'Allegato 1 potranno concorrere ai predetti posti ed ai fini dell'assegnazione si terrà conto dei criteri previsti dagli articoli 7 e 8. L'Offerta di posti relativa al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è dedicata esclusivamente al personale di cui all'art. 2, comma 2. Resta ferma, ai fini dell'Offerta di cui al presente comma, l'equiparazione delle qualifiche definita dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 7 ottobre 2005, n. 228.

2. L'Offerta di mobilità di cui al comma 1 è pubblicata sul portale «Mobilità.gov», fruibile all'indirizzo http://www.mobilita.gov.it unitamente al presente decreto.

3. L'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato provvederà a notificare, tramite pubblicazione sul proprio sito intranet, l'avvenuta pubblicazione dell'Offerta di mobilità sul portale «Mobilità.gov» trasmettendo, ove necessario, l'Offerta medesima e il presente decreto con apposite comunicazioni nei casi di assenza giustificata dal servizio.

Art. 5.

Domanda di mobilità

1. L'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato comunica, con supporto informatico ai fini dell'acquisizione dei dati sul portale «Mobilità.gov», al Dipartimento della funzione pubblica i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 177 del 2016, con indicazione della sede di servizio di ciascun dipendente, nonché ogni altra informazione utile allo svolgimento delle procedure di mobilità di cui al presente decreto. Il personale inserito nei suddetti provvedimenti può partecipare alle procedure di mobilità di cui al presente decreto, con esclusione del personale che entro il 31 dicembre 2016 sarà collocato in quiescenza.

2. Il personale di cui al comma 1 che intende avvalersi delle procedure di transito previste dall'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 177 del 2016, e il personale di cui all'art. 2, comma 2, definiscono la Domanda di mobilità.

Art. 6.

Preferenze di assegnazione

1. Il personale di cui all'art. 5, comma 2, esprime al Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite del portale «Mobilità.gov», le preferenze di assegnazione compilando il modulo disponibile sul medesimo portale con le modalità e le procedure ivi indicate, tenendo conto che l'Offerta del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è riservata al personale di cui all'art. 2, comma 2, in ragione della previsione dell'art. 18, comma 9, del decreto legislativo n. 177 del 2016 che dispone per una preferenza di assegnazione del suddetto personale nei ruoli del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Le preferenze di assegnazione devono essere espresse entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di pubblicazione dell'Offerta. Le preferenze espresse oltre il predetto termine sono irricevibili.

3. Il personale del Corpo forestale dello Stato esprime l'ordine delle preferenze per amministrazione tra i posti disponibili nell'ambito provinciale o metropolitano della propria sede di lavoro. I dipendenti possono esprimere preferenze, oltre che per i posti disponibili presso le amministrazioni aventi sede nel proprio ambito provinciale o metropolitano, anche per quelle aventi sede nei restanti ambiti provinciali o metropolitani del territorio nazionale. L'assegnazione tiene conto dei criteri di cui agli articoli 7 e 8.

4. Per il personale di cui all'art. 5, comma 1, nella preferenza di assegnazione può essere indicato se, in caso di mancato accoglimento della stessa, si intende rimanere assegnati all'amministrazione di destinazione individuata con il provvedimento di cui all'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e, in tal caso, il mancato accoglimento della preferenza determina la definitività del provvedimento di assegnazione. In caso di mancata indicazione per rimanere assegnato all'amministrazione di destinazione, il mancato accoglimento della richiesta determina gli effetti di cui all'art. 12, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

5. Il personale dell'art. 5, comma 1 che non esprime preferenze di assegnazione entro il termine e con le modalità di cui al presente articolo si intende definitivamente assegnato all'amministrazione di destinazione individuata con il provvedimento di cui all'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

6. Per il personale dell'art. 2, comma 2, che non esprime preferenze di assegnazione entro il termine e con le modalità di cui al presente articolo, o che non risulta collocato con le procedure di cui al presente decreto, il Dipartimento della funzione pubblica procede unilateralmente all'assegnazione, tenendo conto della vacanza di organico delle amministrazioni di destinazione, fermo restando l'ambito provinciale/metropolitano o, in subordine, l'ambito regionale.

Art. 7.

Criteri generali di mobilità

1. I posti disponibili sono assegnati ai dipendenti del Corpo forestale dello Stato secondo i seguenti criteri, in ordine di priorità:

a) assegnazione del personale in comando o fuori ruolo o altri istituti comunque denominati nei ruoli dell'amministrazione presso cui i medesimi prestano servizio ove il posto sia previsto nell'Offerta;

b) assegnazione, anche in applicazione dell'art. 6, comma 6, preferibilmente nei ruoli del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, in subordine nelle altre amministrazioni statali, del contingente di n. 59 unità di personale, rientrante nelle categorie previste dall'art. 18, comma 9, del decreto legislativo n. 177 del 2016;

c) precedenza, per i posti nelle sedi di lavoro collocate in ambiti provinciali o metropolitani del territorio nazionale diversi dalla propria sede di lavoro, ai dipendenti con sede di lavoro nelle relative province o città metropolitane e in subordine a quelli con sede di lavoro nella medesima regione.

Art. 8.

Criteri individuali di mobilità

1. Sulla base delle informazioni acquisite ai sensi degli articoli 5 e 6 e in relazione alle preferenze espresse ai sensi dell'art. 6, il Dipartimento della funzione pubblica, al fine dell'assegnazione dei posti, in presenza di soggetti che abbiano indicato la stessa amministrazione e sede di lavoro, applica i seguenti criteri, in ordine di priorità:

a) precedenza ai dipendenti riconosciuti titolari dei benefici di cui all'art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) precedenza ai dipendenti riconosciuti titolari dei benefici di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a condizione che il domicilio della persona da assistere sia situato nella medesima provincia o città metropolitana;

c) precedenza ai dipendenti con figli fino a tre anni di età.

2. A parità o in assenza delle condizioni di cui al comma 1, si tiene conto dei seguenti criteri di precedenza, secondo i punteggi stabiliti nella tabella A che costituisce parte integrante del presente decreto:

a) la situazione di famiglia, privilegiando i lavoratori che abbiano il maggior numero di familiari e quelli unici titolari di reddito familiare;

b) l'età anagrafica.

3. I requisiti e le condizioni di cui al presente articolo devono essere posseduti alla scadenza del termine per l'espressione delle preferenze di assegnazione.

Art. 9.

Procedure di mobilità

1. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine per l'espressione delle preferenze di cui all'art. 6, il Dipartimento della funzione pubblica procede, con decreto del Direttore dell'Ufficio competente, all'assegnazione alle amministrazioni statali del personale del Corpo forestale dello Stato. A tal fine, il Dipartimento assegna i posti preliminarmente ai dipendenti che hanno espresso le preferenze, ai sensi dell'art. 7, per i relativi posti. Se più dipendenti hanno indicato lo stesso posto, i relativi posti sono assegnati applicando i criteri di cui all'art. 8.

2. I dipendenti assegnatari dei posti ai sensi del presente articolo prendono servizio nell'amministrazione di destinazione entro 10 giorni dalla data di pubblicazione delle assegnazioni e, comunque, non prima del 1° gennaio 2017.

Art. 10.

Criteri di inquadramento

1. Le amministrazioni statali applicano, all'atto dell'inquadramento, da effettuare entro il termine di cui all'art. 9, comma 2, del personale in mobilità, la Tabella di equiparazione allegata al presente decreto e tengono conto, ai fini dell'individuazione del profilo professionale, del rispettivo ordinamento professionale e del proprio effettivo fabbisogno.

2. Al personale del Corpo forestale dello Stato trasferito in applicazione del presente decreto si applica il trattamento giuridico e economico, compreso quello accessorio, previsto dai contratti collettivi vigenti nell'amministrazione di destinazione, ferma restando la corresponsione, sotto forma di assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti, della differenza, limitatamente alle voci fisse e continuative, fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione.

Art. 11.

Conclusione della procedura

1. L'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato comunica alle amministrazioni statali di destinazione, nonché al personale interessato, tutti gli atti necessari, comprese, ove occorra, le informazioni relative al trattamento economico, connessi alla procedura di mobilità espletata.

2. Le amministrazioni statali di destinazione convocano per la presa di servizio il personale ad esse assegnato, sulla base dei dati pubblicati sul portale «Mobilità.gov» e ne danno notizia al Dipartimento della funzione pubblica indicando per ciascuna unità di personale le risorse finanziarie ai fini dell'adozione del previsto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di trasferimento delle risorse finanziarie.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 21 novembre 2016

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
DE VINCENTI

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
MADIA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2016
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 3194

ALLEGATO *1*

Tabella di equiparazione del personale del Corpo forestale dello Stato con il personale del Comparto Ministeri

Tabella di equiparazione del personale dirigenziale del Corpo forestale dello Stato con la dirigenza dell'Area I (Ministeri) CCNL quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 12.02.2010; CCNL biennio economico 2008-2009, sottoscritto il 12.02.2010.

Ruolo	Qualifiche	Qualifica	Equiparazione
Ruolo dei dirigenti (d.lgs. n. 155 del 2001)	Qualifiche dirigenziali	Dirigente generale	**Dirigente di prima fascia**
		Dirigente superiore	**Dirigente di seconda fascia**
		Primo dirigente	

Tabella di equiparazione del personale non dirigenziale del Corpo forestale dello Stato con l'ordinamento professionale del Comparto Ministeri CCNL quadriennio 2006-2009 e biennio 2006-2007, sottoscritto il 14.09.2007; CCNL biennio economico 2008-2009, sottoscritto il 23.01.2009.

Qualifiche personale non dirigenziale del Corpo forestale dello Stato					Stipendio annuo lordo (art. 2, c. 2, dPR 184/2010)	CCNL del 23/1/2009 – Tabellare annuo	AREA DI INQUADRAMENTO E FASCIA RETRIBUTIVA
Ruolo direttivo dei funzionari (d.lgs. n. 155 del 2001)	Qualifiche direttive	Vice questore aggiunto			25.905,00	25.388,43	**Area III F4**
		Commissario Capo			24.955,15	25.388,43	**Area III F4**
		Commissario			24.005,30	23.112,30	**Area III F3**
		Vice Commissario			23.012,28	23.112,30	**Area III F3**
RUOLI NON DIRETTIVI (d.lgs. n. 201 del 1995)	Ruolo ispettori	Ispettore superiore sostituto commissario	Ruolo periti		24.005,30	21.822,86	**Area II F6**
		Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica)		Perito superiore (con 8 anni nella qualifica)	23.400,85	21.822,86	**Area II F6**
		Ispettore superiore		Perito superiore	22.969,10	21.822,86	**Area II F6**
		Ispettore capo		Perito capo	22.105,60	21.822,86	**Area II F6**
		Ispettore		Perito	21.414,80	21.209,39	**Area II F5**
		Vice ispettore		Vice perito	20.853,53	20.517,08	**Area II F4**
	Ruolo sovrintendenti	Sovrintendente capo (con 8 anni nella qualifica)	Ruolo revisori	Revisore capo (con 8 anni nella qualifica)	21.155,75	21.209,39	**Area II F5**
		Sovrintendente capo		Revisore capo	20.767,18	20.517,08	**Area II F4**
		Sovrintendente		Revisore	20.076,38	20.517,08	**Area II F4**
		Vice sovrintendente		Vice revisore	19.385,58	19.372,07	**Area II F3**
	Ruolo agenti e assistenti	Assistente capo (con 8 anni nella qualifica)	***Ruolo operatori e collaboratori***	Collaboratore capo (con 8 anni nella qualifica)	19.601,45	19.372,07	**Area II F3**
		Assistente capo		Collaboratore capo	19.256,05	19.372,07	**Area II F3**
		Assistente		Collaboratore	18.651,60	18.197,67	**Area II F2**
		Agente scelto		Operatore scelto	18.047,15	18.197,67	**Area II F2**
		Agente		Operatore	17.485,88	17.303,11	**Area II F1**

ALLEGATO 2

Elenco delle disponibilità esistenti presso le Amministrazioni statali

OFFERTA DI MOBILITA' DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI

Regione	Provincia	Amministrazione	Ufficio/Sede	**Qualifiche ed equiparate (DM 7/10/2005, n. 228 e DPR 184/2010)**	Area/posizione economica corrispondenti comparto Ministeri	N. unità
Piemonte	Alessandria	Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di AL, AT, CN (sede AL)	Ispettore superiore	Area II - F6	1
				Ispettore	Area II - F5	1
				Vice Ispettore	Area II - F4	10
Marche	Ancona	Corte dei conti	Sede regionale	Operatore/collaboratore	Area II - F1/F2	2
Marche	Ancona	Ministero dello sviluppo economico	DGAT - Div. XI	Commissario capo	Area III - F4	1
Marche	Ancona	Ministero dello sviluppo economico	DGAT - Div. XI	Ispettore	Area II - F5	1
Valle d'Aosta	Aosta	Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria	C.C. Aosta Brissogne	Operatore/collaboratore	Area II - F1/F2	1
Toscana	Arezzo	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	UMC Perugia/Sez. AR	Vice Revisore	Area II - F3	1
Marche	Ascoli Piceno	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	UMC Ancona/Sez AP	Collaboratore capo	Area II - F3	1
Marche	Ascoli Piceno	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	UMC Ancona/Sez AP	Collaboratore	area II - F2	1
Piemonte	Asti	Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria	C.R. Asti	Operatore/collaboratore	Area II - F1/F2	1
Campania	Avellino	Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria	C.C. Ariano Irpino	Operatore/collaboratore	Area II - F1/F2	1
Campania	Avellino	Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria	C.R. S. Angelo dei Lombardi	Operatore/collaboratore	Area II - F1/F2	1
Campania	Avellino	Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca		Collaboratore capo	Area II - F3	1
Puglia	Bari	Corte dei conti	Sede regionale	Operatore/collaboratore	Area II - F1/F2	1
Puglia	Bari	Ministero dello sviluppo economico	DGAT - Div. III	Commissario capo	Area III - F4	1
Puglia	Bari	Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	Polo Museale della Puglia (sede BA)	Agente scelto	Area II - F2	15
Veneto	Belluno	Ministero dello sviluppo economico	DGAT - Div. VII	Vice Questore aggiunto	Area III - F4	2
Veneto	Belluno	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	UMC Venezia/Sez. BL	Vice Revisore	Area II - F3	1
Veneto	Belluno	Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca		Ispettore	Area II - F5	2
Campania	Benevento	Ministero dell'interno	Prefettura - UTG/Questura	Primo Dirigente	Dirigente II fascia	1

Campania	Benevento	Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca		Collaboratore	Area II - F2	1
Lombardia	Bergamo	Ministero dell'interno	Prefettura - UTG/Questura	Commissario capo	Area III - F4	1
Lombardia	Bergamo	Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria	C.R. Bergamo	Operatore/collaboratore	Area II - F1/F2	1
Piemonte	Biella	Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria	C.C. Biella	Operatore/collaboratore	Area II - F1/F2	1
Emilia-Romagna	Bologna	Segretariato generale della giustizia amministrativa	T.A.R. Bologna	Operatore scelto	Area II - F2	1
Emilia-Romagna	Bologna	Corte dei conti	Sede regionale	Operatore scelto	Area II - F2	1
Emilia-Romagna	Bologna	Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità	Centro Giustizia minorile	Operatore scelto	Area II - F2	1
Emilia-Romagna	Bologna	Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità	Centro esecuzione penale esterna	Operatore scelto	Area II - F2	1
Emilia-Romagna	Bologna	Ministero dello sviluppo economico	DGAT - Div. IX	Vice Questore aggiunto	Area III - F4	2
Emilia-Romagna	Bologna	Ministero dello sviluppo economico	Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna	Commissario capo	Area III - F4	1
Emilia-Romagna	Bologna	Ministero dello sviluppo economico	Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna	Ispettore	Area II - F5	2
Emilia-Romagna	Bologna	Ministero dello sviluppo economico	DGAT - Div. IX	Ispettore	Area II - F5	2
Emilia-Romagna	Bologna	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	Provv. Interr. OO.PP. Lombardia ed Emilia-Romagna/Uff. 5	Perito	Area II - F5	2
Emilia-Romagna	Bologna	Ministero dello sviluppo economico	Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna	Revisore	Area II - F4	1
Emilia-Romagna	Bologna	Ministero dello sviluppo economico	DGAT - Div. IX	Revisore	Area II - F4	1
Emilia-Romagna	Bologna	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	UMC Bologna	Vice Revisore	Area II - F3	2
Trentino-Alto Adige	Bolzano	Ministero dello sviluppo economico	DGAT - Div. XV	Ispettore superiore	Area II - F6	1
Trentino-Alto Adige	Bolzano	Ministero dello sviluppo economico	DGAT - Div. XV	Assistente capo	Area II - F3	1
Lombardia	Brescia	Segretariato generale della giustizia amministrativa	T.A.R. Brescia	Operatore scelto	Area II - F2	1
Lombardia	Brescia	Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	Soprintendenza Archeologia,belle arti e paesaggio per le province di BG e BS (sede BS)	Vice Sovrintendente	Area II - F3	2
Lombardia	Brescia	Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	Soprintendenza Archeologia,belle arti e paesaggio per le province di BG e BS (sede BS)	Agente scelto	Area II - F2	10
Molise	Campobasso	Corte dei conti	Sede regionale	Operatore/collaboratore	Area II - F1/F2	1
Molise	Campobasso	Ministero dell'interno	Prefettura - UTG/Questura	Collaboratore capo	Area II - F3	1
Molise	Campobasso	Ministero dello sviluppo economico	DGAT - Div. III	Commissario capo	Area III - F4	1

Molise	Campobasso	Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca		Commissario capo	Area III - F4	2
Molise	Campobasso	Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca		Collaboratore capo	Area II - F3	1
Molise	Campobasso	Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	Segretariato Regionale per il Molise (sede CB); Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Molise (sede CB); Polo Museale del Molise (sede CB)	Vice Ispettore	Area II - F4	12
				Collaboratore capo	Area II - F3	1
				Assistente capo	Area II - F3	13
				Assistente	Area II - F2	5
				Agente scelto	Area II - F2	6
Campania	Caserta	Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria	C.C. S. M. Capua Vetere	Operatore/collaboratore	Area II - F1/F2	1
Campania	Caserta	Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca		Perito capo	Area II - F6	1
Campania	Caserta	Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	Reggia di Caserta	Perito capo	Area II - F6	1
Sicilia	Catania	Ministero dello sviluppo economico	DGAT - Div. XIV	Vice Questore aggiunto	Area III - F4	1
Calabria	Catanzaro	Ministero dello sviluppo economico	DGAT - Div. VIII	Vice Questore aggiunto	Area III - F4	1
Calabria	Catanzaro	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	ICQRF	Collaboratore	Area II - F2	1
Calabria	Catanzaro	Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	Segretariato Regionale per la Calabria	Collaboratore	Area II - F2	1
Abruzzo	Chieti	Ministero dell'interno	Prefettura - UTG/Questura	Collaboratore capo	Area II - F3	1
Abruzzo	Chieti	Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca		Collaboratore capo	Area II - F3	1
Abruzzo	Chieti	Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	Polo Museale dell'Abruzzo (sede CH)	Collaboratore capo	Area II - F3	2
Lombardia	Como	Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria	C.C. Como	Operatore/collaboratore	Area II - F1/F2	1
Calabria	Cosenza	Ministero dell'interno	Prefettura - UTG/Questura	Perito superiore	Area II - F6	1
Calabria	Cosenza	Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria	C.C. Cosenza	Operatore/collaboratore	Area II - F1/F2	1
Calabria	Cosenza	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	ICQRF	Collaboratore capo	Area II - F3	1
Calabria	Cosenza	Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	Polo Museale della Calabria (sede CS)	Perito superiore	Area II - F6	1
Calabria	Cosenza	Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	Polo Museale della Calabria (sede CS)	Collaboratore capo	Area II - F3	1
Calabria	Cosenza	Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	Polo Museale della Calabria (sede CS)	Assistente	Area II - F2	4
Calabria	Cosenza	Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	Polo Museale della Calabria (sede CS)	Agente scelto	Area II - F2	19

Calabria	Crotone	Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria	C.C. Crotone	Operatore/collaboratore	Area II - F1/F2	1
Emilia-Romagna	Ferrara	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	UMC Bologna/Sez FE	Collaboratore capo	Area II - F3	1
Toscana	Firenze	Corte dei conti	Sede regionale	Agente scelto	Area II - F2	1
Toscana	Firenze	Ministero dello sviluppo economico	DGAT - Div. II	Vice Questore aggiunto	Area III - F4	2
Toscana	Firenze	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	Provv. Interr. OO.PP. Toscana, Marche, Umbria/Uff. 2	Perito capo	Area II - F6	1
Toscana	Firenze	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	Provv. Interr. OO.PP. Toscana, Marche, Umbria/Uff. 2	Perito	Area II - F5	1
Toscana	Firenze	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	Provv. Interr. OO.PP. Toscana, Marche, Umbria/Uff. 2	Revisore capo	Area II - F4	1
Toscana	Firenze	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	UMC Firenze	Revisore	Area II - F4	1
Toscana	Firenze	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	Provv. Interr. OO.PP. Toscana, Marche, Umbria/Uff. 2	Collaboratore capo	Area II - F3	1
Toscana	Firenze	Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca		Commissario capo	Area III - F4	1
Toscana	Firenze	Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	Polo Museale della Toscana (sede FI); Gallerie degli Uffizi; Galleria dell'Accademia di Firenze; Museo Nazionale dle Bargello	Vice Questore aggiunto	Area III - F4	6
Toscana	Firenze	Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	Polo Museale della Toscana (sede FI); Gallerie degli Uffizi; Galleria dell'Accademia di Firenze; Museo Nazionale dle Bargello	Commissario capo	Area III - F4	2
Toscana	Firenze	Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	Polo Museale della Toscana (sede FI); Gallerie degli Uffizi; Galleria dell'Accademia di Firenze; Museo Nazionale dle Bargello	Revisore capo	Area II - F4	1
Toscana	Firenze	Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	Polo Museale della Toscana (sede FI); Gallerie degli Uffizi; Galleria dell'Accademia di Firenze; Museo Nazionale dle Bargello	Collaboratore capo	Area II - F3	1
Toscana	Firenze	Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	Polo Museale della Toscana (sede FI); Gallerie degli Uffizi; Galleria dell'Accademia di Firenze; Museo Nazionale dle Bargello	Assistente capo	Area II - F3	10
Toscana	Firenze	Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	Polo Museale della Toscana (sede FI); Gallerie degli Uffizi; Galleria dell'Accademia di Firenze; Museo Nazionale dle Bargello	Agente scelto	Area II - F2	18
Puglia	Foggia	Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di BT e FG (sede FG)	Ispettore	Area II - F5	1
Puglia	Foggia	Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di BT e FG (sede FG)	Vice Ispettore	Area II - F4	5
Puglia	Foggia	Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di BT e FG (sede FG)	Revisore capo	Area II - F4	1
Puglia	Foggia	Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di BT e FG (sede FG)	Collaboratore capo	Area II - F3	1
Emilia-Romagna	Forlì - Cesena	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	UMC Bologna/Sez. FC	Perito	Area II - F5	1
Lazio	Frosinone	Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria	C.C. Frosinone	Operatore/collaboratore	Area II - F1/F2	1
Liguria	Genova	Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria	C.R. Chiavari	Operatore/collaboratore	Area II - F1/F2	1
Liguria	Genova	Ministero dello sviluppo economico	DGAT - Div. X	Commissario capo	Area III - F4	1

Liguria	Genova	Ministero dello sviluppo economico	DGAT - Div. X	Revisore	Area II - F4	2
Liguria	Genova	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	ICQRF	Collaboratore capo	Area II - F3	1
Liguria	Genova	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	Provv. Interr. OO.PP. Piemonte, Valle d'Aosta,Liguria/Uff. 3	Perito superiore	Area II - F6	1
Liguria	Genova	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	Provv. Interr. OO.PP. Piemonte, Valle d'Aosta,Liguria/Uff. 3	Revisore	Area II - F4	2
Liguria	Genova	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	Provv. Interr. OO.PP. Piemonte, Valle d'Aosta,Liguria/Uff. 3	Collaboratore capo	Area II - F3	1
Liguria	Genova	Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	Palazzo Reale di Genova; Segretariato regionale per la Liguria (sede GE); Polo Museale della Liguria	Commissario capo	Area III - F4	2
				Ispettore	Area II - F5	4
				Collaboratore capo	Area II - F3	1
				Assistente	Area II - F2	1
				Agente scelto	Area II - F2	2
Liguria	Imperia	Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria	C.C. Imperia	Operatore/collaboratore	Area II - F1/F2	1
Liguria	Imperia	Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca		Collaboratore	area II - F2	1
Liguria	Imperia	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	UMC Genova/Sez IM	Collaboratore	area II - F2	1
Molise	Isernia	Ministero dell'interno	Prefettura - UTG/Questura	Primo Dirigente	Dirigente II fascia	1
Abruzzo	L'Aquila	Corte dei conti	Sede regionale	Operatore/collaboratore	Area II - F1/F2	1
Abruzzo	L'Aquila	Ministero dell'interno	Prefettura - UTG/Questura	Collaboratore capo	Area II - F3	1
Abruzzo	L'Aquila	Ministero dello sviluppo economico	DGAT - Div. XIII	Vice Questore aggiunto	Area III - F4	1
Abruzzo	L'Aquila (Sulmona)	Ministero dello sviluppo economico	DGAT - Div. XIII	Vice Questore aggiunto	Area III - F4	1
Abruzzo	L'Aquila	Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca		Vice Questore aggiunto	Area III - F4	1
Abruzzo	L'Aquila	Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per l'Aquila e i comuni del cratere, Segretariato regionale dell'abbruzzo; Archivio di Stato	Collaboratore capo	Area II - F3	1
Abruzzo	L'Aquila	Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per l'Aquila e i comuni del cratere, Segretariato regionale dell'abbruzzo; Archivio di Stato	Assistente	Area II - F2	2
Liguria	La Spezia	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	UMC Genova/Sez. SP	Revisore	Area II - F4	1
Liguria	La Spezia	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	UMC Genova/Sez. SP	Vice Revisore	Area II - F3	1
Lazio	Latina	Ministero dello sviluppo economico	DGAT - Div. XIII	Vice Questore aggiunto	Area III - F4	1
Lazio	Latina	Ministero dell'interno	Prefettura - UTG/Questura	Primo Dirigente	Dirigente II fascia	1
Puglia	Lecce	Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca		Collaboratore capo	Area II - F3	1

Toscana	Livorno	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	UMC Lucca/Sez LI	Operatore scelto	Area II - F2	1
Toscana	Livorno	Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca		Collaboratore capo	Area II - F3	1
Toscana	Lucca	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	UMC Lucca	Perito	Area II - F5	1
Toscana	Lucca	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	UMC Lucca	Revisore	Area II - F4	1
Toscana	Lucca	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	UMC Lucca	Collaboratore capo	Area II - F3	1
Toscana	Lucca	Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di LU e MS (sede LU)	Vice Questore aggiunto	Area III - F4	3
Toscana	Lucca	Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di LU e MS (sede LU)	Sovrintendente capo	Area II - F4	1
Toscana	Lucca	Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di LU e MS (sede LU)	Collaboratore capo	Area II - F3	1
Marche	Macerata	Ministero dell'interno	Prefettura - UTG/Questura	Collaboratore capo	Area II - F3	1
Marche	Macerata	Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità	Ufficio esecuzione penale esterna	Collaboratore capo	Area II - F3	1
Marche	Macerata	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	UMC Ancona/Sez MC	Collaboratore capo	Area II - F3	1
Lombardia	Mantova	Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	Palazzo Ducale di MN; Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di CR, LO e MN (sede MN)	Agente scelto	Area II - F2	2
				Vice Ispettore	Area II - F4	3
				Sovrintendente	Area II - F4	1
Toscana	Massa Carrara	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	UMC Lucca/Sez. MS	Perito	Area II - F5	1
Toscana	Massa Carrara	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	UMC Lucca/Sez. MS	Collaboratore capo	Area II - F3	1
Lombardia	Milano	Segretariato generale della giustizia amministrativa	T.A.R. Milano	Operatore scelto	Area II - F2	1
Lombardia	Milano	Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità	Centro Giustizia minorile	Collaboratore	Area II - F2	2
Lombardia	Milano	Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità	Ufficio esecuzione penale esterna	Operatore scelto	Area II - F2	2
Lombardia	Milano	Ministero dello sviluppo economico	DGAT - Div. V	Vice Questore aggiunto	Area III - F4	2
Lombardia	Milano	Ministero dello sviluppo economico	DGAT - Div. V	Commissario capo	Area III - F4	3
Lombardia	Milano	Ministero dello sviluppo economico	DGAT - Div. V	Vice Ispettore	Area II - F4	2
Lombardia	Milano	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	Provv. Interr. OO.PP. Lombardia ed Emilia-Romagna/Uff. 2	Perito	Area II - F5	1
Lombardia	Milano	Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca		Vice Questore aggiunto	Area III - F4	1
Lombardia	Milano	Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca		Vice Ispettore	Area II - F4	3

Lombardia	Milano	Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	Polo Museale della Lombardia (sede MI)	Agente scelto	Area II - F2	4
Emilia-Romagna	Modena	Ministero dell'interno	Prefettura - UTG/Questura	Commissario capo	Area III - F4	1
Emilia-Romagna	Modena	Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	Gallerie Estensi (sede MO)	Agente scelto	Area II - F2	4
Lombardia	Monza	Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria	C.C. Monza	Operatore/collaboratore	Area II - F1/F2	1
Campania	Napoli	Segretariato generale della giustizia amministrativa	T.A.R. Napoli	Collaboratore capo	Area II - F3	1
Campania	Napoli	Segretariato generale della giustizia amministrativa	T.A.R. Napoli	Collaboratore	Area II - F2	1
Campania	Napoli	Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	Parco archeologico di Ercolano; Parco archeologico dei Campi Flegrei	Collaboratore capo	Area II - F3	1
Campania	Napoli	Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	Parco archeologico di Ercolano; Parco archeologico dei Campi Flegrei	Assistente	Area II - F2	5
Campania	Napoli	Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	Parco archeologico di Ercolano; Parco archeologico dei Campi Flegrei	Agente scelto	Area II - F2	24
Piemonte	Novara	Ministero dello sviluppo economico	DGAT - Div. IV	Vice Questore aggiunto	Area III - F4	2
Piemonte	Novara	Ministero dello sviluppo economico	DGAT - Div. IV	Commissario capo	Area III - F4	1
Piemonte	Novara	Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di BI, NO, VB e VC (sede NO)	Vice Ispettore	Area II - F4	6
				Sovrintendente	Area II - F4	1
Veneto	Padova	Ministero dell'interno	Prefettura - UTG/Questura	Commissario capo	Area III - F4	1
Veneto	Padova	Ministero dello sviluppo economico	DGAT - Div. VII	Ispettore	Area II - F5	1
Veneto	Padova	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	UMC Verona/Sez PD	Collaboratore capo	Area II - F3	1
Veneto	Padova	Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca		Collaboratore capo	Area II - F3	1
Sicilia	Palermo	Ministero dello sviluppo economico	DGAT - Div. XIV	Commissario capo	Area III - F4	2
Sicilia	Palermo	Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca		Collaboratore capo	Area II - F3	1
Sicilia	Palermo	Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	Soprintendenza Archivistica - Archivio di Stato di Palermo	Collaboratore capo	Area II - F3	1
Emilia-Romagna	Parma	Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria	C.R. Parma	Operatore/collaboratore	Area II - F1/F2	1
Emilia-Romagna	Parma	Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	Complesso monumentale della Pilotta (sede PR)	Agente scelto	Area II - F2	10
Umbria	Perugia	Ministero dello sviluppo economico	DGAT - Div. XI	Vice Questore aggiunto	Area III - F4	1
Umbria	Perugia	Ministero dello sviluppo economico	DGAT - Div. XI	Revisore	Area II - F4	1

Umbria	Perugia	Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	Polo Museale e Galleria Nazionale dell'Umbria (sede PG)	Perito	Area II - F5	1
Umbria	Perugia	Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	Polo Museale e Galleria Nazionale dell'Umbria (sede PG)	Vice Revisore	Area II - F3	1
Umbria	Perugia	Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	Polo Museale e Galleria Nazionale dell'Umbria (sede PG)	Collaboratore capo	Area II - F3	1
Umbria	Perugia	Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	Polo Museale e Galleria Nazionale dell'Umbria (sede PG)	Agente scelto	Area II - F2	5
Abruzzo	Pescara	Ministero dell'interno	Prefettura - UTG/Questura	Collaboratore capo	Area II - F3	1
Abruzzo	Pescara	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	ICQRF	Collaboratore capo	Area II - F3	1
Basilicata	Potenza	Corte dei conti	Sede regionale	Operatore/collaboratore	Area II - F1/F2	1
Basilicata	Potenza	Ministero dell'interno	Prefettura - UTG/Questura	Perito	Area II - F5	1
Basilicata	Potenza	Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria	C.C. Melfi	Operatore/collaboratore	Area II - F1/F2	1
Basilicata	Potenza	Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria	C.C. Potenza	Operatore/collaboratore	Area II - F1/F2	1
Basilicata	Potenza	Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca		Commissario capo	Area III - F4	1
Basilicata	Potenza	Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca		Collaboratore capo	Area II - F3	1
Basilicata	Potenza	Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata (sede PZ)	Collaborato capo	Area II - F3	1
Basilicata	Potenza	Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata (sede PZ)	Agente scelto	Area II - F2	1
Emilia-Romagna	Ravenna	Ministero dell'interno	Prefettura - UTG/Questura	Primo Dirigente	Dirigente II fascia	1
Emilia-Romagna	Ravenna	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	UMC Bologna/Sez. RA	Revisore	Area II - F4	1
Emilia-Romagna	Ravenna	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	UMC Bologna/Sez. RA	Collaboratore capo	Area II - F3	1
Calabria	Reggio Calabria	Ministero dell'interno	Prefettura - UTG/Questura	Collaboratore capo	Area II - F3	1
Calabria	Reggio Calabria	Ministero dello sviluppo economico	DGAT - Div. VIII	Vice Questore aggiunto	Area III - F4	1
Calabria	Reggio Calabria	Ministero dello sviluppo economico	DGAT - Div. VIII	Ispettore	Area II - F5	2
Calabria	Reggio Calabria	Ministero dello sviluppo economico	DGAT - Div. VIII	Revisore	Area II - F4	1
Calabria	Reggio Calabria	Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di R.C. e la provincia di V.V. (sede RC); Museo Archeologico Nazionale di Reggio calabria	Collaboratore capo	Area II - F3	2
Calabria	Reggio Calabria	Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di R.C. e la provincia di V.V. (sede RC); Museo Archeologico Nazionale di Reggio calabria	Collaboratore	Area II - F2	1

Calabria	Reggio Calabria	Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di R.C. e la provincia di V.V. (sede RC); Museo Archeologico Nazionale di Reggio calabria	Assistente	Area II - F2	2
Calabria	Reggio Calabria	Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di R.C. e la provincia di V.V. (sede RC); Museo Archeologico Nazionale di Reggio calabria	Agente scelto	Area II - F2	20
Lazio	Rieti	Ministero dell'interno	Prefettura - UTG/Questura	Primo Dirigente	Dirigente II fascia	1
Lazio	Rieti	Ministero dell'interno	Prefettura - UTG/Questura	Collaboratore capo	Area II - F3	1
Lazio	Rieti	Ministero dello sviluppo economico	DGAT - Div. XIII	Vice Questore aggiunto	Area III - F4	1
Lazio	Roma	Segretariato generale della giustizia amministrativa	Consiglio di Stato	Operatore scelto	Area II - F2	1
Lazio	Roma	Presidenza del Consiglio dei ministri		Assistente capo	Categoria B PCM (Area II Ministeri)	1
Lazio	Roma	Presidenza del Consiglio dei ministri	Dipartimento della protezione civile		Categoria B PCM (Area II Ministeri)	4
Lazio	Roma	Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale			Dirigente II fascia	2
Lazio	Roma	Ministero dell'interno	Uff. Centrali/Prefettura - UTG/Questura	Collaboratore capo	Area II - F3	9
Lazio	Roma	Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità	Ufficio esecuzione penale esterna	Collaboratore capo	Area II - F3	1
Lazio	Roma	Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità	Ufficio esecuzione penale esterna	Operatore scelto	Area II - F2	1
Lazio	Roma	Ministero dello sviluppo economico	DGAT - Div. XIII	Vice Questore aggiunto	Area III - F4	1
Lazio	Roma	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	DG-AGRET	Revisore capo	Area II - F4	3
Lazio	Roma	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	ICQRF-Amm.ne centrale	Vice Revisore	Area II - F3	1
Lazio	Roma	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare		Primo Dirigente	Dirigente II fascia	2
Lazio	Roma	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare			Area II	3
Lazio	Roma	Ministero del lavoro e delle politiche sociali		Vice Questore aggiunto	Area III - F4	5
				Commissario Capo	Area III - F4	5
Lazio	Roma	Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca		Commissario capo	Area III - F4	13
Lazio	Roma	Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca		Revisore capo	Area II - F4	3

Lazio	Roma	Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca		Revisore	Area II - F4	3
Lazio	Roma	Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca		Collaboratore capo	Area II - F3	1
Lazio	Roma	Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca		Collaboratore	Area II - F2	1
Lazio	Roma	Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	Soprintendenza speciale per il Colosseo e l'area archeologica centrale di Roma; Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di FR, LT e RI (sede RM); Polo Museale del Lazio (sede RM); Gallerie Nazionali d'arte antica di RM; Galleria Nazionale d'arte moderna e contemporanea di RM; Galleria Borghese	Commissario capo	Area III - F4	5
				Revisore capo	Area III - F4	3
				Revisore	Area II - F3	1
				Collaboratore capo	Area II - F3	3
				Collaboratore	Area II - F2	1
				Assistente	Area II - F2	2
				Agente scelto	Area II - F2	10
Campania	Salerno	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	ICQRF	Collaboratore capo	Area II - F3	1
Toscana	Siena	Ministero dell'interno	Prefettura - UTG/Questura	Collaboratore capo	Area II - F3	1
Toscana	Siena	Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità	Ufficio esecuzione penale esterna	Collaboratore capo	Area II - F3	1
Toscana	Siena	Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità	Ufficio esecuzione penale esterna	Operatore scelto	Area II - F2	1
Toscana	Siena	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	UMC Firenze/Sez SI	Revisore capo	Area II - F4	1
Toscana	Siena	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	UMC Firenze/Sez SI	Collaboratore capo	Area II - F3	1
Toscana	Siena	Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di SI, GR e AR (sede SI)	Revisore capo	Area II - F4	1
Toscana	Siena	Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di SI, GR e AR (sede SI)	Collaboratore capo	Area II - F3	1
Toscana	Siena	Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di SI, GR e AR (sede SI)	Agente scelto	Area II - F2	2
Lombardia	Sondrio	Ministero dell'interno	Prefettura - UTG/Questura	Commissario capo	Area III - F4	1
Sardegna	Sud Sardegna	Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria	C.R. Isili	Operatore/collaboratore	Area II - F1/F2	1
Puglia	Taranto	Ministero dell'interno	Prefettura - UTG/Questura	Collaboratore capo	Area II - F3	2
Puglia	Taranto	Ministero dello sviluppo economico	DGAT - Div. III	Commissario capo	Area III - F4	1
Puglia	Taranto	Ministero dello sviluppo economico	DGAT - Div. III	Collaboratore capo	Area II - F3	3
Umbria	Terni	Ministero dello sviluppo economico	DGAT - Div. XI	Revisore	Area II - F4	1
Piemonte	Torino	Ministero dell'interno	Prefettura - UTG/Questura	Commissario capo	Area III - F4	1

Piemonte	Torino	Ministero dello sviluppo economico	DGAT - Div. IV	Vice Questore aggiunto	Area III - F4	2
Piemonte	Torino	Ministero dello sviluppo economico	DGAT - Div. IV	Commissario capo	Area III - F4	2
Piemonte	Torino	Ministero dello sviluppo economico	DGAT - Div. IV	Vice Ispettore	Area II - F4	2
Piemonte	Torino	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	Provv. Interr. OO.PP. Piemonte, Valle d'Aosta,Liguria/Uff. 2	Revisore	Area II - F4	2
Piemonte	Torino	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	Provv. Interr. OO.PP. Piemonte, Valle d'Aosta,Liguria/Uff. 2	Vice Revisore	Area II - F3	2
Piemonte	Torino	Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	Polo Museale del Piemonte (sede TO); Musei Reali di Torino	Commissario capo	Area III - F4	2
				Assistente	Area II - F2	5
				Agente scelto	Area II - F2	5
Trentino-Alto Adige	Trento	Ministero dello sviluppo economico	DGAT - Div. XV	Ispettore superiore	Area II - F6	1
Trentino-Alto Adige	Trento	Ministero dello sviluppo economico	DGAT - Div. XV	Sovrintendente capo	Area II - F4	1
Trentino-Alto Adige	Trento	Ministero dello sviluppo economico	DGAT - Div. XV	Assistente capo	Area II - F3	1
Trentino-Alto Adige	Trento	Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	Soprintendenza archivistica e bibliografica del Veneto e del Trentino-Alto Adige (sede VE); Archivio di Stato di Trento	Ispettore superiore	Area II - F6	1
				Sovrintendente capo	Area II - F4	1
				Assistente capo	Area II - F3	1
Veneto	Treviso	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	UMC Venezia/Sez. TV	Revisore	Area II - F4	1
Friuli-Venezia Giulia	Trieste	Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità	Ufficio esecuzione penale esterna	Operatore scelto	Area II - F2	1
Friuli-Venezia Giulia	Trieste	Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	Museo storico e Parco del Castello di Miramare; Polo Museale del Friuli-Venezia Giulia	Ispettore	Area II - F5	1
				Vice Ispettore	Area II - F4	1
				Sovrintendente capo	Area II - F4	2
				Assistente capo	Area II - F3	1
				Assistente	Area II - F2	1
				Agente scelto	Area II - F2	2
Friuli-Venezia Giulia	Trieste	Ministero dello sviluppo economico	DGAT - Div. VI	Assistente capo	Area II - F4	1
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Ministero dello sviluppo economico	DGAT - Div. VI	Vice Questore aggiunto	Area III - F4	2
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Ministero dello sviluppo economico	DGAT - Div. VI	Ispettore	Area II - F5	1
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	ICQRF	Collaboratore capo	Area II - F3	1
Lombardia	Varese	Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità	Ufficio esecuzione penale esterna	Operatore scelto	Area II - F2	1
Lombardia	Varese	Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca		Vice Questore aggiunto	Area III - F4	1
Lombardia	Varese	Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca		Vice Ispettore	Area II - F4	2

Veneto	Venezia	Segretariato generale della giustizia amministrativa	T.A.R. Venezia	Assistente	Area II - F2	1
Veneto	Venezia	Corte dei conti	Sede regionale	Operatore/collaboratore	Area II - F1/F2	2
Veneto	Venezia	Ministero dell'interno	Prefettura - UTG/Questura	Commissario capo	Area III - F4	1
Veneto	Venezia	Ministero dello sviluppo economico	DGAT - Div. VII	Commissario capo	Area III - F4	1
Veneto	Venezia	Ministero dello sviluppo economico	DGAT - Div. VII	Ispettore	Area II - F5	1
Veneto	Venezia	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	Provv. Interr. OO.PP. Veneto, Friuli VG, Trentino AA/Uff. 2	Vice Perito	Area II - F4	1
Veneto	Venezia	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	Provv. Interr. OO.PP. Veneto, Friuli VG, Trentino AA/Uff. 2	Vice Revisore	Area II - F3	1
Veneto	Venezia	Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca		Commissario capo	Area III - F4	1
Veneto	Venezia	Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca		Ispettore	Area II - F5	1
Veneto	Venezia	Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	Gallerie dell'Accademia di Venezia; Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna (sede VE); Polo Museale del Veneto (sede VE)	Vice Questore aggiunto	Area III - F4	2
				Ispettore	Area II - F5	1
				Agente scelto	Area II - F2	4
Piemonte	Verbania	Ministero dell'interno	Prefettura - UTG/Questura	Perito	Area II - F5	1
Veneto	Verona	Ministero dell'interno	Prefettura - UTG/Questura	Commissario capo	Area III - F4	1
Veneto	Verona	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	ICQRF	Collaboratore capo	Area II - F3	1
Veneto	Verona	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	UMC Verona	Revisore	Area II - F4	2
Veneto	Verona	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	UMC Verona	Collaboratore capo	Area II - F3	1
Veneto	Verona	Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca		Collaboratore capo	Area II - F3	1
Veneto	Vicenza	Ministero dell'interno	Prefettura - UTG/Questura	Commissario capo	Area III - F4	1
Veneto	Vicenza	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	UMC Verona/Sez. VI	Perito	Area II - F5	1
Veneto	Vicenza	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	UMC Verona/Sez. VI	Collaboratore capo	Area II - F3	1
Lazio	Viterbo	Ministero dell'interno	Prefettura - UTG/Questura	Collaboratore capo	Area II - F3	1
Lazio	Viterbo	Ministero dello sviluppo economico	DGAT - Div. III	Collaboratore capo	Area II - F3	3

Tabella A

Sistema di punteggio per la formazione delle graduatorie ai fini delle procedure di mobilità di cui all'art. 12, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177

CRITERIO DELLA MAGGIORE INCIDENZA DEI CARICHI DI FAMIGLIA	PUNTEGGIO
Dipendente con 5 persone e più a carico ai fini fiscali	4
Dipendente con 4 persone a carico ai fini fiscali	3
Dipendente con 3 persone a carico ai fini fiscali	2,5
Dipendente con 2 persone a carico ai fini fiscali	2
Dipendente con 1 persona a carico ai fini fiscali	1,5
Dipendente con nessuna persona a carico ai fini fiscali	0
Se il reddito del dipendente è l'unico all'interno del nucleo familiare, il punteggio è aumentato di 1,5 punti nelle prime due ipotesi e di 1 punto nelle seguenti due. L'esistenza del coniuge non a carico equivale a una persona a carico a fini fiscali.	
CRITERIO DELL'ETÀ ANAGRAFICA	PUNTEGGIO
Dipendente con età inferiore ai 25 anni	0
Dipendente con età superiore o uguale ai 25 anni e inferiore o uguale ai 45	1
Dipendente con età superiore ai 45 anni e inferiore o uguale a 60 anni	2
Dipendente con età superiore ai 60 anni	1

A parità di punteggio e di situazione di precedenza l'ordine è dato dalla minore età

16A09078

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 dicembre 2016.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di Quizalofop-p-etile, sulla base del dossier AG-Q2-50 EC di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in partico-

lare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari», ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto ministeriale del 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei reg. (UE) n. 540/2011 e n. 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva quizalofop-p-etile;

Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva quizalofop-p-etile decade il 30 novembre 2019, come indicato nell'allegato al reg. (UE) n. 540/2011;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dall'impresa titolare volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario di riferimento LEOPARD 5 EC, presentato dall'impresa ADAMA AGAN Ltd., conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto del 15 settembre 2009, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva quizalofop-p-etile;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo AG-Q2-50 EC, svolta dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 30 novembre 2019, alle nuove condizioni di impiego;

Viste le note con le quali l'Impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Ritenuto di ri-registrare fino al 30 novembre 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva quizalofop-p-etile, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento LEOPARD 5 EC;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente «Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta».

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 30 novembre 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva quizalofop-p-etile, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Lo smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari già immessi sul mercato alla data del presente decreto, è consentito secondo le seguenti modalità:

6 mesi, per la commercializzazione da parte del titolare dell'autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotti fitosanitari che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi ai suindicati prodotti sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 6 dicembre 2016

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva quizalofop-p-etile ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier AG-Q2-50 EC di All. III fino al **30 Novembre 2019** ai sensi del decreto ministeriale del 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva di inclusione 2009/37/CE della Commissione del 23 Aprile 2009.

<table>
<tr><th></th><th>N. reg.ne</th><th>Nome prodotto</th><th>Data reg.ne</th><th>Impresa</th><th>Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1.</td><td>11243</td><td>LEOPARD 5 EC</td><td>15/03/2002</td><td>ADAMA AGAN LTD</td><td>PERICOLO
H304-H315-H319-H336-H410; EUH401; P102-P261-P280-P305+P351+P338-P301+P310+P331-P501</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- <u>Modifica di composizione minore</u>
- <u>Estensione alle colture</u>: Cavoli a testa, Broccolo, Melanzana, Patata, Trifoglio, Veccia, Vite, Melo, Pero, Cotogne, Nespole, Nespole del Giappone, Pesco, Nettarino, Agrumi, Albicocco, Susino, Ciliegio, Frutta a guscio, Forestali, Lino, Cotone, Barbabietola Rossa e da Foraggio, Scalogno, Rapa, Ravanello, Cece, Lenticchia, Fagiolo, Fava, Favino.
- <u>Estensione taglie</u>: 15 L
- <u>Eliminazione delle colture</u>: Carciofo, Cavolo cappuccio, Fragola, Melone, Zucchino, Lattughe e simili, Spinacio.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2.</td><td>11789</td><td>MANAGER</td><td>09/09/2003</td><td>ADAMA AGAN LTD</td><td>PERICOLO
H304-H315-H319-H336-H410; EUH401; P102-P261-P280-P305+P351+P338-P301+P310+P331-P501</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- <u>Modifica di composizione minore</u>
- <u>Estensione alle colture</u>: Cavoli a testa, Broccolo, Melanzana, Patata, Trifoglio, Veccia, Vite, Melo, Pero, Cotogne, Nespole, Nespole del Giappone, Pesco, Nettarino, Agrumi, Albicocco, Susino, Ciliegio, Frutta a guscio, Forestali, Lino, Cotone, Barbabietola Rossa e da Foraggio, Scalogno, Rapa, Ravanello, Cece, Lenticchia, Fagiolo, Fava, Favino, Cardo (uso non alimentare).
- <u>Estensione taglie</u>: 15 L
- <u>Eliminazione delle colture</u>: Carciofo, Cavolo cappuccio, Fragola, Melone, Zucchino, Lattughe e simili, Spinacio.
- <u>Estensione al distributore</u>: AGROWIN BIOSCIENCES S.r.l.- Bergamo (BG)</td></tr>
</table>

s.a. quizalofop-p-etile FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi

<table>
<tr><td rowspan="2">3.</td><td>12279</td><td>ERBY 5 EC</td><td>08/11/2004</td><td>ADAMA AGAN LTD</td><td>PERICOLO
H304-H315-H319-H336-H410; EUH401; P102-P261-P280-P305+P351+P338-P301+P310+P331-P501-</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- <u>Modifica di composizione minore</u>
- <u>Estensione alle colture</u>: Cavoli a testa, Broccolo, Melanzana, Patata, Trifoglio, Veccia, Vite, Melo, Pero, Cotogne, Nespole, Nespole del Giappone, Pesco, Nettarino, Agrumi, Albicocco, Susino, Ciliegio, Frutta a guscio, Forestali, Lino, Cotone, Barbabietola Rossa e da Foraggio, Scalogno, Rapa, Ravanello, Cece, Lenticchia, Fagiolo, Fava, Favino, Cardo (uso non alimentare).
- <u>Estensione taglie</u>: 15 L
- <u>Eliminazione delle colture</u>: Carciofo, Cavolo cappuccio, Fragola, Melone, Zucchino, Lattughe e simili, Spinacio.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4.</td><td>13299</td><td>MAGIO’</td><td>16/10/2006</td><td>ADAMA AGAN LTD</td><td>PERICOLO
H304-H315-H319-H336-H410; EUH401; P102-P261-P280-P305+P351+P338-P301+P310+P331-P501</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- <u>Modifica di composizione minore</u>
- <u>Estensione alle colture</u>: Cavoli a testa, Broccolo, Melanzana, Patata, Trifoglio, Veccia, Vite, Melo, Pero, Cotogne, Nespole, Nespole del Giappone, Pesco, Nettarino, Agrumi, Albicocco, Susino, Ciliegio, Frutta a guscio, Forestali, Lino, Cotone, Barbabietola Rossa e da Foraggio, Scalogno, Rapa, Ravanello, Cece, Lenticchia, Fagiolo, Fava, Favino, Cardo (uso non alimentare).
- <u>Estensione taglie</u>: 15 L
- <u>Eliminazione delle colture</u>: Carciofo, Cavolo cappuccio, Fragola, Melone, Zucchino, Lattughe e simili, Spinacio.</td></tr>
</table>

s.a. quizalofop-p-etile FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi

<table>
<tr><td rowspan="2">5.</td><td>13711</td><td>QUIZA 5 EC</td><td>13711</td><td>ADAMA AGAN LTD</td><td>PERICOLO
H304-H315-H319-H336-H410; EUH401; P102-P261-P280-P305+P351+P338-P301+P310+P331-P501</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- Modifica di composizione minore
- Estensione alle colture: Cavoli a testa, Broccolo, Melanzana, Patata, Trifoglio, Veccia, Vite, Melo, Pero, Cotogne, Nespole, Nespole del Giappone, Pesco, Nettarino, Agrumi, Albicocco, Susino, Ciliegio, Frutta a guscio, Forestali, Lino, Cotone, Barbabietola Rossa e da Foraggio, Scalogno, Rapa, Ravanello, Cece, Lenticchia, Fagiolo, Fava, Favino, Cardo (uso non alimentare).
- Eliminazione delle colture: Carciofo, Cavolo cappuccio, Fragola, Melone, Zucchino, Radicchio, Spinacio.
- Eliminazione del distributore: MANARA SEMENTI S.R.L Via Cadalora 62-Cà degli Oppi-OPPEANO</td></tr>
<tr><td rowspan="2">6.</td><td>13876</td><td>APACHE</td><td>29/01/2008</td><td>ADAMA AGAN LTD</td><td>PERICOLO
H304-H315-H319-H336-H410; EUH401; P102-P261-P280-P305+P351+P338-P301+P310+P331-P501</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- Modifica di composizione minore
- Estensione alle colture: Cavoli a testa, Broccolo, Melanzana, Patata, Trifoglio, Veccia, Vite, Melo, Pero, Cotogne, Nespole, Nespole del Giappone, Pesco, Nettarino, Agrumi, Albicocco, Susino, Ciliegio, Frutta a guscio, Forestali, Lino, Cotone, Barbabietola Rossa e da Foraggio, Scalogno, Rapa, Ravanello, Cece, Lenticchia, Fagiolo, Fava, Favino, Cardo (uso non alimentare).
- Estensione taglie: 15 L
- Eliminazione delle colture: Carciofo, Cavolo cappuccio, Fragola, Melone, Zucchino, Lattughe e simili, Spinacio.</td></tr>
</table>

s.a. quizalofop-p-etile FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi

<table>
<tr><td rowspan="2">7.</td><td>14375</td><td>LION 5 EC</td><td>15/12/2008</td><td>ADAMA AGAN LTD</td><td>PERICOLO
H304-H315-H319-H336-H410; EUH401; P102-P261-P280-P305+P351+P338-P301+P310+P331-P501</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- Modifica di composizione minore
- Estensione alle colture: Cavoli a testa, Broccolo, Melanzana, Patata, Trifoglio, Veccia, Vite, Melo, Pero, Cotogne, Nespole, Nespole del Giappone, Pesco, Nettarino, Agrumi, Albicocco, Susino, Ciliegio, Frutta a guscio, Forestali, Lino, Cotone, Barbabietola Rossa e da Foraggio, Scalogno, Rapa, Ravanello, Cece, Lenticchia, Fagiolo, Fava, Favino, Cardo (uso non alimentare).
- Estensione taglie: 15 L
- Eliminazione delle colture: Carciofo, Cavolo cappuccio, Fragola, Melone, Zucchino, Lattughe e simili, Spinacio.</td></tr>
</table>

s.a. quizalofop-p-etile FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi

LEOPARD 5 EC

ERBICIDA SELETTIVO EFFICACE CONTRO LE INFESTANTI GRAMINACEE - Concentrato emulsionabile

MECCANISMO D'AZIONE: Gruppo A (HRAC)

LEOPARD 5 EC
Autorizzazione Ministero della Salute n. 11243 del 15.03.2002

Composizione
Quizalofop-p-etile puro 5.4 g (=50 g/l)
Idrocarburi, C10-C13, aromatici, <1% di naftalene
Coformulanti q.b.a 100 g

PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO: H304 – Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H315 - Provoca irritazione cutanea. H319 – Provoca grave irritazione oculare. H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini. H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 –Tenere fuori dalla portata dei bambini. P261 - Evitare di respirare i vapori/gli aerosol. P280 – Indossare guanti/indumenti protettivi. Proteggere gli occhi/il viso. P305+P351+P338 – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P301+P310+P331 – IN CASO DI INGESTIONE: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Non provocare il vomito. P501 – Smaltire il contenuto/recipiente in un impianto d'eliminazione di rifiuti autorizzato.

ADAMA AGAN Ltd.
P.O.B. 262 - 77100 Ashdod – ISRAELE
Rappresentata in Italia da:
ADAMA Italia S.r.l.
Via Zanica, 19 – 24050 Grassobbio (BG)
Tel. 035 328811

Stabilimento di produzione:
ADAMA AGAN Ltd P.O.B. 262 77100 Ashdod – ISRAELE
Confezionato da:
ALTHALLER ITALIA S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI)
Contenuto 250 – 500 ml;1-5-10-15-20 l Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto dalla vegetazione naturale di:

Dose (l/ha)	Fascia di rispetto (m)	
	con ugelli tradizionali	con ugelli di fine barra**
3	15	10
2 -2,5	10	5
1 – 1,5	5	5

**Riduzione fascia di rispetto consentita solo per volumi di applicazione ≤ 300 l/ha e altezza della barra ≤ 1 m.

Durante la fase di miscelazione e caricamento del prodotto utilizzare tuta/abbigliamento da lavoro, guanti protettivi e un'adeguata protezione per il viso. Durante la fase di applicazione utilizzare tuta/abbigliamento da lavoro e guanti protettivi. Non entrare nell'area trattata prima che la coltura sia perfettamente asciutta. In caso di raccolta manuale da colture basse, è necessario indossare i guanti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Terapia sintomatica. Ospedalizzare.
Controindicazioni: non provocare il vomito.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
LEOPARD 5 EC è un erbicida selettivo di post-emergenza ad assorbimento fogliare indicato per il controllo delle infestanti graminacee annuali e poliennali.
In relazione all'andamento stagionale, l'effetto erbicida si manifesta in 7-15 giorni.

Infestanti controllate:
Graminacee annuali: *Alopecurus* spp. (Coda di topo), *Avena* spp. (Avena)*, *Digitaria* spp. (Sanguinella), *Echinochloa* spp (Giavone)*, *Lolium* spp. (Loietto)*, *Phalaris* spp. (Scagliola)*, *Poa annua* (Fienarola), *Setaria* spp. (Pabbio).
Graminacee poliennali: *Agropyron repens* (Agropiro comune), *Cynodon dactylon* (gramigna comune), *Sorghum halepense* (Sorghetta da seme).

EPOCHE, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Effettuare una sola applicazione all'anno impiegando il prodotto alla dose più bassa per il controllo delle infestanti nei primi stadi di sviluppo e alle dosi più elevate per il controllo delle infestanti entro lo stadio di pieno accestimento.

LEOPARD 5 EC può essere impiegato nel diserbo delle seguenti colture alla dose di **1-3 l/ha** in 200-400 litri di acqua:

Cavoli a testa, cavolfiore, broccolo: da superamento della crisi di trapianto fino a tempo di carenza

Pomodoro, melanzana: da superamento della crisi di trapianto fino ad allegagione

Colza: entro la chiusura della fila

Tabacco: fino al termine dell'allungamento degli internodi

Patata: entro la chiusura della fila

Erba medica, trifoglio, veccia: entro la chiusura della fila

Vite, melo, pero, cotogne, nespole, nespole del Giappone, pesco, nettarino: prima che i frutti inizino ad assumere la colorazione specifica.

Agrumi, albicocco, susino, ciliegio, frutta a guscio: trattare in assenza di frutti

Ornamentali, vivai, forestali: trattamenti di post-emergenza delle malerbe ammessi solo mediante l'impiego di attrezzature schermate

Lino, cotone: trattamenti di post-emergenza e prima che le parti edули della coltura si siano formate

Per le seguenti colture, impiegare alla dose di **1-2,5 l/ha** in 200-400 litri di acqua:

Soia, girasole: trattare entro la chiusura della fila

Barbabietola da zucchero, barbabietola rossa e da foraggio: entro la chiusura della fila

Cipolla, aglio, scalogno: fino al raggiungimento del 30% del diametro finale del bulbo

Carota, rapa, ravanello: fino al raggiungimento del 30% del diametro finale del fittone

Cece, lenticchia, fagiolo, fagiolino, fava, favino e pisello: fino al termine dell'allungamento degli internodi o entro la chiusura della fila

Per le seguenti colture, impiegare alla dose di **1-2 l/ha** in 200-400 litri di acqua:

Cardo (uso non alimentare): entro la chiusura della fila

AVVERTENZE AGRONOMICHE

"Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del ..."

RESISTENZE: Per evitare il diffondersi di fenomeni di resistenza, il prodotto va impiegato esclusivamente per il controllo di infestanti in attiva crescita, nei primi stadi di sviluppo e non sottoposte a stress (siccità, ristagno idrico o condizioni atmosferiche). Attuare strategie per la gestione delle resistenze che prevedano l'impiego di erbicidi aventi differente meccanismo d'azione e/o metodi agronomici di contenimento delle infestanti.
La selezione esercitata dall'uso ripetuto di erbicidi aventi il medesimo meccanismo d'azione, anche in condizioni non idonee, ha determinato la comparsa di popolazioni locali di malerbe resistenti. Si consiglia di effettuare saggi preliminari e/o contattare un tecnico locale. Un asterisco identifica le malerbe in cui il fenomeno è stato riscontrato in alcune aree.

Colture in successione: dopo un trattamento con LEOPARD 5 EC è possibile seminare o trapiantare senza limitazioni tutte le colture in normale successione agronomica ed in rotazione. In caso di necessità di sostituzione delle colture trattate con LEOPARD 5 EC, effettuare un'aratura profonda prima di seminare o trapiantare la nuova coltura; si sconsiglia la semina di cereali.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Trattare in assenza di vento in modo da non danneggiare colture sensibili vicine.

Sospendere i trattamenti
100 giorni prima della raccolta per colza;
60 giorni prima della raccolta per barbabietola da zucchero, soia, girasole;
45 giorni prima della raccolta per vite;
42 giorni prima della raccolta per fagiolo e pisello (consumo fresco), fagiolino, fava;
40 giorni prima della raccolta per tabacco;
30 giorni per fagiolo e pisello (consumo secco), patata, lenticchia, cece, aglio, cipolla, scalogno, carota, rapa, ravanello, cavoli a testa, cavolfiore, broccoli, pomodoro, melanzana, melo, pero, cotogne, nespole, nespole del Giappone, pesco, nettarino

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

MINISTERO DELLA SALUTE – Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione

6 DIC. 2016

"Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del ..."

MANAGER

ERBICIDA SELETTIVO EFFICACE CONTRO LE INFESTANTI GRAMINACEE - Concentrato emulsionabile

MECCANISMO D'AZIONE: Gruppo A (HRAC)

MANAGER
Autorizzazione Ministero della Salute n°11789 del 09.09.2003
Composizione
Quizalofop-p-etile puro 5.4 g (=50 g/l)
Idrocarburi, C10-C13, aromatici, <1% di naftalene
Coformulanti q.b.a 100 g

PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO: H304 – Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H315 - Provoca irritazione cutanea. H319 – Provoca grave irritazione oculare. H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini. H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 –Tenere fuori dalla portata dei bambini. P261 - Evitare di respirare i vapori/gli aerosol. P280 – Indossare guanti/indumenti protettivi. Proteggere gli occhi/il viso. P305+P351+P338 – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P301+P310+P331 – IN CASO DI INGESTIONE: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Non provocare il vomito. P501 – Smaltire il contenuto/recipiente in un impianto d'eliminazione di rifiuti autorizzato.

ADAMA AGAN Ltd.
P.O.B. 262 - 77100 Ashdod – ISRAELE
Rappresentata in Italia da:
ADAMA Italia S.r.l.
Via Zanica, 19 – 24050 Grassobbio (BG)
Tel. 035 328811

Stabilimento di produzione: ADAMA AGAN Ltd. P.O.B. 262 77100 Ashdod – ISRAELE
Distribuito da:
SUMITOMO CHEMICAL ITALIA S.r.l – Milano (MI)
S.I.V.A.M S.p.A. - Casalpusterlengo (LO)

AGROWIN BIOSCIENCES S.r.l.- Bergamo (BG)

Contenuto mL 250 – 500; L 1-5-10-15-20

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto dalla vegetazione naturale di:

Dose (l/ha)	Fascia di rispetto (m)	
	con ugelli tradizionali	con ugelli di fine barra**
3	15	10
2 -2,5	10	5
1 – 1,5	5	5

**Riduzione fascia di rispetto consentita solo per volumi di applicazione ≤ 300 l/ha e altezza della barra ≤ 1 m.

Durante la fase di miscelazione e caricamento del prodotto utilizzare tuta/abbigliamento da lavoro, guanti protettivi e un'adeguata protezione per il viso. Durante la fase di applicazione utilizzare tuta/abbigliamento da lavoro e guanti protettivi. Non entrare nell'area trattata prima che la coltura sia perfettamente asciutta. In caso di raccolta manuale da colture basse, è necessario indossare i guanti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Terapia sintomatica. Ospedalizzare.
Controindicazioni: non provocare il vomito.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
MANAGER è un erbicida selettivo di post-emergenza ad assorbimento fogliare indicato per il controllo delle infestanti graminacee annuali e poliennali.
In relazione all'andamento stagionale, l'effetto erbicida si manifesta in 7-15 giorni.

Infestanti controllate:
Graminacee annuali: *Alopecurus* spp. (Coda di topo), *Avena* spp. (Avena)*, *Digitaria* spp. (Sanguinella), *Echinochloa* spp (Giavone)*, *Lolium* spp. (Loietto)*, *Phalaris* spp. (Scagliola)*, *Poa annua* (Fienarola), *Setaria* spp. (Pabbio).
Graminacee poliennali: *Agropyron repens* (Agropiro comune), *Cynodon dactylon* (gramigna comune), *Sorghum halepense* (Sorghetta da seme).

EPOCHE, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Effettuare una sola applicazione all'anno impiegando il prodotto alla dose più bassa per il controllo delle infestanti nei primi stadi di sviluppo e alle dosi più elevate per il controllo delle infestanti entro lo stadio di pieno accestimento.

MANAGER può essere impiegato nel diserbo delle seguenti colture alla dose di **1-3 l/ha** in 200-400 litri di acqua:

Cavoli a testa, cavolfiore, broccolo: da superamento della crisi di trapianto fino a tempo di carenza

Pomodoro, melanzana: da superamento della crisi di trapianto fino ad allegagione

Colza: entro la chiusura della fila

Tabacco: fino al termine dell'allungamento degli internodi

Patata: entro la chiusura della fila

Erba medica, trifoglio, veccia: entro la chiusura della fila

Vite, melo, pero, cotogne, nespole, nespole del Giappone, pesco, nettarino: prima che i frutti inizino ad assumere la colorazione specifica.

Agrumi, albicocco, susino, ciliegio, frutta a guscio: trattare in assenza di frutti

Ornamentali, vivai, forestali: trattamenti di post-emergenza delle malerbe ammessi solo mediante l'impiego di attrezzature schermate

Lino, cotone: trattamenti di post-emergenza e prima che le parti edule della coltura si siano formate

Per le seguenti colture, impiegare alla dose di **1-2,5 l/ha** in 200-400 litri di acqua:

Soia, girasole: trattare entro la chiusura della fila

Barbabietola da zucchero, barbabietola rossa e da foraggio: entro la chiusura della fila

Cipolla, aglio, scalogno: fino al raggiungimento del 30% del diametro finale del bulbo

Carota, rapa, ravanello: fino al raggiungimento del 30% del diametro finale del fittone

Cece, lenticchia, fagiolo, fagiolino, fava, favino e pisello: fino al termine dell'allungamento degli internodi o entro la chiusura della fila

Per le seguenti colture, impiegare alla dose di **1-2 l/ha** in 200-400 litri di acqua:

Cardo (uso non alimentare): entro la chiusura della fila

AVVERTENZE AGRONOMICHE 6 DIC. 2016

"Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del ..."

RESISTENZE: Per evitare il diffondersi di fenomeni di resistenza, il prodotto va impiegato esclusivamente per il controllo di infestanti in attiva crescita, nei primi stadi di sviluppo e non sottoposte a stress (siccità, ristagno idrico o condizioni atmosferiche). Attuare strategie per la gestione delle resistenze che prevedano l'impiego di erbicidi aventi differente meccanismo d'azione e/o metodi agronomici di contenimento delle infestanti.
La selezione esercitata dall'uso ripetuto di erbicidi aventi il medesimo meccanismo d'azione, anche in condizioni non idonee, ha determinato la comparsa di popolazioni locali di malerbe resistenti. Si consiglia di effettuare saggi preliminari e/o contattare un tecnico locale. Un asterisco identifica le malerbe in cui il fenomeno è stato riscontrato in alcune aree.

Colture in successione: dopo un trattamento con MANAGER è possibile seminare o trapiantare senza limitazioni tutte le colture in normale successione agronomica ed in rotazione. In caso di necessità di sostituzione delle colture trattate con MANAGER, effettuare un'aratura profonda prima di seminare o trapiantare la nuova coltura; si sconsiglia la semina di cereali.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Trattare in assenza di vento in modo da non danneggiare colture sensibili vicine.

Sospendere i trattamenti
100 giorni prima della raccolta per colza;
60 giorni prima della raccolta per barbabietola da zucchero, soia, girasole;
45 giorni prima della raccolta per vite;
42 giorni prima della raccolta per fagiolo e pisello (consumo fresco), fagiolino, fava;
40 giorni prima della raccolta per tabacco;
30 giorni per fagiolo e pisello (consumo secco), patata, lenticchia, cece, aglio, cipolla, scalogno, carota, rapa, ravanello, cavoli a testa, cavolfiore, broccoli, pomodoro, melanzana, melo, pero, cotogne, nespole, nespole del Giappone,pesco, nettarino

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del ..."

ERBY 5 EC

ERBICIDA SELETTIVO EFFICACE CONTRO LE INFESTANTI GRAMINACEE - Concentrato emulsionabile

MECCANISMO D'AZIONE: Gruppo A (HRAC)

ERBY 5 EC
Autorizzazione Ministero della Salute n°12279 del 08/11/2004
Composizione
Quizalofop-p-etile puro 5.4 g (=50 g/l)
Idrocarburi, C10-C13, aromatici, <1% di naftalene
Coformulanti q.b.a 100 g

PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO: H304 – Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H315 - Provoca irritazione cutanea. H319 – Provoca grave irritazione oculare. H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini. H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 –Tenere fuori dalla portata dei bambini. P261 - Evitare di respirare i vapori/gli aerosol. P280 – Indossare guanti/indumenti protettivi. Proteggere gli occhi/il viso. P305+P351+P338 – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P301+P310+P331 – IN CASO DI INGESTIONE: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Non provocare il vomito. P501 – Smaltire il contenuto/recipiente in un impianto d'eliminazione di rifiuti autorizzato.

ADAMA AGAN Ltd.
P.O.B. 262 - 77100 Ashdod – ISRAELE
Rappresentata in Italia da:
ADAMA Italia S.r.l.
Via Zanica, 19 – 24050 Grassobbio (BG)
Tel. 035 328811

Stabilimento di produzione: **IMC Limited** - Naxxar, NXR 06 – Malta

Distribuito da: **SEPRAN SAS** – Isola Vicentina (VI) **KOLLANT SpA** - Padova

Contenuto ml 10-15-20-25-30-35-40-50-75-100-125-150-200-250-300-350-400-500; L 1-3-5-10-15-20

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto dalla vegetazione naturale di:

Dose (l/ha)	Fascia di rispetto (m)	
	con ugelli tradizionali	con ugelli di fine barra**
3	15	10
2 -2,5	10	5
1 – 1,5	5	5

**Riduzione fascia di rispetto consentita solo per volumi di applicazione ≤ 300 l/ha e altezza della barra ≤ 1 m.

Durante la fase di miscelazione e caricamento del prodotto utilizzare tuta/abbigliamento da lavoro, guanti protettivi e un'adeguata protezione per il viso. Durante la fase di applicazione utilizzare tuta/abbigliamento da lavoro e guanti protettivi. Non entrare nell'area trattata prima che la coltura sia perfettamente asciutta. In caso di raccolta manuale da colture basse, è necessario indossare i guanti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Terapia sintomatica. Ospedalizzare.
Controindicazioni: non provocare il vomito.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
ERBY 5 EC è un erbicida selettivo di post-emergenza ad assorbimento fogliare indicato per il controllo delle infestanti graminacee annuali e poliennali.
In relazione all'andamento stagionale, l'effetto erbicida si manifesta in 7-15 giorni.

Infestanti controllate:
Graminacee annuali: *Alopecurus* spp. (Coda di topo), *Avena* spp. (Avena)*, *Digitaria* spp. (Sanguinella), *Echinochloa* spp (Giavone)*, *Lolium* spp. (Loietto)*, *Phalaris* spp. (Scagliola)*, *Poa annua* (Fienarola), *Setaria* spp. (Pabbio).
Graminacee poliennali: *Agropyron repens* (Agropiro comune), *Cynodon dactylon* (gramigna comune), *Sorghum halepense* (Sorghetta da seme).

EPOCHE, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Effettuare una sola applicazione all'anno impiegando il prodotto alla dose più bassa per il controllo delle infestanti nei primi stadi di sviluppo e alle dosi più elevate per il controllo delle infestanti entro lo stadio di pieno accestimento.

ERBY 5 EC può essere impiegato nel diserbo delle seguenti colture alla dose di **1-3 l/ha** in 200-400 litri di acqua:

Cavoli a testa, cavolfiore, broccolo: da superamento della crisi di trapianto fino a tempo di carenza

Pomodoro, melanzana: da superamento della crisi di trapianto fino ad allegagione

Colza: entro la chiusura della fila

Tabacco: fino al termine dell'allungamento degli internodi

Patata: entro la chiusura della fila

Erba medica, trifoglio, veccia: entro la chiusura della fila

Vite, melo, pero, cotogne, nespole, nespole del Giappone, pesco, nettarino: prima che i frutti inizino ad assumere la colorazione specifica.

Agrumi, albicocco, susino, ciliegio, frutta a guscio: trattare in assenza di frutti

Ornamentali, vivai, forestali: trattamenti di post-emergenza delle malerbe ammessi solo mediante l'impiego di attrezzature schermate

Lino, cotone: trattamenti di post-emergenza e prima che le parti eduli della coltura si siano formate

Per le seguenti colture, impiegare alla dose di **1-2,5 l/ha** in 200-400 litri di acqua:

Soia, girasole: trattare entro la chiusura della fila

Barbabietola da zucchero, barbabietola rossa e da foraggio: entro la chiusura della fila

Cipolla, aglio, scalogno: fino al raggiungimento del 30% del diametro finale del bulbo

Carota, rapa, ravanello: fino al raggiungimento del 30% del diametro finale del fittone

Cece, lenticchia, fagiolo, fagiolino, fava, favino e pisello: fino al termine dell'allungamento degli internodi o entro la chiusura della fila

Per le seguenti colture, impiegare alla dose di **1-2 l/ha** in 200-400 litri di acqua:

Cardo (uso non alimentare): entro la chiusura della fila

AVVERTENZE AGRONOMICHE

6 DIC. 2016

"Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del ..."

RESISTENZE: Per evitare il diffondersi di fenomeni di resistenza, il prodotto va impiegato esclusivamente per il controllo di infestanti in attiva crescita, nei primi stadi di sviluppo e non sottoposte a stress (siccità, ristagno idrico o condizioni atmosferiche). Attuare strategie per la gestione delle resistenze che prevedano l'impiego di erbicidi aventi differente meccanismo d'azione e/o metodi agronomici di contenimento delle infestanti.
La selezione esercitata dall'uso ripetuto di erbicidi aventi il medesimo meccanismo d'azione, anche in condizioni non idonee, ha determinato la comparsa di popolazioni locali di malerbe resistenti. Si consiglia di effettuare saggi preliminari e/o contattare un tecnico locale. Un asterisco identifica le malerbe in cui il fenomeno è stato riscontrato in alcune aree.

Colture in successione: dopo un trattamento con ERBY 5 EC è possibile seminare o trapiantare senza limitazioni tutte le colture in normale successione agronomica ed in rotazione. In caso di necessità di sostituzione delle colture trattate con ERBY 5 EC, effettuare un'aratura profonda prima di seminare o trapiantare la nuova coltura; si sconsiglia la semina di cereali.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Trattare in assenza di vento in modo da non danneggiare colture sensibili vicine.

Sospendere i trattamenti
100 giorni prima della raccolta per colza;
60 giorni prima della raccolta per barbabietola da zucchero, soia, girasole;
45 giorni prima della raccolta per vite;
42 giorni prima della raccolta per fagiolo e pisello (consumo fresco), fagiolino, fava;
40 giorni prima della raccolta per tabacco;
30 giorni per fagiolo e pisello (consumo secco), patata, lenticchia, cece, aglio, cipolla, scalogno, carota, rapa, ravanello, cavoli a testa, cavolfiore, broccoli, pomodoro, melanzana, melo, pero, , cotogne, nespole, nespole del Giappone,pesco, nettarino

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del ..."

ERBY 5 EC

ERBICIDA SELETTIVO EFFICACE CONTRO LE INFESTANTI GRAMINACEE - Concentrato emulsionabile

MECCANISMO D'AZIONE: Gruppo A (HRAC)

ERBY 5 EC
Autorizzazione Ministero della Salute n°12279 del 08/11/2004
Composizione
Quizalofop-p-etile puro 5.4 g (=50 g/l)
Idrocarburi, C10-C13, aromatici, <1% di naftalene
Coformulanti q.b.a 100 g

PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO: H304 – Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H315 - Provoca irritazione cutanea. H319 – Provoca grave irritazione oculare. H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini. H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 –Tenere fuori dalla portata dei bambini. P261 - Evitare di respirare i vapori/gli aerosol. P280 – Indossare guanti/indumenti protettivi. Proteggere gli occhi/il viso. P305+P351+P338 – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P301+P310+P331 – IN CASO DI INGESTIONE: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Non provocare il vomito. P501 – Smaltire il contenuto/recipiente in un impianto d'eliminazione di rifiuti autorizzato.

ADAMA AGAN Ltd.
P.O.B. 262 - 77100 Ashdod – ISRAELE
Rappresentata in Italia da:
ADAMA Italia S.r.l.
Via Zanica, 19 – 24050 Grassobbio (BG)
Tel. 035 328811

Stabilimento di produzione: **IMC Limited** - Naxxar, NXR 06 – Malta
Distribuito da: **SEPRAN SAS** – Isola Vicentina (VI) **KOLLANT SpA** - Padova
Contenuto ml 10-15-20-25-30-35-40-50-75-100

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

6 DIC. 2016

"Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del ..."

MAGIO'

ERBICIDA SELETTIVO EFFICACE CONTRO LE INFESTANTI GRAMINACEE - Concentrato emulsionabile

MECCANISMO D'AZIONE: Gruppo A (HRAC)

MAGIO'
Autorizzazione Ministero della Salute n° 13299 del 16.10.2006
Composizione
Quizalofop-p-etile puro 5.4 g (=50 g/l)
Idrocarburi, C10-C13, aromatici, <1% di naftalene
Coformulanti q.b.a 100 g

PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO: H304 – Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H315 - Provoca irritazione cutanea. H319 – Provoca grave irritazione oculare. H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini. H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 –Tenere fuori dalla portata dei bambini. P261 - Evitare di respirare i vapori/gli aerosol. P280 – Indossare guanti/indumenti protettivi. Proteggere gli occhi/il viso. P305+P351+P338 – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P301+P310+P331 – IN CASO DI INGESTIONE: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Non provocare il vomito. P501 – Smaltire il contenuto/recipiente in un impianto d'eliminazione di rifiuti autorizzato.

ADAMA AGAN Ltd.
P.O.B. 262 - 77100 Ashdod – ISRAELE
Rappresentata in Italia da:
ADAMA Italia S.r.l.
Via Zanica, 19 – 24050 Grassobbio (BG)
Tel. 035 328811

Stabilimento di produzione: ADAMA AGAN Ltd. P.O.B. 262 77100 Ashdod – ISRAELE
Distribuito da: GOWAN ITALIA S.p.A. – Faenza (RA)
Contenuto: 250-500 ml; 1-5-10-15-20 l

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto dalla vegetazione naturale di:

Dose (l/ha)	Fascia di rispetto (m)	
	con ugelli tradizionali	con ugelli di fine barra**
3	15	10
2 -2,5	10	5
1 – 1,5	5	5

**Riduzione fascia di rispetto consentita solo per volumi di applicazione ≤ 300 l/ha e altezza della barra ≤ 1 m.

Durante la fase di miscelazione e caricamento del prodotto utilizzare tuta/abbigliamento da lavoro, guanti protettivi e un'adeguata protezione per il viso. Durante la fase di applicazione utilizzare tuta/abbigliamento da lavoro e guanti protettivi. Non entrare nell'area trattata prima che la coltura sia perfettamente asciutta. In caso di raccolta manuale da colture basse, è necessario indossare i guanti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Terapia sintomatica. Ospedalizzare.
Controindicazioni: non provocare il vomito.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
MAGIO' è un erbicida selettivo di post-emergenza ad assorbimento fogliare indicato per il controllo delle infestanti graminacee annuali e poliennali.
In relazione all'andamento stagionale, l'effetto erbicida si manifesta in 7-15 giorni.

Infestanti controllate:
Graminacee annuali: *Alopecurus* spp. (Coda di topo), *Avena* spp. (Avena)*, *Digitaria* spp. (Sanguinella), *Echinochloa* spp (Giavone)*, *Lolium* spp. (Loietto)*, *Phalaris* spp. (Scagliola)*, *Poa annua* (Fienarola), *Setaria* spp. (Pabbio).
Graminacee poliennali: *Agropyron repens* (Agropiro comune), *Cynodon dactylon* (gramigna comune), *Sorghum halepense* (Sorghetta da seme).

EPOCHE, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Effettuare una sola applicazione all'anno impiegando il prodotto alla dose più bassa per il controllo delle infestanti nei primi stadi di sviluppo e alle dosi più elevate per il controllo delle infestanti entro lo stadio di pieno accestimento.

MAGIO' può essere impiegato nel diserbo delle seguenti colture alla dose di **1-3 l/ha** in 200-400 litri di acqua:

Cavoli a testa, cavolfiore, broccolo: da superamento della crisi di trapianto fino a tempo di carenza

Pomodoro, melanzana: da superamento della crisi di trapianto fino ad allegagione

Colza: entro la chiusura della fila

Tabacco: fino al termine dell'allungamento degli internodi

Patata: entro la chiusura della fila

Erba medica, trifoglio, veccia: entro la chiusura della fila

Vite, melo, pero, cotogne, nespole, nespole del Giappone, pesco, nettarino: prima che i frutti inizino ad assumere la colorazione specifica.

Agrumi, albicocco, susino, ciliegio, frutta a guscio: trattare in assenza di frutti

Ornamentali, vivai, forestali: trattamenti di post-emergenza delle malerbe ammessi solo mediante l'impiego di attrezzature schermate

Lino, cotone: trattamenti di post-emergenza e prima che le parti eduli della coltura si siano formate

Per le seguenti colture, impiegare alla dose di **1-2,5 l/ha** in 200-400 litri di acqua:

Soia, girasole: trattare entro la chiusura della fila

Barbabietola da zucchero, barbabietola rossa e da foraggio: entro la chiusura della fila

Cipolla, aglio, scalogno: fino al raggiungimento del 30% del diametro finale del bulbo

Carota, rapa, ravanello: fino al raggiungimento del 30% del diametro finale del fittone

Cece, lenticchia, fagiolo, fagiolino, fava, favino e pisello: fino al termine dell'allungamento degli internodi o entro la chiusura della fila

Per le seguenti colture, impiegare alla dose di **1-2 l/ha** in 200-400 litri di acqua:

Cardo (uso non alimentare): entro la chiusura della fila

AVVERTENZE AGRONOMICHE 6 DIC. 2016

"Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del ..."

RESISTENZE: Per evitare il diffondersi di fenomeni di resistenza, il prodotto va impiegato esclusivamente per il controllo di infestanti in attiva crescita, nei primi stadi di sviluppo e non sottoposte a stress (siccità, ristagno idrico o condizioni atmosferiche). Attuare strategie per la gestione delle resistenze che prevedano l'impiego di erbicidi aventi differente meccanismo d'azione e/o metodi agronomici di contenimento delle infestanti.
La selezione esercitata dall'uso ripetuto di erbicidi aventi il medesimo meccanismo d'azione, anche in condizioni non idonee, ha determinato la comparsa di popolazioni locali di malerbe resistenti. Si consiglia di effettuare saggi preliminari e/o contattare un tecnico locale. Un asterisco identifica le malerbe in cui il fenomeno è stato riscontrato in alcune aree.

Colture in successione: dopo un trattamento con MAGIO' è possibile seminare o trapiantare senza limitazioni tutte le colture in normale successione agronomica ed in rotazione. In caso di necessità di sostituzione delle colture trattate con MAGIO', effettuare un'aratura profonda prima di seminare o trapiantare la nuova coltura; si sconsiglia la semina di cereali.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Trattare in assenza di vento in modo da non danneggiare colture sensibili vicine.

Sospendere i trattamenti
100 giorni prima della raccolta per colza;
60 giorni prima della raccolta per barbabietola da zucchero, soia, girasole;
45 giorni prima della raccolta per vite;
42 giorni prima della raccolta per fagiolo e pisello (consumo fresco), fagiolino, fava;
40 giorni prima della raccolta per tabacco;
30 giorni per fagiolo e pisello (consumo secco), patata, lenticchia, cece, aglio, cipolla, scalogno, carota, rapa, ravanello, cavoli a testa, cavolfiore, broccoli, pomodoro, melanzana, melo, pero, , cotogne, nespole, nespole del Giappone, pesco, nettarino

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

6 DIC. 2016
"Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del ..."

QUIZA 5 EC

ERBICIDA SELETTIVO EFFICACE CONTRO LE INFESTANTI GRAMINACEE - Concentrato emulsionabile

MECCANISMO D'AZIONE: Gruppo A (HRAC)

QUIZA 5 EC
Autorizzazione Ministero della Salute n° 13711 del 06.04.2007
Composizione
Quizalofop-p-etile puro 5.4 g (=50 g/l)
Idrocarburi, C10-C13, aromatici, <1% di naftalene
Coformulanti q.b.a 100 g

PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO: H304 – Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H315 - Provoca irritazione cutanea. H319 – Provoca grave irritazione oculare. H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini. H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 –Tenere fuori dalla portata dei bambini. P261 - Evitare di respirare i vapori/gli aerosol. P280 – Indossare guanti/indumenti protettivi. Proteggere gli occhi/il viso. P305+P351+P338 – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P301+P310+P331 – IN CASO DI INGESTIONE: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Non provocare il vomito. P501 – Smaltire il contenuto/recipiente in un impianto d'eliminazione di rifiuti autorizzato.

ADAMA AGAN Ltd.
P.O.B. 262 - 77100 Ashdod – ISRAELE
Rappresentata in Italia da:
ADAMA Italia S.r.l.
Via Zanica, 19 – 24050 Grassobbio (BG)
Tel. 035 328811

Stabilimento di produzione: ADAMA AGAN Ltd. P.O.B. 262 77100 Ashdod – ISRAELE
Confezionato da:
KOLLANT SRL – Vigonovo (VE)
Distribuito da:
CIFO S.p.A. – S. Giorgio di Piano (BO)
AGROWIN BIOSCIENCES S.r.l.- Bergamo (BG)
AGRISYSTEM S.r.l.- Lamezia Terme (CZ)
Contenuto: mL 100-250-500; L 1-5-10-15-20 Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto dalla vegetazione naturale di:

Dose (l/ha)	Fascia di rispetto (m)	
	con ugelli tradizionali	con ugelli di fine barra**
3	15	10
2 -2,5	10	5
1 – 1,5	5	5

**Riduzione fascia di rispetto consentita solo per volumi di applicazione ≤ 300 l/ha e altezza della barra ≤ 1 m.

Durante la fase di miscelazione e caricamento del prodotto utilizzare tuta/abbigliamento da lavoro, guanti protettivi e un'adeguata protezione per il viso. Durante la fase di applicazione utilizzare tuta/abbigliamento da lavoro e guanti protettivi. Non entrare nell'area trattata prima che la coltura sia perfettamente asciutta. In caso di raccolta manuale da colture basse, è necessario indossare i guanti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Terapia sintomatica. Ospedalizzare.
Controindicazioni: non provocare il vomito.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
QUIZA 5 EC è un erbicida selettivo di post-emergenza ad assorbimento fogliare indicato per il controllo delle infestanti graminacee annuali e poliennali.
In relazione all'andamento stagionale, l'effetto erbicida si manifesta in 7-15 giorni.

Infestanti controllate:
Graminacee annuali: *Alopecurus* spp. (Coda di topo), *Avena* spp. (Avena)*, *Digitaria* spp. (Sanguinella), *Echinochloa* spp (Giavone)*, *Lolium* spp. (Loietto)*, *Phalaris* spp. (Scagliola)*, *Poa annua* (Fienarola), *Setaria* spp. (Pabbio).
Graminacee poliennali: *Agropyron repens* (Agropiro comune), *Cynodon dactylon* (gramigna comune), *Sorghum halepense* (Sorghetta da seme).

EPOCHE, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Effettuare una sola applicazione all'anno impiegando il prodotto alla dose più bassa per il controllo delle infestanti nei primi stadi di sviluppo e alle dosi più elevate per il controllo delle infestanti entro lo stadio di pieno accestimento.

QUIZA 5 EC può essere impiegato nel diserbo delle seguenti colture alla dose di **1-3 l/ha** in 200-400 litri di acqua:

Cavoli a testa, cavolfiore, broccolo: da superamento della crisi di trapianto fino a tempo di carenza

Pomodoro, melanzana: da superamento della crisi di trapianto fino ad allegagione

Colza: entro la chiusura della fila

Tabacco: fino al termine dell'allungamento degli internodi

Patata: entro la chiusura della fila

Erba medica, trifoglio, veccia: entro la chiusura della fila

Vite, melo, pero, cotogne, nespole, nespole del Giappone, pesco, nettarino: prima che i frutti inizino ad assumere la colorazione specifica.

Agrumi, albicocco, susino, ciliegio, frutta a guscio: trattare in assenza di frutti

Ornamentali, vivai, forestali: trattamenti di post-emergenza delle malerbe ammessi solo mediante l'impiego di attrezzature schermate

Lino, cotone: trattamenti di post-emergenza e prima che le parti eduli della coltura si siano formate

Per le seguenti colture, impiegare alla dose di **1-2,5 l/ha** in 200-400 litri di acqua:

Soia, girasole: trattare entro la chiusura della fila

Barbabietola da zucchero, barbabietola rossa e da foraggio: entro la chiusura della fila

Cipolla, aglio, scalogno: fino al raggiungimento del 30% del diametro finale del bulbo

Carota, rapa, ravanello: fino al raggiungimento del 30% del diametro finale del fittone

Cece, lenticchia, fagiolo, fagiolino, fava, favino e pisello: fino al termine dell'allungamento degli internodi o entro la chiusura della fila

Per le seguenti colture, impiegare alla dose di **1-2 l/ha** in 200-400 litri di acqua:

Cardo (uso non alimentare): entro la chiusura della fila

AVVERTENZE AGRONOMICHE

"Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del ..."

RESISTENZE: Per evitare il diffondersi di fenomeni di resistenza, il prodotto va impiegato esclusivamente per il controllo di infestanti in attiva crescita, nei primi stadi di sviluppo e non sottoposte a stress (siccità, ristagno idrico o condizioni atmosferiche). Attuare strategie per la gestione delle resistenze che prevedano l'impiego di erbicidi aventi differente meccanismo d'azione e/o metodi agronomici di contenimento delle infestanti.
La selezione esercitata dall'uso ripetuto di erbicidi aventi il medesimo meccanismo d'azione, anche in condizioni non idonee, ha determinato la comparsa di popolazioni locali di malerbe resistenti. Si consiglia di effettuare saggi preliminari e/o contattare un tecnico locale. Un asterisco identifica le malerbe in cui il fenomeno è stato riscontrato in alcune aree.

Colture in successione: dopo un trattamento con QUIZA 5 EC è possibile seminare o trapiantare senza limitazioni tutte le colture in normale successione agronomica ed in rotazione. In caso di necessità di sostituzione delle colture trattate con QUIZA 5 EC, effettuare un'aratura profonda prima di seminare o trapiantare la nuova coltura; si sconsiglia la semina di cereali.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Trattare in assenza di vento in modo da non danneggiare colture sensibili vicine.

Sospendere i trattamenti
100 giorni prima della raccolta per colza;
60 giorni prima della raccolta per barbabietola da zucchero, soia, girasole;
45 giorni prima della raccolta per vite;
42 giorni prima della raccolta per fagiolo e pisello (consumo fresco), fagiolino, fava;
40 giorni prima della raccolta per tabacco;
30 giorni per fagiolo e pisello (consumo secco), patata, lenticchia, cece, aglio, cipolla, scalogno, carota, rapa, ravanello, cavoli a testa, cavolfiore, broccoli, pomodoro, melanzana, melo, pero, cotogne, nespole, nespole del Giappone,pesco, nettarino

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

6 DIC. 2016

"Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del ..."

QUIZA 5 EC

ERBICIDA SELETTIVO EFFICACE CONTRO LE INFESTANTI GRAMINACEE - Concentrato emulsionabile

MECCANISMO D'AZIONE: Gruppo A (HRAC)

QUIZA 5 EC
Autorizzazione Ministero della Salute n° 13711 del 06.04.2007
Composizione
Quizalofop-p-etile puro 5.4 g (=50 g/l)
Idrocarburi, C10-C13, aromatici, <1% di naftalene
Coformulanti q.b.a 100 g

PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO: H304 – Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H315 - Provoca irritazione cutanea. H319 – Provoca grave irritazione oculare. H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini. H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 –Tenere fuori dalla portata dei bambini. P261 - Evitare di respirare i vapori/gli aerosol. P280 – Indossare guanti/indumenti protettivi. Proteggere gli occhi/il viso. P305+P351+P338 – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P301+P310+P331 – IN CASO DI INGESTIONE: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Non provocare il vomito. P501 – Smaltire il contenuto/recipiente in un impianto d'eliminazione di rifiuti autorizzato.

ADAMA AGAN Ltd.
P.O.B. 262 - 77100 Ashdod – ISRAELE
Rappresentata in Italia da:
ADAMA Italia S.r.l.
Via Zanica, 19 – 24050 Grassobbio (BG)
Tel. 035 328811

Stabilimento di produzione: ADAMA AGAN Ltd. P.O.B. 262 77100 Ashdod – ISRAELE
Confezionato da:
KOLLANT SRL – Vigonovo (VE)
Distribuito da:
CIFO S.p.A. – S. Giorgio di Piano (BO)
AGROWIN BIOSCIENCES S.r.l.- Bergamo (BG)
AGRISYSTEM S.r.l.- Lamezia Terme (CZ)
Contenuto: mL 100 Partita n.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

6 DIC. 2016

"Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del ..."

APACHE

ERBICIDA SELETTIVO EFFICACE CONTRO LE INFESTANTI GRAMINACEE - Concentrato emulsionabile

MECCANISMO D'AZIONE: Gruppo A (HRAC)

APACHE
Registrazione del Ministero della Salute n 13876 del 29/01/2008

Composizione
Quizalofop-p-etile puro 5.4 g (=50 g/l)
Idrocarburi, C10-C13, aromatici, <1% di naftalene
Coformulanti q.b.a 100 g

PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO: H304 – Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H315 - Provoca irritazione cutanea. H319 – Provoca grave irritazione oculare. H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini. H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 –Tenere fuori dalla portata dei bambini. P261 - Evitare di respirare i vapori/gli aerosol. P280 – Indossare guanti/indumenti protettivi. Proteggere gli occhi/il viso. P305+P351+P338 – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P301+P310+P331 – IN CASO DI INGESTIONE: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Non provocare il vomito. P501 – Smaltire il contenuto/recipiente in un impianto d'eliminazione di rifiuti autorizzato.

ADAMA AGAN Ltd.
P.O.B. 262 - 77100 Ashdod – ISRAELE
Rappresentata in Italia da:
ADAMA Italia S.r.l.
Via Zanica, 19 – 24050 Grassobbio (BG)
Tel. 035 328811

Stabilimento di produzione: ADAMA AGAN Ltd. P.O.B. 262 77100 Ashdod – ISRAELE

Distributore:
DIACHEM S.p.a. - Albano S.Alessandro (BG)
Contenuto 250-500 mL; 1-5-10-15-20 L l Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto dalla vegetazione naturale di:

Dose (l/ha)	Fascia di rispetto (m)	
	con ugelli tradizionali	con ugelli di fine barra**
3	15	10
2 -2,5	10	5
1 – 1,5	5	5

**Riduzione fascia di rispetto consentita solo per volumi di applicazione ≤ 300 l/ha e altezza della barra ≤ 1 m.

Durante la fase di miscelazione e caricamento del prodotto utilizzare tuta/abbigliamento da lavoro, guanti protettivi e un'adeguata protezione per il viso. Durante la fase di applicazione utilizzare tuta/abbigliamento da lavoro e guanti protettivi. Non entrare nell'area trattata prima che la coltura sia perfettamente asciutta. In caso di raccolta manuale da colture basse, è necessario indossare i guanti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Terapia sintomatica. Ospedalizzare.
Controindicazioni: non provocare il vomito.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
APACHE è un erbicida selettivo di post-emergenza ad assorbimento fogliare indicato per il controllo delle infestanti graminacee annuali e poliennali.
In relazione all'andamento stagionale, l'effetto erbicida si manifesta in 7-15 giorni.

Infestanti controllate:
Graminacee annuali: *Alopecurus* spp. (Coda di topo), *Avena* spp. (Avena)*, *Digitaria* spp. (Sanguinella), *Echinochloa* spp (Giavone)*, *Lolium* spp. (Loietto)*, *Phalaris* spp. (Scagliola)*, *Poa annua* (Fienarola), *Setaria* spp. (Pabbio).
Graminacee poliennali: *Agropyron repens* (Agropiro comune), *Cynodon dactylon* (gramigna comune), *Sorghum halepense* (Sorghetta da seme).

EPOCHE, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Effettuare una sola applicazione all'anno impiegando il prodotto alla dose più bassa per il controllo delle infestanti nei primi stadi di sviluppo e alle dosi più elevate per il controllo delle infestanti entro lo stadio di pieno accestimento.

APACHE può essere impiegato nel diserbo delle seguenti colture alla dose di **1-3 l/ha** in 200-400 litri di acqua:

Cavoli a testa, cavolfiore, broccolo: da superamento della crisi di trapianto fino a tempo di carenza

Pomodoro, melanzana: da superamento della crisi di trapianto fino ad allegagione

Colza: entro la chiusura della fila

Tabacco: fino al termine dell'allungamento degli internodi

Patata: entro la chiusura della fila

Erba medica, trifoglio, veccia: entro la chiusura della fila

Vite, melo, pero, cotogne, nespole, nespole del Giappone, pesco, nettarino: prima che i frutti inizino ad assumere la colorazione specifica.

Agrumi, albicocco, susino, ciliegio, frutta a guscio: trattare in assenza di frutti

Ornamentali, vivai, forestali: trattamenti di post-emergenza delle malerbe ammessi solo mediante l'impiego di attrezzature schermate

Lino, cotone: trattamenti di post-emergenza e prima che le parti eduli della coltura si siano formate

Per le seguenti colture, impiegare alla dose di **1-2,5 l/ha** in 200-400 litri di acqua:

Soia, girasole: trattare entro la chiusura della fila

Barbabietola da zucchero, barbabietola rossa e da foraggio: entro la chiusura della fila

Cipolla, aglio, scalogno: fino al raggiungimento del 30% del diametro finale del bulbo

Carota, rapa, ravanello: fino al raggiungimento del 30% del diametro finale del fittone

Cece, lenticchia, fagiolo, fagiolino, fava, favino e pisello: fino al termine dell'allungamento degli internodi o entro la chiusura della fila

Per le seguenti colture, impiegare alla dose di **1-2 l/ha** in 200-400 litri di acqua:

Cardo (uso non alimentare): entro la chiusura della fila

AVVERTENZE AGRONOMICHE

"Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del ..."

6 DIC. 2016

RESISTENZE: Per evitare il diffondersi di fenomeni di resistenza, il prodotto va impiegato esclusivamente per il controllo di infestanti in attiva crescita, nei primi stadi di sviluppo e non sottoposte a stress (siccità, ristagno idrico o condizioni atmosferiche). Attuare strategie per la gestione delle resistenze che prevedano l'impiego di erbicidi aventi differente meccanismo d'azione e/o metodi agronomici di contenimento delle infestanti.
La selezione esercitata dall'uso ripetuto di erbicidi aventi il medesimo meccanismo d'azione, anche in condizioni non idonee, ha determinato la comparsa di popolazioni locali di malerbe resistenti. Si consiglia di effettuare saggi preliminari e/o contattare un tecnico locale. Un asterisco identifica le malerbe in cui il fenomeno è stato riscontrato in alcune aree.

Colture in successione: dopo un trattamento con APACHE è possibile seminare o trapiantare senza limitazioni tutte le colture in normale successione agronomica ed in rotazione. In caso di necessità di sostituzione delle colture trattate con APACHE, effettuare un'aratura profonda prima di seminare o trapiantare la nuova coltura; si sconsiglia la semina di cereali.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Trattare in assenza di vento in modo da non danneggiare colture sensibili vicine.

Sospendere i trattamenti
100 giorni prima della raccolta per colza;
60 giorni prima della raccolta per barbabietola da zucchero, soia, girasole;
45 giorni prima della raccolta per vite;
42 giorni prima della raccolta per fagiolo e pisello (consumo fresco), fagiolino, fava;
40 giorni prima della raccolta per tabacco;
30 giorni per fagiolo e pisello (consumo secco), patata, lenticchia, cece, aglio, cipolla, scalogno, carota, rapa, ravanello, cavoli a testa, cavolfiore, broccoli, pomodoro, melanzana, melo, pero, cotogne, nespole, nespole del Giappone, pesco, nettarino

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del ..."

LION 5 EC

ERBICIDA SELETTIVO EFFICACE CONTRO LE INFESTANTI GRAMINACEE - Concentrato emulsionabile

MECCANISMO D'AZIONE: Gruppo A (HRAC)

LION 5 EC
Autorizzazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n° 14375 del 15.12.2008

Composizione
Quizalofop-p-etile puro 5.4 g (=50 g/l)
Idrocarburi, C10-C13, aromatici, <1% di naftalene
Coformulanti q.b.a 100 g

PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO: H304 – Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H315 - Provoca irritazione cutanea. H319 – Provoca grave irritazione oculare. H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini. H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 –Tenere fuori dalla portata dei bambini. P261 - Evitare di respirare i vapori/gli aerosol. P280 – Indossare guanti/indumenti protettivi. Proteggere gli occhi/il viso. P305+P351+P338 – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P301+P310+P331 – IN CASO DI INGESTIONE: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Non provocare il vomito. P501 – Smaltire il contenuto/recipiente in un impianto d'eliminazione di rifiuti autorizzato.

ADAMA AGAN Ltd.
P.O.B. 262 - 77100 Ashdod – ISRAELE
Rappresentata in Italia da:
ADAMA Italia S.r.l.
Via Zanica, 19 – 24050 Grassobbio (BG)
Tel. 035 328811

Stabilimento di produzione: ADAMA AGAN Ltd. P.O.B. 262 77100 Ashdod – ISRAELE

Distribuito da: KOLLANT S.p.a. – Vigonovo (VE), AGRIMPORT S.p.a. Bolzano, EURO TSA SRL– Fornovo san giovanni (BG)

Contenuto: mL 250-500; L 1-5-10-15-20 Partita n. vedi timbro

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto dalla vegetazione naturale di:

Dose (l/ha)	Fascia di rispetto (m)	
	con ugelli tradizionali	con ugelli di fine barra**
3	15	10
2 -2,5	10	5
1 – 1,5	5	5

**Riduzione fascia di rispetto consentita solo per volumi di applicazione ≤ 300 l/ha e altezza della barra ≤ 1 m.

Durante la fase di miscelazione e caricamento del prodotto utilizzare tuta/abbigliamento da lavoro, guanti protettivi e un'adeguata protezione per il viso. Durante la fase di applicazione utilizzare tuta/abbigliamento da lavoro e guanti protettivi. Non entrare nell'area trattata prima che la coltura sia perfettamente asciutta. In caso di raccolta manuale da colture basse, è necessario indossare i guanti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Terapia sintomatica. Ospedalizzare.
Controindicazioni: non provocare il vomito.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
LION 5 EC è un erbicida selettivo di post-emergenza ad assorbimento fogliare indicato per il controllo delle infestanti graminacee annuali e poliennali.
In relazione all'andamento stagionale, l'effetto erbicida si manifesta in 7-15 giorni.

Infestanti controllate:
Graminacee annuali: *Alopecurus* spp. (Coda di topo), *Avena* spp. (Avena)*, *Digitaria* spp. (Sanguinella), *Echinochloa* spp (Giavone)*, *Lolium* spp. (Loietto)*, *Phalaris* spp. (Scagliola)*, *Poa annua* (Fienarola), *Setaria* spp. (Pabbio).
Graminacee poliennali: *Agropyron repens* (Agropiro comune), *Cynodon dactylon* (gramigna comune), *Sorghum halepense* (Sorghetta da seme).

EPOCHE, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Effettuare una sola applicazione all'anno impiegando il prodotto alla dose più bassa per il controllo delle infestanti nei primi stadi di sviluppo e alle dosi più elevate per il controllo delle infestanti entro lo stadio di pieno accestimento.

LION 5 EC può essere impiegato nel diserbo delle seguenti colture alla dose di **1-3 l/ha** in 200-400 litri di acqua:

Cavoli a testa, cavolfiore, broccolo: da superamento della crisi di trapianto fino a tempo di carenza

Pomodoro, melanzana: da superamento della crisi di trapianto fino ad allegagione

Colza: entro la chiusura della fila

Tabacco: fino al termine dell'allungamento degli internodi

Patata: entro la chiusura della fila

Erba medica, trifoglio, veccia: entro la chiusura della fila

Vite, melo, pero, cotogne, nespole, nespole del Giappone, pesco, nettarino: prima che i frutti inizino ad assumere la colorazione specifica.

Agrumi, albicocco, susino, ciliegio, frutta a guscio: trattare in assenza di frutti

Ornamentali, vivai, forestali: trattamenti di post-emergenza delle malerbe ammessi solo mediante l'impiego di attrezzature schermate

Lino, cotone: trattamenti di post-emergenza e prima che le parti eduli della coltura si siano formate

Per le seguenti colture, impiegare alla dose di **1-2,5 l/ha** in 200-400 litri di acqua:

Soia, girasole: trattare entro la chiusura della fila

Barbabietola da zucchero, barbabietola rossa e da foraggio: entro la chiusura della fila

Cipolla, aglio, scalogno: fino al raggiungimento del 30% del diametro finale del bulbo

Carota, rapa, ravanello: fino al raggiungimento del 30% del diametro finale del fittone

Cece, lenticchia, fagiolo, fagiolino, fava, favino e pisello: fino al termine dell'allungamento degli internodi o entro la chiusura della fila

Per le seguenti colture, impiegare alla dose di **1-2 l/ha** in 200-400 litri di acqua:

Cardo (uso non alimentare): entro la chiusura della fila

AVVERTENZE AGRONOMICHE

"Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del ..."

RESISTENZE: Per evitare il diffondersi di fenomeni di resistenza, il prodotto va impiegato esclusivamente per il controllo di infestanti in attiva crescita, nei primi stadi di sviluppo e non sottoposte a stress (siccità, ristagno idrico o condizioni atmosferiche). Attuare strategie per la gestione delle resistenze che prevedano l'impiego di erbicidi aventi differente meccanismo d'azione e/o metodi agronomici di contenimento delle infestanti.
La selezione esercitata dall'uso ripetuto di erbicidi aventi il medesimo meccanismo d'azione, anche in condizioni non idonee, ha determinato la comparsa di popolazioni locali di malerbe resistenti. Si consiglia di effettuare saggi preliminari e/o contattare un tecnico locale. Un asterisco identifica le malerbe in cui il fenomeno è stato riscontrato in alcune aree.

Colture in successione: dopo un trattamento con LION 5 EC è possibile seminare o trapiantare senza limitazioni tutte le colture in normale successione agronomica ed in rotazione. In caso di necessità di sostituzione delle colture trattate con LION 5 EC, effettuare un'aratura profonda prima di seminare o trapiantare la nuova coltura; si sconsiglia la semina di cereali.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Trattare in assenza di vento in modo da non danneggiare colture sensibili vicine.

Sospendere i trattamenti
100 giorni prima della raccolta per colza;
60 giorni prima della raccolta per barbabietola da zucchero, soia, girasole;
45 giorni prima della raccolta per vite;
42 giorni prima della raccolta per fagiolo e pisello (consumo fresco), fagiolino, fava;
40 giorni prima della raccolta per tabacco;
30 giorni per fagiolo e pisello (consumo secco), patata, lenticchia, cece, aglio, cipolla, scalogno, carota, rapa, ravanello, cavoli a testa, cavolfiore, broccoli, pomodoro, melanzana, melo, pero, , cotogne, nespole, nespole del Giappone, pesco, nettarino

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

MINISTERO DELLA SALUTE – Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione

6 DIC. 2016

"Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del ..."

16A09063

DECRETO 6 dicembre 2016.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di Pyriproxyfen, sulla base del dossier Pyriproxyfen 100 g/L EC di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari», ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto ministeriale del 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/39/UE della Commissione del 22 giugno 2010, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei reg. (UE) n. 540/2011 e n. 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva Pyriproxyfen;

Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva Pyriproxyfen decade il 31 dicembre 2018, come indicato nell'allegato al reg. (UE) n. 540/2011;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dall'impresa titolare volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario di riferimento ADMIRAL 10 EC ora RAMBLER GOLD, presentato dall'impresa Sumitomo Chemical Agro Europe SAS, conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto del 30 dicembre 2010, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva Pyriproxyfen;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo Pyriproxyfen 100 g/L EC, svolta dall'Università deli studi di Milano, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 dicembre 2018, alle nuove condizioni di impiego;

Viste le note con le quali l'Impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva Pyriproxyfen, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento ADMIRAL 10 EC ora RAMBLER GOLD;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente «Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta»;

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva Pyriproxyfen, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Lo smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari già immessi sul mercato alla data del presente decreto, è consentito secondo le seguenti modalità:

6 mesi, per la commercializzazione da parte del titolare dell'autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotti fitosanitari che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi ai suindicati prodotti sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 6 dicembre 2016

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva Pyriproxyfen ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier Pyriproxyfen 100 g/L EC di All. III fino al **31 Dicembre 2018** ai sensi del decreto ministeriale 30 Dicembre 2010 di recepimento della direttiva di inclusione 2010/39/UE della Commissione del 22 Giugno 2010.

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare
1.	12117	RAMBLER GOLD	01/03/2004	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S	PERICOLO H304-H315-H400-H411; P102-P270-P273-P280-P301+P310-P302+P352-P331-P401-P501; EUH401
	Modifiche autorizzate: - Modifica di composizione - Cambio nome da: **RAMBLER 10 EC** - Estensione alle colture: **Melanzana (in campo), Olivo, Susino, Ciliegio, Floreali ed Ornamentali.**				
2.	12133	JUVINAL GOLD	25/06/2004	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S	PERICOLO H304-H315-H400-H411; P102-P270-P273-P280-P301+P310-P302+P352-P331-P401-P501; EUH401
	Modifiche autorizzate: - Modifica di composizione - Cambio nome da: **JUVINAL 10 EC** - Estensione alle colture: **Melanzana (in campo), Olivo, Susino, Ciliegio, Floreali ed Ornamentali.**				

s.a. Pyriproxyfen FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi

<table>
<tr><td rowspan="2">3.</td><td>14796</td><td>ATOMINAL GOLD</td><td>08/01/2010</td><td>SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S</td><td>PERICOLO
H304-H315-H400-H411; P102-P270-P273-P280-P301+P310-P302+P352-P331-P401-P501; EUH401</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- <u>Modifica di composizione</u>
- <u>Cambio nome da</u>: ATOMINAL 10 EC
- <u>Estensione alle colture</u>: Melanzana (in campo), Olivo, Susino, Ciliegio, Floreali ed Ornamentali.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4.</td><td>14801</td><td>ADMIRAL GOLD</td><td>08/01/2010</td><td>SUMITOMO CHEMICAL ITALIA Srl</td><td>PERICOLO
H304-H315-H400-H411; P102-P270-P273-P280-P301+P310-P302+P352-P331-P401-P501; EUH401</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- <u>Modifica di composizione</u>
- <u>Cambio nome da</u>: SILPIR 10 EC
- <u>Estensione alle colture</u>: Melanzana (in campo), Olivo, Susino, Ciliegio, Floreali ed Ornamentali.</td></tr>
</table>

s.a. Pyriproxyfen FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

RAMBLER GOLD

(CONCENTRATO EMULSIONABILE)
INSETTICIDA SPECIFICO PER IL CONTROLLO DI COCCINIGLIE SU POMACEE, DRUPACEE, AGRUMI, OLIVO E ORNAMENTALI, DI MOSCA BIANCA SU AGRUMI, MELANZANA, FLOREALI ED ORNAMENTALI E COLTURE COLTIVATE IN SERRA (POMODORO, PEPERONE, MELANZANA, CETRIOLO, CETRIOLINO, ZUCCHINO)
MECCANISMO D'AZIONE: IRAC 7A

RAMBLER GOLD
COMPOSIZIONE
Pyriproxyfen puro g. 10,9 (=100 g/l)
Coformulanti q.b.a g. 100

Partita n°......

Registrazione Ministero della Salute N. 12117 del 01/03/2004

PERICOLO

SUMITOMO CHEMICAL
SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S.
Parc d'Affaires de Crécy - 10A Rue de la Voie Lactée
69370 Saint-Didier-Au-Mont-D'Or (Francia)
Tel. +33 478643260

Stabilimenti di produzione:
SBM Formulation – Béziers Cedex (Francia)
ISAGRO SpA – Aprilia (Latina)
Althaller Italia - 20078 S.Colombano al Lambro (MI)
Industrias Quimicas del Valles S.A.
Pol. Ind. Castilla, Vial 1, parcela 19 B - 46380 Cheste (Valencia) Spagna

Distribuito da:
SUMITOMO CHEMICAL ITALIA Srl
Via Caldera, 21- 21153 Milano - Tel. 02 452801
SIRIAC Srl
C.da Pezza di Rizzo S.S. 115 - 97011 Acate (RG) - Tel. 0932 876364

INDICAZIONI DI PERICOLO: H304 Può essere mortale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H315 Provoca irritazione cutanea. H400 Molto tossico per gli organismi acquatici. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi. Proteggere gli occhi/il viso.
REAZIONE: P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P331 NON provocare il vomito.
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
Contenuto: 5-10-20-25-40-50-100-200- 250- 500 mL 1 - 5 L

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Per proteggere gli organismi acquatici utilizzare ad una distanza dai corpi idrici superficiali non inferiore a 20 metri nel caso di agrumi, pomacee e drupacee e di 10 metri nel caso di impiego su olivo e ornamentali alte più di 50 cm. Mantenere una fascia di rispetto non trattata di 150 metri da piante di gelso destinate all'alimentazione del baco da seta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
RAMBLER GOLD è un insetticida specifico con una lunga durata d'azione nei confronti di cocciniglie: Cocciniglia bianca/rossa forte degli agrumi (*Aonidiella aurantii*), Cocciniglia a virgola (*Lepidosaphes sp.*), Parlatoria (*Parlatoria sp.*), Cocciniglia bianca degli agrumi (*Aspidiotus neri*), Cocciniglia di San José (*Comstockaspis perniciosa = Quadraspidiotus perniciosus*), Cocciniglia bianca del pesco (*Pseudaulacaspis pentagona*), Cocciniglia mezzo grano di pepe (*Saissetia oleae*) su agrumi pomacee, drupacee, olivo, ornamentali e mosche bianche (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) su colture di pomodoro, melanzana, peperone, cucurbitacee con buccia commestibile e floreali ed ornamentali.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
OLIVO: contro le cocciniglie (*Saissetia oleae*) effettuare 1 applicazione in pre-fioritura contro le forme larvali che hanno superato il periodo invernale.
Dosi d'impiego: 25-30 ml/hl (pari a 200-450 ml/ha).
Impiegare volumi d'acqua di 800-1500 litri/ha.
AGRUMI: contro le cocciniglie effettuare 1 applicazione per stagione intervenendo alla presenza delle prime forme larvali preferibilmente della prima generazione. In presenza di Parlatoria sp. trattare quando le prime larve sono visibili.
Dosi d'impiego: Cocciniglia a virgola (*Lepidosaphes sp.*), Cocciniglia mezzo grano di pepe (*Saissetia oleae*) 40-50 ml/hl (pari a 0,8-1,5 l/ha); Cocciniglia bianca/rossa forte degli agrumi (*Aonidiella aurantii*), Parlatoria (*Parlatoria sp*), Cocciniglia bianca degli agrumi (*Aspidiotus neri*) 50-75 ml/hl (pari a 1-2,25 l/ha); Cocciniglia di San Josè (*Quadraspidiotus perniciosus*) 40-50 ml/hl (pari a 0,8-1,5 l/ha).
Impiegare un volume d'acqua di 2000-3000 l/ha.
POMACEE E DRUPACEE (pesco, nettarina, albicocco, susino, ciliegio)
Trattare una sola volta prima della fioritura per il controllo delle forme giovanili (neanidi) di Cocciniglia di San Josè (*Comstockaspis perniciosa = Quadraspidiotus perniciosus*) e per il controllo della Cocciniglia bianca del pesco (*Pseudaulacaspis pentagona*) allo stadio di femmina fecondata. Su pesco, nettarina e susino è possibile intervenire anche in post-fioritura, nella fase di accrescimento dei frutti.
Dose di impiego: 35-40 ml/hl (pari a 210-600 ml/ha).
Impiegare un volume d'acqua di 600-1500 l/ha
POMODORO, PEPERONE, CETRIOLO, CETRIOLINO, ZUCCHINO (in serra) e MELANZANA (in campo e serra): contro mosche bianche (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) applicare il prodotto 1 o 2 volte per stagione. La prima applicazione deve essere effettuata alla comparsa dei primi adulti, la seconda circa 2 settimane più tardi.
Dose di impiego: 50-75 ml/hl (pari a 0,5-1,125 l/ha).
Impiegare un volume d'acqua di 1000-1500 l/ha.
COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI
Contro le cocciniglie effettuare 1 applicazione per stagione intervenendo alla presenza delle prime forme larvali preferibilmente della prima generazione. Dosi d'impiego: 25-75 ml/hl (pari a 200-900 ml/ha) con volumi di d'acqua di 800-1200 litri/ha.
Contro mosche bianche (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) applicare il prodotto 1 o 2 volte per stagione. La prima applicazione deve essere effettuata alla comparsa dei primi adulti, la seconda circa 2 settimane più tardi. Dosi d'impiego: 50-75 ml/hl (pari a 0,5-1,125 l/ha) con volumi di d'acqua di 1000-2000 litri/ha.
E' buona pratica agricola al primo utilizzo effettuare test preliminari su alcune piante per verificare che, nelle condizioni di utilizzo, non si verifichino effetti indesiderati.
NB.: Adeguare il volume di bagnatura in funzione del diverso sviluppo della vegetazione. Nel caso di trattamenti a volume ridotto mantenere per unità di superficie le dosi per ettaro che verrebbero impiegate con il volume normale. In tutte le applicazioni non superare le dosi massime di prodotto indicate ad ettaro.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA DI IRRORAZIONE
Riempire a metà con acqua il serbatoio dell'irroratrice e mettere in funzione l'agitatore; versare la dose prevista di prodotto e portare al volume desiderato versando il restante quantitativo di acqua. Mantenere in funzione l'agitatore durante le fasi di trasporto e di impiego.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto si impiega da solo.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER POMODORO, MELANZANA, PEPERONE, CETRIOLI, CETRIOLINI, ZUCCHINE; 14 GIORNI PER PESCO, NETTARINA E SUSINO, 28 GIORNI PER AGRUMI. SU POMACEE, ALBICOCCO E CILIEGIO TRATTARE PRIMA DELLA FIORITURA.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

RAMBLER GOLD

(CONCENTRATO EMULSIONABILE)
INSETTICIDA SPECIFICO PER IL CONTROLLO DI COCCINIGLIE SU POMACEE, DRUPACEE, AGRUMI, OLIVO E ORNAMENTALI, DI MOSCA BIANCA SU AGRUMI, MELANZANA, FLOREALI ED ORNAMENTALI E COLTURE COLTIVATE IN SERRA (POMODORO, PEPERONE, CETRIOLO, MELANZANA, CETRIOLINO, ZUCCHINO)
MECCANISMO D'AZIONE: IRAC 7A

RAMBLER GOLD
COMPOSIZIONE
Pyriproxyfen puro g. 10,9 (=100 g/l)
Coformulanti q.b.a g. 100

Partita n°......

Contenuto: **5-10-20-25-40-50-100 mL**

Registrazione Ministero della Salute N. 12117 del 01/03/2004

SUMITOMO CHEMICAL
SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S.
Parc d'Affaires de Crécy - 10A Rue de la Voie Lactée
69370 Saint-Didier-Au-Mont-D'Or (Francia)
Tel. +33 478643260

Distribuito da:
SUMITOMO CHEMICAL ITALIA Srl
Via Caldera, 21- 21153 Milano - Tel. 02 452801
SIRIAC Srl
C.da Pezza di Rizzo S.S. 115 - 97011 Acate (RG) - Tel. 0932 876364

PERICOLO

Stabilimenti di produzione:
SBM Formulation – Béziers Cedex (Francia)
ISAGRO SpA – Aprilia (Latina)
Althaller Italia - 20078 S.Colombano al Lambro (MI)
Industrias Quimicas del Valles S.A. - Pol. Ind. Castilla, Vial 1, parcela 19 B - 46380 Cheste (Valencia) Spagna

INDICAZIONI DI PERICOLO: H304 Può essere mortale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H315 Provoca irritazione cutanea. H400 Molto tossico per gli organismi acquatici. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi. Proteggere gli occhi/il viso.
REAZIONE: P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P331 NON provocare il vomito.
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 6 DIC. 2016

JUVINAL GOLD

(CONCENTRATO EMULSIONABILE)

INSETTICIDA SPECIFICO PER IL CONTROLLO DI COCCINIGLIE SU POMACEE, DRUPACEE, AGRUMI, OLIVO E ORNAMENTALI, DI MOSCA BIANCA SU AGRUMI, MELANZANA, FLOREALI ED ORNAMENTALI E COLTURE COLTIVATE IN SERRA (POMODORO, PEPERONE,MELANZANA, CETRIOLO, CETRIOLINO, ZUCCHINO)

MECCANISMO D'AZIONE: IRAC 7A

JUVINAL GOLD Partita n°......

COMPOSIZIONE

Pyriproxyfen puro g. 10,9 (=100 g/l)
Coformulanti q.b.a g. 100

Contenuto: **0,25 - 0,5 - 1 - 5 L**

Registrazione Ministero della Salute n° 12133 del 25/06/2004

PERICOLO

SUMITOMO CHEMICAL

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S.
Parc d'Affaires de Crécy - 10A Rue de la Voie Lactée
69370 Saint-Didier-Au-Mont-D'Or (Francia)
Tel. +33 478643260

Distribuito da:
SUMITOMO CHEMICAL ITALIA Srl
Via Caldera, 21 – 20153 Milano - Tel. 02 45280.1
Stabilimenti di produzione:
SBM Formulation – Béziers Cedex (Francia)
ISAGRO SpA – Aprilia (Latina)
Industrias Quimicas del Valles S.A.
46380 Cheste (Valencia) - Spagna
Althaller Italia - 20078 S.Colombano al Lambro (MI)

INDICAZIONI DI PERICOLO: H304 Può essere mortale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H315 Provoca irritazione cutanea. H400 Molto tossico per gli organismi acquatici. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi. Proteggere gli occhi/il viso.
REAZIONE: P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P331 NON provocare il vomito.
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Per proteggere gli organismi acquatici utilizzare ad una distanza dai corpi idrici superficiali non inferiore a 20 metri nel caso di agrumi, pomacee e drupacee e di 10 metri nel caso di impiego su olivo e ornamentali alte più di 50 cm. Mantenere una fascia di rispetto non trattata di 150 metri da piante di gelso destinate all'alimentazione del baco da seta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
JUVINAL GOLD è un insetticida specifico con una lunga durata d'azione nei confronti di cocciniglie: Cocciniglia bianca/rossa forte degli agrumi (*Aonidiella aurantii*), Cocciniglia a virgola (*Lepidosaphes sp.*), Parlatoria (*Parlatoria sp.*), Cocciniglia bianca degli agrumi (*Aspidiotus neri*), Cocciniglia di San José (*Comstockaspis perniciosa = Quadraspidiotus perniciosus*), Cocciniglia bianca del pesco (*Pseudaulacaspis pentagona*), Cocciniglia mezzo grano di pepe (*Saissetia oleae*) su agrumi pomacee, drupacee, olivo, ornamentali e mosche bianche (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) su colture di pomodoro, melanzana, peperone, cucurbitacee con buccia commestibile e floreali ed ornamentali.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
OLIVO: contro le cocciniglie (*Saissetia oleae*) effettuare 1 applicazione in pre-fioritura contro le forme larvali che hanno superato il periodo invernale.
Dosi d'impiego: 25-30 ml/hl (pari a 200-450 ml/ha).
Impiegare volumi d'acqua di 800-1500 litri/ha.
AGRUMI: contro le cocciniglie effettuare 1 applicazione per stagione intervenendo alla presenza delle prime forme larvali preferibilmente della prima generazione. In presenza di Parlatoria sp. trattare quando le prime larve sono visibili.
Dosi d'impiego: Cocciniglia a virgola (*Lepidosaphes sp.*), Cocciniglia mezzo grano di pepe (*Saissetia oleae*) 40-50 ml/hl (pari a 0,8-1,5 l/ha); Cocciniglia bianca/rossa forte degli agrumi (*Aonidiella aurantii*), Parlatoria (*Parlatoria sp*), Cocciniglia bianca degli agrumi (*Aspidiotus neri*) 50-75 ml/hl (pari a 1-2,25 l/ha); Cocciniglia di San Josè (*Quadraspidiotus perniciosus*) 40-50 ml/hl (pari a 0,8-1,5 l/ha).
Impiegare un volume d'acqua di 2000-3000 l/ha.
POMACEE E DRUPACEE (pesco, nettarina, albicocco, susino, ciliegio)
Trattare una sola volta prima della fioritura per il controllo delle forme giovanili (neanidi) di Cocciniglia di San Josè (*Comstockaspis perniciosa = Quadraspidiotus perniciosus*) e per il controllo della Cocciniglia bianca del pesco (*Pseudaulacaspis pentagona*) allo stadio di femmina fecondata. Su pesco, nettarina e susino è possibile intervenire anche in post-fioritura, nella fase di accrescimento dei frutti.
Dose di impiego: 35-40 ml/hl (pari a 210-600 ml/ha).
Impiegare un volume d'acqua di 600-1500 l/ha
POMODORO, PEPERONE, CETRIOLO, CETRIOLINO, ZUCCHINO (in serra) e MELANZANA (in campo e serra): contro mosche bianche (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) applicare il prodotto 1 o 2 volte per stagione. La prima applicazione deve essere effettuata alla comparsa dei primi adulti, la seconda circa 2 settimane più tardi.
Dose di impiego: 50-75 ml/hl (pari a 0,5-1,125 l/ha).
Impiegare un volume d'acqua di 1000-1500 l/ha.
COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI
Contro le cocciniglie effettuare 1 applicazione per stagione intervenendo alla presenza delle prime forme larvali preferibilmente della prima generazione. Dosi d'impiego: 25-75 ml/hl (pari a 200-900 ml/ha) con volumi di d'acqua di 800-1200 litri/ha.
Contro mosche bianche (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) applicare il prodotto 1 o 2 volte per stagione. La prima applicazione deve essere effettuata alla comparsa dei primi adulti, la seconda circa 2 settimane più tardi. Dosi d'impiego: 50-75 ml/hl (pari a 0,5-1,125 l/ha) con volumi di d'acqua di 1000-2000 litri/ha.
E' buona pratica agricola al primo utilizzo effettuare test preliminari su alcune piante per verificare che, nelle condizioni di utilizzo, non si verifichino effetti indesiderati.
NB.: Adeguare il volume di bagnatura in funzione del diverso sviluppo della vegetazione. Nel caso di trattamenti a volume ridotto mantenere per unità di superficie le dosi per ettaro che verrebbero impiegate con il volume normale. In tutte le applicazioni non superare le dosi massime di prodotto indicate ad ettaro.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA DI IRRORAZIONE
Riempire a metà con acqua il serbatoio dell'irroratrice e mettere in funzione l'agitatore; versare la dose prevista di prodotto e portare al volume desiderato versando il restante quantitativo di acqua. Mantenere in funzione l'agitatore durante le fasi di trasporto e di impiego.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto si impiega da solo.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER POMODORO, MELANZANA, PEPERONE, CETRIOLI, CETRIOLINI, ZUCCHINE; 14 GIORNI PER PESCO, NETTARINA E SUSINO, 28 GIORNI PER AGRUMI. SU POMACEE, ALBICOCCO E CILIEGIO TRATTARE PRIMA DELLA FIORITURA.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 6 DIC. 2016

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

ATOMINAL GOLD

(CONCENTRATO EMULSIONABILE)

INSETTICIDA SPECIFICO PER IL CONTROLLO DI COCCINIGLIE SU POMACEE, DRUPACEE, AGRUMI, OLIVO E ORNAMENTALI, DI MOSCA BIANCA SU AGRUMI, MELANZANA, FLOREALI ED ORNAMENTALI E COLTURE COLTIVATE IN SERRA (POMODORO, PEPERONE, MELANZANA, CETRIOLO, CETRIOLINO, ZUCCHINO)

MECCANISMO D'AZIONE: IRAC 7A

ATOMINAL GOLD

COMPOSIZIONE

Pyriproxyfen puro g. 10,9 (=100 g/l)

Coformulanti q.b.a g. 100

Partita n°......

Registrazione Ministero della Salute n. 14796 dell'08/01/2010

PERICOLO

SUMITOMO CHEMICAL

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S.
Parc d'Affaires de Crécy - 10A Rue de la Voie Lactée
69370 Saint-Didier-Au-Mont-D'Or (Francia)
Tel. +33 478643260

Distribuito da:
SUMITOMO CHEMICAL ITALIA Srl
Via Caldera, 21- 21153 Milano - Tel. 02 452801
ADAMA Italia S.r.l.
Via Zanica, 19 - 24050 Grassobbio (BG) - Tel. 035 328811
ARYSTA LIFESCIENCE ITALIA S.r.l.
Via Nino Bixio, 6 - 44042 Cento (FE) - tel. 051 6836207

Stabilimenti di produzione:
SBM Formulation – Béziers Cedex (Francia)
ISAGRO SpA – Aprilia (Latina)
Althaller Italia - 20078 S.Colombano al Lambro (MI)
Industrias Quimicas del Valles S.A.
Pol. Ind. Castilla, Vial 1, parcela 19 B - 46380 Cheste (Valencia) - Spagna

INDICAZIONI DI PERICOLO: H304 Può essere mortale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H315 Provoca irritazione cutanea. H400 Molto tossico per gli organismi acquatici. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi. Proteggere gli occhi/il viso.
REAZIONE: P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P331 NON provocare il vomito.
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
Contenuto: 5-10-20-25-40-50-100-200- 250- 500 mL 1 - 5 L

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Per proteggere gli organismi acquatici utilizzare ad una distanza dai corpi idrici superficiali non inferiore a 20 metri nel caso di agrumi, pomacee e drupacee e di 10 metri nel caso di impiego su olivo e ornamentali alte più di 50 cm. Mantenere una fascia di rispetto non trattata di 150 metri da piante di gelso destinate all'alimentazione del baco da seta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
ATOMINAL GOLD è un insetticida specifico con una lunga durata d'azione nei confronti di coccinigle: Cocciniglia bianca/rossa forte degli agrumi (*Aonidiella aurantii*), Cocciniglia a virgola (*Lepidosaphes sp.*), Parlatoria (*Parlatoria sp.*), Cocciniglia bianca degli agrumi (*Aspidiotus neri*), Cocciniglia di San José (*Comstockaspis perniciosa = Quadraspidiotus perniciosus*), Cocciniglia bianca del pesco (*Pseudaulacaspis pentagona*), Cocciniglia mezzo grano di pepe (*Saissetia oleae*) su agrumi pomacee, drupacee, olivo, ornamentali e mosche bianche (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) su colture di pomodoro, melanzana, peperone, cucurbitacee con buccia commestibile e floreali ed ornamentali.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

OLIVO: contro le coccinigle (*Saissetia oleae*) effettuare 1 applicazione in pre-fioritura contro le forme larvali che hanno superato il periodo invernale.
Dosi d'impiego: 25-30 ml/hl (pari a 200-450 ml/ha).
Impiegare volumi d'acqua di 800-1500 litri/ha.

AGRUMI: contro le coccinigle effettuare 1 applicazione per stagione intervenendo alla presenza delle prime forme larvali preferibilmente della prima generazione. In presenza di Parlatoria sp. trattare quando le prime larve sono visibili.
Dosi d'impiego: Cocciniglia a virgola (*Lepidosaphes sp.*), Cocciniglia mezzo grano di pepe (*Saissetia oleae*) 40-50 ml/hl (pari a 0,8-1,5 l/ha); Cocciniglia bianca/rossa forte degli agrumi (*Aonidiella aurantii*), Parlatoria (*Parlatoria sp*), Cocciniglia bianca degli agrumi (*Aspidiotus neri*) 50-75 ml/hl (pari a 1-2,25 l/ha); Cocciniglia di San José (*Quadraspidiotus perniciosus*) 40-50 ml/hl (pari a 0,8-1,5 l/ha).
Impiegare un volume d'acqua di 2000-3000 l/ha.

POMACEE E DRUPACEE (pesco, nettarina, albicocco, susino, ciliegio)
Trattare una sola volta prima della fioritura per il controllo delle forme giovanili (neanidi) di Cocciniglia di San José (*Comstockaspis perniciosa = Quadraspidiotus perniciosus*) e per il controllo della Cocciniglia bianca del pesco (*Pseudaulacaspis pentagona*) allo stadio di femmina fecondata. Su pesco, nettarina e susino è possibile intervenire anche in post-fioritura, nella fase di accrescimento dei frutti.
Dose di impiego: 35-40 ml/hl (pari a 210-600 ml/ha).
Impiegare un volume d'acqua di 600-1500 l/ha

POMODORO, PEPERONE, CETRIOLO, CETRIOLINO, ZUCCHINO (in serra) e MELANZANA (in campo e serra): contro mosche bianche (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) applicare il prodotto 1 o 2 volte per stagione. La prima applicazione deve essere effettuata alla comparsa dei primi adulti, la seconda circa 2 settimane più tardi.
Dose di impiego: 50-75 ml/hl (pari a 0,5-1,125 l/ha).
Impiegare un volume d'acqua di 1000-1500 l/ha.

COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI
Contro le coccinigle effettuare 1 applicazione per stagione intervenendo alla presenza delle prime forme larvali preferibilmente della prima generazione. Dosi d'impiego: 25-75 ml/hl (pari a 200-900 ml/ha) con volumi di d'acqua di 800-1200 litri/ha.
Contro mosche bianche (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) applicare il prodotto 1 o 2 volte per stagione. La prima applicazione deve essere effettuata alla comparsa dei primi adulti, la seconda circa 2 settimane più tardi. Dosi d'impiego: 50-75 ml/hl (pari a 0,5-1,125 l/ha) con volumi di d'acqua di 1000-2000 litri/ha.
E' buona pratica agricola al primo utilizzo effettuare test preliminari su alcune piante per verificare che, nelle condizioni di utilizzo, non si verifichino effetti indesiderati.
NB.: Adeguare il volume di bagnatura in funzione del diverso sviluppo della vegetazione. Nel caso di trattamenti a volume ridotto mantenere per unità di superficie le dosi per ettaro che verrebbero impiegate con il volume normale. In tutte le applicazioni non superare le dosi massime di prodotto indicate ad ettaro.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA DI IRRORAZIONE
Riempire a metà con acqua il serbatoio dell'irroratrice e mettere in funzione l'agitatore; versare la dose prevista di prodotto e portare al volume desiderato versando il restante quantitativo di acqua. Mantenere in funzione l'agitatore durante le fasi di trasporto e di impiego.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto si impiega da solo.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER POMODORO, MELANZANA, PEPERONE, CETRIOLI, CETRIOLINI, ZUCCHINE; 14 GIORNI PER PESCO, NETTARINA E SUSINO, 28 GIORNI PER AGRUMI. SU POMACEE, ALBICOCCO E CILIEGIO TRATTARE PRIMA DELLA FIORITURA.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 6 DIC. 2016

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

ATOMINAL GOLD

(CONCENTRATO EMULSIONABILE)
INSETTICIDA SPECIFICO PER IL CONTROLLO DI COCCINIGLIE SU POMACEE, DRUPACEE, AGRUMI, OLIVO E ORNAMENTALI, DI MOSCA BIANCA SU AGRUMI, MELANZANA, FLOREALI ED ORNAMENTALI E COLTURE COLTIVATE IN SERRA (POMODORO, PEPERONE, MELANZANA, CETRIOLO, CETRIOLINO, ZUCCHINO)
MECCANISMO D'AZIONE: IRAC 7A

ATOMINAL GOLD
COMPOSIZIONE
Pyriproxyfen puro g. 10,9 (=100 g/l)
Coformulanti q.b.a g. 100

Partita n°......
Contenuto: **5-10-20-25-40-50-100 mL**

Registrazione Ministero della Salute n. 14796 dell'08/01/2010

SUMITOMO CHEMICAL
SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S.
Parc d'Affaires de Crécy - 10A Rue de la Voie Lactée
69370 Saint-Didier-Au-Mont-D'Or (Francia)
Tel. +33 478643260
Distribuito da:
SUMITOMO CHEMICAL ITALIA Srl
Via Caldera, 21- 21153 Milano - Tel. 02 452801
ADAMA Italia S.r.l.
Via Zanica, 19 - 24050 Grassobbio (BG) - Tel. 035 328811
ARYSTA LIFESCIENCE ITALIA S.r.l.
Via Nino Bixio, 6 - 44042 Cento (FE) - tel. 051 6836207

PERICOLO

Stabilimenti di produzione:
SBM Formulation – Béziers Cedex (Francia)
ISAGRO SpA – Aprilia (Latina)
Althaller Italia - 20078 S.Colombano al Lambro (MI)
Industrias Quìmicas del Valles S.A. - Pol. Ind. Castilla, Vial 1, parcela 19 B - 46380 Cheste (Valencia) - Spagna

INDICAZIONI DI PERICOLO: H304 Può essere mortale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H315 Provoca irritazione cutanea. H400 Molto tossico per gli organismi acquatici. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi. Proteggere gli occhi/il viso.
REAZIONE: P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P331 NON provocare il vomito.
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale 16 DIC. 2016

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

ADMIRAL GOLD

(CONCENTRATO EMULSIONABILE)
INSETTICIDA SPECIFICO PER IL CONTROLLO DI COCCINIGLIE SU POMACEE, DRUPACEE, AGRUMI, OLIVO E ORNAMENTALI, DI MOSCA BIANCA SU AGRUMI, MELANZANA, FLOREALI ED ORNAMETALI E COLTURE COLTIVATE IN SERRA (POMODORO, PEPERONE,MELANZANA, CETRIOLO, CETRIOLINO, ZUCCHINO)
MECCANISMO D'AZIONE: IRAC 7A

ADMIRAL GOLD
COMPOSIZIONE
Pyriproxyfen puro g. 10,9 (=100 g/l)
Coformulanti q.b.a g. 100
Partita n°......
Registrazione Ministero della Salute n. 14801 dell'08/01/2010

PERICOLO

SUMITOMO CHEMICAL ITALIA
SUMITOMO CHEMICAL ITALIA Srl
Via Caldera, 21 - 21153 Milano - Tel. 02 452801

Stabilimenti di produzione:
ISAGRO SpA – Aprilia (Latina)
Althaller Italia - S.Colombano al Lambro (MI)
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a. - Cheste, Valencia (Spagna)

INDICAZIONI DI PERICOLO: H304 Può essere mortale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H315 Provoca irritazione cutanea. H400 Molto tossico per gli organismi acquatici. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi. Proteggere gli occhi/il viso.
REAZIONE: P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P331 NON provocare il vomito.
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
Contenuto: 5-10-20-25-40-50-100-200- 250- 500 mL 1 - 5 L

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Per proteggere gli organismi acquatici utilizzare ad una distanza dai corpi idrici superficiali non inferiore a 20 metri nel caso di agrumi, pomacee e drupacee e di 10 metri nel caso di impiego su olivo e ornamentali alte più di 50 cm. Mantenere una fascia di rispetto non trattata di 150 metri da piante di gelso destinate all'alimentazione del baco da seta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
ADMIRAL GOLD è un insetticida specifico con una lunga durata d'azione nei confronti di cocciniglie: Cocciniglia bianca/rossa forte degli agrumi (*Aonidiella aurantii*), Cocciniglia a virgola (*Lepidosaphes sp.*), Parlatoria (*Parlatoria sp.*), Cocciniglia bianca degli agrumi (*Aspidiotus neri*), Cocciniglia di San José (*Comstockaspis perniciosa = Quadraspidiotus perniciosus*), Cocciniglia bianca del pesco (*Pseudaulacaspis pentagona*), Cocciniglia mezzo grano di pepe (*Saissetia oleae*) su agrumi pomacee, drupacee, olivo, ornamentali e mosche bianche (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) su colture di pomodoro, melanzana, peperone, cucurbitacee con buccia commestibile e floreali ed ornamentali.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
OLIVO: contro le cocciniglie (*Saissetia oleae*) effettuare 1 applicazione in pre-fioritura contro le forme larvali che hanno superato il periodo invernale.
Dosi d'impiego: 25-30 ml/hl (pari a 200-450 ml/ha).
Impiegare volumi d'acqua di 800-1500 litri/ha.

AGRUMI: contro le cocciniglie effettuare 1 applicazione per stagione intervenendo alla presenza delle prime forme larvali preferibilmente della prima generazione. In presenza di Parlatoria sp. trattare quando le prime larve sono visibili.
Dosi d'impiego: Cocciniglia a virgola (*Lepidosaphes sp.*), Cocciniglia mezzo grano di pepe (*Saissetia oleae*) 40-50 ml/hl (pari a 0,8-1,5 l/ha); Cocciniglia bianca/rossa forte degli agrumi (*Aonidiella aurantii*), Parlatoria (*Parlatoria sp*), Cocciniglia bianca degli agrumi (*Aspidiotus neri*) 50-75 ml/hl (pari a 1-2,25 l/ha); Cocciniglia di San Josè (*Quadraspidiotus perniciosus*) 40-50 ml/hl (pari a 0,8-1,5 l/ha).
Impiegare un volume d'acqua di 2000-3000 l/ha.
POMACEE E DRUPACEE (pesco, nettarina, albicocco, susino, ciliegio)
Trattare una sola volta prima della fioritura per il controllo delle forme giovanili (neanidi) di Cocciniglia di San Josè (*Comstockaspis perniciosa = Quadraspidiotus perniciosus*) e per il controllo della Cocciniglia bianca del pesco (*Pseudaulacaspis pentagona*) allo stadio di femmina fecondata. Su pesco, nettarina e susino è possibile intervenire anche in post-fioritura, nella fase di accrescimento dei frutti.
Dose di impiego: 35-40 ml/hl (pari a 210-600 ml/ha).
Impiegare un volume d'acqua di 600-1500 l/ha
POMODORO, PEPERONE, CETRIOLO, CETRIOLINO, ZUCCHINO (in serra) e MELANZANA (in campo e serra): contro mosche bianche (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) applicare il prodotto 1 o 2 volte per stagione. La prima applicazione deve essere effettuata alla comparsa dei primi adulti, la seconda circa 2 settimane più tardi.
Dose di impiego: 50-75 ml/hl (pari a 0,5-1,125 l/ha).
Impiegare un volume d'acqua di 1000-1500 l/ha.
COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI
Contro le cocciniglie effettuare 1 applicazione per stagione intervenendo alla presenza delle prime forme larvali preferibilmente della prima generazione. Dosi d'impiego: 25-75 ml/hl (pari a 200-900 ml/ha) con volumi di d'acqua di 800-1200 litri/ha.
Contro mosche bianche (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) applicare il prodotto 1 o 2 volte per stagione. La prima applicazione deve essere effettuata alla comparsa dei primi adulti, la seconda circa 2 settimane più tardi. Dosi d'impiego: 50-75 ml/hl (pari a 0,5-1,125 l/ha) con volumi di d'acqua di 1000-2000 litri/ha.
E' buona pratica agricola al primo utilizzo effettuare test preliminari su alcune piante per verificare che, nelle condizioni di utilizzo, non si verifichino effetti indesiderati.
NB.: Adeguare il volume di bagnatura in funzione del diverso sviluppo della vegetazione. Nel caso di trattamenti a volume ridotto mantenere per unità di superficie le dosi per ettaro che verrebbero impiegate con il volume normale. In tutte le applicazioni non superare le dosi massime di prodotto indicate ad ettaro.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA DI IRRORAZIONE
Riempire a metà con acqua il serbatoio dell'irroratrice e mettere in funzione l'agitatore; versare la dose prevista di prodotto e portare al volume desiderato versando il restante quantitativo di acqua. Mantenere in funzione l'agitatore durante le fasi di trasporto e di impiego.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto si impiega da solo.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER POMODORO, MELANZANA, PEPERONE, CETRIOLI, CETRIOLINI, ZUCCHINE; 14 GIORNI PER PESCO, NETTARINA E SUSINO, 28 GIORNI PER AGRUMI. SU POMACEE, ALBICOCCO E CILIEGIO TRATTARE PRIMA DELLA FIORITURA.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ....

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

ADMIRAL GOLD

(CONCENTRATO EMULSIONABILE)
INSETTICIDA SPECIFICO PER IL CONTROLLO DI COCCINIGLIE SU POMACEE, DRUPACEE, AGRUMI, OLIVO E ORNAMENTALI, DI MOSCA BIANCA SU AGRUMI, MELANZANA, FLOREALI ED ORNAMETALI E COLTURE COLTIVATE IN SERRA (POMODORO, PEPERONE, MELANZANA, CETRIOLO, CETRIOLINO, ZUCCHINO)
MECCANISMO D'AZIONE: IRAC 7A

ADMIRAL GOLD
COMPOSIZIONE
Pyriproxyfen puro g. 10,9 (=100 g/l)
Coformulanti q.b.a g. 100

Partita n°......
Contenuto: **5-10-20-25-40-50-100 mL**

Registrazione Ministero della Salute n. 14801 dell'08/01/2010

SUMITOMO CHEMICAL ITALIA
SUMITOMO CHEMICAL ITALIA Srl
Via Caldera, 21 - 21153 Milano - Tel. 02 452801

Stabilimenti di produzione:

ISAGRO SpA – Aprilia (Latina)
Althaller Italia - S.Colombano al Lambro (MI)
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Cheste, Valencia (Spagna)

PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO: H304 Può essere mortale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H315 Provoca irritazione cutanea. H400 Molto tossico per gli organismi acquatici. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi. Proteggere gli occhi/il viso.
REAZIONE: P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P331 NON provocare il vomito.
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

16 DIC. 2016

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ....

16A09064

DECRETO 6 dicembre 2016.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di Magnesio fosfuro, sulla base del dossier Degesch Magtoxin 660 g/kg di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto ministeriale del 31 agosto 2009 di recepimento della direttiva 2008/125/CE della commissione del 19 dicembre 2008, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) n. 540/2011 e 541/2011 della commissione, tra le quali la sostanza attiva magnesio fosfuro;

Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva magnesio fosfuro decade il 31 agosto 2019, come indicato nell'allegato al reg. (UE) n. 540/2011;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto;

Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare volta ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario DEGESCH MAGTOXIN, presentato dall'impresa Detia Freyberg GmbH, conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto del 31 agosto 2009, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva magnesio fosfuro;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo Degesch Magtoxin 660 g/kg, svolta dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, al fine di ri-registrare il prodotto fitosanitario di cui trattasi fino al 31 agosto 2019, alle nuove condizioni di impiego;

Viste le note con le quali l'impresa titolare della registrazione del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione del prodotto fitosanitario sotto indicato, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva magnesio fosfuro, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposto nel Reg. (UE) n. 545/2011 della commissione, relativo al prodotto fitosanitario «Degesch Magtoxin»;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente «Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta».

Decreta:

È ri-registrato fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva magnesio fosfuro, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche indicate per il prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari muniti dell'etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 6 dicembre 2016

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Prodotto fitosanitario a base della sostanza attiva Magnesio fosfuro ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier Degesch Magtoxin 660 g/kg di All. III fino al **31 Agosto 2019** ai sensi del decreto ministeriale del 31 agosto 2009 di recepimento della direttiva di inclusione 2008/125/CE della Commissione del 19 dicembre 2008.

<table>
<tr><th></th><th>N. reg.ne</th><th>Nome prodotto</th><th>Data reg.ne</th><th>Impresa</th><th>Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1.</td><td>7549</td><td>DEGESCH MAGTOXIN</td><td>25/10/1988</td><td>COLKIM S.R.L.</td><td>PERICOLO
H260-H300-H311-H315-H318-H330-H400; EUH029-EUH032- EUH401; P223-P232-P234-P273-P280-P281-P301+P310-P304+P340+P310-P370+P378-P402+P404-P405-P501</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:

- Eliminazione delle derrate: Leguminose in granella, Cacao in grani, Caffè, Semi oleaginosi e panelli di semi oleosi, Arachidi, Soia, Frutta a guscio, Sementi di leguminose e cereali, Thè, Camomilla, Funghi secchi.
- Estensione d'uso: Locali vuoti
- Eliminazione delle confezioni: Bustine, Compresse, Bustine in nastri</td></tr>
</table>

DEGESCH MAGTOXIN

(Pellets)

PER LA DISINFESTAZIONE DELLE DERRATE CONSERVATE E DEI LOCALI VUOTI COME INSETTICIDA

GAS TOSSICO

Pericolo

DEGESCH MAGTOXIN – Composizione

Magnesio fosfuro puro	gr. 66
Coformulanti q.b. a	gr. 100

Ogni pellet pesa gr. 0,6 e sviluppa gr. 0,2 di idrogeno fosforato (PH_3)

Colkim s.r.l.

OZZANO EMILIA (BO) - Via Piemonte n. 50 tel. 051/799445
OFFICINA DI PRODUZIONE: DETIA FREYBERG GMBH • Dr.-Werner-Freyberg-Str. 11 ■ D-69514 LAUDENBACH (Germany)

Registrazione N. 7549 del 25/10/1988 del Ministero della Sanità.

NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE

Contenuto: Kg. 1 Partita n.

INDICAZIONI DI PERICOLO: H260 – A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente. **H300** – Letale se ingerito. **H311** – Tossico per contatto con la pelle. **H315** - Provoca irritazione cutanea. **H318** – Provoca gravi lesioni oculari. **H330** – Letale se inalato. **H400** – Molto tossico per gli organismi acquatici. **EUH029** – A contatto con l'acqua libera un gas tossico. **EUH032** – A contatto con acidi libera un gas altamente tossico. **EUH401** - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso **CONSIGLI DI PRUDENZA: P223** – Evitare qualsiasi contatto con l'acqua. Pericolo di reazione violenta e di infiammazione spontanea. **P232** – Proteggere dall'umidità. **P234** – Conservare soltanto nel contenitore originale. **P273** – Non disperdere nell'ambiente. **P280** – Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. **P281** Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. **P301+P310** – IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. **P304+P340+P310** - IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. **P370+P378** – In caso di incendio: estinguere con sabbia asciutta o polvere e quindi con CO_2. Non utilizzare acqua. **P402+P404** – Conservare in luogo asciutto. Conservare in un recipiente chiuso. **P405** – Conservare sotto chiave. **P501** - Smaltire il prodotto/recipiente come rifiuto pericoloso. Non risciacquare i contenitori vuoti con acqua; seguire le indicazioni riportate in scheda di sicurezza (sezione 13).

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:
Il prodotto dovrà essere impiegato solo da personale in possesso della "patente di abilitazione all'impiego di gas tossici", come da R.D. 9 gennaio 1927, n.147, il quale sarà responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Non effettuare mai fumigazioni in locali abitati. Delimitare un'area di rischio considerando una distanza di 5 m. attorno alla struttura dove è stato effettuato il trattamento e apporre dei cartelli con la dicitura "Vietato l'ingresso alle persone estranee – pericolo di morte" (Circolare ACIS n. 52 del 9 giugno 1954). Areare e interdire l'accesso ad eventuali locali confinanti con l'area trattata.
L'operatore deve indossare tuta/abbigliamento protettivo, guanti protettivi e protezione respiratoria (protezione minima: maschera semifacciale EN140 con filtro EN14387 B1P3) per applicare il prodotto o rientrare nell'area trattata prima che la concentrazione di fosfina sia al di sotto di 0,01 ppm. Rispettare un periodo di areazione di 48 ore dal termine della fumigazione prima di

Contenuto: Kg. 1 di pellets

maneggiare o movimentare le derrate trattate. Dopo il contatto con la pelle, rimuovere il prodotto con un panno asciutto e quindi lavare abbondantemente con acqua. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sotto forma solida reagisce con l'umidità dell'ambiente formando fosfina.
Odore: simile all'aglio o al pesce marcio.
Segni e sintomi dovuti a esposizione acuta a basse concentrazioni – vomito, dolori addominali, diarrea, sete, senso di costrizione toracica, dispnea, tosse produttiva, ittero, elevati livelli di enzimi epatici, dolori muscolari, vertigini, cefalea, affaticamento, atassia, parestesie, irritazione delle mucose, insufficienza renale con proteinuria. Segni e sintomi dovuti a esposizione acuta a elevate concentrazioni – tachicardia, ipotensione, acidosi metabolica, disritmia ventricolare, convulsioni, coma, danno polmonare acuto e morte. Segni e sintomi cronici dovuti a esposizione ripetuta a concentrazioni molto basse: anemia, bronchiti, disturbi gastrointestinali, visivi e/o motori.
Terapia: ospedalizzare prontamente il paziente. Consultare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI.

MODALITA' D'IMPIEGO.
DEGESCH MAGTOXIN distrugge i parassiti animali in ogni loro stadio di sviluppo: *Calandra granaria, Calandra oryzae, Trogoderma granarium, Tribolium spp., Tenebrioides mauritanicus, Rhizopertha dominica, Oryzaephilus surinamensis, Acanthoscelides obsoletus, Tinea granella, Plodia interpunctella, Ephestia kueniella, Sitotroga cerealella, Lasioderma serricorne, Acarus siro.*

DEGESCH MAGTOXIN è composto di fosfuro di magnesio da cui si sviluppa idrogeno fosforato per effetto dell'umidità dell'atmosfera o dei cereali. A seconda del grado di umidità e della temperatura il processo di decomposizione dei pellets dura da 3 a 5 giorni.

Per la disinfestazione di: cereali - tabacco essiccato - i pellets devono essere disposti in appositi contenitori (vassoi) e non a diretto contatto con le derrate.

Oltre che dalla dose di impiego, il risultato della fumigazione dipende da numerosi fattori quali: il tipo di parassita da combattere, la «tenuta» dell'ambiente da sottoporre a fumigazione, l'umidità, la temperatura, il tipo di imballaggio delle merci, il tempo d'esposizione. Chi impiega il prodotto deve valutare attentamente tutti gli elementi suddetti tenendo conto delle seguenti indicazioni di massima; è sconsigliabile effettuare il trattamento quando la temperatura delle derrate è inferiore a 10°C.

EVITARE CHE I PELLETS O I LORO RESIDUI ENTRINO IN CONTATTO CON GLI ALIMENTI E MANGIMI.

DOSI D'IMPIEGO:

	N. PELLETS	**Tempo di esposizione**	**Tempo di areazione**
Tabacco (essiccato)	25 /m^3	3-5 giorni	48 ore
Cereali	25/m^3	3-5 giorni	48 ore
Locali vuoti	25 /m^3	3-5 giorni	48 ore

DEGESCH MAGTOXIN NON E' COMPATIBILE CON ALTRI PRINCIPI ATTIVI.

BONIFICA: Immediatamente dopo la riapertura del deposito - a trattamento effettuato e prima della commercializzazione - le derrate e l'ambiente in cui sono conservate devono essere aerate per almeno 48 ore.

Accertare l'assenza del gas con le speciali attrezzature rivelatrici. I prodotti trattati possono essere immessi al consumo soltanto dopo 7 giorni dal trattamento e previa adeguata ventilazione. Dopo l'applicazione e prima dell'immissione dei cereali trattati al consumo, è necessario praticare le usuali norme di bonifica (ventilazione, spazzolatura, ecc.).

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI – OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA -DA NON VENDERSI SFUSO

6 DIC. 2016

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del….

16A09065

DECRETO 6 dicembre 2016.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di fenbuconazolo, sulla base del dossier GF-1339 di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Visto il decreto ministeriale del 16 febbraio 2011 di recepimento della direttiva 2010/87/UE della Commissione del 3 dicembre 2010, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune

sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva Fenbuconazolo;

Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva Fenbuconazolo decade il 30 aprile 2021, come indicato nell'allegato al reg. (UE) 540/2011;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dall'impresa titolare volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario di riferimento INDAR 5 EW, presentato dall'impresa Dow AgroSciences, conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto del 16 febbraio 2011, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva Fenbuconazolo;

Sentita la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al DM 30 marzo 2016, che ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo GF-1339, svolta dall'Università Cattolica del sacro Cuore, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 30 aprile 2021, alle nuove condizioni di impiego;

Vista la nota dell'Ufficio protocollo n. 45189 in data 25 Novembre 2016 con la quale è stata richiesta all'impresa Dow AgroSciences Italia S.r.l., titolare del dossier, la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro diciotto mesi dalla data della medesima;

Viste le note con le quali l'impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Ritenuto di ri-registrare fino al 30 aprile 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva Fenbuconalzolo, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento INDAR 5 EW;

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 30 aprile 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva Fenbuconazolo, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

La succitata impresa Dow AgroSciences Italia S.r.l. è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa;

Sono autorizzate le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari muniti dell'etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi ai suindicati prodotti sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it nella sezione «Banca dati».

Roma, 6 dicembre 2016

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **Fenbuconazolo** ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier GF-1339 di All. III fino al **30 Aprile 2021** ai sensi del decreto ministeriale del 16 Febbraio 2011 di recepimento della direttiva di inclusione 2010/87/UE della Commissione del 3 Dicembre 2010.

	N. reg.ne	**Nome prodotto**	**Data reg.ne**	**Impresa**	**Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare**
1.	8742	INDAR 5 EW	23/03/1995	Dow AgroSciences Italia	ATTENZIONE H315-H319-H411; EUH401; P280-P302+P352-P305+P351+P338-P337+P313-P391-P501
	Modifiche autorizzate: - Inserimento distributore: **Sumitomo Chemical Italia Srl-** Via Caldera, 21 -20153 Milano - Estensione taglie: **2 L, 3 L** - Estensione colture: **Melo cotogno, Nashi, Nettarine, Mandorlo, Zucca.** - Eliminazione colture: **Ciliegio, Barbabietola da zucchero.**				
2.	9694	SIMITAR 5 EW	21/07/1998	Dow AgroSciences Italia	ATTENZIONE H315-H319-H411; EUH401; P280-P302+P352-P305+P351+P338-P337+P313-P391-P501
	Modifiche autorizzate: - Estensione colture: **Melo cotogno, Nashi, Nettarine, Mandorlo, Zucca.** - Eliminazione colture: **Ciliegio, Barbabietola da zucchero.**				

s.a. Fenbuconazolo FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi

INDAR™ 5 EW

Fungicida sistemico per il controllo dell'oidio, della ticchiolatura, delle moniliosi e di altre malattie fungine su vite, melo, melo cotogno, nashi, pero, albicocco, nettarine, pesco, susino, mandorlo, cetriolo, cocomero, melone, zucca e zucchino.

EMULSIONE ACQUOSA (EW)

Composizione di INDAR 5 EW
FENBUCONAZOLO puro 4,95% (50 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: Provoca irritazione cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Raccogliere la fuoriuscita. Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali in conformità alla regolamentazione vigente.

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via F. Albani, 65 - 20148 Milano
Tel. +39 051 28661
Distribuito da: Sumitomo Chemical Italia Srl – Via Caldera, 21 – 20153 Milano – Tel. 02 45280.1

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences Italia srl – Mozzanica (Bergamo)
DIACHEM S.p.A. - Caravaggio (BG)
ISAGRO S.p.a. – Aprilia (LT)
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (LODI)
Scam S.r.l. – Modena
Agriformula S.r.l. – Paganica (L'Aquila)

Taglie autorizzate: **0,25 – 0,5 - 1 2 – 3 - 5 litri**

Registrazione n. 8742 del 23/03/1995 del Ministero della Sanità
Partita n.: vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Indossare guanti, tuta/abbigliamento da lavoro e protezione oculare durante le fasi di miscelazione/caricamento del prodotto. Indossare guanti e tuta/abbigliamento da lavoro durante l'applicazione del prodotto. Non applicare manualmente il prodotto in campo su colture basse mediante lancia. Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Indossare i guanti prima di rientrare nell'area trattata. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
In caso di applicazioni su pomacee (mele, pere, mele cotogne e nashi), per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 14 metri dai corpi idrici superficiali.
In caso di applicazioni su drupacee (pesco, nettarina, albicocco, susino e mandorlo), per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 16 metri dai corpi idrici superficiali.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Note per il medico: L'esposizione eccessiva ripetuta può aggravare una malattia polmonare pre-esistente. Mantenere un livello adeguato di ventilazione e somministrazione di ossigeno al paziente. Può causare sintomi simili all'asma (vie respiratorie reattive). Broncodilatatori, espettoranti, antitosse e corticosteroidi possono essere di aiuto. In presenza di ustione, trattare come ustione termica, dopo decontaminazione. A causa delle proprietà irritanti l'ingestione può causare ustioni/ulcerazioni della bocca,stomaco e tratto inferiore gastrointestinale con conseguenti stenosi. L'aspirazione del vomito può causare danni ai polmoni. Si consiglia il controllo endotracheale/esofageo se si pratica la lavanda gastrica. Possibili danni alle mucose possono sconsigliare l'uso di lavanda gastrica. Nessun antidoto specifico. Il trattamento in caso di esposizione dovrebbe essere mirato al controllo dei sintomi ed alle condizioni cliniche del paziente. Tenere a portata di mano la Scheda di Sicurezza e, se disponibile, il contenitore del prodotto o l'etichetta quando si ci rivolge ad un centro antiveleni o ad un medico per il trattamento. **Terapia:** sintomatica.
Consultare un CENTRO ANTIVELENI.

CARATTERISTICHE: INDAR 5 EW è un fungicida sistemico formulato in emulsione acquosa (EW) contenente 50 g/L di Fenbuconazolo, principio attivo appartenente alla famiglia chimica dei triazoli che possiede un meccanismo d'azione definito come inibitore della biosintesi dell'ergosterolo (gruppo "G1" nella classificazione del FRAC) caratterizzato da attività, preventiva, curativa ed eradicante nei confronti di numerose malattie fungine, con alcune differenze relative ai sopracitati meccanismi d'azione in riferimento ai diversi patogeni e alle condizioni ambientali di utilizzo. E' principalmente impiegato in trattamenti preventivi, da solo o in miscela con altri fungicidi di copertura, all'interno di un programma di difesa stagionale. Come impiego secondario viene utilizzato per il controllo curativo delle infezioni fungine ai primi stadi di sviluppo delle stesse. INDAR 5EW controlla su VITE: Oidio (*Uncinula necator*) e Marciume nero - Black rot (*Guignardia bidwellii*); su POMACEE: Ticchiolatura del melo (*Venturia inaequalis*) e Ticchiolatura del pero (*Venturia pirina*); su DRUPACEE: Moniliosi dei fiori e dei frutti (*Monilinia laxa* e *Monilinia fructigena*), Oidio (*Sphaerotheca pannosa*); su CUCURBITACEE: oidio (*Erysiphe cichoracearum* e *Sphaerotheca fuliginea*).

USI AUTORIZZATI, DOSI, MODALITÀ ED EPOCA D'IMPIEGO

Vite da Vino e Vite da Tavola: per il controllo di Oidio e Marciume nero; impiegare 0.75 L/ha diluiti in 200-1000 L/ha di acqua ad intervalli di 10-14 giorni in funzione della pressione della malattia, condizioni ambientali e sensibilità varietale.

Iniziare i trattamenti in pre-fioritura, in presenza di una vegetazione fogliare ben sviluppata, tale da assicurare il pronto assorbimento del prodotto e fino a chiusura grappoli. Si consiglia di intervenire preventivamente per ottenere il miglior controllo delle malattie e contro l'oidio di impiegare un antioidico tradizionale, a diverso meccanismo d'azione (esempio meptildinocap), in apertura e/o chiusura del calendario di trattamenti. Eseguire massimo 4 applicazioni per stagione.
Non utilizzare su uva destinata alla produzione di uva passa.

Melo, Melo cotogno, Nashi e Pero: per il controllo di Ticchiolatura; impiegare 1.0 L/ha diluito in 500-1500 L/ha ad intervalli di 7-8 giorni fino a frutto noce e di 10-14 giorni dopo lo stadio fenologico di frutto noce.

In entrambe le epoche modulare gli intervalli in funzione delle condizioni ambientali, pressione della malattia e sensibilità varietale. Iniziare i trattamenti dallo stadio fenologico di mazzetti affioranti, in presenza di una vegetazione fogliare ben sviluppata, tale da assicurare il pronto assorbimento del prodotto e fino a che i frutti abbiano raggiunto il massimo sviluppo. Per una migliore protezione del frutto contro la ticchiolatura e con l'adozione degli intervalli applicativi più lunghi, si consiglia la miscela con un fungicida di contatto, intervenendo entro 96 ore dall'inizio della pioggia infettante. Non effettuare più di 4 trattamenti per stagione.

Albicocco, Nettarine, Pesco e Susino: per il controllo della Moniliosi dei fiori e dei frutti e Oidio impiegare 1.5 L/ha diluiti in 500-1200 L/ha d'acqua.

Contro la Moniliosi, in fioritura, effettuare due-tre trattamenti tra bottoni rosa e caduta petali ad intervalli di 10-14 giorni. Contro la Monilia del frutto effettuare due trattamenti in pre-raccolta con intervallo di 10-14 giorni. Contro l'oidio intervenire preventivamente ad intervalli di 10-14 giorni, iniziando alla scamiciatura del frutto. In tutte le epoche e applicazioni, modulare gli intervalli applicativi in funzione delle condizioni ambientali, pressione della malattia e sensibilità varietale. Non effettuare più di 3 trattamenti per stagione.

Mandorlo: per il controllo della Moniliosi (*Monilnia laxa*) impiegare 1.5 L/ha diluiti in 400-600 L/ha d'acqua. Effettuare massimo 2 trattamenti per stagione ad intervalli di almeno 8 giorni nei momenti di maggiore suscettibilità, modulando gli intervalli applicativi in funzione delle condizioni ambientali, pressione della malattia e sensibilità varietale.

Cetriolo, Zucchino (pieno campo e coltura protetta), **Cocomero, Melone e Zucca** (pieno campo): per il controllo dell' Oidio; impiegare 1 L/ha o 0.15 L/hL diluiti in 400-1000 L/ha d'acqua (pieno campo) o in 500-1000 L/ha (coltura protetta).

Effettuare massimo 3 trattamenti per stagione, ad intervalli di 8-10 giorni, iniziando prima della comparsa della malattia.

__Nota:__ In caso di trattamenti ad alto volume (sopra i 1000 L/ha di acqua) vanno rispettate le dosi massime per ettaro indicate per ciascuna coltura. Il prodotto và diluito in una quantità d'acqua sufficiente a bagnare abbondantemente tutta la vegetazione evitando lo sgocciolamento.

Compatibilità: Non miscelare con antiparassitari a reazione alcalina (es. poltiglia bordolese). E' consigliabile l'impiego con formulati granulari a base di ziram.

(segue su pag. 2)

™ Marchio della The Dow Chemical Company ("Dow") o di filiali della Dow

(INDAR 5 EW – segue da pag. 1)

FITOTOSSICITÀ: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Su colture orticole (cucurbitacee), dato l'ampio numero di varietà esistenti, si consiglia di effettuare preventivamente un saggio su un numero limitato di piante onde rilevare l'eventuale sensibilità.

AVVERTENZA: il prodotto può provocare effetti avversi su colture adiacenti (cipolla e lattuga). In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti almeno 3 giorni prima della raccolta per albicocco, cetriolo, cocomero, melone, nettarine, pesco, susino, zucca e zucchino; 28 giorni per melo, melo cotogno, nashi, pero e uva da tavola e da vino; 120 giorni per mandorlo.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Impiegare un'attrezzatura di irrorazione pulita e correttamente tarata per il tipo di applicazione che si intende effettuare. Immettere nel serbatoio dell'irroratrice metà dell'acqua che si intende distribuire, aggiungere la dose prevista di INDAR 5EW, attivare l'agitazione e successivamente portare al volume d'acqua desiderato. Se presente, in alternativa usare l'apposito pre-miscelatore. La miscela va mantenuta in costante agitazione per tutta la durata del trattamento e anche durante eventuali fermate.

LAVAGGIO DELLE ATTREZZATURE
Dopo l'applicazione e comunque prima di usare la macchina irroratrice per effettuare trattamenti su colture diverse da quelle riportate in questa etichetta, è importante eliminare ogni traccia del prodotto dall'attrezzatura di irrorazione. A questo scopo si raccomanda di sciacquare accuratamente per 3 volte serbatoio, filtri, tubazioni e ugelli, manualmente o impiegando apposite attrezzature a pressione. Distribuire l'acqua di lavaggio sulla coltura appena trattata o smaltirla in conformità alle norme vigenti. Nel caso di utilizzo di detergenti specifici per il lavaggio delle irroratrici e attrezzature agricole attenersi scrupolosamente alle indicazioni d'uso riportate sull'etichetta del prodotto.

GESTIONE DELLA RESISTENZA: l'impiego ripetuto, sugli stessi appezzamenti, di formulati con sostanze attive aventi la stessa modalità d'azione può portare alla comparsa di patogeni resistenti o meno sensibili. Per ridurre questo rischio è consigliabile impiegare INDAR 5EW in combinazione o in alternanza ad fungicidi aventi un diverso meccanismo d'azione.

ATTENZIONE Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Per **EMERGENZA MEDICA** contattare: **CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA (MI): 0039 02 66101029 (24H)**
Per **EMERGENZE durante il trasporto,** contattare: 0039-335-6979115 (24H)
Per **INFORMAZIONI sull'uso dei prodotti,** contattare: 0039-051-28661 (O.U.)

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....6 DIC. 2016

[TM] Marchio della The Dow Chemical Company ("Dow") o di filiali della Dow

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

SIMITAR™ 5 EW

Fungicida sistemico per il controllo dell'oidio, della ticchiolatura, delle moniliosi e di altre malattie fungine su vite, melo, melo cotogno, nashi, pero, albicocco, nettarine, pesco, susino, mandorlo, cetriolo, cocomero, melone, zucca e zucchino.

EMULSIONE ACQUOSA (EW)

Composizione di SIMITAR 5 EW
FENBUCONAZOLO puro 4,95 % (50 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: Provoca irritazione cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Raccogliere la fuoriuscita. Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali in conformità alla regolamentazione vigente.

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via F. Albani, 65 - 20148 Milano
Tel. +39 051 28661

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences Italia srl – Mozzanica (BG)
DIACHEM S.p.A. - Caravaggio (BG)
Scam S.r.l. – Modena
Althaller Italia S.r.l. – S. Colombano al Lambro (MI)
PRO.PHY.M. Sarl – La Chambre (Francia) *(solo conf.)*

Taglie autorizzate: **10 – 20 – 50 – 100 – 200 – 250 - 500 ml**
1 - 5 litri

Registrazione n. 9694 del 21/07/1998 del Ministero della Sanità
Partita n. Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Indossare guanti, tuta/abbigliamento da lavoro e protezione oculare durante le fasi di miscelazione/caricamento del prodotto. Indossare guanti e tuta/abbigliamento da lavoro durante l'applicazione del prodotto. Non applicare manualmente il prodotto in campo su colture basse mediante lancia. Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Indossare i guanti prima di rientrare nell'area trattata. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
In caso di applicazioni su pomacee (mele, pere, mele cotogne e nashi), per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 14 metri dai corpi idrici superficiali.
In caso di applicazioni su drupacee (pesco, nettarina, albicocco, susino e mandorlo), per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 16 metri dai corpi idrici superficiali.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Note per il medico: L'esposizione eccessiva ripetuta può aggravare una malattia polmonare pre-esistente. Mantenere un livello adeguato di ventilazione e somministrazione di ossigeno al paziente. Può causare sintomi simili all'asma (vie respiratorie reattive). Broncodilatatori, espettoranti, antitosse e corticosteroidi possono essere di aiuto. In presenza di ustione, trattare come ustione termica, dopo decontaminazione. A causa delle proprietà irritanti l'ingestione può causare ustioni/ulcerazioni della bocca,stomaco e tratto inferiore gastrointestinale con conseguenti stenosi. L'aspirazione del vomito può causare danni ai polmoni. Si consiglia il controllo endotracheale/esofageo se si pratica la lavanda gastrica. Possibili danni alle mucose possono sconsigliare l'uso di lavanda gastrica. Nessun antidoto specifico. Il trattamento in caso di esposizione dovrebbe essere mirato al controllo dei sintomi ed alle condizioni cliniche del paziente. Tenere a portata di mano la Scheda di Sicurezza e, se disponibile, il contenitore del prodotto o l'etichetta quando si ci rivolge ad un centro antiveleni o ad un medico per il trattamento. **Terapia:** sintomatica.
Consultare un CENTRO ANTIVELENI.

CARATTERISTICHE: SIMITAR 5 EW è un fungicida sistemico formulato in emulsione acquosa (EW) contenente 50 g/L di Fenbuconazolo, principio attivo appartenente alla famiglia chimica dei triazoli che posside un meccanismo d'azione definito come inibitore della biosintesi dell'ergosterolo (gruppo "G1" nella classificazione del FRAC) caratterizzato da attività, preventiva, curativa ed eradicante nei confronti di numerose malattie fungine, con alcune differenze relative ai sopracitati meccanismi d'azione in riferimento ai diversi patogeni e alle condizioni ambientali di utilizzo. E' principalmente impiegato in trattamenti preventivi, da solo o in miscela con altri fungicidi di copertura, all'interno di un programma di difesa stagionale. Come impiego secondario viene utilizzato per il controllo curativo delle infezioni fungine ai primi stadi di sviluppo delle stesse.
SIMITAR 5EW controlla su VITE: Oidio (*Uncinula necator*) e Marciume nero - Black rot (*Guignardia bidwellii*); su POMACEE: Ticchiolatura del melo (*Venturia inaequalis*) e Ticchiolatura del pero (*Venturia pirina*); su DRUPACEE: Moniliosi dei fiori e dei frutti (*Monilinia laxa* e *Monilinia fructigena*), Oidio (*Sphaerotheca pannosa*); su CUCURBITACEE: oidio (*Erysiphe cichoracearum* e *Sphaerotheca fuliginea*).

USI AUTORIZZATI, DOSI, MODALITÀ ED EPOCA D'IMPIEGO

Vite da Vino e Vite da Tavola: per il controllo di Oidio e Marciume nero; impiegare 0.75 L/ha diluiti in 200-1000 L/ha di acqua ad intervalli di 10-14 giorni in funzione della pressione della malattia, condizioni ambientali e sensibilità varietale.

Iniziare i trattamenti in pre-fioritura, in presenza di una vegetazione fogliare ben sviluppata, tale da assicurare il pronto assorbimento del prodotto e fino a chiusura grappoli. Si consiglia di intervenire preventivamente per ottenere il miglior controllo delle malattie e contro l'oidio di impiegare un antioidico tradizionale, a diverso meccanismo d'azione (esempio meptildinocap), in apertura e/o chiusura del calendario di trattamenti. Eseguire massimo 4 applicazioni per stagione.
Non utilizzare su uva destinata alla produzione di uva passa.

Melo, Melo cotogno, Nashi e Pero: per il controllo di Ticchiolatura; impiegare 1.0 L/ha diluito in 500-1500 L/ha ad intervalli di 7-8 giorni fino a frutto noce e di 10-14 giorni dopo lo stadio fenologico di frutto noce.

In entrambe le epoche modulare gli intervalli in funzione delle condizioni ambientali, pressione della malattia e sensibilità varietale. Iniziare i trattamenti dallo stadio fenologico di mazzetti affioranti, in presenza di una vegetazione fogliare ben sviluppata, tale da assicurare il pronto assorbimento del prodotto e fino a che i frutti abbiano raggiunto il massimo sviluppo. Per una migliore protezione del frutto contro la ticchiolatura e con l'adozione degli intervalli applicativi più lunghi, si consiglia la miscela con un fungicida di contatto, intervenendo entro 96 ore dall'inizio della pioggia infettante. Non effettuare più di 4 trattamenti per stagione.

Albicocco, Nettarine, Pesco e Susino: per il controllo della Moniliosi dei fiori e dei frutti e Oidio impiegare 1.5 L/ha diluiti in 500-1200 L/ha d'acqua.

Contro la Moniliosi, in fioritura, effettuare due-tre trattamenti tra bottoni rosa e caduta petali ad intervalli di 10-14 giorni. Contro la Monilia del frutto effettuare due trattamenti in pre-raccolta con intervallo di 10-14 giorni. Contro l'oidio intervenire preventivamente ad intervalli di 10-14 giorni, iniziando alla scamiciatura del frutto. In tutte le epoche e applicazioni, modulare gli intervalli applicativi in funzione delle condizioni ambientali, pressione della malattia e sensibilità varietale. Non effettuare più di 3 trattamenti per stagione.

Mandorlo: per il controllo della Moniliosi (*Monilniia laxa*) impiegare 1.5 L/ha diluiti in 400-600 L/ha d'acqua. Effettuare massimo 2 trattamenti per stagione ad intervalli di almeno 8 giorni nei momenti di maggiore suscettibilità, modulando gli intervalli applicativi in funzione delle condizioni ambientali, pressione della malattia e sensibilità varietale.

Cetriolo, Zucchino (pieno campo e coltura protetta), **Cocomero, Melone e Zucca** (pieno campo): per il controllo dell' Oidio; impiegare 1 L/ha o 0.15 L/hL diluiti in 400-1000 L/ha d'acqua (pieno campo) o in 500-1000 L/ha (coltura protetta).

Effettuare massimo 3 trattamenti per stagione, ad intervalli di 8-10 giorni, iniziando prima della comparsa della malattia.

__Nota:__ In caso di trattamenti ad alto volume (sopra i 1000 L/ha di acqua) vanno rispettate le dosi massime per ettaro indicate per ciascuna coltura. Il prodotto và diluito in una quantità d'acqua sufficiente a bagnare abbondantemente tutta la vegetazione evitando lo sgocciolamento.

Compatibilità: Non miscelare con antiparassitari a reazione alcalina (es. poltiglia bordolese). E' sconsigliabile l'impiego con formulati granulari a base di ziram.

(segue su pag. 2)

™ Marchio della The Dow Chemical Company ("Dow") o di filiali della Dow

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

(SIMITAR 5 EW – segue da pag. 1)

FITOTOSSICITÀ: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Su colture orticole (cucurbitacee), dato l'ampio numero di varietà esistenti, si consiglia di effettuare preventivamente un saggio su un numero limitato di piante onde rilevare l'eventuale sensibilità.

AVVERTENZA: il prodotto può provocare effetti avversi su colture adiacenti (cipolla e lattuga). In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti almeno 3 giorni prima della raccolta per albicocco, cetriolo, cocomero, melone, nettarine, pesco, susino, zucca e zucchino; 28 giorni per melo, melo cotogno, nashi, pero e uva da tavola e da vino; 120 giorni per mandorlo.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Impiegare un'attrezzatura di irrorazione pulita e correttamente tarata per il tipo di applicazione che si intende effettuare. Immettere nel serbatoio dell'irroratrice metà dell'acqua che si intende distribuire, aggiungere la dose prevista di SIMITAR 5EW, attivare l'agitazione e successivamente portare al volume d'acqua desiderato. Se presente, in alternativa usare l'apposito pre-miscelatore. La miscela va mantenuta in costante agitazione per tutta la durata del trattamento e anche durante eventuali fermate.

LAVAGGIO DELLE ATTREZZATURE
Dopo l'applicazione e comunque prima di usare la macchina irroratrice per effettuare trattamenti su colture diverse da quelle riportate in questa etichetta, è importante eliminare ogni traccia del prodotto dall'attrezzatura di irrorazione. A questo scopo si raccomanda di sciacquare accuratamente per 3 volte serbatoio, filtri, tubazioni e ugelli, manualmente o impiegando apposite attrezzature a pressione. Distribuire l'acqua di lavaggio sulla coltura appena trattata o smaltirla in conformità alle norme vigenti. Nel caso di utilizzo di detergenti specifici per il lavaggio delle irroratrici e attrezzature agricole attenersi scrupolosamente alle indicazioni d'uso riportate sull'etichetta del prodotto.

GESTIONE DELLA RESISTENZA: l'impiego ripetuto, sugli stessi appezzamenti, di formulati con sostanze attive aventi la stessa modalità d'azione può portare alla comparsa di patogeni resistenti o meno sensibili. Per ridurre questo rischio è consigliabile impiegare SIMITAR 5EW in combinazione o in alternanza ad fungicidi aventi un diverso meccanismo d'azione.

ATTENZIONE Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Per **EMERGENZA MEDICA** contattare: **CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA (MI): 0039 02 66101029 (24H)**
Per **EMERGENZE durante il trasporto,** contattare: 0039-335-6979115 (24H)
Per **INFORMAZIONI sull'uso dei prodotti,** contattare: 0039-051-28661 (O.U.)

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del .... 6 DIC. 2016

™ Marchio della The Dow Chemical Company ("Dow") o di filiali della Dow

ETICHETTA PER CONFEZIONI IN FORMATO RIDOTTO

SIMITAR™ 5 EW

FUNGICIDA SISTEMICO

EMULSIONE ACQUOSA (EW)

Composizione di SIMITAR 5 EW
FENBUCONAZOLO puro 4,95 % (50 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: Provoca irritazione cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Raccogliere la fuoriuscita. Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali in conformità alla regolamentazione vigente.

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via F. Albani, 65 - 20148 Milano
Tel. +39 051 28661

Taglie autorizzate per il formato ridotto: **10 – 20 – 50 – 100 ml**

Registrazione n. 9694 del 21/07/1998 del Ministero della Sanità
Partita n. Vedere sulla confezione

PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

™ Marchio della The Dow Chemical Company ("Dow") o di filiali della Dow

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 6 DIC. 2016

MINISTERO DELLA SALUTE – Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione

16A09081

DECRETO 6 dicembre 2016.

Revoca dei prodotti fitosanitari Iram 50 DF, Iram, Champion 50 DF a base della sostanza attiva rame idrossido, a seguito di valutazione negativa del dossier Iram 50 DF di allegato III alla luce dei principi uniformi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"»;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva rame idrossido;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari sopra citati;

Viste le istanze presentate dall'impresa titolare volta ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario in questione, sulla base del dossier IRAM 50 DF di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposto nel reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Vista la valutazione negativa effettuata dell'istituto scientifico, del suddetto dossier di allegato III alla luce dei principi uniformi secondo quanto disposto dal regolamento (CE) 1107/2009, relativo ai prodotti fitosanitari in questione;

Considerato che di conseguenza i prodotti fitosanitari sopra riportati non corrispondono ai requisiti fissati dai principi uniformi con conseguente revoca dei prodotti ed esclusione della possibilità di smaltimento delle scorte;

Sentita la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari (CCPF) di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, secondo le modalità descritte nella procedura di cui alla riunione plenaria del 12 aprile 2012;

Ritenuto, pertanto, di dover revocare le suddette registrazioni;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni dei prodotti fitosanitari denominati IRAM 50 DF n. reg. 14825, IRAM n. reg. 558, CHAMPION 50 DF n. reg. 9241, a nome dell'impresa AGRIMIX S.r.l., Via Campobello 11, Pomezia, a seguito della conclusione della valutazione del dossier IRAM 50 DF di allegato III per il quale è pervenuta un parere negativo ai fini della ri-registrazione secondo i principi uniformi secondo quanto disposto dal regolamento (CE) 1107/2009.

L'impresa è tenuta al ritiro immediato delle scorte giacenti presso gli esercizi di vendita e ad adottare ogni iniziativa diretta agli utilizzatori, idonea ad assicurare il ritiro delle confezioni residue.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 6 dicembre 2016

Il direttore generale: RUOCCO

16A09088

DECRETO 6 dicembre 2016.

Conferma della ri-registrazione secondo principi uniformi dei prodotti fitosanitari afferenti al dossier Manfil 75 WG di All. III a base di mancozeb, a seguito della documentazione integrativa tecnico-scientifica richiesta senza pregiudizio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"»;

Visto il decreto di ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di mancozeb del 6 giugno 2013, sulla base del dossier MANFIL 75 WG di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011;

Vista la nota dell'Ufficio prot. 12241 del 25 febbraio 2013 con la quale è stata richiesta documentazione e dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria;

Vista la nota con la quale l'impresa Indofil Industries LTD ha presentato, entro i termini di tempo previsti dalla suddetta nota dell'Ufficio, la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi;

Visto il parere favorevole del Centro sopra citato in merito alla documentazione presentata dall'impresa Indofil Industries LTD a sostegno della conferma di autorizzazione dei prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto;

Decreta:

Sono confermate le ri-registrazioni fino al 31 gennaio 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva mancozeb , dei prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, sia nella versione munita di classificazione conforme alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, sia nella versione munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 6 dicembre 2016

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **mancozeb** per i quali viene confermata la ri-registrazione alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier MANFIL 75 WG di All. III **fino al 30 giugno 2018** ai sensi del Regolamento (UE) n. 762/2013 della Commissione del 7 agosto 2013.

<table>
<tr><th></th><th>N. reg.ne</th><th>Nome prodotto</th><th>Data reg.ne</th><th>Impresa</th><th>Nuova classificazione stabilita dall’impresa titolare</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>11106</td><td>MANFIL 75 WG</td><td>29/11/2001</td><td>INDOFIL INDUSTRIES LTD</td><td>ATTENZIONE
H317-H319-H316d-H400-H411, EUH401; P201-P202-P261-P264-P280-P302+P352-P305+P351-P338-P308+P313-P391-P405-P501</td></tr>
<tr><td colspan="6">Modifiche autorizzate:
- Modifica della fascia di sicurezza non trattata per proteggere gli organismi acquatici
- Estensione allo stabilimento di distribuzione: Bayer Cropscience S.r.l. – Viale certosa, 130 - 20156 Milano
- Rinuncia al distributore: Certis Europe B.V. Filiale Italiana – Via J.M.E. de Balaguer 6 – Saronno (VA)
- Estensione alla taglia: 8Kg</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>12931</td><td>FUNGI MZ DF</td><td>09/01/2006</td><td>INDOFIL INDUSTRIES LTD</td><td>ATTENZIONE
H317-H319-H316d-H400-H411, EUH401; P201-P202-P261-P264-P280-P302+P352-P305+P351-P338-P308+P313-P391-P405-P501</td></tr>
<tr><td colspan="6">Modifiche autorizzate:
- Modifica della fascia di sicurezza non trattata per proteggere gli organismi acquatici</td></tr>
</table>

s.a. mancozeb conferma Ri-reg. secondo principi uniformi a seguito degli studi senza pregiudizio

3.	13147	GEOZEB WG	09/09/2006	AGROWIN BIOSCIENCES S.r.l.	ATTENZIONE H317-H319-H316d-H400-H411, EUH401; P201-P202-P261-P264-P280-P302+P352-P305+P351-P338-P308+P313-P391-P405-P501
Modifiche autorizzate: - Modifica della fascia di sicurezza non trattata per proteggere gli organismi acquatici					
4.	10638	MANCOZEB MANICA 75 WG	06/12/2000	MANICA S.p.A.	ATTENZIONE H317-H319-H316d-H400-H411 EUH401; P201-P202-P261-P264-P280-P302+P352-P305+P351-P338-P308+P313-P391-P405-P501
Modifiche autorizzate: - Modifica della fascia di sicurezza non trattata per proteggere gli organismi acquatici					
5.	13783	MANTIR 75 WG	02/05/2007	GOWAN ITALIA S.p.A.	ATTENZIONE H317-H319-H316d-H400-H411, EUH401; P201-P202-P261-P264-P280-P302+P352-P305+P351-P338-P308+P313-P391-P405-P501
Modifiche autorizzate: - Modifica della fascia di sicurezza non trattata per proteggere gli organismi acquatici					

s.a. mancozeb conferma Ri-reg. secondo principi uniformi a seguito degli studi senza pregiudizio

6.	11931	MANZEB 75 WG	. 27/01/2004	CHEMIA S.p.A	ATTENZIONE H317-H319-H316d-H400-H411 EUH401; P201-P202-P261-P264-P280-P302+P352-P305+P351-P338-P308+P313-P391-P405-P501
Modifiche autorizzate: - Modifica della fascia di sicurezza non trattata per proteggere gli organismi acquatici					
7.	10938	MANCOSIM 75 DF	17/05/2001	ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX SPRL	ATTENZIONE H317-H319-H316d-H400-H411 EUH401; P201-P202-P261-P264-P280-P302+P352-P305+P351-P338-P308+P313-P391-P405-P501
Modifiche autorizzate: - Modifica della fascia di sicurezza non trattata per proteggere gli organismi acquatici					

s.a. mancozeb conferma Ri-reg. secondo principi uniformi a seguito degli studi senza pregiudizio

Etichetta e foglietto illustrativo

MANFIL 75 WG

Fungicida preventivo
Granuli idrodispersibili

Composizione:
- Mancozeb puro .g. 75
- Coformulanti q.b. a g. 100

Contiene Hexamethylene tetramine

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO
H317: Può provocare una reazione allergica cutanea; H319: Provoca grave irritazione oculare; H361d: Sospettato di nuocere al feto; H400: Molto tossico per gli organismi acquatici; H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA
P201: Procurarsi le istruzioni prima dell'uso; P202: Non manipolare prima di aver letto e compreso tutte le avvertenze; P261: Evitare di respirare la polvere; P264: Lavare accuratamente dopo l'uso; P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P302 + P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone; P305 + P351 + P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a risciacquare; P308 + P313: In caso di esposizione o di temuta esposizione, consultare un medico. P391: Raccogliere la fuoriuscita. P405: Conservare sotto chiave. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale

INDOFIL INDUSTRIES LIMITED
Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off. Andheri Kurla Road, Andheri (E) - Mumbai 400 059 (India)
Telefono: 0091 22 66637373
Telefono di emergenza: 0039 02 66101029

Officine di produzione: INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Kolshet, Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane – 400 607 Maharashtra, India // INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited, Sez Dahej, Taluka: Vagra, District: Bharuch, Gujarat 392 130, India
Distribuito da: Bayer CropScience S.r.l. – viale Certosa, 130 – 20156 Milano
Registrazione n. 11106 del 29-11-2001 del Ministero della Salute
Peso netto: kg 0.1 – 0.2 – 0.5 – 1 – 5 –8 – 10 – 25 Partita n.: .....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Una volta aperta la confezione, utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di: 25 m da corpi idrici superficiali per melo e pero, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva e nel passaggio sui filari più estremi, aver cura di escludere l'irrorazione dagli ugelli rivolti verso il lato esterno; 12 m da corpi idrici superficiali per vite; 3 m da corpi idrici superficiali per pomodoro e patata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante e pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica. **AVVERTENZA:** Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE, USI AUTORIZZATI, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Il MANFIL 75 WG è un prodotto fungicida di tipo preventivo ad ampio spettro d'azione formulato in granuli idrodispersibili, che non dà origine a spolvero e immesso nell'acqua si scioglie rapidamente, non creando depositi e schiuma nella botte. Può essere impiegato sulle seguenti colture (le dosi si riferiscono a 100 litri d'acqua, utilizzando volumi normali).

Coltura	Parassiti	Dose	N° massimo di trattamenti per stagione	Intervallo di sicurezza (giorni)
Vite	Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Marciume nero (*Guignardia bidwellii*), Rossore parassitaria (*Pseudopeziza tracheiphila*)	200-220 g/hL (max 2.13 kg/ha)	2	28
Melo, Pero	Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Septoria (*Mycosphaerella pyri*), Ruggine (*Gymnosporangium* sp.), Alternaria (*Alternaria* sp.)	150-200 g/hL (max 3.2 kg/ha)	1	28
Pomodoro	Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria* sp.), Septoria (*Septoria lycopersici*), Antracnosi (*Colletotrichum coccodes*), Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*)	200-220 g/hL (max 2.13 kg/ha)	5	3
Patata	Peronospora (*Phytophthora infestans*)	200-220 g/hL (max 2.13 kg/ha)	8	7

Iniziare le irrorazioni quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo delle malattie e ripetere i trattamenti ogni 7-10 giorni per pomodoro e patata.

DIVIETO D'IMPIEGO IN SERRA - DIVIETO D'IMPIEGO SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di Manfil 75 WG con altri prodotti fitosanitari. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo, devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione avvenuta.

FITOTOSSICITÀ: Cultivar di pero sensibili al p.a. mancozeb: Abate Fetel, Armella, Butirra Precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zucchermanna.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile

16 DIC. 2016

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

Etichetta e foglietto illustrativo

degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Operare in assenza di vento.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ……….

MANFIL 75 WG

Fungicida preventivo
Granuli idrodispersibili

Composizione:
- Mancozeb puro .g. 75
- Coformulanti q.b. a g. 100

Contiene Hexamethylene tetramine

INDICAZIONI DI PERICOLO **ATTENZIONE**

H317: Può provocare una reazione allergica cutanea; H319: Provoca grave irritazione oculare; H361d: Sospettato di nuocere al feto; H400: Molto tossico per gli organismi acquatici; H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P201: Procurarsi le istruzioni prima dell'uso; P202: Non manipolare prima di aver letto e compreso tutte le avvertenze; P261: Evitare di respirare la polvere; P264: Lavare accuratamente dopo l'uso; P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P302 + P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone; P305 + P351 + P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a risciacquare; P308 + P313: In caso di esposizione o di temuta esposizione, consultare un medico. P391: Raccogliere la fuoriuscita. P405: Conservare sotto chiave. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale

INDOFIL INDUSTRIES LIMITED

Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off. Andheri Kurla Road, Andheri (E) - Mumbai 400 059 (India)
Telefono: 0091 22 66637373
Telefono di emergenza: 0039 02 66101029

Officine di produzione: INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Kolshet, Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane – 400 607 Maharashtra, India // INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited, Sez Dahej, Taluka: Vagra, District: Bharuch, Gujarat 392 130, India

Distribuito da: Bayer CropScience S.r.l. – viale Certosa, 130 – 20156 Milano

Registrazione n. 11106 del 29-11-2001 del Ministero della Salute

Peso netto: kg 0.1 Partita n.:.....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Una volta aperta la confezione, utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di: 25 m da corpi idrici superficiali per melo e pero, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva e nel passaggio sui filari più estremi, aver cura di escludere l'irrorazione dagli ugelli rivolti verso il lato esterno; 12 m da corpi idrici superficiali per vite; 3 m da corpi idrici superficiali per pomodoro e patata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante e pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica. **AVVERTENZA:** Consultare un Centro Antiveleni

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÓ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 6 DIC. 2016

FUNGI MZ DF

FUNGICIDA PREVENTIVO
GRANULI IDRODISPERSIBILI

FUNGI MZ DF
Composizione:
Mancozeb puro g 75
Coformulanti q. b. a g 100
Contiene Hexamethylene tetramine

INDICAZIONI DI PERICOLO: Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Sospettato di nuocere al feto. Molto tossico per gli organismi acquatici. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

ATTENZIONE

CONSIGLI DI PRUDENZA: Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. Evitare di respirare gli aerosol. Lavare accuratamente le mani, il viso e gli avambracci dopo l'uso. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Conservare sotto chiave. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

INDOFIL INDUSTRIES LIMITED
Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off. Andheri Kurla Road, Andheri (E) - Mumbai 400 059 (India)
Tel. 0039 02 66101029

Stabilimenti di produzione: INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Kolshet, Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane – 400 607 Maharashtra, India // INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited, Sez Dahej, Taluka: Vagra, District: Bharuch, Gujarat 392 130, India

Distribuito da: S.I.V.A.M. S.p.A - Via XXV Aprile, n°4 – 26841 – Casalpusterlengo (LO) Tel. 0377/8341

Registrazione Ministero della Sanità n. 12931 del 09/01/2006

Taglie: kg 1-5-10-20 **Partita n°**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di: 25 m da corpi idrici superficiali per melo e pero, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva e nel passaggio sui filari più estremi, aver cura di escludere l'irrorazione dagli ugelli rivolti verso il lato esterno; 12 m da corpi idrici superficiali per vite; 3 m da corpi idrici superficiali per pomodoro e patata.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante e pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica. **AVVERTENZA**: Consultare un Centro Antiveleni

USI AUTORIZZATI, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO:
FUNGI MZ DF è un prodotto fungicida di tipo preventivo ad ampio spettro d'azione formulato in granuli idrodispersibili, che non dà origine a spolvero e immesso nell'acqua si scioglie rapidamente, non creando depositi e schiuma nella botte. Può essere impiegato sulle seguenti colture (le dosi si riferiscono a 100 litri d'acqua, utilizzando volumi normali).

Coltura	Parassiti	Dose	N° massimo di trattamenti per stagione	Intervallo di sicurezza (giorni)
Vite	Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Marciume nero (*Guignardia bidwellii*), Rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*)	200-220 g/hL (max 2.13 kg/ha)	2	28
Melo, Pero	Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Septoria (*Mycosphaerella pyri*), Ruggine (*Gymnosporangium* sp.), Alternaria (*Alternaria* sp.)	150-200 g/hL (max 3.2 kg/ha)	1	28
Pomodoro	Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria* sp.), Septoria (*Septoria lycopersici*), Antracnosi (*Colletotrichum coccodes*), Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*)	200-220 g/hL (max 2.13 kg/ha)	5	3
Patata	Peronospora (*Phytophthora infestans*)	200-220 g/hL (max 2.13 kg/ha)	8	7

Iniziare le irrorazioni quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo delle malattie e ripetere i trattamenti ogni 7-10 giorni per pomodoro e patata.

DIVIETO DI IMPIEGO IN SERRA E SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di FUNGI MZ DF con altri prodotti fitosanitari.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 6 DIC. 2016

FITOTOSSICITÀ: Cultivar di pero sensibili al p.a. mancozeb: Abate Fetel, Armella, Butirra Precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zucchermanna.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta per patata, 3 giorni per pomodoro, 28 giorni per tutte le altre colture.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Operare in assenza di vento.

GEOZEB WG

FUNGICIDA
GRANULI IDRODISPERSIBILI

Composizione
100 g di prodotto contengono:
MANCOZEB puro g 75
Coformulanti q.b. a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO
H317: Può provocare una reazione allergica cutanea; H319: Provoca grave irritazione oculare; H361d: Sospettato di nuocere al feto; H400: Molto tossico per gli organismi acquatici; H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

ATTENZIONE

CONSIGLI DI PRUDENZA
P201: Procurarsi le istruzioni prima dell'uso; P202: Non manipolare prima di aver letto e compreso tutte le avvertenze; P261: Evitare di respirare le polveri/i fumi/ gli aerosol; P264: Lavare accuratamente la pelle e gli occhi dopo l'uso; P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P302 + P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone; P305 + P351 +P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a risciacquare; P308 + P313: In caso di esposizione o di temuta esposizione, consultare un medico; P391: Raccogliere la fuoriuscita; P405: Conservare sotto chiave; P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale

AGROWIN BIOSCIENCES S.r.l.
Via Monte Grappa, 7 – 24121 Bergamo – Tel. 0331 440977
Registrazione n. 13147 Ministero della Salute del 09/09/2006

Stabilimenti di produzione:
Indofil Industries Limited – Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane – 400 607 Maharashtra, India
Indofil Industries Limited – Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited, Sez Dahej, Taluka: Vagra, District: Bharuch, Gujarat 392 130, India

Taglie: Kg 1 – 5 – 10 – 20 Kg Partita n°: Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Una volta aperta la confezione, utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di: 25 m da corpi idrici superficiali per melo e pero, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva e nel passaggio sui filari più estremi, aver cura di escludere l'irrorazione dagli ugelli rivolti verso il lato esterno; 12 m da corpi idrici superficiali per vite; 3 m da corpi idrici superficiali per pomodoro e patata

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; **occhio:** congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; **apparato respiratorio:** irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; **SNC:** atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; **effetto antabuse:** si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausee, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE, USI AUTORIZZATI, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Il GEOZEB WG è un prodotto fungicida di tipo preventivo ad ampio spettro d'azione formulato in granuli idrodispersibili, che non dà origine a spolvero e immesso nell'acqua si scioglie rapidamente, non creando depositi e schiuma nella botte. Può essere impiegato sulle seguenti colture (le dosi si riferiscono a 100 litri d'acqua, utilizzando volumi normali).

Coltura	Parassiti*	Dose	N° massimo di trattamenti per stagione	Intervallo di sicurezza (giorni)
Vite	Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Marciume nero (*Guignardia bidwellii*), Rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*)	200-220 g/hl massimo 2,13 kg/ha	2	28
Melo, Pero	Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Septoria (*Mycosphaerella pyri*), Ruggine (*Gymnosporangium* sp.), Alternaria (*Alternaria* sp.)	150-200 g/hl massimo 3,2 kg/ha	1	28
Pomodoro	Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria* sp.), Septoria (*Septoria lycopersici*), Antracnosi (*Colletotrichum coccodes*), Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*)	200-220 g/hl massimo 2,13 kg/ha	5 intervallo 7-10 giorni	3
Patata	Peronospora (*Phytophthora infestans*)	200-220 g/hl massimo 2,13 kg/ha	8 intervallo 7-10 giorni	7

* Iniziare le irrorazioni quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo della malattia

DIVIETO D'IMPIEGO IN SERRA
DIVIETO D'IMPIEGO SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di GEOZEB WG con altri prodotti fitosanitari. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo, devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione avvenuta.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Operare in assenza di vento.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 6 DIC. 2016

Etichetta/foglio illustrativo

MANCOZEB MANICA 75 WG

(GRANULI IDRODISPERSIBILI)

Fungicida preventivo

MANCOZEB MANICA 75 WG - Registrazione Ministero della Sanità n. 10638 del 06/12/2000

COMPOSIZIONE	
MANCOZEB puro	g. 75
Coformulanti q.b. a	g. 100
Contiene Hexamethylene tetramine	

Partita n.

ATTENZIONE

MANICA SpA

Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN) - Tel. 0464 433705

Stabilimenti di produzione:
INDOFIL INDUSTRIES LIMITED - Kolshet, Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane – 400 607 Maharashtra, India
INDOFIL INDUSTRIES LIMITED - Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited, Sez Dahej, Taluka: Vagra, District: Bharuch, Gujarat 392 130, India

Contenuto: **100-200-500 g. 1-2-5-10-25 Kg.**

INDICAZIONI DI PERICOLO: H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare. H361d Sospettato di nuocere al feto. H400 Molto tossico per gli organismi acquatici. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P202 Non manipolare prima di aver letto e compreso tutte le avvertenze. P261 Evitare di respirare la polvere. P264 Lavare accuratamente dopo l'uso. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a risciacquare; P308+P313 In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P405 Conservare sotto chiave. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Una volta aperta la confezione, utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di: 25 m da corpi idrici superficiali per melo e pero, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva e nel passaggio sui filari più estremi, aver cura di escludere l'irrorazione dagli ugelli rivolti verso il lato esterno; 12 m da corpi idrici superficiali per vite; 3 m da corpi idrici superficiali per pomodoro e patata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE, USI AUTORIZZATI, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Il MANCOZEB MANICA 75 WG è un prodotto fungicida di tipo preventivo ad ampio spettro d'azione formulato in granuli idrodispersibili, che non da origine a spolvero e immesso nell'acqua si scioglie rapidamente, non creando depositi e schiuma nella botte.
Può essere impiegato sulle seguenti colture (le dosi si riferiscono a 100 litri d'acqua, utilizzando volumi normali):

Coltura	Parassiti	Epoca di impiego	Dose	N° max di trattamenti per stagione	Intervallo di sicurezza
VITE	Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Marciume nero (*Guignardia bidwellii*), Rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*)	nelle epoche più favorevoli alle malattie	200-220 g/hL (max 2,13 Kg/ha)	2	28 giorni
MELO, PERO	Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Septoria (*Mycosphaerella pyri*), Ruggine (*Gymnosporangium* sp.), Alternaria (*Alternaria* sp.)	nell'epoca più favorevole alle malattie	150-200 g/hL (max 3,2 Kg/ha)	1	28 giorni
POMODORO	Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria* sp.), Septoria (*Septoria lycopersici*), Antracnosi (*Colletotrichum coccodes*), Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*)	quando si verificano le condizioni favorevoli per l'infezione	200-220 g/hL (max 2,13 Kg/ha)	5 (7-10 giorni)	3 giorni
PATATA	Peronospora (*Phytophthora infestans*)	quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo delle malattie	200-220 g/hL (max 2,13 Kg/ha)	8 (7-10 giorni)	7 giorni

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di MANCOZEB MANICA 75 WG con altri prodotti fitosanitari.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo, devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione avvenuta.
FITOTOSSICITÀ: Cultivar di pero sensibili al p.a. mancozeb: Abate Fetel, Armella, Butirra Precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 6 DIC. 2016

Etichetta formato ridotto

MANCOZEB MANICA 75 WG
(GRANULI IDRODISPERSIBILI)
Fungicida a vasto spettro d'azione, attivo per contatto.

MANCOZEB MANICA 75 WG Registrazione Ministero della Sanità n. 10638 del 06/12/2000

COMPOSIZIONE
- MANCOZEB puro g. 75
- Coformulanti q.b. a g.100

Contiene Hexamethylene tetramine

Contenuto:
100 g

ATTENZIONE

MANICA SpA
Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)
Tel. 0464 433705

Stabilimenti di produzione:
INDOFIL INDUSTRIES LIMITED
Kolshet, Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane – 400 607 Maharashtra, India
INDOFIL INDUSTRIES LIMITED
Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited, Sez Dahej, Taluka: Vagra, District: Bharuch, Gujarat 392 130, India

INDICAZIONI DI PERICOLO: H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare. H361d Sospettato di nuocere al feto. H400 Molto tossico per gli organismi acquatici. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. CONSIGLI DI PRUDENZA: P201 Procurarsi le istruzioni prima dell'uso. P202 Non manipolare prima di aver letto e compreso tutte le avvertenze. P261 Evitare di respirare la polvere. P264 Lavare accuratamente dopo l'uso. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a risciacquare. P308+P313 In caso di esposizione o di temuta esposizione, consultare un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P405 Conservare sotto chiave. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

MANTIR 75 WG

Fungicida preventivo - Granuli idrodispersibili

MANTIR 75 WG - Composizione:
- Mancozeb puro .g. 75
- Coformulanti q.b. a g. 100

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO
H317: Può provocare una reazione allergica cutanea; H319: Provoca grave irritazione oculare; H361d: Sospettato di nuocere al feto; H400: Molto tossico per gli organismi acquatici; H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA
P201: Procurarsi le istruzioni prima dell'uso; P202: Non manipolare prima di aver letto e compreso tutte le avvertenze; P261: Evitare di respirare la polvere; P264: Lavare accuratamente dopo l'uso; P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P302 + P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone; P305 + P351 + P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a risciacquare; P308 + P313: In caso di esposizione o di temuta esposizione, consultare un medico. P391: Raccogliere la fuoriuscita. P405: Conservare sotto chiave. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale

GOWAN ITALIA S.r.L.
Via Morgagni, 68 – Faenza (RA) – Tel. 0546/629911
NUMERO TELEFONICO DI EMERGENZA (24H): CHEMTREC +1.703.527.3887
Officina di produzione: INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Kolshet, Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane – 400 607 Maharashtra, India
Autorizzazione Ministero della Salute n. 13783 del 02.05.2007
Peso netto: kg 0.2 – 0.5 – 1 – 5 – 10 – 25 Partita n.: .....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Una volta aperta la confezione, utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di: 25 m da corpi idrici superficiali per melo e pero, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva e nel passaggio sui filari più estremi, aver cura di escludere l'irrorazione dagli ugelli rivolti verso il lato esterno; 12 m da corpi idrici superficiali per vite; 3 m da corpi idrici superficiali per pomodoro e patata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante e pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica. **AVVERTENZA:** Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE, USI AUTORIZZATI, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Mantir 75 WG è un prodotto fungicida di tipo preventivo ad ampio spettro d'azione formulato in granuli idrodispersibili, che non dà origine a spolvero e immesso nell'acqua si scioglie rapidamente, non creando depositi e schiuma nella botte. Può essere impiegato sulle seguenti colture (le dosi si riferiscono a 100 litri d'acqua, utilizzando volumi normali).

Coltura	Parassiti	Dose	N° massimo di trattamenti per stagione	Intervallo di sicurezza (giorni)
Vite	Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Marciume nero (*Guignardia bidwellii*), Rossore parassitaria (*Pseudopeziza tracheiphila*)	200-220 g/hL (max 2.13 kg/ha)	2	28
Melo, Pero	Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Septoria (*Mycosphaerella pyri*), Ruggine (*Gymnosporangium* sp.), Alternaria (*Alternaria* sp.)	150-200 g/hL (max 3.2 kg/ha)	1	28
Pomodoro	Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria* sp.), Septoria (*Septoria lycopersici*), Antracnosi (*Colletotrichum coccodes*), Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*)	200-220 g/hL (max 2.13 kg/ha)	5	3
Patata	Peronospora (*Phytophthora infestans*)	200-220 g/hL (max 2.13 kg/ha)	8	7

Iniziare le irrorazioni quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo delle malattie e ripetere i trattamenti ogni 7-10 giorni per pomodoro e patata.

DIVIETO D'IMPIEGO IN SERRA - DIVIETO D'IMPIEGO SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di Mantir 75 WG con altri prodotti fitosanitari. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo, devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione avvenuta.

FITOTOSSICITÀ: Cultivar di pero sensibili al p.a. mancozeb: Abate Fetel, Armella, Butirra Precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zucchermanna.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Operare in assenza di vento.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del....

Etichetta / Foglio illustrativo

Manzeb 75 WG

Fungicida preventivo
Granuli Idrodispersibili

MANZEB 75 WG

Composizione:
Mancozeb puro g 75
Coformulanti q.b. a g 100

Contiene Hexamethylene tetramine

Attenzione

Indicazioni di pericolo:
(H317) Può provocare una reazione allergica della pelle; (H361d) Sospettato di nuocere al feto;
(H410) Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata;
(EUH401) Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

Consigli di Prudenza:
(P273) Non disperdere nell'ambiente; (P280) Indossare guanti/indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/Proteggere il viso; (P302+P352) IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone; (P333+P308+P313) In caso di irritazione o eruzione della pelle, di esposizione o di possibile esposizione consultare un medico; (P101) In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto; (P405) Conservare sotto chiave; (P501) Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale

Officine di Produzione :
Griffin de Colombia S.A. - Via 40 No. 85-85 - Barranquilla – Colombia – Tel. +57 (5) 3616200
Indofil Chemical Company – Thane, Maharastra (India) – Tel. +91 22 2496 0000
S.T.I. – Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA) – Tel. +39 0545 992455
Chemia S.p.A. - S. Agostino (FE) - S.S. 255, km 46 – Tel. +39 0532 848477

Reg. n. 11931 del 27/01/2004 del Ministero della Salute

Contenuto netto: g 50 – 100 – 150 – 200; kg 1 – 5 – 10 – 25

Partita n.:*

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Una volta aperta la confezione, utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di : 25 m da corpi idrici superficiali per melo e pero, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva e nel passaggio sui filari più estremi, aver cura di escludere l'irrorazione dagli ugelli rivolti verso il lato esterno: 12 m da corpi idrici superficiali per vite: 3 m da corpi idrici superficiali per pomodoro e patata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi : cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione ; S.N.C.: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. **Effetto antabuse:** si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. **Terapia:** sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni**

CARATTERISTICHE, USI AUTORIZZATI, DOSI E MODALITà DI IMPIEGO
Il MANZEB 75 WG è un prodotto fungicida di tipo preventivo ad ampio spettro d'azione formulato in granuli idrodispersibili, che non da origine a spolvero e immesso nell'acqua si scioglie rapidamente, non creando depositi e schiuma nella botte.
Può essere impiegato sulle seguenti colture (le dosi si riferiscono a 100 litri d'acqua, utilizzando volumi normali):

Coltura	Parassiti	Dose	N° massimo di trattamenti per stagione*	Intervallo di sicurezza (giorni)
Vite	Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Marciume nero (*Guignardia bidwellii*), Rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*)	200-220 g/hl massimo 2,13 kg/ha per trattamento	2	28
Pomodoro	Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria* sp.), Septoria (*Septoria lycopersici*), Antracnosi (*Colletotrichum coccodes*), Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*)		5 (intervallo 7-10 giorni)	3
Patata	Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria* sp.)		8 (intervallo 7-10 giorni)	7
Melo, Pero	Ticchiolatura (*Venturia sp.*) Septoria (*Mycosphaerella pyri*), Ruggine (*Gymnosporangium* sp.), Alternaria (*Alternaria* sp.)	150-200 g/hl massimo 3,2 kg/ha per trattamento	1	28

* Effettuare i trattamenti nelle epoche più favorevoli allo sviluppo della malattia

DIVIETO D'IMPIEGO IN SERRA – DIVIETO D'IMPIEGO SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITA' : non è raccomandata la miscelazione di MANZEB 75 WG con altri prodotti fitosanitari. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ: Cultivar di pero sensibili al p.a. mancozeb: Abate Fetel, Armella, Butirra Precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego; Operare in assenza di vento; Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del....

Manzeb 75 WG

Fungicida preventivo
Granuli Idrodispersibili

MANZEB 75 WG

Composizione:
Mancozeb puro g 75
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene Hexamethylene tetramine

Indicazioni di pericolo:
(H317) Può provocare una reazione allergica della pelle; (H361d) Sospettato di nuocere al feto;
(H410) Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata;
(EUH401) Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

Attenzione

Consigli di Prudenza:
(P273) Non disperdere nell'ambiente; (P280) Indossare guanti/indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/Proteggere il viso; (P302+P352) IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone; (P333+P308+P313) In caso di irritazione o eruzione della pelle, di esposizione o di possibile esposizione consultare un medico; (P101) In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto; (P405) Conservare sotto chiave; (P501) Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale

Officine di Produzione :
Griffin de Colombia S.A. - Via 40 No. 85-85 - Barranquilla – Colombia – Tel. +57 (5) 3616200
Indofil Chemical Company – Thane, Maharastra (India) – Tel. +91 22 2496 0000
S.T.I. – Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA) – Tel. +39 0545 992455
Chemia S.p.A. - S. Agostino (FE) - S.S. 255, km 46 – Tel. +39 0532 848477

Reg. n. 11931 del 27/01/2004 del Ministero della Salute

Contenuto netto: g 50 – 100
Partita n.:*

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del....

MANCOSIM 75 DF

FUNGICIDA PREVENTIVO – GRANULI IDRODISPERSIBILI

MANCOSIM 75 DF
Composizione:
Mancozeb puro g 75
Coformulanti q. b. a g 100
INDICAZIONI DI PERICOLO
H317: Può provocare una reazione allergica cutanea. H319: Provoca grave irritazione oculare. H361d: Sospettato di nuocere al feto. H400: Molto tossico per gli organismi acquatici. H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
CONSIGLI DI PRUDENZA
P201: Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P405: Conservare sotto chiave. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale
ARYSTA LifeScience Benelux SPRL
Rue de Renory, 26/1 - B-4102 OUGRÉE (BELGIO)
Telefono +32 4 385 97 11

ATTENZIONE

Stabilimenti di produzione: INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Kolshet, Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane – 400 607 Maharashtra, India // INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited, Sez Dahej, Taluka: Vagra, District: Bharuch, Gujarat 392 130, India
PRODOTTO FITOSANITARIO
Registrazione n° 10938 del 17/05/2001 del Ministero della Sanità
Distribuito da: ARYSTA LIFESCIENCE ITALIA S.R.L. - CENTO (FE).
Peso netto 1 - 5 - 10 - 25 Kg Partita n°

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Una volta aperta la confezione, utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di: 25 m da corpi idrici superficiali per melo e pero, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva e nel passaggio sui filari più estremi, aver cura di escludere l'irrorazione dagli ugelli rivolti verso il lato esterno, 12 m da corpi idrici superficiali per vite; 3 m da corpi idrici superficiali per pomodoro e patata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: *Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante e pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica.* ***AVVERTENZA:*** *Consultare un Centro Antiveleni*

CARATTERISTICHE, USI AUTORIZZATI, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
MANCOSIM 75 DF è un prodotto fungicida di tipo preventivo ad ampio spettro d'azione formulato in granuli idrodispersibili, che non dà origine a spolvero e immesso nell'acqua si scioglie rapidamente, non creando depositi e schiuma nella botte. Può essere impiegato sulle seguenti colture (le dosi si riferiscono a 100 litri d'acqua, utilizzando volumi normali).
VITE: contro la Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Marciume nero (*Guignardia bidwellii*), Rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*) g 200-220/hL
Effettuare al massimo 2 trattamenti per stagione nelle epoche più favorevoli alle malattie somministrando non più di 2.13 kg di formulato per ettaro per ciascun trattamento.
MELO - PERO: contro Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Septoria (*Mycosphaerella pyri*), Ruggine (*Gymnosporangium* sp.), Alternaria (*Alternaria* sp.) g 150-200/hL
Effettuare un trattamento per stagione nell'epoca più favorevole alle malattie, somministrando non più di 3.2 kg di formulato per ettaro.
POMODORO: contro Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria* sp.), Septoria (*Septoria lycopersici*), Antracnosi (*Colletotrichum coccodes*), Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*) g 200-220/hL
Iniziare le irrorazioni quando si verificano le condizioni favorevoli per l'infezione, trattando ogni 7-10 giorni. Effettuare al massimo 5 trattamenti per stagione, somministrando non più di 2.13 kg di formulato per ettaro per ciascun trattamento.
PATATA: contro Peronospora (*Phytophthora infestans*) g 200-220/hL
Iniziare le irrorazioni quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo delle malattie e ripetere i trattamenti ogni 7-10 giorni. Effettuare al massimo 8 trattamenti per stagione, somministrando non più di 2.13 kg di formulato per ettaro per ciascun trattamento.

DIVIETO D'IMPIEGO IN SERRA - DIVIETO D'IMPIEGO SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di MANCOSIM 75 DF con altri prodotti fitosanitari. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo, devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione avvenuta.
FITOTOSSICITÀ: Cultivar di pero sensibili al p.a. mancozeb: Abate Fetel, Armella, Butirra Precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta per patata, 3 giorni per pomodoro e 28 giorni per tutte le altre colture

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Operare in assenza di vento.

16 DIC. 2016
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ________

16A09089

ORDINANZA 7 dicembre 2016.

Proroga dell'ordinanza 4 agosto 2011, e successive modificazioni, recante «Norme sanitarie in materia di encefalomielite equina di tipo West Nile (West Nile Disease) e attività di sorveglianza sul territorio nazionale».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Vista l'ordinanza del Ministro della sanità 6 ottobre 1984, recante «Norme relative alla denuncia di alcune malattie infettive degli animali nella Comunità economica europea», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 10 ottobre 1984, n. 279;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, concernente «Regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza dai Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE», e successive modificazioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Vista la decisione della Commissione 2004/216/CE del 1° marzo 2004, di modifica della direttiva 82/894/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità al fine di includere talune malattie degli equidi e talune malattie delle api nell'elenco delle malattie soggette a denuncia;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 novembre 2007, recante approvazione del Piano di sorveglianza nazionale per la encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 febbraio 2008, n. 36;

Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 5 novembre 2008, «West Nile Disease - Notifica alla Commissione europea e all'OIE - Piano di sorveglianza straordinaria», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 novembre 2008, n. 277, e, in particolare, l'art. 2, comma 1, con il quale è stata disposta l'attuazione di un piano di sorveglianza straordinario in una determinata area del territorio nazionale;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 3 agosto 2011, recante «Norme sanitarie in materia di encefalomielite equina», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 settembre 2011, n. 209, che ha inserito nell'elenco di cui all'art. 1 del predetto regolamento di polizia veterinaria «l'encefalomielite equina (tutte le forme, compresa l'encefalomielite equina venezuelana)», tenuto conto dell'impatto zoonotico di alcune di queste malattie, tra le quali l'encefalomielite di tipo West Nile;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 4 agosto 2011, recante «Norme sanitarie in materia di encefalomielite equina di tipo West Nile (West Nile Disease) e attività di sorveglianza sul territorio nazionale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 8 settembre 2011, n. 209;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183» ed, in particolare, l'art. 10 «Centro nazionale di lotta ed emergenza contro malattie animali»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013, recante «Proroga ordinanza 4 agosto 2011, recante «Norme sanitarie in materia di encefalomielite equina di tipo West Nile (West Nile Disease) e attività di sorveglianza sul territorio nazionale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 7 settembre 2013, n. 210, con efficacia fino al 31 dicembre 2014;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 12 dicembre 2014 recante «Proroga ordinanza 4 agosto 2011 e successive modificazioni, recante "Norme sanitarie in materia di encefalomielite equina di tipo West Nile (West Nile Disease) e attività di sorveglianza sul territorio nazionale"», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 dicembre 2014, n. 301, con efficacia fino al 31 dicembre 2015;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 11 dicembre 2015, recante «Proroga dell'ordinanza 4 agosto 2011, e successive modificazioni, recante «Norme sanitarie in materia di encefalomielite equina di tipo West Nile (West Nile Disease) e attività di sorveglianza sul territorio nazionale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 31 dicembre 2015, n. 303, con efficacia fino al 31 dicembre 2016;

Visto il Piano nazionale integrato di sorveglianza e risposta al virus della West Nile – 2016 diramato sul territorio con nota prot. 23689 del 10 agosto 2016, con il quale le Direzioni generali della prevenzione sanitaria e della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute hanno condiviso gli obiettivi relativamente all'individuazione precoce della circolazione virale sul territorio nazionale, alla definizione del flusso delle informazioni tra tutti gli Enti interessati, all'attuazione in maniera tempestiva, efficace e coordinata delle misure preventive necessarie per evitare la trasmissione della WND, nonché al Governo in maniera coordinata delle eventuali emergenze epidemiche;

Rilevato che, nel corso del 2016, il Centro di referenza nazionale per lo studio delle malattie esotiche (CESME) presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale G. Caporale di Teramo ha confermato la circolazione del virus West Nile sul territorio nazionale con la conferma di positività negli equidi delle regioni Lazio, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Toscana, Sardegna e Piemonte, in organi di uccelli stanziali appartenenti a specie bersaglio nelle Regioni Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia e Sardegna, in organi di uccelli selvatici trovati morti nelle Regioni Emilia-Romagna e Sardegna, nonché positività in 132 pool di zanzare, distribuiti nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Sardegna e Piemonte;

Rilevato altresì che, nel corso del 2016, in Italia sono stati segnalati 30 casi confermati di malattia neuroinvasiva da West Nile Virus (WNND) nelle Regioni Emilia-Romagna, Piemonte, Sicilia, Lombardia e Veneto e che le attività di sorveglianza delle febbri virali estive hanno consentito di confermare 15 casi di febbre da WNV dei quali tre nella Regione Emilia-Romagna e 12 nella regione Veneto e di identificare il WNV nel sangue di 20 donatori delle Regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto;

Ritenuta, per i motivi suesposti, la necessità e l'urgenza di confermare le misure introdotte con la citata ordinanza ministeriale 4 agosto 2011, la cui efficacia era stata prorogata dalle richiamate ordinanze del Ministro della salute 6 agosto 2013, 12 dicembre 2014 e 11 dicembre 2015, posto che le attività di sorveglianza veterinaria sono indispensabili per garantire l'attuazione delle misure di prevenzione che interessano l'uomo stante il carattere zoonotico della malattia;

Ordina:

Art. 1.

1. L'efficacia dell'ordinanza 4 agosto 2011, e successive modificazioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2017.

Art. 2.

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente ordinanza è inviata alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2016

Il Ministro: LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2016
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 4514

16A09086

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 16 dicembre 2016.

Rinnovo dell'autorizzazione del Bureau Veritas all'esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali.

IL DIRIGENTE GENERALE
PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI, LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, di attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, che ha abrogato il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 e successive modificazioni;

Vista la nota prot. n. 6453 del 23 aprile 2012, con cui Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne ha emanato i criteri per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali da parte degli organismi di classifica titolari di autorizzazione ed affidamento ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104;

Visto il decreto dirigenziale in data 17 dicembre 2012 «Autorizzazione all'organismo Bureau Veritas all'esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 19 del 23 gennaio 2013;

Considerato che l'autorizzazione di cui al citato decreto dirigenziale in data 17 dicembre 2012 ha durata di quattro anni;

Vista l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali presentata dall'organismo riconosciuto Bureau Veritas con nota s.p. del 16 giugno 2016;

Viste le regole tecniche e le procedure operative dell'organismo riconosciuto allegate alla nota sopra citata;

Considerato che l'organismo riconosciuto Bureau Veritas risulta autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, per i servizi di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali, con decreto interdirettoriale 29 agosto 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 218 del 18 settembre 2012, con cui è stato approvato il relativo accordo sottoscritto in data 4 luglio 2012;

Visto che, a seguito dell'istruttoria nel corso della quale è stata esaminata la documentazione trasmessa dal Bureau Veritas in allegato all'istanza di rinnovo sopra menzionata, l'organismo in questione è risultato mantenere la rispondenza ai criteri stabiliti per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali;

Ritenuto pertanto di procedere al rinnovo dell'autorizzazione del Bureau Veritas all'esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali;

Decreta:

Art. 1.

Finalità dell'autorizzazione

1. L'organismo Bureau Veritas è rinnovata l'autorizzazione all'esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali.

Art. 2.

Attività autorizzate e norme di riferimento

1. Il Bureau Veritas, nell'ambito delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali per le quali è autorizzato, garantisce le seguenti tipologie di attività, con le relative operazioni di certificazione:

a) operazioni o funzioni attinenti all'accertamento ed al controllo delle condizioni di navigabilità;

b) assegnazione della linea di massimo carico;

c) stazzatura delle navi;

d) sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare;

e) prevenzione ed estinzione degli incendi a bordo;

f) controllo tecnico sulle costruzioni navali e per l'esercizio della navigazione;

g) tutte le altre attività concernenti il ruolo di organismo tecnico autorizzato richiamate nella normativa di riferimento e relative agli impianti, alle dotazioni e agli equipaggiamenti di bordo.

2. Nello svolgimento delle attività di ispezione e controllo per le navi mercantili che non rientrano nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali il Bureau Veritas fa riferimento alla seguente normativa nazionale.

2.1. Per le attività di cui ai punti *a)*, *b)*, *d)*, *e)* ed *f)*:

legge 5 giugno 1962, n. 616 «Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare»;

decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 «Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare» e successive modifiche o integrazioni.

2.2. Per l'attività di cui al punto *b)*:

legge 5 giugno 1962, n. 616 «Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare»;

decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1967, n. 579 «Regolamento per l'assegnazione della linea di massimo carico alle navi mercantili».

2.3. Per l'attività di cui al punto *c)*:

legge 29 giugno 1913, n. 796 «relativa alla stazzatura delle navi»;

decreto luogotenenziale 27 gennaio 1916, n. 202 «Regolamento per la stazzatura delle navi»;

decreto ministeriale 25 luglio 1918 «Istruzioni per la stazzatura delle navi e galleggianti»;

decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1972, n. 988 «Stazzatura di alcuni spazi chiusi al di sopra del ponte superiore o nell'interponte superiore delle navi da carico».

3. Ai fini dell'attività di ispezione e controllo delle unità da pesca, il Bureau Veritas fa riferimento alla seguente normativa nazionale:

decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 «Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare» (titolo *V)* e successive modifiche o integrazioni;

decreto 5 agosto 2002, n. 218 «Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera», come modificato dal decreto 26 luglio 2004, n. 231;

decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541 «Attuazione delle direttive 97/70/CE e 1999/19/CE sull'istituzione del regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri».

4. Ai fini dell'attività di ispezione e controllo delle unità da diporto, il Bureau Veritas fa riferimento alla seguente normativa nazionale:

decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 «Regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto»;

decreto ministeriale 4 aprile 2005, n. 95 «Regolamento di sicurezza recante norme tecniche per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche».

5. Ai fini dell'attività di ispezione e controllo delle unità da passeggeri adibite a navigazione nazionale, il Bureau Veritas fa riferimento alla seguente normativa nazionale:

decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 «Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali» e successive modifiche o integrazioni.

Art. 3.

Condizioni generali

1. La presente autorizzazione è revocata di diritto con il venir meno per il Bureau Veritas dell'autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, per i servizi di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali, richiamata in premessa.

2. Il Bureau Veritas mantiene aggiornata la propria esperienza e conoscenza per quanto concerne le implicazioni che le caratteristiche della flotta nazionale comportano sull'applicazione della normativa nazionale attraverso i lavori dell'apposito comitato.

3. Il Bureau Veritas fornisce supporto tecnico specialistico al Ministero attraverso la struttura centrale in ambito nazionale con sede a Genova.

4. Il Bureau Veritas assicura la disponibilità di unità operative con personale tecnico esclusivo qualificato, nell'ambito dell'area territoriale di competenza di tutte le direzioni marittime, per l'esecuzione delle visite relative alle attività di cui all'art. 3, secondo la distribuzione territoriale proposta nella nota citata in premessa al presente decreto.

5. Il Bureau Veritas si impegna a non intraprendere attività che possano dar luogo a conflitti di interesse.

Art. 4.

Interpretazioni

1. Il Bureau Veritas riconosce che l'interpretazione degli strumenti applicabili ai sensi della presente autorizzazione, nonché la determinazione delle equivalenze o l'accettazione di sostituzioni di requisiti richiesti da detti strumenti, sono definiti dalla Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, e collabora alla loro definizione, ove necessario.

Art. 5.

Informazioni

1. Al rilascio della presente autorizzazione, il Bureau Veritas invia alla Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne l'elenco ufficiale delle navi registrate in Italia non soggette alle convenzioni internazionali per le quali l'organismo è autorizzato svolgere le attività di cui all'art. 2, comma 1, almeno in forma elettronica in formato MS Excel o compatibile; tale elenco viene aggiornato con frequenza semestrale e contiene almeno le seguenti informazioni, ove pertinenti:

numero IMO;

numero Bureau Veritas;

nome (nome nave);

compartimento nave;

matricola;

GT/SL;

toca sì/no;

organismo di classe precedente;

data entrata in classe;

altra società di classifica;

nome armatore;

servizio nave;

data costruzione.

2. Il Bureau Veritas garantisce alla Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, anche tramite pubblicazione su sito web dell'organismo, l'accesso diretto e gratuito alle banche dati contenenti le informazioni pertinenti sulle navi non soggette alle convenzioni internazionali per le quali l'organismo è autorizzato svolgere le attività di cui all'art. 2, comma 1.

3. Il Bureau Veritas invia con frequenza annuale alla Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, in forma cartacea e/o in formato elettronico, in lingua italiana, le norme, i regolamenti nonché relative procedure operative riferite alle attività autorizzate di cui all'art. 2, comma 1.

4. La Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne fornisce al Bureau Veritas tutta la documentazione necessaria affinché lo stesso possa svolgere le attività autorizzate.

5. Nel caso in cui siano sviluppate nuove norme o siano modificate le norme esistenti riguardanti le ispezioni e i controlli delle navi, il Bureau Veritas pubblica le informazioni relative alle norme in corso di aggiornamento sul proprio sito internet con possibilità per la Direzione generale di fornire commenti e/o proposte entro il termine di trenta giorni. Il Bureau Veritas tiene conto di eventuali raccomandazioni formulate al riguardo dall'amministrazione.

6. Analogamente, la Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne contatta quanto prima il Bureau Veritas nel caso di sviluppo di modifiche alla normativa applicabile alle attività autorizzate di cui all'art. 2, comma 1.

7. Le normative, le norme, le istruzioni e i modelli di rapporto sono redatti in lingua italiana.

Art. 6.

Monitoraggio e controlli

1. La Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne verifica, almeno ogni due anni, che le attività autorizzate di cui all'art. 2, comma 1, siano svolte dal Bureau Veritas con propria soddisfazione, anche sulla base di ispezioni a campione del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali per il quale l'organismo svolge le suddette attività.

2. Tali verifiche sono effettuate direttamente da funzionari della Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne incaricati a svolgere le funzioni di auditor.

3. La frequenza delle verifiche è determinata, tra l'altro, dai risultati delle verifiche stesse; in ogni caso, il periodo che intercorre tra una verifica e l'altra non è comunque superiore a due anni.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni tempo alle verifiche supplementari infrabiennali che riterrà opportune, dando al Bureau Veritas un preavviso scritto di almeno trenta giorni, anche disponendo ispezioni particolareggiate a campione delle navi per le quali l'organismo è autorizzato svolgere le attività di cui all'art. 2, comma 1.

5. A conclusione della verifica il team di auditor della Direzione redige un rapporto sulle verifiche compiute nel quale sono riportate le non conformità, le osservazioni ed i commenti relativi all'attività di verifica svolta; tale rapporto sarà comunicato al Bureau Veritas che farà conoscere le sue osservazioni alla Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, entro sessanta giorni dal ricevimento del rapporto, con l'indicazione delle azioni preventive e correttive. Tale comunica-

zione da parte dell'organismo sarà oggetto di valutazione da parte della Direzione generale ai fini dell'accettazione formale delle azioni correttive e preventive intraprese dall'organismo.

6. In ogni caso gli ispettori della Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne incaricati delle verifiche ispettive sono vincolati da obblighi di riservatezza.

7. Nel corso delle verifiche, il Bureau Veritas si impegna a sottoporre agli ispettori dell'amministrazione incaricati delle verifiche ispettive tutte le pertinenti istruzioni, norme, circolari interne e linee guida e ogni altra informazione e documentazione idonea a dimostrare che le attività autorizzate di cui all'art. 2, comma 1, sono svolte dall'organismo stesso conformemente alla normativa in vigore.

8. In caso di mancato o inadeguato svolgimento delle attività autorizzate di cui all'art. 2, comma 1, la Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne può disporre, in relazione alla gravità delle non conformità riscontrate nel corso delle verifiche, la sospensione dell'autorizzazione o la revoca della stessa.

9. Il Bureau Veritas è consapevole dell'importanza rivestita dall'adempimento agli obblighi di informazione di cui all'art. 5, al fine di consentire alla Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne di verificare che l'attività autorizzata sia svolta con propria soddisfazione.

Art. 7.

Riservatezza

1. Per quanto riguarda le attività autorizzate di cui all'art. 2, comma 1, sia il Bureau Veritas che l'Amministrazione sono vincolati da obblighi di riservatezza.

Art. 8.

Ispettori

1. Ai fini dello svolgimento delle attività autorizzate di cui all'art. 2, comma 1, il Bureau Veritas si impegna a far svolgere il servizio ad ispettori che prestino la loro attività alle proprie esclusive dipendenze.

2. La Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne consente in via eccezionale, valutandone caso per caso la motivazione, l'utilizzo di ispettori esclusivi alle dipendenze di altri organismi di classifica riconosciuti a livello comunitario, con i quali il Bureau Veritas abbia preso accordi.

3. In ogni caso, le prestazioni degli ispettori che non siano dipendenti esclusivi del Bureau Veritas sono vincolate al sistema di qualità dell'organismo stesso.

Art. 9.

Responsabilità

1. Il Bureau Veritas è direttamente responsabile dell'attività svolta ai sensi del presente decreto, secondo le norme dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 10.

Durata e cessazione dell'accordo

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 1 e dall'art. 6, commi 7 e 8, l'autorizzazione ha durata di quattro anni a partire dalla data del presente decreto. L'Amministrazione si riserva di valutare se confermare o meno la delega al Bureau Veritas delle attività autorizzate di cui all'art. 2, comma 1, in base alle esigenze della propria flotta.

2. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione il Bureau Veritas, almeno sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione in vigore, presenta apposita domanda di rinnovo con le stesse modalità previste dalla nota n. 6453 del 23 aprile 2012 citata in premessa relativa alla domanda di rilascio dell'autorizzazione.

Art. 11.

Interpretazione

1. Il presente decreto è interpretato e regolato in conformità alla normativa vigente nello Stato italiano, ed in particolare al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, alla legge 5 giugno 1962, n. 616 e al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2016

Il dirigente generale: PUJIA

16A09040

DECRETO 16 dicembre 2016.

Rinnovo dell'autorizzazione del RINA Service S.p.a. all'esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionale.

IL DIRIGENTE GENERALE
PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI,
LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO
MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, di attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, che ha abrogato il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 e successive modificazioni;

Vista la nota prot. n. 6453 del 23 aprile 2012, con cui la Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne ha emanato i criteri per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali da parte degli organismi di classifica titolari di autorizzazione ed affidamento ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104;

Visto il decreto dirigenziale in data 17 dicembre 2012 «Autorizzazione all'organismo Rina Services S.p.A. all'esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 19 del 23 gennaio 2013;

Considerato che l'autorizzazione di cui al citato decreto dirigenziale in data 17 dicembre 2012 ha durata di quattro anni;

Vista l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali presentata dall'organismo riconosciuto Rina Services S.p.A. con nota prot. RSSE/RGA/RCB/5617 dell'11 febbraio 2016;

Viste le regole tecniche e le procedure operative dell'organismo riconosciuto allegate alla nota sopra citata;

Considerato che l'organismo riconosciuto Rina Services S.p.A. risulta autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, per i servizi di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali, con decreto interdirettoriale 29 agosto 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 218 del 18 settembre 2012, con cui è stato approvato il relativo accordo sottoscritto in data 28 giugno 2012;

Visto che, a seguito dell'istruttoria nel corso della quale è stata esaminata la documentazione trasmessa dal Rina Services S.p.A. in allegato all'istanza di rinnovo sopra menzionata, l'organismo in questione è risultato mantenere la rispondenza ai criteri stabiliti per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali;

Ritenuto pertanto di procedere al rinnovo dell'autorizzazione del Rina Services S.p.A. all'esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali;

Decreta:

Art. 1.

Finalità dell'autorizzazione

1. All'organismo Rina Services S.p.A. è rinnovata l'autorizzazione all'esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali.

Art. 2.

Attività autorizzate e norme di riferimento

1. Il Rina Services S.p.A., nell'ambito delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali per le quali è autorizzato, garantisce le seguenti tipologie di attività, con le relative operazioni di certificazione:

a) operazioni o funzioni attinenti all'accertamento ed al controllo delle condizioni di navigabilità;

b) assegnazione della linea di massimo carico;

c) stazzatura delle navi;

d) sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare;

e) prevenzione ed estinzione degli incendi a bordo;

f) controllo tecnico sulle costruzioni navali e per l'esercizio della navigazione;

g) tutte le altre attività concernenti il ruolo di organismo tecnico autorizzato richiamate nella normativa di riferimento e relative agli impianti, alle dotazioni e agli equipaggiamenti di bordo.

2. Nello svolgimento delle attività di ispezione e controllo per le navi mercantili che non rientrano nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali il Rina Services S.p.A. fa riferimento alla seguente normativa nazionale:

2.1. Per le attività di cui ai punti *a)*, *b)*, *d)*, *e)* ed *f)*:

legge 5 giugno 1962, n. 616 «Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare»;

decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 «Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare» e successive modifiche o integrazioni;

2.2. Per l'attività di cui al punto *b)*:

legge 5 giugno 1962, n. 616 «Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare»;

decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1967, n. 579 «Regolamento per l'assegnazione della linea di massimo carico alle navi mercantili»;

2.3. Per l'attività di cui al punto *c)*:

legge 29 giugno 1913, n. 796 «relativa alla stazzatura delle navi»;

decreto luogotenenziale 27 gennaio 1916, n. 202 «Regolamento per la stazzatura delle navi»;

decreto ministeriale 25 luglio 1918 «Istruzioni per la stazzatura delle navi e galleggianti»;

decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1972, n. 988 «Stazzatura di alcuni spazi chiusi al di sopra del ponte superiore o nell'interponte superiore delle navi da carico».

3. Ai fini dell'attività di ispezione e controllo delle unità da pesca, il Rina Services S.p.A. fa riferimento alla seguente normativa nazionale:

decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 «Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare» (titolo *V)* e successive modifiche o integrazioni;

decreto 5 agosto 2002, n. 218 «Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera», come modificato dal decreto 26 luglio 2004, n. 231;

decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541 «Attuazione delle direttive 97/70/CE e 1999/19/CE sull'istituzione del regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri».

4. Ai fini dell'attività di ispezione e controllo delle unità da diporto, il Rina Services S.p.A. fa riferimento alla seguente normativa nazionale:

decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 «Regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto»;

decreto ministeriale 4 aprile 2005, n. 95 «Regolamento di sicurezza recante norme tecniche per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche».

5. Ai fini dell'attività di ispezione e controllo delle unità da passeggeri adibite a navigazione nazionale, il Rina Services S.p.A. fa riferimento alla seguente normativa nazionale:

decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 «Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali» e successive modifiche o integrazioni.

Art. 3.

Condizioni generali

1. La presente autorizzazione è revocata di diritto con il venir meno per il Rina Services S.p.A. dell'autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, per i servizi di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali, richiamata in premessa.

2. Il Rina Services S.p.A. mantiene aggiornata la propria esperienza e conoscenza per quanto concerne le implicazioni che le caratteristiche della flotta nazionale comportano sull'applicazione della normativa nazionale attraverso i lavori dell'apposito comitato.

3. Il Rina Services S.p.A. fornisce supporto tecnico specialistico al Ministero attraverso la struttura centrale in ambito nazionale situata presso la Direzione generale di Genova.

4. Il Rina Services S.p.A. assicura la disponibilità di unità operative con personale tecnico esclusivo qualificato, nell'ambito dell'area territoriale di competenza di tutte le Direzioni marittime, per l'esecuzione delle visite relative alle attività di cui all'art. 3, secondo la distribuzione territoriale proposta nella nota citata in premessa al presente decreto.

5. Il Rina Services S.p.A. si impegna a non intraprendere attività che possano dar luogo a conflitti di interesse.

Art. 4.

Interpretazioni

1. Il Rina Services S.p.A. riconosce che l'interpretazione degli strumenti applicabili ai sensi della presente autorizzazione, nonché la determinazione delle equivalenze o l'accettazione di sostituzioni di requisiti richiesti da detti strumenti, sono definiti dalla Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, e collabora alla loro definizione, ove necessario.

Art. 5.

Informazioni

1. Al rilascio della presente autorizzazione, il Rina Services S.p.A. invia alla Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne l'elenco ufficiale delle navi registrate in Italia non soggette alle convenzioni internazionali per le quali l'organismo è autorizzato svolgere le attività di cui all'art. 2, comma 1, almeno in forma elettronica in formato MS Excel o compatibile; tale elenco viene aggiornato con frequenza semestrale e contiene almeno le seguenti informazioni, ove pertinenti:

numero IMO;
numero Rina;
nome (nome nave);
compartimento nave;
matricola;
GT/SL;
Toca sì/no;
organismo di classe precedente;
data entrata in classe;
altra società di classifica;
nome armatore;
servizio nave;
data costruzione.

2. Il Rina Services S.p.A. garantisce alla Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, anche tramite pubblicazione su sito web dell'organismo, l'accesso diretto e gratuito alle banche dati contenenti le informazioni pertinenti sulle navi non soggette alle convenzioni internazionali per le quali l'organismo è autorizzato svolgere le attività di cui all'art. 2, comma 1.

3. Il Rina Services S.p.A. invia con frequenza annuale alla Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, in forma cartacea e/o in formato elettronico, in lingua italiana, le norme, i regolamenti nonché relative procedure operative riferite alle attività autorizzate di cui all'art. 2, comma 1.

4. La Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne fornisce al Rina Services S.p.A. tutta la documentazione necessaria affinché lo stesso possa svolgere le attività autorizzate.

5. Nel caso in cui siano sviluppate nuove norme o siano modificate le norme esistenti riguardanti le ispezioni e i controlli delle navi, il Rina Services S.p.A. pubblica le informazioni relative alle norme in corso di aggiornamento sul proprio sito internet con possibilità per la Direzione generale di fornire commenti e/o proposte entro il termine di trenta giorni. Il Rina Services S.p.A. tiene conto di eventuali raccomandazioni formulate al riguardo dall'amministrazione.

6. Analogamente, la Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne contatta quanto prima il Rina Services S.p.A. nel caso di sviluppo di modifiche alla normativa applicabile alle attività autorizzate di cui all'art. 2, comma 1.

7. Le normative, le norme, le istruzioni e i modelli di rapporto sono redatti in lingua italiana.

Art. 6.

Monitoraggio e controlli

1. La Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne verifica, almeno ogni due anni, che le attività autorizzate di cui all'art. 2, comma 1, siano svolte dal Rina Services S.p.A. con propria soddisfazione, sulla base di ispezioni a campione del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali per il quale l'organismo svolge le suddette attività.

2. Tali verifiche sono effettuate direttamente da funzionari della Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne incaricati a svolgere le funzioni di auditor.

3. La frequenza delle verifiche è determinata, tra l'altro, dai risultati delle verifiche stesse; in ogni caso, il periodo che intercorre tra una verifica e l'altra non è comunque superiore a due anni.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni tempo alle verifiche supplementari infrabiennali che riterrà opportune, dando al Rina Services S.p.A. un preavviso scritto di almeno trenta giorni, anche disponendo ispezioni particolareggiate a campione delle navi per le quali l'organismo è autorizzato svolgere le attività di cui all'art. 2, comma 1.

5. A conclusione della verifica il team di auditor della Direzione redige un rapporto sulle verifiche compiute nel quale sono riportate le non conformità, le osservazioni ed i commenti relativi all'attività di verifica svolta; tale rapporto sarà comunicato al Rina Services S.p.A. che farà conoscere le sue osservazioni alla Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, entro sessanta giorni dal ricevimento del rapporto, con l'indicazione delle azioni preventive e correttive. Tale comunicazione da parte dell'organismo sarà oggetto di valutazione da parte della Direzione generale ai fini dell'accettazione formale delle azioni correttive e preventive intraprese dall'organismo.

6. In ogni caso gli ispettori della Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne incaricati delle verifiche ispettive sono vincolati da obblighi di riservatezza.

7. Nel corso delle verifiche, il Rina Services S.p.A. si impegna a sottoporre agli ispettori dell'amministrazione incaricati delle verifiche ispettive tutte le pertinenti istruzioni, norme, circolari interne e linee guida e ogni altra informazione e documentazione idonea a dimostrare che le attività autorizzate di cui all'art. 2, comma 1, sono svolte dall'organismo stesso conformemente alla normativa in vigore.

8. In caso di mancato o inadeguato svolgimento delle attività autorizzate di cui all'art. 2, comma 1, la Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne può disporre, in relazione alla gravità delle non conformità riscontrate nel corso delle verifiche, la sospensione dell'autorizzazione o la revoca della stessa.

9. Il Rina Services S.p.A. è consapevole dell'importanza rivestita dall'adempimento agli obblighi di informazione di cui all'art. 5, al fine di consentire alla Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne di verificare che l'attività autorizzata sia svolta con propria soddisfazione.

Art. 7.

Riservatezza

1. Per quanto riguarda le attività autorizzate di cui all'art. 2, comma 1, sia il Rina Services S.p.A. che l'Amministrazione sono vincolati da obblighi di riservatezza.

Art. 8.

Ispettori

1. Ai fini dello svolgimento delle attività autorizzate di cui all'art. 2, comma 1, il Rina Services S.p.A. si impegna a far svolgere il servizio ad ispettori che prestino la loro attività alle proprie esclusive dipendenze.

2. La Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne consente in via eccezionale, valutandone caso per caso la motivazione, l'utilizzo di ispettori esclusivi alle dipendenze di altri organismi di classifica riconosciuti a livello comunitario, con i quali il Rina Services S.p.A. abbia preso accordi.

3. In ogni caso, le prestazioni degli ispettori che non siano dipendenti esclusivi del Rina Services S.p.A. sono vincolate al sistema di qualità dell'organismo stesso.

Art. 9.

Responsabilità

1. Il Rina Services S.p.A. è direttamente responsabile dell'attività svolta ai sensi del presente decreto, secondo le norme dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 10.

Durata e cessazione dell'accordo

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 1 e dall'art. 6, commi 7 e 8, l'autorizzazione ha durata di quattro anni a partire dalla data del presente decreto. L'Amministrazione si riserva di valutare se confermare o meno la delega al Rina Services S.p.A. delle attività autorizzate di cui all'art. 2, comma 1, in base alle esigenze della propria flotta.

2. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione il Rina Services S.p.A., almeno sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione in vigore, presenta apposita domanda di rinnovo con le stesse modalità previste dalla nota n. 6453 del 23 aprile 2012 citata in premessa relativa alla domanda di rilascio dell'autorizzazione.

Art. 11.

Interpretazione

1. Il presente decreto è interpretato e regolato in conformità alla normativa vigente nello Stato italiano, ed in particolare al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, alla legge 5 giugno 1962, n. 616 e al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2016

Il dirigente generale: PUJIA

16A09041

DECRETO 19 dicembre 2016.

Percorso formativo per accedere alle figure professionali di Allievo Ufficiale di coperta e Allievo Ufficiale di macchina.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI,
LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO
E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia adottata a Londra il 7 luglio 1978 Standard of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW 78 nella versione aggiornata di seguito denominata Convenzione STCW), nonché il comunicato del Ministero degli affari esteri, relativo al deposito presso il Segretariato generale dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO) in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla Convenzione suddetta, entrata, pertanto in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'articolo XIV;

Vista la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli emendamenti all'Annesso della sopraccitata Convenzione del 1978;

Vista la risoluzione 2 della sopra citata conferenza internazionale con la quale è stato adottato il codice STCW sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia (CODE STCW 95 nella versione aggiornata di seguito denominato codice STCW);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la Conferenza tra le parti della Convenzione STCW, tenutasi nel 2010, che ha introdotto sostanziali modifiche alla Convenzione STCW (emendamenti di Manila) prevedendo l'istituzione di nuove figure professionali e di nuovi requisiti per la formazione e l'addestramento del personale marittimo;

Vista la direttiva 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 14 dicembre 2012 recante modifiche alla direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare;

Visto l'art. 5, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione e dell'università e della ricerca scientifica, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del

sistema nazionale di istruzione pervenuta alla scrivente in data 28 giugno 2016;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 2016, n. 251, concernente le certificazioni di competenza e di addestramento per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare;

Visto il rapporto di visita dell'Agenzia marittima europea (EMSA) concernente il «monitoraggio del sistema di istruzione, formazione e abilitazione marittima ai sensi della direttiva 2008/106/CE e successive modifiche del 30 settembre 2015»;

Visto il caso EU-Pilot 8443/16/MOVE trasmesso con nota della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche europee con nota protocollo n. 3787 del 4 aprile 2016;

Ritenuta la necessità di determinare le competenze per accedere alle figure professionali di allievo ufficiale di coperta e allievo ufficiale di macchina;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e campo di applicazione

1. Il presente decreto definisce le competenze specifiche dei percorsi formativi per consentire ai candidati di accedere alle figure professionali di allievo ufficiale di coperta e allievo ufficiale di macchina secondo le disposizioni di cui agli articoli 4 e 12 del decreto ministeriale 25 luglio 2016, n. 251.

2. I percorsi formativi di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto, sono destinati a coloro in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di scuola superiore di secondo ciclo (quinquennale), che vogliono accedere alle figure professionali di allievo ufficiale di coperta e allievo ufficiale di macchina.

Art. 2.

Istituti erogatori

1. Le competenze dei percorsi formativi di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto sono acquisite attraverso la frequenza di un apposito corso erogato da istituti tecnici e poli formativi regionali riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Gli istituti tecnici, ovvero i poli formativi, per essere riconosciuti idonei all'erogazione dei percorsi formativi di cui agli allegato 1 e 2 del presente decreto, sono dotati di:

a) Sistema di gestione per la qualità, ai sensi della norma UNI EN ISO 9001, che copra l'intero processo formativo;

b) Corpo docente in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nelle classi di concorso delle materie oggetto del percorso formativo, integrato con esperti qualificati nel settore marittimo in possesso dell'attestato di cui al decreto dirigenziale 17 dicembre 2015, nonché, qualora il percorso formativo sia erogato con l'uso di simulatori, il corpo docente e gli esperti qualificati sono in possesso del corso di formazione sulle tecniche di insegnamento con l'uso dei simulatori svolto in conformità al Model Course n. 6.10 dell'IMO e sull'uso del particolare simulatore utilizzato all'interno del corso;

c) idonee strutture, equipaggiamenti e materiale didattico idonei allo svolgimento del percorso formativo stesso, conformi alla normativa vigente;

d) piano di studi che fornisca evidenza della conformità ai percorsi formativi di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto.

3. Ai fini del riconoscimento, gli istituti tecnici, ovvero i poli formativi, presentano istanza di accreditamento allo svolgimento dei percorsi formativi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Reparto VI – Ufficio IV – Viale dell'Arte 16 Roma (00144).

Art. 3.

Acquisizione competenze di coperta e di macchina

1. Il candidato ha la facoltà di acquisire sia la competenza di coperta che quella di macchina.

2. Nei casi di cui al comma 1 il candidato frequenta i due percorsi e sostiene l'esame di verifica delle competenze sia per la sezione di coperta che per la sezione di macchina.

Art. 4.

Modalità della dimostrazione delle competenze

1. Al termine del percorso formativo di cui agli allegati 1 e 2 al presente decreto il candidato dimostra di aver acquisito le conoscenze, competenze e abilità richieste attraverso un esame teorico pratico che consiste in una prova scritta e orale di inglese, una prova pratica ed un colloquio.

2. La valutazione delle prove è espressa secondo la tavola tassonomica di cui all'allegato 3 al presente decreto.

3. L'esame è superato se tutte le prove hanno ottenuto un giudizio pari o superiore a 6/10.

4. A seguito del superamento dell'esame al candidato è rilasciato un attestato redatto secondo il modello di cui all'allegato 4 del presente decreto.

5. La commissione esaminatrice è composta dai docenti del percorso formativo ed è presieduta dal responsabile dell'istituto tecnico ovvero del polo formativo ed integrata da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Roma, 19 dicembre 2016

Il direttore generale: PUJIA

Allegato 1
(articolo 1, comma 2)

PROGRAMMA DEL PERCORSO FORMATIVO DI ALLIEVO UFFICIALE DI COPERTA

1. Il candidato che vuole accedere alla figura professionale di allievo ufficiale di coperta possiede le seguenti competenze:

Competenza	Ore di docenza
Navigazione astronomica Saper determinare la posizione nave utilizzando i riferimenti dei corpi celesti **Navigazione terrestre e costiera** a) Saper determinare la posizione della nave e mediante l'uso di: • Punti cospicui; • aiuti alla navigazione, incluso i fari, segnali e boe; • punto stimato, tenendo in considerazione i venti, le maree, le correntie la velocità stimata. b) Conoscenza completa e capacità di usare le carte nautiche, e le pubblicazioni quali portolani, tavole di marea, avvisi ai naviganti, avvisi radio ai naviganti e informazioni sullo instradamento delle navi. **Sistemi elettronici per determinare la posizione e la navigazione** a) Saper determinare la posizione della nave usando gli ausili elettronici alla navigazione **Ecoscandagli** a) Saper utilizzare gli ecoscandagli ed interpretare correttamente le informazioni; b) Bussola–magnetica e giro conoscenza dei principi del magnetismo e delle girobussole; c) Saper individuare gli errori delle bussole magnetiche e delle girobussole, usando i mezzi astronomici e terrestri ed apportare le correzioni a tali errori. **Sistema di controllo del governo della nave** a) Conoscenza dei sistemi di controllo del governo della nave, le procedure operative e il passaggio dal sistema manuale all'automatico e viceversa. b) Saper effettuare controlli per ottimizzare le prestazioni.	**250**
Segnalazione ottica a) Capacità nell'uso del Codice Internazionale dei Segnali; **b)** Abilità a trasmettere e ricevere con lampada Morse, segnali di soccorso SOS come specificato nell'Annesso IV del COLREG 1972, come emendato e l'appendice 1 del Codice Internazionale dei Segnali e la segnalazione visiva di segnali a singola lettera come anche specificato nel Codice Internazionale dei Segnali.	**30**
Meteorologia a) Saper interpretare le informazioni ottenute dalla strumentazione meteorologica di bordo; b) Conoscenza delle caratteristiche dei vari sistemi meteorologici, le procedure di rapporto ei sistemi di registrazione; c) Saper utilizzare le informazioni meteorologiche disponibili.	**30**
Tenuta della guardia a) Principi da osservare nella tenuta di una guardia di navigazione; b) Saper interpretare le informazioni delle apparecchiature di navigazione per il mantenimento di una sicura guardia in navigazione; c) Conoscenza delle tecniche di pilotaggio strumentale; d) Principi generali dei sistemi di rapportazione delle navi e alle procedure VTS.	**50**

Competenza	**Ore di docenza**
Manovra e governo della nave a) Cenni sulla struttura della nave; b) effetti della portata, pescaggio, assetto, velocità e profondità della acqua sotto la chiglia, curve di evoluzione e distanze di arresto; c) effetti del vento e della corrente sul governo della nave; d) manovre e procedure per il soccorso di persona in mare; e) squat, bassi fondali ed effetti simili; **f)** appropriate procedure per l'ancoraggio e l'ormeggio.	**40**
Stabilità della nave a) Conoscenza dell'uso e utilizzo delle tavole della stabilità, dell'assetto e degli sforzi, diagrammi e attrezzature per il calcolo dello stress.	**60**
Radar, Radar ARPA e ECDIS Cenni sul funzionamento e limiti del Radar, del Radar ARPA e dell'ECDIS.	**10**
Procedure di emergenza Conoscenza delle azioni da intraprendere nelle seguenti situazioni di emergenza : a) come agire per la protezione e sicurezza dei passeggeri; b) come agire in caso di una collisione o incaglio, e come saper valutare e controllare il danno; c) come agire e le procedure per effettuare per il soccorso delle persone dal mare, come dare assistenza ad una nave in pericolo, come agire e procedure per rispondere alle emergenze che avvengono in porto.	**30**
Maneggio del carico, stivaggio e rizzaggio a) Saper organizzare la caricazione della nave con particolare riguardo ai carichi pesanti e su come possano incidere sulla navigazione e sulla stabilità di una nave; b) Saper organizzare un maneggio, stivaggio e rizzaggio di carichi pericoli, rischiosi e nocivi e su come possano incidere sulle persone a bordo e sulla navigazione; c) Saper stabilire e mantenere efficaci comunicazioni durante la caricazione e la discarica. d) Saper individuare i danni dovuti: • Alle Operazioni di carico e scarico; • Alla corrosione, • Alle severe condizioni meteorologiche. e) Saper individuare e comprendere quando effettuare le ispezioni di controllo per individuare danni strutturali alla nave, e quali parti della nave devono essere verificate più frequentemente; f) Spiegare le cause della corrosione e come la corrosione Possa essere identificata e prevenuta;	**50**
Lingua inglese Adeguata conoscenza della lingua inglese per permettere l'utilizzo delle carte e pubblicazioni nautiche, di comprendere le informazioni meteorologiche ed i messaggi relativi alla sicurezza e operatività della nave, per comunicare con le altre navi, le stazioni costiere e i centri VTS e per svolgere i compiti assegnati anche con un equipaggio multi lingua, includendo la capacità di usare e comprendere l'IMO Standard Marine Communication Phrases.	**100**
Conoscenza di base sulle seguenti materie • Fisica, cinematica, matematica, trigonometria, macchine marine, elettronica; • Glossario tecnico - Frasi pratiche; • Cenni sulle Convenzioni Internazionali sul settore marittimo e sulle normative vigenti	**40**
TOTALE ORE PERCORSO FORMATIVO	**700**

Allegato 2
(articolo 1, comma 2)

PROGRAMMA DEL PERCORSO FORMATIVO DI ALLIEVO UFFICIALE DI MACCHINA

1. Il candidato che vuole accedere alla figura professionale di allievo ufficiale di macchina possiede le seguenti competenze:

Competenza	Ore di docenza
Sistemi di propulsione e meccanici a bordo delle navi Conoscenza a) Dei principi di base sulla costruzione e di funzionamento dei sistemi del macchinario, con particolare approfondimento dei seguenti argomenti: • Il motore marino diesel; • La turbina marina a vapore; • La turbina marina a gas; • La caldaia marina; • Le installazioni dell'asse, incluso l'elica; • Gli altri impianti ausiliari, includendo le varie pompe, compressore aria, depuratore, generatore di acqua dolce, scambiato-re di calore, refrigerazione, sistemi di aria condizionata e ventilazione; • sistema di governo; • sistemi di controllo automatico; • flusso del fluido e caratteristiche dei sistemi dell'olio lubrificante, combustibile e raffreddamento; • apparecchiature di coperta; b) della preparazione, funzionamento e individuazione delle avarie e le misure necessarie per prevenire danni al seguente macchinario e sistemi di controllo: • motrice principale e ausiliari associati • caldaia a vapore e associati sistemi ausiliari e sistemi a vapore • ausiliario di avviamento forza motrice e sistemi associati • altri ausiliari, includendo i sistemi di refrigerazione, aria condizionata e ventilazione.	**150**
Apparecchiature elettriche, elettroniche e di controllo a) Principi di base sul di funzionamento delle apparecchiature elettriche, elettroniche e di controllo, con particolare approfondimento delle seguenti apparecchiature e sistemi di controllo: 1. **apparecchiatura elettrica** • generatore e sistemi di distribuzione; • preparazione, avviamento, mettere in parallelo ed effettuare il cambio dei generatori; • motori elettrici, includendo le metodologie di avviamento; • installazioni ad alta tensione; • circuiti a controllo sequenziale e congegni associati. **2. apparecchiature elettroniche** • caratteristiche degli elementi di base di un circuito elettronico • carta di flusso (flow chart) dei sistemi automatici e di controllo • funzioni, caratteristiche e aspetto dei sistemi di controllo per le parti del macchinario, incluso il controllo del funzionamento dell'impianto di propulsione principale e i controlli automatici della caldaia a vapore ; **3. sistemi di controllo** • caratteristiche e metodologie dei vari sistemi di controllo automatico; • le caratteristiche di controllo Proporzionale -Integrato- Derivato (PID) e i sistemi dei congegni associati per il controllo del processo. • Conoscenza dei requisiti di sicurezza per lavorare sui sistemi elettrici di bordo includendo il sicuro isolamento dell'apparecchiatura elettrica richiesta, prima che al personale sia permesso di lavorare su tale apparecchiatura; • Conoscenza delle procedure di manutenzione e riparazione delle apparecchiature del sistema elettrico, quadri di commutazione, motori elettrici, generatore e sistemi elettrici in C.C. e apparecchiature; • Saper individuare un cattivo funzionamento elettrico, individuazione delle avarie e misure per prevenire danni; • Conoscenza della costruzione e funzionamento dell'apparecchiatura di prove e di misurazione elettriche. **4. sistemi di monitoraggio** Conoscenza del Funzionamento e dei test di controllo delle seguenti apparecchiature e loro configurazione: • congegni di controllo automatico • congegni di protezione • L'interpretazione di semplici diagrammi elettrici ed elettronici	**150**

Competenza	**Ore di docenza**
Tenuta della guardia Conoscenza a) Dei principi da osservare nella tenuta di una guardia di navigazione; b) Di interpretare le informazioni delle apparecchiature di navigazione per il mantenimento di una sicura guardia in navigazione;	**50**
Le procedure di sicurezza ed emergenza Conoscenza a) Del funzionamento degli impianti di bordo, i cambi automatici e a distanza differenze tra i vari sistemi; b) Delle precauzioni di sicurezza da osservare durante una guardia e i le azioni immediate da prendere in caso di incendio o incidente, con particolare riferimento ai sistemi a olio;	**100**
Sistemi di comunicazione Conoscere il funzionamento e la manutenzione di tutti i sistemi di comunicazione interna della nave.	**20**
Impianti e sistemi di pompaggio a) Gli impianti e sistemi di pompaggio loro funzionamento, caratteristiche e manutenzione (incluso sentine, zavorra e carico) b) Requisiti e funzionamento dei separatori acqua e olio (o apparecchiature similari)	**80**
Caratteristiche di costruzione e manutenzione impianti Conoscenza a) Dei materiali di costruzione e riparazione caratteristiche; b) Delle caratteristiche e limiti dei materiali usati nella costruzione e riparazione delle navi e delle apparecchiature; c) Delle caratteristiche e limiti dei processi usati per la fabbricazione e la riparazione; d) Delle proprietà e parametri considerati nella fabbricazione e riparazione dei sistemi e dei componenti; e) Dei metodi per effettuare sicure riparazioni di emergenza o temporanee; f) Delle misure di sicurezza da prendere per garantire un sicuro ambiente di lavoro e per usare gli utensili manuali, macchine utensili e strumenti di misura; g) Dell'uso degli utensili manuali, macchine utensili e strumenti di misura ; h) Dell'uso dei vari tipi di sigillanti e imballaggi.	**20**
Manutenzione Conoscenza a) Delle procedure per effettuare una manutenzione sicura nella riparazione di un macchinario, tenendo presente del tipo di macchinario e dell'apparecchiatura da riparare, come effettuare l' isolamento dei macchinari e delle apparecchiature soggette a manutenzione e/o riparazione, dispositivi personali per effettuare la manutenzione e riparazione degli stessi in sicurezza b) Dei principi di base di meccanica e di elettronica sui macchinari e impianti di bordo; c) Dei principi e procedure di smontaggio, montaggio, regolazione e riparazione dei macchinari e dell'apparecchiatura di bordo; d) Dell'utilizzo di utensili speciali e di strumenti di misura per regolare, montare, smontare e riparare macchinari e apparecchiature di bordo; e) Di saper progettare le apparecchiature di bordo, le caratteristiche tecniche i materiali utilizzati nella costruzione delle stesse; f) Saper leggere ed interpretare i manuali di un macchinario e saper leggere ed interpretare gli schemi tecnici ed elettrici dello stesso; g) Saper riconoscere ed interpretare il sistema delle tubature di una nave, i diagrammi idraulici e pneumatici.	**40**

Competenza	**Ore di docenza**
Stabilità della nave a) Conoscenza pratica e utilizzo delle tavole di stabilità, assetto , sforzi, i diagrammi e lo strumento per il calcolo degli sforzi **Stabilità della nave** a) Conoscenza e applicazione della stabilità, assetto e tavole degli sforzi, diagrammi e apparecchiatura per il calcolo degli sforzi; b) Comprensione dei fondamentali dell'integrità stagna; c) Comprensione delle azioni fondamentali da prendere nel caso della perdita parziale della galleggiabilità integra. **Costruzione navale** a) Conoscenza generale dei principali elementi strutturali della nave e la corretta denominazione delle varie parti della nave	**30**
Lingua inglese Conoscenza adeguata della lingua inglese onde permettere all'ufficiale di usare le pubblicazioni sui macchinari e di svolgere interventi sul macchinario, la capacità di usare e comprendere l'IMO Standard Marine Communication Phrases.	**100**
Conoscenza di base sulle seguenti materie • Fisica, cinematica, matematica, trigonometria, macchine marine, elettronica; • Glossario tecnico - Frasi pratiche; • Cenni sulle Convenzioni Internazionali sul settore marittimo e sulle normative vigenti	**60**
TOTALE ORE DEL PERCORSO FORMATIVO	**800**

Allegato 3
(articolo 4, comma 2)

SCALA TASSONOMICA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE DI ESAME

DESCRIZIONE	GIUDIZIO	VOTO NELLA SCALA DECIMALE
Non espone in maniera esaustiva gli argomenti trattati e usa una proprietà di linguaggio inadeguate, non è in grado di portare a termine la prova.	INSUFFICIENTE	1-5
Espone in maniera esaustiva gli argomenti trattati e usa una proprietà di linguaggio adeguate.	SUFFICIENTE	6
Ha una buona esposizione degli argomenti trattati, sa essere preciso nella individuazione della normativa di riferimento ed utilizza un linguaggio adeguato ed appropriato.	BUONO	7
Oltre a comprendere ed eseguire la prova in modo corretto, senza commettere errori dimostra una appropriata conoscenza delle terminologie da utilizzare e padronanza dei termini tecnici da utilizzare.	OTTIMO	8-10

Allegato 4
(articolo 4, comma 4)

MODELLO DI ATTESTATO DI SUPERAMENTO DEL PERCORSO FORMATIVO PER LA FIGURA PROFESSIONALE DI ALLIEVO UFFICIALE DI COPERTA/MACCHINA

intestazione dell'Istituto Tecnico e/o Polo formativo di settore accreditato dalle Regioni
(Autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto n. ……………. del…………………….………..)

Si certifica che il/la Sig./Sig.ra……………………………………………………………………………….

Nato/a ……………………………………………………………. il ……………………………………

Codice fiscale ……………………………………… iscritto nelle matricole di prima categoria al n.

…………………….. del Compartimento Marittimo di ……………………………………………………….

ha superato con esito favorevole il percorso formativo per accedere alla figura professionale di

Allievo Ufficiale di coperta/macchina

dal ……………………..……………………al ……………………………………..…………

con la seguente valutazione

INGLESE		PROVA PRATICA	PROVA ORALE
SCRITTO	ORALE	VOTO FINALE	VOTO FINALE

Data di rilascio………………………………………..

Il Presidente della Commissione esaminatrice
(timbro e firma)

16A09087

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 novembre 2016.

Rifinanziamento, per l'anno 2016, del «Fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 ed in particolare, l'art. 58, che prevede l'istituzione di un fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica italiana presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, alimentato da risorse pubbliche e private;

Visto in particolare, il comma 2 dell'art. 58, ai sensi del quale, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, viene adottato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il programma annuale di distribuzione delle derrate che identifica le tipologie di prodotto, le organizzazioni caritatevoli beneficiarie, nonché le modalità di attuazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014 recante nomina dei Ministri, dal quale deriva, per mancata previsione e nomina del Ministro per la cooperazione internazionale di cui all'art. 58, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, che il Ministro concertante, ai fini del presente decreto, è il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 10, comma 1, n. 12, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in tema di operazioni esenti IVA;

Visto l'art. 1 della legge 25 giugno 2003, n. 155, recante «Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fine di solidarietà sociale» che equipara ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, le organizzazioni riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, nei limiti del servizio prestato;

Visto l'art. 1, comma 399, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016), recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», che ha rifinanziato il fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti, per l'anno 2016, di un importo pari a 2.000.000,00 di euro;

Visto l'art. 23, concernente «Misure di sostegno a favore dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari», del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 agosto 2016, che, al comma 3, prevede che il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all'art. 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sia rifinanziato nella misura di 6 milioni di euro per l'anno 2016, al fine di consentire l'acquisto e la distribuzione gratuita di latte;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, in data 17 dicembre 2012 recante «Indirizzi, modalità e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 febbraio 2013, n. 45, che definisce le organizzazioni caritatevoli destinatarie delle derrate alimentari da distribuire agli indigenti come i soggetti (singoli, enti caritatevoli o raggruppamenti di enti caritatevoli) riconosciuti e iscritti all'Albo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1234, del Consiglio del 22 ottobre 2007;

Visto l'art. 3 del citato decreto 17 dicembre 2012, che dispone, tra l'altro, la gestione del fondo da parte di AGEA attraverso propri provvedimenti, sulla base di atti di indirizzo del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dando priorità dopo l'acquisto di derrate alimentari, secondo le modalità stabilite dall'art. 58, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, alla copertura dei costi per i servizi di trasporto, stoccaggio e trasformazione delle derrate alimentari e, quindi, al rimborso dei costi dei servizi logistici ed amministrativi prestati dalle organizzazioni caritatevoli, quali lo stoccaggio, la conservazione e la gestione amministrativa del processo distributivo delle derrate alimentari;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in data 23 giugno 2016, n. 3924, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 agosto 2016, n. 187, con il quale è stato adottato il programma annuale di distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti per l'anno 2016;

Considerato che, per l'anno 2016, le risorse del sopra citato decreto 23 giugno 2016, n. 3924, risultano integrate dalle risorse stanziate dal comma 3, dell'art. 23 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

Vista la nota della Commissione europea - Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale - Ref. Ares (2016) 5222472 del 13 settembre 2016, avente ad oggetto «Sostegno settore lattiero - caseario mediante Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti»;

Decreta:

Art. 1.

Rifinanziamento del Fondo

1. Il «Fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti», di cui al comma 1 dell'art. 58, del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'attuazione del programma annuale di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti per l'anno 2016, è rifinanziato, per il medesimo anno, ai sensi del comma 3, dell'art. 23 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, per un importo pari a 6.000.000,00 di euro.

2. Le tipologie di prodotti alimentari del programma annuale sono riportate nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Le risorse riportate nell'Allegato 1 integrano il programma nazionale di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, adottato con decreto del 23 giugno 2016 e si aggiungono a quelle riportate nell'Allegato 1 del decreto 23 giugno 2016, n. 3924.

4. AGEA provvede all'espletamento delle procedure di gara per l'acquisizione di latte crudo da sottoporre a trattamento UHT, per la fornitura e la successiva consegna alle organizzazioni caritatevoli definite dall'art. 1, comma 4 del decreto 17 dicembre 2012.

Gli operatori che partecipano alla gara sono tenuti ad acquistare il prodotto in causa presso l'azienda singola o associata e sottoporlo a trattamento UHT entro 36 ore dalla mungitura. Tale latte, sino alla trasformazione in latte UHT, non potrà subire alcun trattamento termico.

5. Le spese per la copertura dei costi dei servizi logistici ed amministrativi prestati dalle organizzazioni caritatevoli, di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, del decreto 17 dicembre 2012, sono ammissibili nel limite del 5% dei costi dell'acquisto di derrate alimentari e, comunque, in valore non devono superare 75.000,00 euro per singola aggiudicazione della fornitura del prodotto alimentare.

Art. 2.

Controlli e relazione annuale

Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto 23 giugno 2016, n. 3924.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2016

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
MARTINA

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
POLETTI

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2016
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2929

ALLEGATO *1*

Programma di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti - anno 2016

Programma di acquisto e distribuzione di derrate alimentari per l'anno 2016		
Fondo		
Prodotti	Stanziamento al lordo dell'IVA 4%	Copertura costi dei servizi logistici e amministrativi (art. 1, comma 4 del decreto ministeriale 23 giugno 2016 n. 3924)
Latte crudo da trasformare in UHT in confezione da 1 litro	6.000.000,00	limite massimo del 5% del costo dell'acquisto di derrate alimentari

16A09075

DECRETO 7 dicembre 2016.

Modalità attuative per la pesca nella Fossa di Pomo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2012, n. 41, recante «Riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, commi 8-*bis*, 8-*quater* e 8-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca, ed in particolare l'art. 11;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, recante «Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca», che recepisce le disposizioni dell'art. 3, punto 3, allegato II del regolamento di esecuzione (UE) della commissione dell'8 aprile 2011, n. 404, con riferimento in particolare alla necessità di indicare in licenza di pesca non più i «sistemi di pesca», ma «gli attrezzi di pesca» classificati secondo la statistica internazionale standardizzata (ISSCFGG - FAO del 29 luglio 1980);

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 4 settembre 2014, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato On.le Giuseppe Castiglione;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 2016 recante misure per la pesca nella Fossa di Pomo;

Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo ed in particolare l'allegato III;

Visto il Reg. (CE) n. 1224/2009 ed in particolare, l'art. 7 paragrafo 1, che consente di autorizzare i pescherecci comunitari allo svolgimento di attività di pesca specifiche unicamente se esse sono indicate in una autorizzazione di pesca in corso di validità, quando il tipo di pesca o le zone di pesca in cui le attività sono autorizzate rientrano: *a)* in un regime di gestione dello sforzo di pesca; *b)* in un piano pluriennale; *c)* in una zona di restrizione della pesca; *d)* nella pesca a fini scientifici; *e)* in altri casi previsti dalla normativa comunitaria;

Visto il Reg. di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme delle politiche comune della pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca ed in particolare l'art. 15;

Ritenuto di dover procedere, in ossequio a quanto disposto all'art. 4 comma 2 del decreto ministeriale 19 ottobre 2016, all'individuazione dei requisiti e delle modalità per l'ottenimento dell'autorizzazione speciale alla pesca nella Fossa di Pomo, nonché di ulteriori misure di gestione per la pesca nella Fossa di Pomo.

Decreta:

Art. 1.

Istanza e requisiti per l'autorizzazione speciale alla pesca nella Fossa di Pomo

1. Al fine di ottenere l'autorizzazione speciale alla pesca nella Fossa di Pomo, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 19 ottobre 2016, gli interessati devono farne apposita richiesta, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, di seguito indicata come «Direzione generale», entro e non oltre quaranta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in conformità al modello in allegato 1, corredato della copia della licenza di pesca o dell'attestazione provvisoria recante l'abilitazione alla Pesca costiera ravvicinata (PCR) con il sistema «strascico», di cui all'abrogato art. 11 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, ovvero con gli attrezzi «reti a strascico a divergenti (OTB)», «sfogliare rapidi (TBB)» e/o «reti gemelle a divergenti (OTT)», così come identificati ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 26 gennaio 2012;

2. Gli interessati devono allegare all'istanza copia delle pertinenti pagine del giornale di pesca (log-book), comprovanti l'effettuazione dell'attività di pesca nella Fossa di Pomo, per un periodo di tempo che, in media, non deve essere inferiore a 25 giorni per ciascun anno solare per almeno due anni (anche non consecutivi) nel quinquennio compreso tra il 2011 ed il 2015. Nel caso in cui, nel quinquennio in esame, l'interessato abbia sostituito una unità da pesca con un'altra, può essere considerata valida, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione per la nuova unità, l'attività svolta dal precedente motopeschereccio. Nel caso in cui l'interessato abbia avviato la propria attività di pesca a strascico successivamente al 2013, il calcolo delle giornate di pesca nella Fossa di Pomo deve essere effettuato secondo un criterio di proporzionalità rispetto alle giornate di pesca richieste;

3. Alla richiesta di cui al precedente comma 1, gli interessati devono altresì allegare una dichiarazione con la quale viene attestata la presenza a bordo ed il regolare funzionamento del sistema VMS.

Art. 2.

Rilascio, validità e rinnovo dell'autorizzazione speciale alla pesca nella Fossa di Pomo

1. La direzione generale constatato il rispetto di quanto stabilito al precedente art. 1, nonché verificati i presupposti e le condizioni richiesti, provvederà al rilascio della prevista autorizzazione speciale alla pesca nella Fossa di Pomo (allegato 2) , ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del regolamento (CE) del Consiglio del 20 novembre 2009, n. 1224;

2. La predetta autorizzazione ha validità triennale, con decorrenza dalla data di rilascio. Il rinnovo dovrà essere richiesto dagli interessati compilando il modello riportato all'allegato 1, entro il termine di 60 giorni antecedenti la scadenza della suddetta autorizzazione. L'impresa di pesca, titolare dell'autorizzazione, dovrà dichiarare di aver pescato nella Fossa di Pomo, per almeno 25 giorni di media annua nel periodo di validità dell'autorizzazione. Il possesso di tale requisito dovrà essere dimostrato attraverso idonea documentazione (giornale di pesca cartaceo o elettronico). La mancata dimostrazione dell'attività di pesca nella Fossa di Pomo comporta il mancato rinnovo dell'autorizzazione di pesca;

3. In caso di malfunzionamento del sistema VMS presente a bordo, la predetta autorizzazione è da intendersi sospesa fino all'avvenuto ripristino del sistema VMS, verificato ed attestato dall'Autorità marittima.

4. La validità dell'autorizzazione speciale alla pesca nella Fossa di Pomo è subordinata al rispetto alle disposizioni di cui al presente decreto nonché del decreto ministeriale 19 ottobre 2016. La predetta autorizzazione è sospesa, a cura del Capo di compartimento marittimo dell'Ufficio di iscrizione dell'unità da pesca autorizzata, per giorni trenta in caso di mancato rispetto delle misure di gestione previste per la Fossa di Pomo.

Art. 3.

Elenco delle unità autorizzate alla pesca nella Fossa di Pomo

1. A decorrere dal 1° maggio 2017, è istituito, presso la Direzione generale, l'elenco delle unità autorizzate alla pesca nella Fossa di Pomo;

2. Gli interessati possono richiedere alla Direzione generale, utilizzando il modello riportato nell'allegato 3, la cancellazione definitiva dall'elenco, ovvero la sostituzione, debitamente motivata e comprovata, dell'imbarcazione originariamente iscritta nel medesimo elenco, con altra unità avente analoghe caratteristiche.

Art. 4.

Scalata del Fondaletto

1. Ai fini dell'applicazione di quanto stabilito all'art. 1 del decreto ministeriale 19 ottobre 2016, l'area marittima denominata «Scalata del Fondaletto», in cui è vietata qualsiasi forma di pesca professionale, sportiva e/o ricreativa, è quella delimitata dai punti A, B, C, D, E ed F dell'allegato 4.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Gli allegati 1, 2, 3 e 4 costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. Il presente decreto è divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l'affissione nell'albo delle Capitanerie di porto ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2016

Il direttore generale: RIGILLO

ALLEGATO *1*

ALLEGATO 1: Modulo d'iscrizione e/o rinnovo dell'iscrizione nell'elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca nella Fossa di Pomo con il sistema a strascico.
(art. 1, comma 1, del D.D. ___________)

Al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali
Dipartimento delle Politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura
Via XX Settembre, 20
00187 – Roma

La/Il sottoscritto/a ________________________________, nato/a __________________________, il ___________,

e residente in ___________________________________, alla via/piazza ____________________________ n. ___,

legale rappresentante/amministratore unico della ____,

con sede in ___________________________________, alla via/piazza _____________________________ n. ___,

armatore/armatrice dell'imbarcazione da pesca denominata _______________________________________,

iscritta al n. _______ dei RR.NN.MM.GG o della Matricole di ______________________________ N° UE _______,

ed avente le seguenti caratteristiche tecniche:

LFT (Reg. CEE 2930/86) ___________, GT (Reg. CEE 2930/86) __________, Kw (Reg. CEE 2930/86) _________.

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000:

C H I E D E

[ ] l'**iscrizione** della predetta imbarcazione nell'elenco in epigrafe.

[ ] il **rinnovo dell'iscrizione** della predetta imbarcazione nell'elenco in epigrafe.

A tal fine, allega:

- copia della licenza di pesca n. ___________________________

  rilasciata da ____ il ___________ per i seguenti

  SISTEMI o ATTREZZI ____

  ____;

- copia della documentazione di cui all'art. 1, comma 2, del D.D. ___________, così come elencata nell'Annesso alla presente istanza.

DICHIARA, di essere a conoscenza di tutte le disposizioni di cui al D.M. 19 ottobre 2016 nonché del del D.D. ________ .
DICHIARA, altresì, che la suddetta unità da pesca è munita di apparato satellitare di localizzazione VMS perfettamente funzionante e di essere a conoscenza che, in caso di avaria dello stesso, l'autorizzazione speciale alla pesca nella Fossa di Pomo è da intendersi sospesa, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.D. ____, fino al completo ripristino del sistema VMS

____________________, lì ________________

FIRMA

____

Allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità

Nota: I dati devono essere dattiloscritti o indicati in carattere stampatello

Annesso al Modulo d'iscrizione e/o rinnovo dell'iscrizione nell'elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca nella Fossa di Pomo con il sistema a strascico

(art. 1, comma 2, del D.D. ____________)

N. prog.	Tipo di documento	Data del documento	Giornate di pesca a strascico e/o palangaro fisso nella Fossa di Pomo	N. allegato

ALLEGATO 2

ALLEGATO 2: Modulo di Autorizzazione di pesca speciale alla pesca nella Fossa di Pomo (art. 2, comma 1, del D.M. 19 ottobre 2016)

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

Unione Europea

AUTORIZZAZIONE DI PESCA

(Art. 7 Reg. (CE) 1224/2009 - Art. 2, co. 1, D.M. 19 ottobre 2016)

N.

SI AUTORIZZA

Ditta

Comune sede *Prov.*

Indirizzo

R.I.P. Capitaneria di Porto *Numero R.I.P. e Parte*

Licenza di pesca N. *Rilasciata il*

per la nave

AD ESERCITARE

la pesca a strascico nella Fossa di Pomo

---

nel periodo dal *al*

nelle acque dei seguenti Compartimenti Marittimi

marca da bollo

Timbro dell'Ufficio

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE

ALLEGATO *3*

ALLEGATO 3: Modulo di cancellazione definitiva e/o sostituzione dall'elenco delle imbarcazioni autorizzate alla alla pesca nella Fossa di Pomo con il sistema a strascico (art. 3, comma 2, del D.D. ___________)

Al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali
Dipartimento delle Politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura
Via XX Settembre, 20
00187 – Roma

La/Il sottoscritto/a ________________________________, nato/a ___________________________, il ___________

e residente in ___________________________________, alla via/piazza ________________________________ n. ___,

legale rappresentante/amministratore unico della ____,

con sede in ___________________________, alla via/piazza _______________________________________ n. ___,

armatore/armatrice dell'imbarcazione da pesca denominata ____,

iscritta al n. _______ dei RR.NN.MM.GG o della Matricole di ________________________________ N° UE _______,

nonché iscritta al n. _____________ dell'elenco in epigrafe.

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000:

C H I E D E

[ ] la **cancellazione definitiva** della predetta imbarcazione dall'elenco in epigrafe.

A tale fine, restituisce, in allegato, l'originale dell'autorizzazione di pesca n. _____________ rilasciata da codesta Direzione Generale il _____________.

[ ] la **sostituzione** delle predetta imbarcazione con altra denominata ____

iscritta al n. _______ dei RR.NN.MM.GG o della Matricole di ________________________________ N° UE _______,

avente le seguenti caratteristiche:

LFT (Reg. CEE 2930/86) ___________, GT (Reg. CEE 2930/86) __________, Kw (Reg. CEE 2930/86) _________.

Per le seguenti motivazioni: ____

____

A tal fine, allega:

- copia della licenza di pesca e/o attestazione provvisoria n. ___________________________
  rilasciata da __________________________________ il ____________;
- copia della documentazione comprovante le motivazioni di cui sopra;
- originale dell'autorizzazione di pesca n. _____________ rilasciata da codesta Direzione Generale il ___________.

DICHIARA, di essere a conoscenza di tutte le disposizioni di cui al D.M. 19 ottobre 2016, nonché del del D.D. _______.

___________________, lì ________________

FIRMA

____

ALLEGATO *4*

"Modalità attuative per la pesca nella Fossa di Pomo"

Punto	Lat (WGS84)	Lon (WGS84)
1	43° 32' 03'' N	015° 16' 30'' E
2	43° 05' 27'' N	014° 58' 39'' E
3	42° 49' 49'' N	014° 29' 33'' E
4	42° 47' 38'' N	014° 34' 19'' E
5	43° 02' 50'' N	015° 02' 14'' E
6	43° 29' 52'' N	015° 20' 42'' E

16A09077

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 novembre 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Copat Servizi società cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Copat Servizi Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante pari ad € 874.741,00, si riscontrano debiti a breve pari ad € 951.361,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € -374.486,00;

Considerato che in data 21 ottobre 2016 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Copat Servizi Società cooperativa», con sede in Milano (MI) (codice fiscale n. 12807830158) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Mauro Terragni, (codice fiscale TRRMRA54E26F955Q) nato a Novate Milanese (MI) il 26 maggio 1954 e ivi domiciliato, via Piave, n. 67.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 novembre 2016

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

16A09068

DECRETO 28 novembre 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Edita società cooperativa sociale a r.l. Onlus in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 27 luglio 2016 n. 709/2016 del Tribunale di Roma con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Edita Società cooperativa sociale a r.l. Onlus in liquidazione»;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa

è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni da parte della Confcooperative, Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Edita Società cooperativa sociale a r.l. Onlus in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 08423101008) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Petracca nato a Campi Salentina (LE) il 13 luglio 1961 (c.f. PTRNTN61L13B506X), domiciliato in Roma, via del Banco di Santo Spirito n. 42.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 novembre 2016

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

16A09070

DECRETO 30 novembre 2016.

Scioglimento della «Idro Ka.Lor. società cooperativa», in Palosco e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello. scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento al legale rappresentante;

Preso atto che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata non risulta essere stata consegnata e che la successiva raccomandata inviata alla sede legale della cooperativa è tornata indietro con la dicitura «trasferito»;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 28 ottobre 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-octiesdecies codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Idro KA.LOR. società cooperativa» con sede in Palosco (BG) (codice fiscale 03642440162), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Diego Moscato, nato a Napoli il 12 giugno 1969 (codice fiscale MSCDGI69H12F839G), domiciliato in Milano (MI), via S. Mercadante n. 8.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 novembre 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A09071

DECRETO 2 dicembre 2016.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Vera Cruz società cooperativa edilizia a r.l.», in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 2015, n. 230/2015 con il quale la Vera Cruz Società cooperativa edilizia a r.l., con sede in Roma è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Jacopo Marzetti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 15 luglio 2016, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-octiesdecies codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, la dr.ssa Simona Ruocco, nata a Castellammare di Stabia (NA) il 13 giugno 1972 (C.F. RCCSMN72H53C129H), domiciliata in Santi Cosma e Damiano (LT) via Porto Galeo n. 3222, in sostituzione dell'avv. Jacopo Marzetti, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 dicembre 2016

Il Ministro: CALENDA

16A09069

DECRETO 13 dicembre 2016.

Integrazioni e modifiche al decreto 31 marzo 2016, recante l'approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2016.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE DELLE
ATTIVITÀ MINERARIE ED ENERGETICHE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, in particolare il titolo VIII - Esplosivi, articoli da 297 a 303;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 aprile 1979, recante norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all'impiego estrattivo, ai sensi dell'art. 687 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, modificato con decreti ministeriali 21 febbraio 1996 e 23 giugno 1997;

Visto l'art. 32, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, ai sensi del quale l'iscrizione all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive avviene a seguito del versamento di un canone annuo;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 ottobre 2015 di modifica al decreto 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale il quale, tra l'altro, prevede che la direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche assuma la denominazione di direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (DGS-UNMIG);

Visto il decreto direttoriale 31 marzo 2016, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 12 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 94 del 22 aprile 2016, recante «approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2016» (di seguito: decreto direttoriale 31 marzo 2016);

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 16 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 121 del 25 maggio 2016 recante «attuazione della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile»;

Vista l'istanza della società SEI EPC Italia S.p.a. intesa ad ottenere il riconoscimento di idoneità all'impiego nelle attività estrattive di cinque prodotti esplodenti di cui alla tabella 1, fabbricati dalla società Mining Explosives Ltd-Regno Unito;

Vista la documentazione inviata dalla società SEI EPC Italia S.p.a. con cui si attesta per detti prodotti, l'avvenuta esecuzione delle prove da parte dell'organismo notificato inglese GB Explosives N. 0519 Healt & Safety Laboratory all'atto dell'esame CE del tipo previsto dalla direttiva comunitaria 2014/28/UE;

Visto il versamento di euro 250,00 effettuato dalla società SEI EPC Italia S.p.a. per l'iscrizione nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive per l'anno 2016, dei prodotti di cui alla tabella 1;

Vista l'istanza presentata dalla società SIE Società italiana esplosivi S.r.l. intesa ad ottenere il riconoscimento di idoneità all'impiego nelle attività estrattive di due prodotti di cui alla tabella 2, fabbricati dalla società austriaca Austin Powder Gmbh;

Vista la documentazione inviata dalla società SIE Società italiana esplosivi S.r.l. con cui si attesta per detti prodotti, l'avvenuta esecuzione delle prove da parte dell'organismo notificato tedesco BAM all'atto dell'esame CE del tipo previsto dalla direttiva comunitaria 93/15/CEE;

Visto il versamento di euro 100,00 effettuato dalla società SIE Società italiana esplosivi S.r.l. per l'iscrizione nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive per l'anno 2016, dei prodotti di cui alla tabella 2;

Ritenuto opportuno l'emanazione di un provvedimento che integri e modifichi il decreto direttoriale 31 marzo 2016;

Decreta:

Art. 1.

Prodotti intestati alla società SEI EPC Italia S.p.A.

1. Alla società produttrice inglese Mining Explosives Ltd è attribuito il codice MEL;

2. I prodotti di cui alla tabella 1 fabbricati dalla società Mining Explosives Ltd presso Alfreton nel Derbyshire - Regno Unito, sono riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive;

3. I prodotti di cui al comma 2 sono intestati alla società SEI EPC Italia S.p.a. (codice società *SEI)* con il codice del Ministero dello sviluppo economico (MAP) indicato nella seguente tabella 1:

tabella 1

Denominazione	Codice MAP	Produttore/Importatore/ Rappresentante autorizzato	note
Euronel 2 In Hole	2C 0075	MEL (import.SEI)	14
Euronel 2 Connector	2C 0076	MEL (import.SEI)	15
Euronel 2 Tunnel	2C 0077	MEL (import.SEI)	16
Euronel 2 Duo	2C 0078	MEL (import.SEI)	17
Euronel 2 Starter Line	2C 0079	MEL (import.SEI)	18

NOTE:

14 - Con i seguenti tempi di ritardo espressi in ms : 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500.

15 - Con i seguenti tempi di ritardo espressi in ms : 0, 17, 25, 42, 67, 109.

16 - Con i seguenti tempi di ritardo espressi in ms :0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000.

17 - Con i seguenti tempi di ritardo per il detonatore di superficie espressi in ms : 0, 17, 25, 42, 67, 109.

Con i seguenti tempi di ritardo per il detonatore per interno foro, espressi in ms : 450, 475, 500.

18 - Con i seguenti tempi di ritardo espressi in ms : 0, 17.

Art. 2.

Prodotti intestati alla Società italiana esplosivi S.r.l.

1. I prodotti di cui alla successiva tabella 2 fabbricati dalla società Austin Powder Gmbh (codice società *DNA)* nello stabilimento di St. Lambrecht - Austria, sono riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive;

2. I prodotti di cui al comma 1 sono iscritti nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione e sono intestati alla Società italiana esplosivi S.r.l. (codice società *SIE)*, con il codice del Ministero dello sviluppo economico (MAP) indicato nella seguente tabella 2:

tabella 2

Denominazione	Codice MAP	Produttore/Importatore/ Rappresentante autorizzato
Hydromite	1 Aa 2230	DNA (import. SIE)
Emulex C	1Ab 0297	DNA (import. SIE)

Art. 3.

Disposizioni finali

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 13 dicembre 2016

Il direttore generale: TERLIZZESE

16A09079

DECRETO 19 dicembre 2016.

Integrazioni e modifiche al decreto 31 marzo 2016, recante l'approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2016.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE DELLE ATTIVITÀ MINERARIE ED ENERGETICHE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, in particolare il titolo VIII - Esplosivi, articoli da 297 a 303;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 aprile 1979, recante norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all'impiego estrattivo, ai sensi dell'art. 687 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, modificato con decreti ministeriali 21 febbraio 1996 e 23 giugno 1997;

Visto l'art. 32, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, ai sensi del quale l'iscrizione all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive avviene a seguito del versamento di un canone annuo;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 ottobre 2015 di modifica al decreto 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale il quale, tra l'altro, prevede che la Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche assuma la denominazione di Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (DGS-UNMIG);

Visto il decreto direttoriale 31 marzo 2016, pubblicato nel S.O. n. 12 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 94 del 22 aprile 2016, recante «approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2016» (di seguito: decreto direttoriale 31 marzo 2016);

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, pubblicato nel S.O. n. 16 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 121 del 25 maggio 2016 recante «attuazione della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile»;

Vista la documentazione inviata dalla società Isarco S.c. a r.l. per l'inserimento in elenco in qualità di importatore di 14 prodotti di cui alla tabella 1, già riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive ed in titolo ad altre società;

Visto il versamento di euro 700,00 della Società Italiana Esplosivi S.r.l. per l'iscrizione in qualità di importatore nell'elenco degli esplosivi riconosciuti idonei per l'impiego nelle attività estrattive per l'anno 2016, dei prodotti di cui alle tabella 1;

Ritenuto opportuno l'emanazione di un provvedimento che integri e modifichi il decreto direttoriale 31 marzo 2016;

Decreta:

Art. 1.

Prodotti intestati alla società Isarco S.c. a r.l.

1. Alla società Isarco S.c. a r.l. la cui sede legale è in via Julius Durst n. 20/A Bressanone (BZ), è attribuito il codice società ISO.

2. I prodotti di cui alla tabella 1 già riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive intestati ad altre società, sono importati dalla società Isarco S.c. a r.l.;

tabella 1

Denominazione	Codice MAP	Produttore/Importatore/ Rappresentante autorizzato
Austrogel P	1Ab 0295	NEP (import. SIE), NEP (import.ISO)
Emulex 1	1Ab 0292	DNA (import. SIE), DNA (import. ISO)
Emulex 2	1Ab 0293	DNA (import. SIE), DNA (import. ISO)
Emulex 2 plus	1Ab 0294	DNA (import. SIE), DNA (import. ISO)
Nitrocord 12	2F 1084	NEP (import. SEI), NEP (import. SIE), NEP (import. ISO)
Nitrocord 20	2F 1085	NEP (import. SEI), NEP (import. SIE), NEP (import. ISO)
Nitrocord 40	2F 1086	NEP (import. SEI), NEP (import. SIE), NEP (import. ISO)
Nitrocord 80	2F 1087	NEP (import. SEI), NEP (import. SIE), NEP (import. ISO)
Nitrocord 100	2F 1088	NEP (import. SEI), NEP (import. SIE), NEP (import. ISO)
Indetschock TS o Shockstar TS	2C 0057	ADC (import. IEM), ADC (import. SIE), ADC (import. ISO)
Indetschock / Shock Star Dual Delay	2C 0058	ADC (import. IEM), ADC (import. SIE), ADC (import. ISO)
0-HU	2Bc 1010	ADC (import. SEI), ADC (import. PRA), ADC (import. SIE), ADC (import.ISO)
DED-HU	2Bc 3011	ADC (import. SEI), ADC (import. PRA), ADC (import. SIE), ADC (import.ISO)
DEM-HU	2Bc 2013	ADC (import. SEI), ADC (import. PRA), ADC (import. SIE), ADC (import.ISO)

Art. 2.

Disposizioni finali

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 19 dicembre 2016

Il direttore generale: TERLIZZESE

16A09080

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 16 dicembre 2016.

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 7 ed 8 ottobre 2013 nei Comuni di Ginosa, Castellaneta, Palagianello e Laterza in Provincia di Taranto. Proroga della contabilità speciale n. 5792. (Ordinanza n. 426).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2013 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 7 ed 8 ottobre 2013 nei comuni di Ginosa, Castellaneta, Palagianello e Laterza in provincia di Taranto e la delibera del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2014 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 10 novembre 2014;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 135 del 27 novembre 2013 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 7 ed 8 ottobre 2013 nei comuni di Ginosa, Castellaneta, Palagianello e Laterza in provincia di Taranto.»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 209 del 2 dicembre 2014 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Puglia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 7 ed 8 ottobre 2013 nei comuni di Ginosa, Castellaneta, Palagianello e Laterza in provincia di Taranto.», con la quale è stato autorizzato, fino al 9 dicembre 2016, il mantenimento della contabilità speciale n. 5792, aperta ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 135/2013 sopra citata e intestata al dirigente della Sezione protezione civile della regione Puglia;

Vista la nota del 9 novembre 2016 del dirigente della Sezione protezione civile della regione Puglia, soggetto responsabile ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 209/2014 citata, con la quale viene rappresentata la necessità di disporre la proroga della contabilità speciale n. 5792 in rassegna ai fini del completamento degli interventi in corso e della liquidazione degli stessi;

Ravvisata, pertanto, la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

D'intesa con la Regione Puglia;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di consentire il completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità di cui in premessa, il termine di chiusura della contabilità speciale n. 5792 è prorogato al 9 dicembre 2017.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2016

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

16A09090

ORDINANZA 16 dicembre 2016.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Campania nelle iniziative finalizzate alla messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania e Laghetti di Castelvolturno nel territorio della Regione Campania. (Ordinanza n. 425).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visti in particolare i commi 4-*ter* e 4-*quater* del sopra citato art. 5 della legge n. 225/1992, che prevedono l'emanazione di apposita ordinanza di protezione civile volta a favorire e regolare il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all'evento calamitoso, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza, con possibilità di individuazione, nell'ambito dell'amministrazione subentrante, di un soggetto cui intestare la contabilità speciale, già aperta per il superamento della medesima emergenza;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012, dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3654 del 1° febbraio 2008, n. 3849 del 19 febbraio 2010, n. 3863 del 31 marzo 2010, n. 3868 del 21 aprile 2010, n. 3880 del 3 giugno 2010, n. 3891 del 4 agosto 2010, n. 3920 del 28 gennaio 2011 e n. 4021 del 4 maggio 2012;

Visto in particolare l'art. 11 della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, in cui al Commissario delegato ai sensi dell'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3849/2010, è demandata la realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania (Napoli) e dei Laghetti di Castelvolturno (Caserta);

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 settembre 2012, con cui la gestione commissariale in materia di bonifiche dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali della regione Campania è stata prorogata, da ultimo, fino al 31 dicembre 2012;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, dove è stabilito che fino al 31 dicembre 2013 continuano a produrre effetti le disposizioni di cui al citato art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 nonché i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi alle medesime;

Visto l'art. 11, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, che ha disposto la proroga, fino al 31 luglio 2016, del termine di vigenza delle predette disposizioni;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater*, d ella legge n. 225/1992, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

D'intesa con la regione Campania;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Campania è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento delle iniziative finalizzate alla messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania (Napoli) e Laghetti di Castelvolturno (Caserta), nel territorio della regione Campania, di cui all'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891/2010.

2. Per i fini di cui al comma 1, il dott. Mario Pasquale De Biase, già commissario delegato ai sensi del citato art. 11, comma 1, della ordinanza di protezione civi-

le n. 3891/2010 citata in premessa, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della Regione Campania nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza.

3. Il dott. Mario Pasquale De Biase, a cui è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva di entità pari al trattamento economico spettante ai dirigenti regionali preposti alle unità operative (UOD) della Regione Campania, posto a carico della risorse presenti sulla contabilità speciale n. 1731, è autorizzato a porre in essere le attività occorrenti per il proseguimento, in regime ordinario, delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna secondo le modalità specificate in premessa e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alla Regione Campania, unitamente ai beni ed alle attrezzature utilizzati.

4. La Regione Campania subentra in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo alla gestione commissariale, nonché nei procedimenti giurisdizionali pendenti ai sensi dell'art. 110 del codice di procedura civile.

5. Il dott. Mario Pasquale De Biase, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza può avvalersi del personale già operante presso la struttura commissariale di cui all'art. 1, comma 3 dell'ordinanza n. 3654/2008, nel limite di otto unità e con la medesima retribuzione già in godimento agli stessi, con oneri a carico della contabilità speciale n. 1731, delle strutture organizzative della Regione Campania nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il dott. Mario Pasquale De Biase provvede, fino al completamento degli interventi di cui alla presente ordinanza e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 1731, che viene allo stesso intestata fino al 31 luglio 2019, salvo proroga da disporsi con successivo provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessità del perdurare della contabilità medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il dott. Mario Pasquale De Biase provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una dettagliata relazione semestrale sullo stato di avanzamento delle attività condotte per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, con relativo quadro economico.

7. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 6 residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il dott. Mario Pasquale De Biase può predisporre un piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-*quater* dell'art. 5 della legge n. 225/1992. Tale piano sarà oggetto di un accordo di programma da stipulare, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Campania.

8. A seguito della avvenuta stipula dell'accordo di cui al comma 7, le risorse residue sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della Regione Campania ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.

9. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 8 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel piano di cui al comma 7.

10. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

11. Il dott. Mario Pasquale De Biase, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 6, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo alle attività poste in essere per il supermento del contesto critico in rassegna.

12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2016

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

16A09091

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 14 dicembre 2016.

Classificazione del medicinale per uso umano «Mekinist» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1546/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visto la determinazione con la quale la società Novartis Europharm LTD è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale MEKINIST;

Vista la determinazione n. 1012/2014 del 24 settembre 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 239 del 14 ottobre 2014, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la ditta Novartis Europharm LTD ha chiesto la classificazione delle confezioni con AIC n. 043524026/E, 043524065/E, limitatamente all'indicazione terapeutica della specialità medicinale in associazione con dabrafenib;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 13 giugno 2016;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 19 luglio 2016;

Vista la deliberazione n. 41 in data 15 settembre 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale MEKINIST nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

0,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (hdpe) - 30 compresse

AIC n. 043524026/E (in base 10) 19J7XU (in base 32)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 1282,15

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 2116,06

Confezione

2 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (hdpe) - 30 compresse

AIC n. 043524065/E (in base 10) 19J7Z1 (in base 32)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 5128,61

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 8464,26

Indicazioni terapeutiche:

Trametinib in monoterapia o in associazione con dabrafenib è indicato per il trattamento di pazienti adulti con melanoma inoperabile o metastatico positivo alla mutazione BRAF V600.

Trametinib in monoterapia non ha dimostrato attività clinica in pazienti che sono andati incontro a progressione con una precedente terapia con un inibitore di BRAF.

Indicazioni terapeutiche oggetto della rimborsabilità:

Trametinib in associazione con dabrafenib è indicato per il trattamento di pazienti adulti con melanoma inoperabile o metastatico positivo alla mutazione BRAF V600.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo ex factory come da condizioni negoziali.

Payment by results come da condizioni negoziali.

Dispensazione del medicinale ai sensi del DM 8 maggio 2003 (uso compassionevole) a carico dell'azienda per i pazienti ancora in trattamento al momento dell'efficacia del provvedimento di rimborsabilità e prezzo, fino alla chiusura del trattamento con l'associazione Mekinist + Tafinlar, come da condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle Regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web - all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio web-based, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia:

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio

Validità del contratto:

24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale MEKINIST è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti- oncologo, centri ospedalieri (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 14 dicembre 2016

Il direttore generale: MELAZZINI

16A09047

DETERMINA 14 dicembre 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Targocid» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1545).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la determinazione con la quale la società Pegaso S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale TARGOCID;

Vista la domanda con la quale la società Pegaso S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. AIC 044456010;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 13 giugno 2016;

Vista la deliberazione n. 39 in data 28 luglio 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TARGOCID nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

«200 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile/infusione o soluzione orale» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 3 ml

AIC n. 044456010 (in base 10) 1BDQ2B (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A (nota 56)

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 27,94

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 46,11

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale TARGOCID è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico (PT).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 14 dicembre 2016

Il direttore generale: MELAZZINI

16A09048

DETERMINA 14 dicembre 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Muscoril» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1541/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Medifarm S.R.L. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Muscoril»;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Medifarm S.R.L. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. AIC 042567038;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - Scientifica nella seduta del 10 ottobre 2016;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale MUSCORIL nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

«4 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/Al

AIC n. 042567038 (in base 10) 18M1CY (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Muscoril» è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 14 dicembre 2016

Il direttore generale: MELAZZINI

16A09049

DETERMINA 14 dicembre 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Rabipur» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1540/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il

Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Glaxosmithkline Vaccines GmbH ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Rabipur»;

Vista la domanda con la quale la società Glaxosmithkline Vaccines GmbH ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della confezione con n. AIC 035947035;

Visto il parere della Commissione tecnico scientifica nella seduta del 10 ottobre 2016;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale RABIPUR nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

Confezione

«polvere e solvente per soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 flaconcino di polvere + 1 siringa preriempita di solvente sterile da 1ml

AIC n. 035947035 (in base 10) 1290JV (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Rabipur» è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 14 dicembre 2016

Il direttore generale: MELAZZINI

16A09050

DETERMINA 14 dicembre 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Adrenalina Aguettant» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1539/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Laboratoire Aguettant ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Adrenalina Aguettant»;

Vista la domanda con la quale la società Laboratoire Aguettant ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con n. AIC 044077016, 044077028;

Visto il parere della commissione tecnico-scientifica nella seduta del 10 ottobre 2016;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ADRENALINA AGUETTANT nella confezione sotto indicata è classificato come segue.

Confezioni:

«1 mg/10 ml (1:10.000) soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in PP senza ago;

AIC n. 044077016 (in base 10), 1B13YS (in base 32);

classe di rimborsabilità C;

«1 mg/10 ml (1:10.000) soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe preriempite in PP senza ago;

AIC n. 044077028 (in base 10), 1B13Z4 (in base 32);

classe di rimborsabilità C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Adrenalina Aguettant» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 14 dicembre 2016

Il direttore generale: MELAZZINI

16A09051

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 16 novembre 2016.

Linee guida n. 6, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati a delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. *c)* del Codice». (Delibera n. 1293).

PREMESSA

L'art. 80, comma 13, del decreto legislativo 18.4.2016 n. 50 prevede che l'ANAC, con proprie linee guida da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Codice stesso, possa precisare i mezzi di prova adeguati a comprovare le circostanze di esclusione in esame e individuare quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto possano considerarsi significative ai fini della medesima disposizione. Sulla base della predetta disposizione l'Autorità ha predisposto le linee guida recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lettera *c)* del Codice».

Al fine di pervenire all'individuazione dei mezzi di prova adeguati, l'Autorità intende fornire indicazioni operative e chiarimenti in merito alle fattispecie esemplificative indicate in via generica dal Codice e ai criteri da seguire nelle valutazioni di competenza. Ciò nell'ottica di assicurare l'adozione di comportamenti omogenei da parte delle stazioni appaltanti e garantire certezza agli operatori economici.

Il verificarsi delle fattispecie esemplificative individuate nelle presenti Linee guida non dà luogo all'esclusione automatica del concorrente, ma comporta l'obbligo della stazione appaltante di procedere alle valutazioni di competenza in ordine alla rilevanza ostativa degli specifici comportamenti, da effettuarsi nell'esercizio del potere discrezionale alla stessa riconosciuto, secondo le indicazioni fornite nel presente documento. Le stazioni appaltanti possono attribuire rilevanza a situazioni non espressamente individuate dalle Linee guida, purché le stesse siano oggettivamente riconducibili alla fattispecie astratta indicata dall'art. 80, comma 5, lettera *c)* del Codice e sempre che ne ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi.

I. AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 L'art. 80 del codice e, segnatamente, per quel che qui rileva, il suo comma 5, lettera *c)* si applica agli appalti e alle concessioni nei settori ordinari sia sopra che sotto soglia (art. 36, comma 5) e, ai sensi dell'art. 136 del Codice, ai settori speciali quando l'ente aggiudicatore è un'amministrazione aggiudicatrice.

1.2 Se l'ente aggiudicatore non è un'amministrazione aggiudicatrice, le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere iscritti in un sistema di qualificazione o

che richiedono di partecipare alle procedure di selezione possono includere i motivi di esclusione di cui all'art. 80, alle condizioni stabilite nel richiamato art. 136.

1.3 I motivi di esclusione individuati dall'art. 80 del codice e, per quel che qui rileva, il suo, comma 5, lettera *c)* sono presi in considerazione anche:

a) ai fini della qualificazione degli esecutori di lavori pubblici (art. 84, comma 4);

b) ai fini dell'affidamento dei contratti ai subappaltatori e della relativa stipula (art. 80, comma 14);

c) in relazione all'impresa ausiliaria nei casi di avvalimento (art. 89, comma 3);

d) ai fini della partecipazione alle gare del contraente generale (art. 198).

1.4 Le cause di esclusione previste dall'art. 80 del codice e, per quel che qui rileva, il suo comma 5, lettera *c)* non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e affidate a un custode o amministratore giudiziario o finanziario, se verificatesi nel periodo precedente al predetto affidamento (art. 80, comma 11).

II. AMBITO OGGETTIVO

2.1 Rilevano quali cause di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera *c)* del codice gli illeciti professionali gravi tali da rendere dubbia l'integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento.

2.1.1 Significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto

2.1.1.1 Al ricorrere dei presupposti di cui al punto 2.1 la stazione appaltante deve valutare, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, i comportamenti gravi e significativi riscontrati nell'esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre amministrazioni, che abbiano comportato, alternativamente o cumulativamente:

a) la risoluzione anticipata non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio;

b) la condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni quali l'applicazione di penali o l'escussione delle garanzie ai sensi degli articoli 103 e 104 del Codice o della previgente disciplina.

2.1.1.2 Detti comportamenti rilevano se anche singolarmente costituiscono un grave illecito professionale ovvero se sono sintomatici di persistenti carenze professionali.

2.1.1.3 In particolare, assumono rilevanza, a titolo esemplificativo:

1. l'inadempimento di una o più obbligazioni contrattualmente assunte;

2. le carenze del prodotto o servizio fornito che lo rendono inutilizzabile per lo scopo previsto;

3. l'adozione di comportamenti scorretti;

4. il ritardo nell'adempimento;

5. l'errore professionale nell'esecuzione della prestazione;

6. l'aver indotto in errore l'amministrazione circa la fortuità dell'evento che dà luogo al ripristino dell'opera danneggiata per caso fortuito interamente a spese dell'amministrazione stessa;

7. nei contratti misti di progettazione ed esecuzione, qualunque omissione o errore di progettazione imputabile all'esecutore che ha determinato una modifica o variante ai sensi dell'art. 106, comma 2, del codice, o della previgente disciplina (art. 132 decreto legislativo 163/06);

8. negli appalti di progettazione o concorsi di progettazione, qualunque omissione o errore di progettazione imputabile al progettista, che ha determinato, nel successivo appalto di lavori, una modifica o variante, ai sensi dell'art. 102, comma 2, del codice, o della previgente disciplina (art. 132 decreto legislativo 163/06).

2.1.1.4 Nei casi più gravi, le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto possono configurare i reati di cui agli articoli 355 e 356 codice penale Pertanto, al ricorrere dei presupposti previsti al punto 2.1, la stazione appaltante deve valutare, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati su richiamati, qualora contengano una condanna al risarcimento del danno o uno degli altri effetti tipizzati dall'art. 80. Comma 5, lettera *c)*. I provvedimenti di condanna definitivi per detti reati configurano, invece, la causa di esclusione prevista dall'art. 80, comma 1, lettera *a)* del codice.

2.1.2 Gravi illeciti professionali posti in essere nello svolgimento della procedura di gara

2.1.2.1. Al ricorrere dei presupposti di cui al punto 2.1, la stazione appaltante deve valutare, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, i comportamenti idonei ad alterare illecitamente la par condicio tra i concorrenti oppure in qualsiasi modo finalizzati al soddisfacimento illecito di interessi personali in danno dell'amministrazione aggiudicatrice o di altri partecipanti, posti in essere, volontariamente e consapevolmente dal concorrente.

2.1.2.2. Rilevano, a titolo esemplificativo:

1. quanto all'ipotesi legale del «tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante», gli atti idonei diretti in modo non equivoco a influenzare le decisioni della stazione appaltante in ordine:

1.1 alla valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione;

1.2 all'adozione di provvedimenti di esclusione;

1.3 all'attribuzione dei punteggi.

2. quanto all'ipotesi legale del «tentativo di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio» i comportamenti volti a ottenere informazioni in ordine:

2.1 al nominativo degli altri concorrenti;

2.2 al contenuto delle offerte presentate.

3. Acquista, inoltre, rilevanza, al ricorrere dei presupposti di cui al punto 2.1, la previsione di accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza.

2.1.2.3. Quanto alle ipotesi legali del «fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione» e dell'«omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento delle procedure di selezione», rilevano i comportamenti che integrino i presupposti di cui al punto 2.1 posti in essere dal concorrente con dolo o colpa grave volti a ingenerare, nell'amministrazione, un convincimento erroneo su una circostanza rilevante ai fini della partecipazione o dell'attribuzione del punteggio. La valutazione della sussistenza della gravità della colpa deve essere effettuata tenendo in considerazione la rilevanza o la gravità dei fatti oggetto della dichiarazione omessa, fuorviante o falsa e il parametro della colpa professionale. Rientrano nella fattispecie, a titolo esemplificativo:

1. la presentazione di informazioni fuorvianti in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione o ad altre circostanze rilevanti ai fini della gara;

2. la presentazione di informazioni false relative a circostanze diverse dal possesso dei requisiti generali o speciali di partecipazione;

3. l'omissione di informazioni in ordine alla carenza, sopravvenuta rispetto al momento in cui è stata presentata la domanda, di requisiti o elementi non specificatamente richiesti dal bando di gara ai fini della partecipazione, ma indicati dall'offerente per conseguire un punteggio ulteriore o per fornire le spiegazioni richieste dalla stazione appaltante nel caso in cui l'offerta appaia anormalmente bassa.

2.1.2.4. Assumono rilevanza, altresì, tutti i comportamenti contrari ai doveri di leale collaborazione che abbiano comportato la mancata sottoscrizione del contratto per fatto doloso o gravemente colposo dell'affidatario e la conseguente escussione della garanzia prevista dall'art. 93 del Codice.

2.1.2.5. Nei casi più gravi, i gravi illeciti professionali posti in essere nel corso della procedura di gara possono configurare i reati di cui agli articoli 353, 353-*bis* e 354 del codice penale Pertanto, al ricorrere dei presupposti previsti al punto 2.1, la stazione appaltante deve valutare, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati su richiamati. I provvedimenti di condanna definitivi per detti reati configurano, invece, la causa di esclusione prevista dall'art. 80, comma 1, lettera *a)* del codice.

2.1.3 Altre situazioni idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità dell'operatore economico

2.1.3.1 Al ricorrere dei presupposti di cui al punto 2.1, la stazione appaltante deve valutare, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente:

1. i provvedimenti di condanna divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato, dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.

2. i provvedimenti sanzionatori divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato comminati dall'ANAC ai sensi dell'art. 213, comma 13, del codice e iscritti nel Casellario dell'Autorità nei confronti degli operatori economici che abbiano rifiutato od omesso, senza giustificato motivo, di fornire informazioni o documenti richiesti dall'Autorità o che non abbiano ottemperato alla richiesta della stazione appaltante di comprovare i requisiti di partecipazione o che, a fronte di una richiesta di informazione o di esibizione di documenti da parte dell'Autorità, abbiano fornito informazioni o documenti non veritieri.

III. AMBITO SOGGETTIVO

3.1 I gravi illeciti professionali assumono rilevanza ai fini dell'esclusione dalla gara quando sono riferiti direttamente all'operatore economico o ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, del Codice.

Ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante deve verificare l'assenza della causa ostativa prevista dall'art. 80, comma 5, lettera *c)* del Codice in capo:

- all'operatore economico, quando i gravi illeciti professionali sono riferibili direttamente allo stesso in quanto persona giuridica;

- ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, del Codice quando i comportamenti ostativi sono riferibili esclusivamente a persone fisiche;

- al subappaltatore nei casi previsti dall'art. 105, comma 6, del Codice.

IV. I MEZZI DI PROVA ADEGUATI

4.1 Le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare tempestivamente all'Autorità, ai fini dell'iscrizione nel Casellario Informatico di cui all'art. 213, comma 10, del codice:

a. i provvedimenti di esclusione dalla gara adottati ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera *c)* del codice;

b. i provvedimenti di risoluzione anticipata del contratto, di applicazione delle penali e di escussione delle garanzie;

c. i provvedimenti di condanna al risarcimento del danno emessi in sede giudiziale e i provvedimenti penali di condanna non definitivi, di cui siano venute a conoscenza, che si riferiscono a contratti dalle stesse affidati.

L'inadempimento dell'obbligo di comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 213, comma 13, del codice.

4.2 La sussistenza delle cause di esclusione in esame deve essere autocertificata dagli operatori economici mediante utilizzo del DGUE. La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente, essendo rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell'esclusione.

4.3 Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 81, comma 2, del codice:

a. la verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 5, lettera *c)* è condotta dalle stazioni appaltanti mediante accesso al casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, del codice;

b. la verifica della sussistenza di provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli articoli 353, 353-*bis*, 354, 355 e 356 codice penale è effettuata mediante acquisizione del certificato dei carichi pendenti riferito ai soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del codice, presso la Procura della Repubblica del luogo di residenza.

4.4 La verifica della sussistenza dei carichi pendenti deve essere effettuata dalle stazioni appaltanti soltanto nel caso in cui venga dichiarata la presenza di condanne non definitive per i reati di cui agli articoli articoli 353, 353-*bis*, 354, 355 e 356 c.p oppure nel caso in cui sia acquisita in qualsiasi modo notizia della presenza di detti provvedimenti di condanna o vi siano indizi in tal senso.

4.5 In caso di provvedimento non definitivo di condanna per i reati di cui agli articoli 355 e 356 c.p., nelle more dell'implementazione della banca dati degli operatori economici, la stazione appaltante deve acquisire il provvedimento e verificare che lo stesso contenga la condanna al risarcimento dei danni o altri effetti tipizzati dall'art. 80, comma 5, lettera *c)* del codice.

4.6 Le verifiche riguardanti gli operatori economici di uno Stato membro sono effettuate mediante accesso alle banche dati o richiesta dei certificati equivalenti, contemplati dal sistema e-certis. Gli operatori non appartenenti a Stati membri devono produrre, su richiesta della stazione appaltante, la certificazione corrispondente o, in assenza, una dichiarazione giurata in cui si attesta che i documenti comprovanti il possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 5, lettera *c)* del codice non sono rilasciati o non menzionano tutti i casi previsti.

Le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Autorità, ai fini dell'iscrizione nel Casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, del Codice i provvedimenti dalle stesse adottati e i provvedimenti di condanna emessi in sede giudiziale con riferimento ai contratti dalle stesse affidati idonei a incidere sull'integrità e l'affidabilità dei concorrenti.

L'inadempimento dell'obbligo di comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 213, comma 13, del Codice.

Gli operatori economici, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, sono tenuti a dichiarare, mediante utilizzo del modello DGUE, tutte le notizie inserite nel Casellario Informatico gestito dall'Autorità astrattamente idonee a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità.

V. RILEVANZA TEMPORALE

5.1 In caso di sussistenza di una delle cause ostative previste dall'art. 80, comma 5, lettera *c)* del codice il periodo di esclusione dalle gare non può superare i tre anni a decorrere dalla data dell'annotazione della notizia nel Casellario informatico gestito dall'Autorità o, per i provvedimenti penali di condanna non definitivi, dalla data del provvedimento.

5.2 La stazione appaltante deve valutare l'incidenza del tempo trascorso con riferimento alla gravità del comportamento tenuto in concreto dal concorrente, alla tipologia di contratto da affidare e alle modalità di esecuzione dello stesso.

5.3 Il periodo rilevante deve essere conteggiato a ritroso a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso o del bando di gara. Resta ferma la rilevanza dei fatti commessi tra la pubblicazione dell'avviso o del bando e l'aggiudicazione.

VI. I CRITERI DI VALUTAZIONE DEI GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI

6.1 L'esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera *c)* deve essere disposta all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato.

6.2 La rilevanza delle situazioni accertate ai fini dell'esclusione deve essere valutata nel rispetto del principio di proporzionalità, assicurando che:

1. le determinazioni adottate dalla stazione appaltante perseguano l'obiettivo di assicurare che l'appalto sia affidato a soggetti che offrano garanzia di integrità e affidabilità;

2. l'esclusione sia disposta soltanto quando il comportamento illecito incida in concreto sull'integrità o sull'affidabilità dell'operatore economico in considerazione della specifica attività che lo stesso è chiamato a svolgere in esecuzione del contratto da affidare;

3. l'esclusione non sia tale da gravare in maniera eccessiva sull'interessato e sia disposta all'esito di una valutazione che operi un apprezzamento complessivo del candidato in relazione alla specifica prestazione affidata.

6.3 Il requisito della gravità del fatto illecito deve essere valutato con riferimento all'idoneità dell'azione a incidere sul corretto svolgimento della prestazione contrattuale e, quindi, sull'interesse della stazione appaltante a contrattare con l'operatore economico interessato.

6.4 La valutazione dell'idoneità del comportamento a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente attiene all'esercizio del potere discrezionale della stazione appaltante e deve essere effettuata con riferimento alle circostanze dei fatti, alla tipologia di violazione, alle conseguenze sanzionatorie, al tempo trascorso e alle eventuali recidive, il tutto in relazione all'oggetto e alle caratteristiche dell'appalto.

6.5 Il provvedimento di esclusione deve essere adeguatamente motivato con riferimento agli elementi indicati ai precedenti punti 6.2, 6.3 e 6.4.

VII. LE MISURE DI SELF-CLEANING

7.1 Ai sensi dell'art. 80, comma 7, del codice e nei limiti ivi previsti, l'operatore economico è ammesso a provare di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la sua integrità e affidabilità nell'esecuzione del contratto oggetto di affidamento nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione.

7.2 L'adozione delle misure di self-cleaning deve essere intervenuta entro il termine fissato per la presentazione delle offerte. Nel DGUE l'operatore economico deve indicare le specifiche misure adottate.

7.3 Possono essere considerati idonei a evitare l'esclusione, oltre alla dimostrazione di aver risarcito o essersi impegnato formalmente e concretamente a risarcire il danno causato dall'illecito:

1. l'adozione di provvedimenti volti a garantire adeguata capacità professionale dei dipendenti, anche attraverso la previsione di specifiche attività formative;

2. l'adozione di misure finalizzate a migliorare la qualità delle prestazioni attraverso interventi di carattere organizzativo, strutturale e/o strumentale;

3. la rinnovazione degli organi societari;

4. l'adozione e l'efficace attuazione di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi e l'affidamento a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento;

5. la dimostrazione che il fatto è stato commesso nell'esclusivo interesse dell'agente oppure eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione o che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

VIII. ENTRATA IN VIGORE

8.1 Le presenti Linee guida entrano in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Approvata dal Consiglio nella seduta del 14 dicembre 2016

Il Presidente: CANTONE

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 20 dicembre 2016.

Il Segretario: ESPOSITO

16A09046

SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

DECRETO 22 dicembre 2016.

Disciplina dei criteri di redazione e dei limiti dimensionali dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel processo amministrativo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI STATO

Visto l'art. 13-*ter* dell'allegato II al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo cui al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con i principi di sinteticità e chiarezza di cui all'art. 3, comma 2, del codice del processo amministrativo, le parti redigono il ricorso e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, da adottare entro il 31 dicembre 2016;

Sentito il Consiglio nazionale forense in data 24 novembre 2016;

Sentito l'Avvocato generale dello Stato in data 24 novembre 2016;

Sentite le associazioni degli avvocati amministrativisti in via preliminare in data 24 novembre 2016;

Viste le osservazioni del CNF in data 25 novembre 2016;

Viste le osservazioni dell'Avvocato dello Stato in data 29 novembre 2016;

Viste le osservazioni dell'UNAEP (Unione nazionale avvocati enti pubblici) in data 28 novembre 2016 e in data 12 dicembre 2016;

Viste le osservazioni dell'UNAA (Unione nazionale degli avvocati amministrativisti in data 29 novembre 2016 e in data 12 dicembre 2016;

Vista le osservazioni della SIAA (Società italiana degli avvocati amministrativisti) in data 12 dicembre 2016;

Visto il parere del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa espresso nella seduta del 16 dicembre 2016;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina i criteri di redazione e i limiti dimensionali dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel processo amministrativo.

Art. 2.

Criteri di redazione degli atti processuali di parte

1. Fermo quanto disposto dagli articoli 40 e 101 del codice del processo amministrativo, gli atti introduttivi del giudizio, in primo grado o in sede di impugnazione, i ricorsi e le impugnazioni incidentali, i motivi aggiunti, l'atto di intervento volontario:

a) recano distintamente la esposizione dei fatti e dei motivi, in parti specificamente rubricate (si raccomanda la ripartizione in: Fatto/Diritto; Fatto/Motivi; Fatto e svolgimento dei pregressi gradi di giudizio/Motivi);

b) recano in distinti paragrafi, specificamente titolati, le eccezioni di rito e di merito, le richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, le richieste di rinvio alla Corte costituzionale, le istanze istruttorie e processuali (es. di sospensione, interruzione, riunione);

c) recano i motivi e le specifiche domande formulate in paragrafi numerati e muniti di titolo;

d) evitano, se non è strettamente necessario, la riproduzione pedissequa di parti del provvedimento amministrativo o giurisdizionale impugnato, di documenti e di atti di precedenti gradi di giudizio mediante «copia e incolla»; in caso di riproduzione, riportano la parte riprodotta tra virgolette, e/o in corsivo, o con altra modalità atta ad evidenziarla e differenziarla dall'atto difensivo;

e) recano in modo chiaro, in calce alle conclusioni dell'atto processuale o in atto allegato evidenziato nell'indice della produzione documentale, l'eventuale istanza di oscuramento dei dati personali ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003 e altre istanze su cui il giudice sia tenuto a pronunciarsi;

f) ai fini di cui all'art. 4 del presente decreto, recano, ove possibile, una impaginazione dell'atto che consenta di inserire la parte di atto rilevante ai fini dei limiti dimensionali in pagine distinte rispetto a quelle contenenti le parti non rilevanti;

g) se soggetti al regime del processo amministrativo telematico, quando menzionano documenti o altri atti processuali, possono contenere collegamenti ipertestuali a detti documenti e atti;

h) quando eccedono i limiti dimensionali ordinari di cui all'art. 3, recano, dopo l'intestazione e l'epigrafe, una sintesi e, ove possibile, un sommario.

2. Gli atti di intervento per ordine del giudice, le memorie, le repliche, indicano il numero di ruolo del processo a cui si riferiscono, e recano in modo chiaro e separato gli argomenti giuridici, nonché, in appositi e distinti paragrafi, specificamente titolati, le eccezioni di rito e di merito, le richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, le richieste di rinvio alla Corte costituzionale, le istanze di oscuramento dei dati personali e le altre richieste su cui il giudice debba pronunciarsi. Le memorie uniche relative a più ricorsi e impugnazioni contro atti plurimi recano distintamente le questioni comuni e le questioni specifiche relative ai singoli ricorsi o impugnazioni.

Art. 3.

Limiti dimensionali degli atti processuali di parte

1. Salvo quanto previsto agli articoli 4 e 5, le dimensioni dell'atto introduttivo del giudizio, del ricorso incidentale, dei motivi aggiunti, degli atti di impugnazione principale ed incidentale della pronuncia di primo grado, della revocazione e dell'opposizione di terzo proposti avverso la sentenza di secondo grado, dell'atto di costituzione, dell'atto di intervento, del regolamento di competenza, delle memorie e di ogni altro atto difensivo non espressamente disciplinato dai commi seguenti, sono contenute, per ciascuno di tali atti, nel numero massimo di caratteri, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'art. 8, indicati di seguito per ciascun rito:

a) nei riti dell'accesso, del silenzio, del decreto ingiuntivo (sia ricorso che opposizione), elettorale di cui all'art. 129 del codice del processo amministrativo, dell'ottemperanza per decisioni rese nell'ambito dei suddetti riti, dell'ottemperanza a decisioni del giudice ordinario, e in ogni altro rito speciale non espressamente menzionato nel presente comma, 30.000 caratteri (corrispondenti a circa 15 pagine nel formato di cui all'art. 8);

b) nel rito ordinario, nel rito abbreviato comune di cui all'art. 119, nel rito appalti, nel rito elettorale di cui all'art. 130 e seguenti del codice del processo amministrativo, e nei giudizi di ottemperanza a decisioni rese nell'ambito di tali riti, 70.000 caratteri (corrispondenti a circa 35 pagine nel formato di cui all'art. 8);

c) la memoria di costituzione unica relativa a un numero di ricorsi o impugnazioni superiori a due, proposti contro un atto plurimo, non può eccedere le dimensioni della somma delle singole memorie diviso due.

2. La domanda di misure cautelari autonomamente proposta successivamente al ricorso e quella di cui all'art. 111 del codice del processo amministrativo sono contenute, per ciascuno di tali atti, nel numero massimo di caratteri 10.000 (corrispondenti a circa 5 pagine nel formato di cui all'art. 8) e 20.000 (corrispondenti a circa 10 pagine nel formato di cui all'art. 8), rispettivamente nei riti di cui al comma 1, lett. *a)* e *b).*

3. Le memorie di replica sono contenute, ciascuna, nel numero massimo di caratteri 10.000 (corrispondenti a circa 5 pagine nel formato di cui all'art. 8) e 20.000 (corrispondenti a circa 10 pagine nel formato di cui all'art. 8), rispettivamente nei riti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b).*

Art. 4.

Esclusioni dai limiti dimensionali

1. Dai limiti di cui all'art. 3, sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto, comprendenti, in particolare:

l'epigrafe dell'atto;

l'indicazione delle parti e dei difensori e relative formalità;

l'individuazione dell'atto impugnato;

il riassunto preliminare, di lunghezza non eccedente 4.000 caratteri (corrispondenti a circa 2 pagine nel formato di cui all'art. 8), che sintetizza i motivi dell'atto processuale;

l'indice dei motivi e delle questioni;

le ragioni, indicate in non oltre 4.000 caratteri (corrispondenti a circa 2 pagine nel formato di cui all'art. 8), per le quali l'atto processuale rientri nelle ipotesi di cui all'art. 5 e la relativa istanza ai fini di quanto previsto dall'art. 6;

le conclusioni dell'atto;

le dichiarazioni concernenti il contributo unificato e le altre dichiarazioni richieste o consentite dalla legge, ivi compresa l'eventuale istanza di oscuramento dei dati personali ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003;

la data e luogo e le sottoscrizioni delle parti e dei difensori;

l'indice degli allegati;

le procure a rappresentare le parti in giudizio;

le relazioni di notifica e le relative richieste e dichiarazioni.

Art. 5.

Deroghe ai limiti dimensionali

1. Con il decreto di cui all'art. 6 possono essere autorizzati limiti dimensionali non superiori, nel massimo, a caratteri 50.000 (corrispondenti a circa 25 pagine nel formato di cui all'art. 8), e 100.000 (corrispondenti a circa 50 pagine nel formato di cui all'art. 8), per gli atti indicati all'art. 3, comma 1, e rispettivamente nei riti di cui al all'art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* e a caratteri 16.000 (corrispondenti a circa 8 pagine nel formato di cui all'art. 8) e 30.000 (corrispondenti a circa 15 pagine nel formato di cui all'art. 8), per gli atti indicati all'art. 3, commi 2 e 3, e rispettivamente nei riti di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, qualora la controversia presenti questioni tecniche, giuridiche o di fatto particolarmente complesse ovvero attenga ad interessi sostanziali perseguiti di particolare rilievo anche economico, politico e sociale, o alla tutela di diritti civili, sociali e politici; a tal fine vengono valutati, esemplificativamente, il valore della causa, ove comunque non inferiore a 50 milioni di euro nel rito appalti, determinato secondo i criteri relativi al contributo unificato; il numero e l'ampiezza degli atti e provvedimenti effettivamente impugnati, la dimensione della sentenza gravata, l'esigenza di riproposizione di motivi dichiarati assorbiti ovvero di domande od eccezioni non esaminate, la necessità di dedurre distintamente motivi rescindenti e motivi rescissori, l'avvenuto riconoscimento della presenza dei presupposti di cui al presente articolo nel precedente grado del giudizio, la rilevanza della controversia in relazione allo stato economico dell'impresa; l'attinenza della causa, nel rito appalti, a taluna delle opere di cui all'art. 125 del codice del processo amministrativo.

2. Con il decreto di cui all'art. 6 può essere consentito un numero di caratteri superiore a quelli indicati al comma 1, qualora i presupposti di cui al medesimo comma 1 siano di straordinario rilievo, tale da non permettere una adeguata tutela nel rispetto dei limiti dimensionali da esso previsti.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, è sempre redatto il riassunto preliminare dei motivi proposti.

Art. 6.

Procedimento di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali

1. La valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 5 è effettuata dal Presidente, rispettivamente, del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, del Tribunale amministrativo regionale, del Tribunale regionale di giustizia amministrativa - sezione autonoma di Trento o di Bolzano adito, o dal magistrato a ciò delegato.

2. A tal fine il ricorrente, principale o incidentale, formula in calce allo schema di ricorso, istanza motivata, sulla quale il Presidente o il magistrato delegato si pronuncia con decreto entro i tre giorni successivi. Nell'ambito del processo amministrativo telematico detto decreto è automaticamente indirizzato, dopo la firma elettronica del magistrato e del segretario, all'indirizzo PEC della parte istante.

3. In caso di mancanza o di tardività della pronuncia l'istanza si intende accolta nei limiti di cui all'art. 5, comma 1.

4. Il decreto favorevole ovvero l'attestazione di segreteria o l'autodichiarazione del difensore circa l'avvenuto decorso del termine in assenza dell'adozione del decreto sono notificati alle controparti unitamente al ricorso.

5. I successivi atti difensivi di tutte le parti seguono, nel relativo grado di giudizio, il medesimo regime dimensionale.

6. Analoga istanza può essere formulata da una parte diversa dal ricorrente principale, limitatamente alla memoria di costituzione, in calce allo schema di atto processuale, su cui si provvede con il procedimento del presente comma. In tal caso il decreto favorevole, ovvero l'attestazione di segreteria o l'autodichiarazione del difensore circa l'avvenuto decorso del termine in assenza dell'adozione del decreto, sono depositati unitamente alla memoria di costituzione, e di essi si fa menzione espressa in calce alla memoria di costituzione; gli atti difensivi successivi alla memoria di costituzione, di tutte le parti, seguono il medesimo regime dimensionale nel relativo grado di giudizio.

Art. 7.

Autorizzazione successiva del superamento dei limiti dimensionali

1. In caso di superamento dei limiti dimensionali non autorizzato preventivamente ai sensi dell'art. 6, per gravi e giustificati motivi il giudice, su istanza della parte in-

teressata, può successivamente autorizzare, in tutto o in parte, l'avvenuto superamento dei limiti dimensionali; è in ogni caso fatta salva la facoltà della parte di indicare gli argomenti o i motivi cui intende rinunciare.

Art. 8.

Specifiche tecniche

1. Ai fini delle disposizioni precedenti:

a) nel conteggio del numero massimo di caratteri non si computano gli spazi;

b) fermo restando il numero massimo di caratteri, gli atti sono ordinariamente redatti sull'equivalente digitale di foglio A4 nonché su foglio A4 per le copie o gli originali cartacei prescritti dalle disposizioni vigenti, mediante caratteri di tipo corrente e di agevole lettura (ad es. Times New Roman, Courier, Garamond) e preferibilmente di dimensioni di 14 pt, con un'interlinea di 1,5 e margini orizzontali e verticali di cm. 2,5 (in alto, in basso, a sinistra e a destra della pagina). Non sono consentite note a piè di pagina.

2. In caso di utilizzo di caratteri, spaziature e formati diversi da quelli indicati al comma 1, ne deve essere possibile la conversione in conformità alle specifiche tecniche sopra indicate, e resta fermo il limite massimo di caratteri calcolato con i criteri di cui al comma 1.

Art. 9.

Disciplina transitoria

1. Il presente decreto si applica alle controversie il cui termine di proposizione del ricorso di primo grado o di impugnazione inizi a decorrere trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione del decreto medesimo nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 10.

Monitoraggio

1. Ai sensi dell'art. 13-*ter*, comma 4, dell'allegato II al codice del processo amministrativo, il presente decreto sarà aggiornato periodicamente in relazione agli esiti del monitoraggio disposto dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

2. In prima applicazione, l'aggiornamento del presente decreto sarà comunque disposto entro un anno dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2016

Il Presidente: PAJNO

16A08997

CIRCOLARI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 5 dicembre 2016, n. **381060**.

Chiarimenti interpretativi forniti dalla Commissione europea riguardo al coordinamento delle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Alle associazioni imprenditoriali di categoria e della distribuzione

Agli organismi di controllo

Loro sedi

PREMESSA.

Il regolamento (UE) n. 1169/2011, del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, di seguito «regolamento», pubblicato in data 22 novembre 2011 ed entrato in vigore il 13 dicembre 2011, ha trovato applicazione a decorrere dal 13 dicembre 2014 per le disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti e trova applicazione dal 13 dicembre 2016, per quanto riguarda le disposizioni sull'etichettatura nutrizionale.

Con l'applicazione del regolamento le disposizioni della norma quadro nazionale in materia di etichettatura, il decreto legislativo n. 109 del 27 gennaio 1992, di seguito «decreto legislativo n. 109/1992», che riguardano materia armonizzata dal regolamento non sono più applicabili in quanto l'art. 38, paragrafo 1 del regolamento dispone che «Quanto alle materie espressamente armonizzate dal presente regolamento, gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali salvo se il diritto dell'Unione lo autorizza».

Con riferimento a quali disposizioni del decreto legislativo n. 109/1992 restino in vigore, dopo l'applicazione del regolamento, e quali debbano intendersi implicitamente abrogate questo Ministero ha già emanato la nota informativa n. 139304 del 31 luglio 2014, pubblicata sul sito web del Ministero, cui si rimanda per le questioni di dettaglio.

Vengono riportate di seguito, invece, le risposte fornite dalla Commissione alle richieste di chiarimento riguardanti la compatibilità di alcune specifiche dispo-

sizioni previste negli articoli del decreto legislativo n. 109/1992. Tali risposte pertanto vanno considerate quale corretta interpretazione dei corrispondenti articoli del regolamento.

1. *Articolo 2 del regolamento - Artigiani alimentari e collettività*

All'art. 2, paragrafo 2, lettera *d)*, il regolamento dà una definizione di «collettività» più estesa di quella contenuta nelle precedenti Direttive; essa ricomprende: «qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un'attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale».

L'Italia ha sottoposto alla Commissione il caso della fornitura di prodotti alimentari destinati agli artigiani (es: gelatai, pizzaioli, pasticcieri), i quali possono produrre alimenti preconfezionati, rifornire esercenti per la successiva vendita al dettaglio, ma anche preparare «alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale». L'Italia ha sempre considerato la fornitura di «prodotti alimentari destinati [...] agli artigiani per i loro usi professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni» come oggetto di transazione «business to business» (b2b) e dunque disciplinata dal vigente art. 17 «Prodotti non destinati al consumatore» del decreto legislativo n. 109/1992 e dall'art. 8, paragrafo 8 del regolamento, dunque non sottoposta agli obblighi informativi sugli alimenti ai consumatori disciplinati dallo stesso regolamento. La Commissione conferma questa interpretazione.

2. *Articolo 8 del regolamento - Ragione sociale riportata in forma abbreviata (sigla o acronimo)*

Relativamente alla modalità di indicazione de «il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare di cui all'art. 8, paragrafo 1» (ex art. 9.1.h del regolamento), la Commissione ritiene che possano essere usati anche una abbreviazione o un acronimo del nome della società, purché essi consentano una agevole identificazione della società e purché ciò non renda più difficoltoso mettersi in contatto con la società stessa.

3. *Articolo 8.7 del regolamento - Raccordo tra il regolamento (CE) n. 607/2009, art. 56.6 e il regolamento (UE) n. 1169/2011, art. 8.7*

Le autorità nazionali hanno chiesto conferma alla Commissione che agli obblighi informativi di cui all'art. 8, paragrafo 7 del regolamento non si applichi il disposto di cui all'art. 56, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli.

La Commissione ha risposto richiamando una precedente risposta fornita sull'argomento al Ministero della salute in data 30 ottobre 2014, di cui si riporta un estratto:

«Il regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori nel suo art. 8(7) stabilisce che, per quanto riguarda l'etichettatura di un alimento preimballato che sia:

a) destinato al consumatore finale, ma commercializzato in una fase precedente alla vendita al consumatore finale e quando in questa fase non vi è vendita a una collettività;

b) destinato a essere fornito a collettività per esservi preparato, trasformato, frazionato o tagliato (probabilmente non applicabile al vino), è necessario che «... le indicazioni obbligatorie richieste in virtù degli articoli 9 e 10 appaiano sul preimballaggio o su un'etichetta a esso apposta oppure sui documenti commerciali che si riferiscono a tale prodotto ...».

Se tali indicazioni sono riportate [solo n.d.a.] sui documenti commerciali, lo stesso regolamento prevede che «gli operatori del settore alimentare assicurano che le indicazioni di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettere *a)*, *f)*, *g)* e *h)*, figurino anche sull'imballaggio esterno nel quale gli alimenti preimballati sono presentati al momento della commercializzazione». Queste indicazioni sono rispettivamente: la denominazione dell'alimento, il termine minimo di conservazione o la data di scadenza, le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d'impiego, il nome e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare o dell'importatore in caso di vino importato.

Tuttavia, come stabilito al punto 1(d) dell'allegato X del regolamento (UE) n. 1169/2011, l'indicazione del termine minimo di conservazione non è richiesta per il vino.

Ciò significa che nei casi delineati ai punti *a)* e *b)*, cioè per il trasporto da un operatore all'altro, è sufficiente riportare sull'imballaggio esterno del vino, cioè il cartone, le indicazioni (a), (g) e (h) dell'art. 9(1) del regolamento (UE) n. 1169/2011. Tutte le informazioni obbligatorie dovranno tuttavia figurare sui documenti commerciali che accompagnano i cartoni di vino o che sono stati inviati prima della consegna o contemporaneamente alla consegna.

Invece, nel caso di cartoni contenenti bottiglie di vino destinati al consumatore finale, per esempio da vendersi in supermercati, tutte le indicazioni obbligatorie devono figurare sul cartone.».

Non avendo la Commissione fatto menzione, nella sua risposta, dell'applicazione del disposto di cui all'art. 56, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 607/2009 nei casi specifici che ricadono sotto la disciplina dell'art. 8, paragrafo 7, se ne deduce che ad essi il citato disposto dell'art. 56, paragrafo 6 non si applichi.

4. *Articoli 12 e 13 del regolamento - Imballaggi esterni, regalistica stagionale e confezioni apribili*

L'art. 14, comma 7-*bis* del decreto legislativo n. 109/1992 prevedeva: «Gli imballaggi di qualsiasi specie, destinati al consumatore, contenenti prodotti preconfezionati, possono non riportare le indicazioni prescritte

all'art. 3, purché esse figurino sulle confezioni dei prodotti alimentari contenuti; qualora dette indicazioni non siano verificabili, sull'imballaggio devono figurare almeno la denominazione dei singoli prodotti contenuti e il termine minimo di conservazione o la data di scadenza del prodotto avente la durabilità più breve».

L'art. 14 del decreto legislativo n. 109/1992, relativo alle «Modalità di indicazione delle menzioni obbligatorie dei prodotti preconfezionati», è superato dal paragrafo 7 dell'art. 8 «Responsabilità», nonché dagli articoli 12 «Messa a disposizione e posizionamento delle informazioni obbligatorie sugli alimenti» e 13 «Presentazione delle indicazioni obbligatorie» e dall'allegato IV - «Definizione di altezza della x» del regolamento. Dunque l'intero art. 14 non è più applicabile, ivi compreso il suo comma 7-*bis*.

Poiché il regolamento non prevede deroga espressa analoga, l'Italia ha chiesto alla Commissione di poter preservare la deroga almeno per l'industria della regalistica stagionale.

La Commissione ha risposto che il regolamento non prevede deroghe, tuttavia se l'imballaggio esterno è trasparente e le informazioni obbligatorie sugli alimenti confezionati contenuti al suo interno sono visibili dall'esterno, allora la Commissione ritiene questa soluzione in linea con il regolamento, anche senza che all'imballaggio esterno trasparente siano applicati gli obblighi informativi previsti dal regolamento stesso.

In modo analogo viene considerato il caso di alimenti confezionati posti in vendita al consumatore in una confezione apribile (es: bottiglie di vino vendute in una scatola di legno apribile), ove il consumatore abbia modo di leggere, prima dell'acquisto, le etichette degli alimenti confezionati contenuti al suo interno. In questo caso la Commissione non obietta che le autorità nazionali considerino non applicabili alla confezione esterna apribile gli obblighi informativi previsti dal regolamento.

5. *Articolo 14 del regolamento - Distributori automatici*

L'art. 15 del decreto legislativo n. 109/1992 reca «Distributori automatici diversi dagli impianti di spillatura».

L'art. 14 del regolamento reca «Vendita a distanza». Il raccordo tra la normativa nazionale in materia di distributori automatici e l'art. 14 del regolamento è stato oggetto di dibattito in seno al gruppo di lavoro «Etichettatura» a Bruxelles oltre ché del documento di lavoro afferente le tematiche della «vendita a distanza».

In particolare, alla domanda su quali siano gli obblighi informativi applicabili agli alimenti messi in vendita tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati, il gruppo di lavoro e la Commissione hanno concordato la seguente risposta:

«Come indicato all'art. 14, paragrafo 3 del regolamento, agli alimenti messi in vendita tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati non si applica il disposto sulla vendita a distanza di cui all'art. 14, paragrafo 1, lettera *a)*. Dunque non è richiesto che le informazioni obbligatorie sugli alimenti siano fornite prima della conclusione dell'acquisto. Questo principio si applica sia agli alimenti preimballati che a quelli non preimballati. Tuttavia, data la particolarità di questo mezzo di distribuzione degli alimenti e la natura degli alimenti non preimballati, gli Stati membri possono prevedere, tramite disposizioni nazionali di cui all'art. 44 dello stesso regolamento, modalità specifiche attraverso le quali debbano essere veicolate le informazioni sugli allergeni ed eventuali altre informazioni obbligatorie sugli alimenti non preimballati. Tali modalità possono anche implicare che le informazioni obbligatorie debbano essere fornite prima della conclusione dell'acquisto (es: informazioni sugli allergeni di alimenti non preimballati venduti tramite distributori automatici veicolate tramite un cartello apposto presso il distributore automatico)».

Alla luce di quanto sopra esposto, rimane dunque vigente ed applicabile l'art. 15 del decreto legislativo n. 109/1992, in particolare gli obblighi informativi disposti al comma 2 e afferenti la «distribuzione di sostanze alimentari non preconfezionate poste in involucri protettivi ovvero di bevande a preparazione estemporanea o ad erogazione istantanea».

6. *Articolo 17 del regolamento - Nome generico dell'ingrediente utilizzato in denominazione di vendita*

Il decreto legislativo n. 109/1992, all'art. 4, comma 5-*bis* (introdotto con decreto legislativo n. 181/2003) prevedeva la seguente specificazione in materia di denominazione: «I prodotti alimentari, che hanno una denominazione di vendita definita da norme nazionali o comunitarie devono essere designati con la stessa denominazione anche nell'elenco degli ingredienti dei prodotti composti nella cui preparazione sono utilizzati [...]. Tuttavia nella denominazione di vendita e nell'etichettatura in generale del prodotto finito, può essere riportato il solo nome generico dell'ingrediente utilizzato».

Con l'applicazione del regolamento e la conseguente disapplicazione dell'art. 4 (superato dall'art. 17 «Denominazione dell'alimento» e dell'allegato VI «Denominazione degli alimenti e indicazioni specifiche che la accompagnano» del regolamento), l'Italia ha chiesto conferma che nella denominazione del prodotto finito possa essere riportato il solo nome generico dell'ingrediente utilizzato, in continuità con il disposto del decreto legislativo n. 109/1992 (es: «biscotto al cioccolato» in luogo di «biscotto al cioccolato al latte e alle nocciole gianduia»).

La Commissione ha risposto che non esiste una regola generale e che ogni caso va considerato a sé, valutando se il consumatore possa o meno essere tratto in inganno e tenendo in considerazione gli standard commerciali impostisi nel tempo.

Sulla base di questa risposta, si ritiene dunque che nella denominazione del prodotto finito possa essere riportato il solo nome generico dell'ingrediente utilizzato, posto il rispetto degli articoli 7 «Pratiche leali d'informazione» e 17 «Denominazione dell'alimento» del regolamento, nonché, ove richiesto, il rispetto dell'art. 22 «Indicazione quantitativa degli ingredienti» dello stesso regolamento.

7. *Articoli 18, 19 e 20 del regolamento - Denominazione degli ingredienti utilizzati in forma concentrata o disidratata e ricostituiti al momento della fabbricazione*

Nel recepire le varie Direttive succedutesi in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, il decreto legislativo n. 109/1992 aveva aggiunto alcune specificazioni e chiarimenti. Nel caso di specie, al disposto relativo all'ordine di indicazione degli ingredienti («gli ingredienti utilizzati in forma concentrata o disidratata e ricostituiti al momento della fabbricazione possono essere indicati nell'elenco in base al loro peso prima della concentrazione o della disidratazione»), il decreto legislativo n. 109/1992 aveva aggiunto la specificazione «con la denominazione originaria» (decreto legislativo n. 109/1992, art. 5, comma 6).

Con l'applicazione del regolamento e la conseguente disapplicazione dell'art. 5 (superato dagli articoli 18 «Elenco degli ingredienti», 19 «Omissione dell'elenco degli ingredienti», 20 «Omissione dei costituenti di un prodotto alimentare dall'elenco degli ingredienti», e 21 «Etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze» e dagli allegati II «Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze», VI «Denominazione degli alimenti e indicazioni specifiche che la accompagnano» e VII «Indicazione e designazione degli ingredienti» del regolamento), l'Italia ha chiesto conferma che gli ingredienti utilizzati in forma concentrata o disidratata e ricostituiti al momento della fabbricazione possano essere indicati nell'elenco degli ingredienti con la denominazione originaria, in continuità con il disposto del decreto legislativo n. 109/1992.

La Commissione ha confermato che la denominazione originaria non può essere usata nell'elenco degli ingredienti avendo l'ingrediente in questione (utilizzato in forma concentrata o disidratata e ricostituito al momento della fabbricazione) subito una variazione che non consentirebbe più l'utilizzo della denominazione originaria.

Si ricorda, inoltre, che la previsione di accompagnare la denominazione dell'alimento con l'indicazione dello stato fisico nel quale si trova il prodotto o dello specifico trattamento che esso ha subito è disposta dall'allegato VI, parte A, punto 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011, nel caso in cui l'omissione di tale informazione potrebbe indurre in errore l'acquirente. Tale previsione si estende anche alla denominazione degli ingredienti ai sensi dell'art. 18, paragrafo 2 del medesimo regolamento.

8. *Articoli 19 e 20 del regolamento - Acqua nella produzione dell'aceto*

Nel recepire le varie direttive succedutesi in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, il decreto legislativo n. 109/1992 aveva aggiunto alcune specificazioni e chiarimenti. Nel caso di specie, all'elenco dei casi in cui l'indicazione dell'acqua non è richiesta, all'art. 7 «Esenzioni dall'indicazione degli ingredienti», comma 3 era stato aggiunto anche il caso di cui alla lettera *c)* «per l'aceto, quando è indicato il contenuto acetico e per l'alcole e le bevande alcoliche quando è indicato il contenuto alcolico» [decreto legislativo n. 109/1992, art. 7, comma 3, lettera c)], intendendo con ciò fare chiarezza sulla corretta interpretazione del comma 2, lettera *f)* dello stesso art. 7, il quale prevede deroga all'obbligo di indicazione degli ingredienti «negli aceti di fermentazione, provenienti esclusivamente da un solo prodotto di base e purché non siano stati aggiunti altri ingredienti» [deroga confermata dall'art. 19 «Omissione dell'elenco degli ingredienti», paragrafo 1, lettera *c)* del regolamento].

Con l'applicazione del regolamento e la conseguente disapplicazione dell'art. 7 (superato dagli articoli 19 «Omissione dell'elenco degli ingredienti», 20 «Omissione dei costituenti di un prodotto alimentare dall'elenco degli ingredienti» e dall'allegato VII, parte E «Designazione degli ingredienti composti» del regolamento), sembrava essere venuta meno la deroga espressa di cui al comma 3, lettera *c)*.

Interpellata sulla questione, la Commissione ha risposto sottolineando che il regolamento non ha introdotto alcuna modifica in materia rispetto alle precedenti Direttive e che dunque gli operatori del settore possono continuare ad etichettare l'aceto in assoluta continuità con la prassi precedente. Ha inoltre ricordato che la questione dell'indicazione dell'acqua nell'aceto è stata oggetto della riunione del gruppo di lavoro «Etichettatura» del 10 giugno 2015, in occasione del quale è stato chiarito che, negli aceti di fermentazione, l'acqua utilizzata nel processo produttivo per ridurre il volume alcolico e standardizzare l'acidità, è considerata parte del «solo prodotto di base» di cui all'art. 19, paragrafo 1, lettera *c)* del regolamento. Dunque in questo caso l'acqua non deve essere intesa come un «altro ingrediente aggiunto», pertanto non è necessario indicare l'acqua nell'etichetta degli aceti di fermentazione.

9. *Articolo 26 del regolamento - Applicazione del regolamento esecutivo (UE) n. 1337/2013*

La Commissione conferma che il regolamento (UE) di esecuzione n. 1337/2013 non si applica agli alimenti di cui all'art. 44 del regolamento.

10. *Articoli 32 e 33 del regolamento - Indicazione delle «Assunzioni di riferimento» (Reference intakes)*

Relativamente alla modalità di indicazione delle «Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal)» (di cui agli articoli 32 e 33 e all'allegato XIII del regolamento), la Commissione ritiene che possa essere usata anche una sigla, in luogo della dicitura per esteso, accompagnata da un asterisco o altro richiamo che permetta poi di esporre la dicitura completa in nota all'etichetta. Ritiene invece che non possa essere usato il solo asterisco o altro richiamo in luogo della sigla.

11. *Allegato V, punti 1, 2 e 18 del regolamento - Deroga all'indicazione della dichiarazione nutrizionale(1)*

Si intendono fornire alcuni chiarimenti in merito ai punti 1, 2 e 18 dell'allegato V del regolamento CE n. 1169/2011, partendo da alcune considerazioni rese in merito dalla Commissione europea.

Al punto 1 dell'allegato V trovano esonero dal suddetto obbligo «I prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti».

I «prodotti non trasformati» come previsto dal regolamento (UE) n. 1169/2011, all'art. 2, 1 (b), sono i prodotti di cui alla definizione del regolamento CE n. 852/2004, art. 2, paragrafo 1, lettera *n)*, «prodotti alimentari non sottoposti a trattamento, compresi prodotti che siano stati divisi, separati, sezionati, affettati, disossati, tritati, scuoiati, frantumati, tagliati, puliti, rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati o scongelati».

Sono compresi in tale deroga, sicuramente, i prodotti ortofrutticoli di III gamma (frutta e verdure surgelate) e quelli di IV gamma (ortofrutta fresca, lavata, confezionata e pronta al consumo) che non hanno subito alcun trattamento o alcuna aggiunta di ingredienti all'infuori della stessa categoria, ortaggi o frutta, ad esempio un mix di ortaggi freschi lavati, tagliati e confezionati o anche surgelati.

Nella medesima deroga possono ricomprendersi i preparati ittici congelati (quindi non trasformati) per fritto e per sugo che sono ottenuti tramite pulizia, taglio, assemblaggio di prodotti ittici freschi e decongelati.

Non possono beneficiare, invece, della deroga di cui al punto 1 dell'allegato V gli oli vegetali in quanto, come precisato dalla Commissione europea: «Gli oli vegetali sono prodotti trasformati e, pertanto, non possono beneficiare della deroga per i prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti.». Tali prodotti, infatti, hanno subito un trattamento come definito dall'art. 2, paragrafo 1, lettera *m)* del regolamento CE n. 852/2004 (estrazione). Quali prodotti trasformati, inoltre, gli oli vegetali non rientrerebbero neanche nel successivo punto 2 dell'allegato V, in quanto non sono sottoposti a «maturazione».

Al punto 2 dell'allegato V trovano esonero «i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti».

In tale deroga possono essere ricompresi i prodotti la cui maturazione sia avvenuta attraverso un trattamento, così come definito dall'art. 2, paragrafo 1, lettera *m)* del regolamento CE n. 852/2004, ovvero una «qualsiasi azione che provoca una modificazione sostanziale del prodotto iniziale compresi trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura, essiccazione, marinatura, estrazione, estrusione o una combinazione di tali procedimenti», purché non siano stati aggiunti altri ingredienti rispetto a quello primario o agli ingredienti che rientrano in un'unica categoria di ingredienti.

(1) Per la deroga di cui al punto 19, allegato V, del regolamento (UE) n. 1169/2011 si rimanda alla circolare del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero della salute del 16 novembre 2016.

Tuttavia, se il processo di maturazione è costituito da un trattamento che utilizza il sale, quale ad esempio la salagione o la stagionatura, si può ritenere che per effetto del trattamento applicato il sale venga rilasciato nel prodotto trasformato. In tale caso il sale è da considerarsi quale ingrediente aggiunto ed il prodotto va escluso dalla deroga di cui al punto 2 dell'allegato V.

Con riferimento alla deroga di cui al punto 18 riguardante «gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm2», si fa presente che la Commissione europea, investita direttamente della questione, ha condiviso la proposta presentata dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero della salute, di escludere la parte zigrinata di chiusura dal conteggio della superficie maggiore, sulla base della seguente analisi riguardante una bustina di zucchero:

con riferimento alla Q&A 2.3.1, la cosiddetta saldatura zigrinata della carta è esclusa dal calcolo della «superficie maggiore» di una bustina di zucchero, allo stesso modo in cui la flangia (il bordo) è esclusa dal calcolo della «superficie maggiore» di una lattina. Quest'area infatti è un mero elemento necessario per saldare le due parti della bustina. Inoltre, stampare su questa superficie irregolare renderebbe il testo impossibile da leggere per i consumatori, in violazione dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 1169/2011 il quale prescrive che «le informazioni obbligatorie sugli alimenti [siano] apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili».

Gli alimenti contenuti in bustine che rispecchino le predette condizioni, sono esclusi pertanto dall'obbligo dell'indicazione della dichiarazione nutrizionale.

12. *Allegato X, punto 1 del regolamento - Deroghe dall'obbligo del TMC*

Tra le deroghe dall'obbligo di indicazione del termini minimo di conservazione (TMC), il decreto legislativo n. 109/1990, prevedeva, all'art. 10, comma 5, lettera *i)*, «i prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri e/o edulcoranti, aromi e coloranti quali caramelle e pastigliaggi». Tale formulazione è più estensiva di quella originariamente prevista nelle Direttive dell'Unione e successivamente trasposta nell'allegato X, punto 1, lettera *d)* del regolamento, che invece prevede deroga solo per i «prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri aromatizzati e/o colorati». La deroga italiana si estendeva dunque anche agli edulcoranti.

Le autorità italiane hanno chiesto la possibilità di mantenere l'estensione della deroga agli edulcoranti. La Commissione ha però risposto che ogni deroga aggiuntiva rispetto a quelle espressamente previste dall'allegato X deve essere adottata nel contesto del regolamento, sulla base di una pronuncia dell'EFSA.

Con l'applicazione del regolamento e la conseguente disapplicazione dell'art. 10, decade dunque la formulazione estesa della deroga di cui al decreto legislativo n. 109/1992 e si applica invece quella di cui all'allegato X del regolamento.

13. *Allegato X, punto 2 del regolamento - Data di scadenza e condizioni di conservazione (All.X.2.b, ultimo comma)*

L'allegato X del regolamento, al punto 2, recita:

«2. La data di scadenza è indicata nel modo seguente:

a) è preceduta dai termini "da consumare entro ...";

b) l'espressione di cui alla lettera *a)* è seguita:

dalla data stessa, oppure

dall'indicazione del punto in cui essa è indicata sull'etichetta.

Tali indicazioni sono seguite dalla descrizione delle condizioni di conservazione da rispettare».

Le autorità italiane hanno chiesto alla Commissione chiarimenti sull'ultimo passaggio, con particolare attenzione al raccordo tra il disposto di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera *f)* («il termine minimo di conservazione o la data di scadenza») e quello di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera *g)* («le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d'impiego»), nonché sull'interpretazione della frase «sono seguite».

Per quello che attiene la prima richiesta, la Commissione ha risposto che, quando si applica la regola della data di scadenza di cui al punto 2 dell'allegato X del regolamento, devono obbligatoriamente essere fornite anche le indicazioni sulle condizioni di conservazione.

Quanto alla frase «sono seguite», la Commissione ne dà una interpretazione stringente, intendendo con ciò che la data di scadenza deve precedere le indicazioni sulle condizioni di conservazione.

Roma, 5 dicembre 2016

Il direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese
FIRPO

16A09092

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nebulgen»

Estratto determina AAM/PPA n. 2005 del 7 dicembre 2016

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Athena Pharma Italia S.r.l. (codice fiscale 10168120151) con sede legale e domicilio fiscale in viale Città d'Europa, 681 - 00144 Roma.

Medicinale: NEBULGEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 036372011 - «1 mg/2 ml bambini soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose 2 ml;

A.I.C. n. 036372023 - «2 mg/2 ml adulti soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose 2 ml;

A.I.C. n. 036372035 - «1 mg/ ml adulti soluzione da nebulizzare» 30 contenitori monodose 1 ml;

A.I.C. n. 036372047 - «0,5 mg/ ml bambini soluzione da nebulizzare» 30 contenitori monodose 1 ml,

alla società:

I.B.N. Savio S.r.l (codice fiscale 13118231003) con sede legale e domicilio fiscale in via del Mare 36 - 00071 Pomezia (Roma).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A09052

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Xavin»

Estratto determina AAM/PPA n. 2006 del 7 dicembre 2016

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pharmacare S.r.l. (codice fiscale 12363980157) con sede legale e domicilio fiscale in via Marghera, 29 - 20149 Milano.

Medicinale: XAVIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 035586015 - «0,25 mg/ml sospensione per nebulizzatore» 20 flaconcini monodose 2 ml;

A.I.C. n. 035586027 - «0,5 mg/ml sospensione per nebulizzatore» 20 flaconcini monodose 2 ml,

alla società:

Teva Italia S.r.l. (codice fiscale 11654150157) con sede legale e domicilio fiscale in piazzale Luigi Cadorna, 4 - 20123 Milano.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A09053

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diftetall»

Estratto determina AAM/PPA n. 2013 del 7 dicembre 2016

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società GlaxoSmithKline Vaccines S.r.l. (codice fiscale 01392770465), con sede legale e domicilio fiscale in via Fiorentina n. 1 - 53100 Siena.

Medicinale DIFTETALL.

Confezione A.I.C. n. 003671070 - «sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita da 0,5 ml, alla società: Astro-Pharma Vertrieb Und Handel Von Pharmazeutischen Produkten GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Allerheilingenplatz 4 - 1200 Vienna (Austria).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A09054

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Aurobindo»

Estratto determina n. 1554/2016 del 14 dicembre 2016

Medicinale: PANTOPRAZOLO AUROBINDO.

Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) s.r.l., via San Giuseppe n. 102 - 21047 Saronno (Italia).

Confezioni:

A.I.C. n. 043494273 (in base 10) - 19HBW1 (in base 32) - «20 mg compresse gastroresistenti» 6 compresse in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 043494285 (in base 10) - 19HBWF (in base 32) - «40 mg compresse gastroresistenti» 56 compresse in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 043494297 (in base 10) - 19HBWT (in base 32) - «20 mg compresse gastroresistenti» 60 compresse in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 043494309 (in base 10) - 19HBX5 (in base 32) - «40 mg compresse gastroresistenti» 60 compresse in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 043494311 (in base 10) - 19HBX7 (in base 32) - «20 mg compresse gastroresistenti» 98 compresse in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 043494323 (in base 10) - 19HBXM (in base 32) - «40 mg compresse gastroresistenti» 98 compresse in contenitore HDPE.

Forma farmaceutica: compresse gastroresistenti.

Composizione: ogni compressa gastroresistente contiene: principio attivo: 20 mg, 40 mg di pantoprazolo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Pantoprazolo Aurobindo» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A09055

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Albumina Umana Behring».

Con la determinazione n. aRM - 254/2016 - 735 del 1° dicembre 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della CSL Behring S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: ALBUMINA UMANA BEHRING.

Confezione: 011544020.

Descrizione: «200 g/1 l soluzione per infusione» 1 flacone da 50 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A09056

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Falquigut».

Con la determinazione n. aRM - 237/2016 - 36 dell'8 novembre 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/ aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Falqui Prodotti Farmaceutici Spa, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: FALQUIGUT.

Confezione: 022924043.

Descrizione: «112,5 mg/15 ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 15 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A09057

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nicergolina EG».

Con la determinazione n. aRM - 236/2016 - 1561 dell'8 novembre 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della EG S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: NICERGOLINA EG.

Confezione: 028596017.

Descrizione: «30 mg compresse» 30 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A09058

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pramipexolo Germed».

Con la determinazione n. aRM - 235/2016 - 2376 del 7 novembre 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Germed Pharma S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: PRAMIPEXOLO GERMED.

Confezioni e descrizioni:

039942014 - «0,088 mg compresse» 30 compresse in blister PA/ALU/PVC;

039942026 - «0,088 mg compresse» 100 compresse in blister PA/ALU/PVC;

039942038 - «0,18 mg compresse» 30 compresse in blister PA/ALU/PVC;

039942040 - «0,18 mg compresse» 100 compresse in blister PA/ALU/PVC;

039942053 - «0,35 mg compresse» 30 compresse in blister PA/ALU/PVC;

039942065 - «0,35 mg compresse» 100 compresse in blister PA/ALU/PVC;

039942077 - «0,7 mg compresse» 30 compresse in blister PA/ALU/PVC;

039942089 - «0,7 mg compresse» 100 compresse in blister PA/ALU/PVC;

039942091 - «1,1 mg compresse» 30 compresse in blister PA/ALU/PVC;

039942103 - «1,1 mg compresse» 100 compresse in blister PA/ALU/PVC.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A09059

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rasagilina Tecnigen».

Estratto determina n. 1544/2016 del 14 dicembre 2016

Medicinale: RASAGILINA TECNIGEN

Titolare AIC: Tecnigen s.r.l. via Galileo Galilei 40 - 20092 Cinisello Balsamo Milano.

Confezione: AIC n. 044160012 (in base 10) – 1B3P02 (in base 32) «1 mg compresse» 20 compresse in blister PA/AL/PVC-AL.

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 1 mg di rasagilina (tartrato);

eccipienti: sodio croscarmellosa, cellulosa microcristallina silicilizzata, acido stearico.

Produzione principio attivo

Interquim, S.A.

C/ Joan Buscallà, 10

E-08173 - Sant Cugat del Vallès

Barcelona, Spain

Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo lotti e rialscio lotti

Atlantic Pharma - Produções Farmacêuticas, S.A.

Rua da Tapada Grande, nº 2, Abrunheira

2710-089 Sintra, Portogallo

Indicazioni terapeutiche: Rasagilina Tecnigen è indicato nel trattamento della malattia di Parkinson sia in monoterapia (senza levodopa) sia come terapia in associazione (con levodopa) nei pazienti con fluttuazioni di fine dose.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Rasagilina Tecnigen è la seguente medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A09060

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Teva Italia».

Estratto determina n. 1542/2016 del 14 dicembre 2016

Medicinale: PANTOPRAZOLO TEVA ITALIA.

Titolare AIC: Teva Italia s.r.l. piazzale Luigi Cadorna, 4 - 20123 Milano Italia.

Confezioni:

AIC n. 040597282 (in base 10) – 16QXT2 (in base 32) «20 mg compresse gastroresistenti» 120 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

AIC n. 040597294 (in base 10) – 16QXTG (in base 32) «40 mg compresse gastroresistenti» 120 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

Forma farmaceutica: compresse gastroresistenti.

Composizione: ogni compressa gastroresistente contiene:

principio attivo: 20 mg, 40 mg di pantoprazolo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Pantoprazolo Teva Italia è la seguente medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A09061

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Palonosetron Fresen*ius* Kabi».

Estratto determina n. 1535/2016 del 14 dicembre 2016

Medicinale: PALONOSETRON FRESEN*IUS* KABI

Titolare AIC: Fresen*ius* Kabi Italia S.r.l. via Camagre, 41 - 37063 Isola della Scala Verona.

Confezioni:

«250 microgrammi soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 5 ml - AIC n. 044227015 (in base 10) 1B5QG7 (in base 32);

«250 microgrammi soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 5 ml - AIC n. 044227027 (in base 10) 1B5QGM (in base 32);

«250 microgrammi soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita da 5 ml - AIC n. 044227039 (in base 10) 1B5QGZ (in base 32);

«250 microgrammi soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe preriempite da 5 ml - AIC n. 044227041 (in base 10) 1B5QH1 (in base 32).

Forma farmaceutica:

soluzione iniettabile;

soluzione iniettabile in siringa preriempita.

Validità prodotto integro:

dosaggio 001 (relativo a flaconcino): 3 anni.

Dopo apertura del flaconcino, usare immediatamente e eliminare la soluzione non utilizzata.

dosaggio 002 (relativo a siringa preriempita): 3 anni.

Dopo apertura della siringa preriempita, usare immediatamente e eliminare la soluzione non utilizzata.

Composizione:

principio attivo:

dosaggio 001 (relativo a flaconcino):

ogni ml di soluzione contiene 50 microgrammi di palonosetron (come cloridrato);

ogni flaconcino da 5 ml di soluzione contiene 250 microgrammi di palonosetron (come cloridrato).

dosaggio 002 (relativo a siringa preriempita):

ogni ml di soluzione contiene 50 microgrammi di palonosetron (come cloridrato);

ogni siringa preriempita da 5 ml di soluzione contiene 250 microgrammi di palonosetron (come cloridrato);

eccipienti:

mannitolo (E421);

disodio edetato diidrato;

sodio citrato diidrato (E331);

acido citrico anidro (E330);

sodio idrossido (regolatore di *pH)*;

acido cloridrico (regolatore di *pH)*;

acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione del principio attivo:

Rolabo Outsourcing, s.l.

Polígono Industrial Malpica, Calle J, No. 3-4, 50016 Zaragoza, Spagna

Rilascio dei lotti:

Fresen*ius* Kabi Austria GmbH

Hafnerstrasse 36 A-8055 Graz, Austria

Controllo dei lotti:

Fresen*ius* Kabi Austria GmbH

Hafnerstrasse 36 A-8055 Graz, Austria

Fresen*ius* Kabi Austria GmbH

Am Gewerbepark 6 A-8402 Werndorf, Austria

Fresen*ius* Kabi Austria GmbH, plant Linz

Estermannstrasse 17 A-4020 Linz, Austria (solo per il dosaggio 001 relativo ai flaconcini)

Produzione:

Fresen*ius* Kabi Austria GmbH

Hafnerstrasse 36 A-8055 Graz, Austria

Confezionamento primario e secondario:

Fresen*ius* Kabi Austria GmbH

Hafnerstrasse 36 A-8055 Graz, Austria

Confezionamento secondario:

Fresen*ius* Kabi Austria GmbH

Am Gewerbepark 6 A-8402 Werndorf, Austria

Confezionamento secondario (solo per dosaggio 001 relativo a flaconcino):

Fresen*ius* Kabi Austria GmbH, plant Linz

Estermannstrasse 17 A - 4020 Linz, Austria

Indicazioni terapeutiche:

dosaggio 001 (relativo a flaconcino):

Palonosetron Fresen*ius* Kabi è indicato negli adulti per:

la prevenzione della nausea e del vomito acuti, associati a chemioterapia oncologica altamente emetogena,

la prevenzione della nausea e del vomito associati a chemioterapia oncologica moderatamente emetogena.

Palonosetron Fresen*ius* Kabi è indicato nei pazienti pediatrici di età pari o superiore a 1 mese per:

la prevenzione della nausea e del vomito acuti associati a chemioterapia oncologica altamente emetogena e per la prevenzione della nausea e del vomito associati a chemioterapia oncologica moderatamente emetogena.

dosaggio 002 (relativo a siringa preriempita):

Palonosetron Fresen*ius* Kabi è indicato negli adulti per:

la prevenzione della nausea e del vomito acuti, associati a chemioterapia oncologica altamente emetogena,

la prevenzione della nausea e del vomito associati a chemioterapia oncologica moderatamente emetogena.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «250 microgrammi soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 5 ml - AIC n. 044227027 (in base 10) 1B5QGM (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Palonosetron Fresen*ius* Kabi è la seguente medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A09062

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Prezzi di riferimento in ambito sanitario: servizio di ristorazione

Nel corso dell'adunanza del 23 novembre 2016, il Consiglio dell'Autorità ha approvato, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, i prezzi di riferimento del servizio di ristorazione.

La delibera n. 1.204 è disponibile sul sito web dell'Autorità all'indirizzo: http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/Delibere.

16A09042

MINISTERO DELLA SALUTE

Proroga dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive approvate e riportate nel regolamento (UE) n. 2016/2016.

Nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è riportato l'elenco completo delle sostanze attive approvate o che si ritengono approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, con l'indicazione del periodo di approvazione per ciascuna di loro.

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 823/2012 il periodo di approvazione delle sostanze attive: acido benzoico, flazasulfuron, mecoprop-P, mesosulfuron, propineb, propoxycarbazone, propizamide, propiconazolo, pyraclostrobin e zoxamide è stato prorogato al 31 gennaio 2017.

Mentre con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1197/2012 è stato prorogato al 30 aprile 2017 il periodo di approvazione delle sostanze attive: acetamiprid, mepanipyrim, pseudomonas chlororaphis ceppo MA 342, quinoxifen, thiacloprid, tiram e ziram.

Successivamente con il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/2016 il periodo di approvazione delle suddette sostanze attive è stato nuovamente prorogato rispettivamente al 31 gennaio 2018 e al 30 aprile 2018.

Ciò premesso, si rende necessario procedere anche a livello nazionale con la proroga delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, contenenti le sostanze attive sopra citate per lo stesso periodo fissato dal regolamento (UE) n. 2016/2016 della Commissione europea.

Sono fatti salvi i prodotti fitosanitari che contengono queste sostanze attive in combinazione con altre sostanze attive aventi diverse date di scadenza.

Il presente comunicato sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà valore di notifica alle imprese interessate. Sarà inoltre reso disponibile sul portale del Ministero www.salute.gov.it, nell'area dedicata ai Prodotti Fitosanitari.

I dati relativi ai prodotti fitosanitari oggetto di proroga sono disponibili nella sezione «Banca Dati» dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale www.salute.gov.it

16A09076

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico degli immobili siti nel Comune di Pescopagano, nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/01 «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 1° lotto.

Con decreto n. 1582 del 28 ottobre 2016 del commissario *ad acta* ex art. 86 legge n. 289/02, ing. Filippo D'Ambrosio, è stata dichiarata, nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/01 «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 1° lotto - l'espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico, autorizzandone il trasferimento del diritto di proprietà, degli immobili siti nel Comune di Pescopagano (PZ):

foglio 27, particella n. 574 ex 244 di mq. 770 - indennità liquidata € 10.220,96 - ditta Minichino Michelina;

foglio 19 particella n. 234 ex 185 di mq. 1.250 - indennità liquidata € 14.506,14 - ditta Lobai Angelo;

foglio 33 particelle n. 12 di mq. 112, n. 234 ex 9 di mq. 1.500, n. 235 ex 9 di mq. 431 e n. 242 ex 13 di mq. 1.067 - indennità liquidata € 21.763,31 - ditta Racioppi Antonio, Racioppi Francesco, Racioppi Gerardo, Racioppi Giacomo, Racioppi Maria, Racioppi Mario, Racioppi Michelina e Zaccardi Maria Michela;

foglio 19 particella n. 303 ex 169 di mq. 620 - indennità liquidata € 1.296,42 - ditta Gonnella Francesco.

Il citato decreto è notificato agli interessati, registrato, trascritto e volturato a cura della Società Areateknica s.r.l..

L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma liquidata.

16A09066

Espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico degli immobili siti nei Comuni di Pescopagano e di Muro Lucano, nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/02 «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 2° lotto.

Con decreto n. 1583 del 2 novembre 2016 del commissario *ad acta* ex art. 86 legge n. 289/02, ing. Filippo D'Ambrosio, è stata dichiarata, nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/02 «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 2° lotto - l'espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico, autorizzandone il trasferimento del diritto di proprietà, dei seguenti immobili:

siti nel Comune di Muro Lucano (PZ) foglio 44 particelle n. 525 ex 192 di mq. 1.182 e n. 526 ex 192 di mq. 1.212 - indennità liquidata € 3.783,12 - ditta Pirolo Giovanni;

siti nel Comune di Muro Lucano (PZ) foglio 42, particella n. 396 ex 280 di mq. 288 - indennità liquidata € 499,39 - ditta Sarcinella Gerardo e Fasciglione Incoronata;

siti nel Comune di Muro Lucano (PZ) foglio 42, particella n. 393 ex 201 di mq. 672 - indennità liquidata € 1.938,84 - ditta Remollino Gerardo;

siti nel Comune di Pescopagano (PZ) foglio 24, particella n. 289 ex 34 di mq. 1.220 - indennità liquidata € 13.191,86 - ditta Gonnella Giuseppe, Gonnella Francesco e Gonnella Maria.

Il citato decreto è notificato agli interessati, registrato, trascritto e volturato a cura della Società Areateknica s.r.l..

L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma liquidata.

16A09067

ORDINI CAVALLERESCHI

Conferimento di onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana»

N.B. - A fianco di ciascun nominativo sono indicati luogo, data di nascita e data del decreto di conferimento

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

STRANIERI

(ART. 2)

Gran Cordone

Biya	S.E.	Paul	Mvomeka'A	13/02/1933	11/03/2016
Iohannis	S.E.	Klaus Werner	Sibiu	13/06/1959	30/05/2016
Peña Nieto	S.E.	Enrique	Atlacomulco	20/07/1966	21/06/2016
Plevneliev	S.E.	Rosen	Gotse Delchev	14/05/1964	04/08/2016

Cavaliere di Gran Croce

Archontonis	Sua Santità l'Arcivescovo Bartolomeo I	Dimitrios	Imbro	29/02/1940	12/09/2016
Grydeland	S.E. Sig.	Bjørn T.	Mode	30/05/1949	06/04/2016
Mølleskog	S.E. Sig.ra	Gry	Bodo	27/01/1962	06/04/2016

Grande Ufficiale

Brattested	Sig.ra	Merete	Bergen	06/08/1963	06/04/2016
Coelho	Sig.	Paulo	Rio De Janeiro	24/08/1947	10/10/2016
Eizenkot	Gen.	Gadi	Tiberias	19/05/1960	04/04/2016
Petter Granholt	Gen.Brig.	Nils	Sandefjord	24/05/1956	06/04/2016
Santiago	Amm. di Sq.	Bolìbar Pineiro	Pontevedra	18/11/1950	19/05/2016
Skaara	Sig.	Helge	Tonsberg	24/01/1956	06/04/2016

Commendatore

Bjerkem	Sig.	Svenn J.	Oslo	27/11/1958	06/04/2016
Brakstad	Sig.	Knut	Nesset	07/08/1956	21/11/2016
Brusletto	Sig.ra	Hanne	Oslo	08/03/1966	06/04/2016
Carrasco Gabaldón	Gen. C. d'A.	José	Albacete	01/04/1955	10/10/2016
Pintart	Ing. Gen.	François	Nevilly Sur Seine	21/09/1960	19/05/2016
Watterud	Sig.ra	Monica	Oslo	29/08/1963	06/04/2016

Ufficiale

Gillesdal	Sig.ra	Juliette B.	Monrovia	30/06/1970	06/04/2016
Halkjelsvik	Sig.	Ragnar	Volda	31/07/1961	06/04/2016
Hovland	Ten.Col.	Magne	Drammen	08/07/1977	06/04/2016
Jørgensen Hafseld	Sig.ra	Kristin Helene	Drammen	05/08/1964	06/04/2016
Schøning	Sig.ra	Erica M.	Oslo	10/09/1958	06/04/2016

Skotland	Sig.ra	Marianne	Ringerike	16/11/1975	06/04/2016
Stockman	Sig.ra	Kristin M.	Lillehammer	16/04/1972	06/04/2016
Worpvik	Sig.ra	Kristin	Trondheim	01/10/1963	06/04/2016
Zimmermann	Sig.	Geir	Porsgrunn	25/04/1971	06/04/2016

Cavaliere

Hommo	Sig.ra	Marianne	Rjukan	28/04/1981	06/04/2016
Kåre Berntsen	Sig.	Rune	Bodo	15/03/1976	06/04/2016
Vagli	Sig.	Roar	Oslo	09/05/1973	06/04/2016

NAZIONALI
(ART. 2)

Cavaliere di Gran Croce

Girardelli	Amm. di Sq.	Valter	Rovereto	22/07/1955	19/05/2016
Pistelli	Prof.	Lapo	Firenze	20/06/1964	12/09/2016
Varricchio	Amb.	Armando	Venezia	13/06/1961	21/11/2016
Vecciarelli	Gen.S.A.	Enzo	Colleferro	13/05/1957	04/04/2016

Grande Ufficiale

D'Alessandro	Amb.	Emanuela	Roma	09/11/1960	20/04/2016
Favero	Ing.	Sebastiano	Possagno	24/08/1948	12/05/2016
Ranieri	Sig.	Claudio	Roma	20/10/1951	19/05/2016

Commendatore

Alatri	Sig.ra	Emma	Roma	29/06/1926	10/11/2016
Bartolo	Dott.	Pietro	Lampedusa e Linosa	10/02/1956	10/10/2016
Cardinali	Sig.ra	Luciana	Perugia	03/06/1955	10/11/2016
Ceroni	Padre	Uberto	Padova	14/09/1922	12/09/2016
Chianelli	Sig.	Franco	Perugia	05/01/1947	10/11/2016
Corradi	Prof.ssa	Sofia	Roma	05/09/1934	10/11/2016
Ferro	Dott.	Fabio	Roma	10/07/1944	10/11/2016
Frigerio	Sig.	Elvezio	Erba	16/07/1930	23/06/2016
Frigiola	Dott.	Alessandro	Bressanone	18/12/1942	10/11/2016
Santi	Fratel	Vasco	Loro Piceno	21/02/1927	10/11/2016
Scappucci	Maestro	Speranza	Roma	09/04/1973	10/10/2016
Tartamella	Dott.	Enzo	Trapani	03/05/1941	13/10/2016
Varisco	Sig.	Salvatore	Gemona del Friuli	21/06/1928	12/09/2016
Ventre	Sig.ra	Norina	Rosarno	12/12/1927	10/11/2016

Ufficiale

Antoci	Dott.	Giuseppe	Santo Stefano di Camastra	11/01/1968	10/11/2016
Babille	Dott.	Marzio	Trieste	15/03/1953	10/11/2016

Bartoletti	Sig.	Marco	Firenze	13/04/1962	10/11/2016
Biagini	Dott.ssa	Bonizella	Firenze	15/05/1956	10/11/2016
Ceccarelli	Col. Medico AM	Natale	Pozzuoli	22/12/1956	10/11/2016
Di Giannantonio	Dott.	Angelo Massimo Maria	Raiano	27/11/1950	10/11/2016
Lo Cicero	Maestro	Giuseppe Pippo Madè	Palermo	27/05/1936	19/05/2016
Ottocento	Sig.	Marco	Latina	08/06/1963	10/11/2016
Peressutti	Sig.	Andrea	Sesto Al Reghena	09/12/1947	19/05/2016
Sciammarella	Maestro	Marco	Pero	15/05/1970	10/11/2016
Tancredi	Sovr.te Capo PS	Vincenzo	San Marco in Lamis	26/05/1963	10/11/2016
Tosoni	Dott.ssa	Fiorella	Roma	30/04/1957	10/11/2016
Tudisco	Sig.	Nicola	Carife	13/12/1953	10/11/2016
Viganò	Sig.ra	Maria Grazia	Carate Brianza	08/08/1957	10/11/2016
Volpe	Isp. Capo PS	Maria Rosa	Agrigento	01/03/1960	10/11/2016

Cavaliere

Albanese	Sig.	Michele	Cinquefrondi	27/12/1960	10/11/2016
Andreacchio	Sig.	Vincenzo Gaetano	Reggio di Calabria	24/10/1954	19/05/2016
Bethaz	Dott.ssa	Milena	Aosta	05/05/1972	10/11/2016
Cammalleri	Sig.ra	Diega	Canicatti'	23/10/1905	21/11/2016
Carbonin	Sig.ra	Claudia	Venezia	20/12/1975	10/11/2016
Cenci	Sig.	Leonardo	Perugia	02/11/1972	10/11/2016
Costa	Don	Giuseppe	Gela	22/09/1946	19/05/2016
D'Amico	Dott.	Stefano	Cernusco sul Naviglio	29/07/1975	10/11/2016
De Bellis	Vigile Coord.	Mario	Cassino	25/09/1981	10/11/2016
De Ponte	Dott.	Francesco Maria	Roma	14/06/1989	10/11/2016
De Simone	Dott.ssa	Amalia	Sassari	14/06/1973	10/11/2016
Di Martino	Col.	Umberto Antonio	Ternate	14/06/1964	19/05/2016
Donatello	Suor	Veronica	Penne	02/07/1974	10/11/2016
Esposito La Rossa	Sig.	Rosario	Napoli	13/09/1988	10/11/2016
Girotto	Suor	Laura	Venaria Reale	01/03/1944	08/03/2016
Intravaia	Brig. Capo	Pietro	Monreale	14/05/1961	19/05/2016
La Rosa	Sottocapo 3^Cl.	Giuseppe	Ragusa	28/07/1988	10/11/2016
Lo Presti	Dott.Ing.	Santino	Grotte	01/09/1956	19/05/2016
Miotto	Sig.	Francesco	Thiene	02/06/1947	12/01/2016
Morelli	Sig.	Francesco	Roma	13/10/1998	10/11/2016
Muscia	Sig.	Enzo Mauro	Varese		10/11/2016
Passerini	Avv.	Tullia	Napoli	23/03/1970	10/11/2016
Piscitelli	Sig.ra	Dorinda	Scanno	29/03/1929	12/01/2016
Priore	Sig.ra	Monica	Mesagne	04/02/1976	10/11/2016
Sagnet	Ing.	Jean Pierre Yvan	Douala Wouri	04/04/1985	10/11/2016
Stante	M.llo Capo	Michele	Rapolla	16/06/1968	19/05/2016
Trerotoli	Carabiniere Sc.	Ottavio Daniello	Grumo Appula	12/04/1970	10/11/2016
Veronese	Sig.	Luca	Venezia	22/01/1968	10/11/2016

(ART. 2)

Grande Ufficiale

Breedlove	Gen.	Philip Mark	Atlanta	21/09/1955	03/05/2016
Lute	Amb.	Douglas	Michigan City	03/11/1952	15/09/2016
Scaparrotti	Gen.	Curtis Michael	Logan	05/03/1956	15/09/2016

Ufficiale

Rizzonato	Fratel	Marco	Gaggiano	30/05/1961	10/11/2016

N.B. - A fianco di ciascun nominativo sono indicati luogo e data di nascita

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COLLOCATI A RIPOSO

(ART. 7)

Con decreti in data 10 ottobre 2016

Grande Ufficiale

Urti	Dott.	Gianfranco	Agropoli	08/11/1951

Commendatore

Attanasi	Dott.ssa	Maria Pia	Roma	15/10/1950
Ciofi	Sig.	Roberto	Roma	29/08/1950

Cavaliere

Santoni	Dott.ssa	Loredana	Belmonte in Sabina	04/11/1950

STRANIERI

(ART. 7)

Con decreti in data 27 luglio 2016

Cavaliere di Gran Croce

Yang	Sig.	Philemon	Bui	14/07/1947

Grande Ufficiale

Amadou	Sig.	Ali	Kolofata	01/01/1943
Atanga Nji	Sig.	Paul	Mankon	09/02/1961
Awono Essama	Sig.	Dominique	Nkolzoa	06/06/1951
Belinga Eboutou	Sig.	Martin	Nzilzok	17/02/1940
Bikele	Sig.	Simon-Pierre	Sa’a	08/08/1964
Fame Ndongo	Sig.	Jacques	Nkolandom	15/11/1950
Fouda	Sig.	Joseph	Awae- Mvog Mbi	27/05/1956
Kendeck Nguene	Sig.ra	Pauline Irène	Yaoundé	04/07/1958
Mama Fouda	Sig.	André	Yaoundé	24/07/1951
Mbarga Atangana	Sig.	Luc Magloire	Nsazomo	08/07/1954
Mbella Mbella	Sig.	Lejeune	Kolofata	09/07/1949
Mbwentchou	Sig.	Jean Claude	Douala	09/03/1956
Motaze	Sig.	Louis Paul	Bengbis	31/01/1959
Mouelle Kombi	Sig.	Narcisse	Douala	06/05/1962
Nganou Djoumessi	Sig.	Emmanuel	Bamesso	05/11/1957
Ngoh Ngoh	Sig.	Ferdinand	Yaoundè	13/03/1961

Commendatore

Ayem	Sig.	Moger	Kienke	21/06/1953
Baboke	Sig.	Oswald	Dimako	28/02/1972
Koloko Assene Nkou	Sig.ra	Marie Yvette	Bertoua	15/05/1964
Le	Sig.	Joseph	Nkol Mvolan	19/03/1959

Ufficiale

Atanga	Sig.	Simplice	Akono	02/03/1964
Bina Bidoung	Sig.	Dieudonné	Minta	16/03/1958
Boussomog	Sig.	Antoine	Bakoa	01/01/1951
Ekoumou	Sig.	André	Edibkombo Mbankomo	01/07/1957

Con decreti in data 10 ottobre 2016

Cavaliere di Gran Croce

Gómez Gonzalez	Sig.ra	Arely	Città del Messico	09/11/1952
Guajardo Villareal	Sig.	Ildefonso	Monterry	19/04/1957
Guerra Abud	Amb.	Juan José	Toluca	04/01/1952
Guzman Ortiz	Sig.	Francisco	Città del Messico	15/04/1980
Joaquin Coldwell	Sig.	Pedro	Cozumel	05/08/1950
Ruiz Massieu Salinas	Sig.ra	Claudia	Città del Messico	10/07/1972

Grande Ufficiale

Barbosa Fernandez	Cons.	Ana Paola	Coatzacoalcos	25/05/1970
Lara Armienta	Amb.	Juan Carlos	Beirut	15/02/1948
Marif	S.E.	Rachid	Tipaza	21/05/1943
Miranda Moreno	Gen.B.	Roberto Francisco	Cuautla	06/06/1955
Perez Verdìa Canales	Sig.	Carlos	Città del Messico	29/04/1968
Sánchez Hernández	Sig.	Eduardo	Città del Messico	13/06/1964

Commendatore

Corona Mendez	Sig.	Jorge	Mapastepec	25/05/1966
Guiza Vargas	Cons.	Gerardo Javier	Città del Messico	01/12/1968
Ortega Nieto	Cons.	Hector Agustin	Città del Messico	29/01/1978
Rea Falcon	Cons.	Miguel Eduardo	Guadalajara	28/09/1973

Ufficiale

Figueroa Ugalde	Magg.	Paris Yoma	Città del Messico	08/06/1968
Galtier	Gen. C. d'A.	David	Marsiglia	21/06/1958

NORMALI

Con decreti in data 10 ottobre 2016

Grande Ufficiale

Bana	Avv.	Giovanni Napoleone Giuseppe	Milano	23/03/1937
Colella	Dott.	Martino	Solopaca	07/10/1945
Esposito	Ing.	Vincenzo	Avellino	20/08/1947
Honorati	Avv.	Andrea	Ancona	22/12/1945
Micillo	Dott.	Raffaele	Napoli	30/03/1951
Piantedosi	Dott.	Matteo	Napoli	20/04/1963
Raudino	Gen.B.Dott.	Paolo	Roma	04/08/1964
Tarentini	Avv.	Antonio Livio	Gallipoli	26/04/1955

Commendatore

Adornato	Prof.	Francesco	Cittanova	18/01/1952
Amato	Col.Dott.	Rosario	Napoli	23/07/1961
Amato	Prof.	Salvatore	Cairo Montenotte	05/11/1953
Arnone	Dott.	Nicola	Casoria	06/01/1955
Astolfi	Prof.Avv.	Andrea Massimo	Pavia	15/12/1947
Auriemma	Avv.Prof.	Sergio	Napoli	03/12/1949
Beleggia	Sig.	Lanfranco	Montegiorgio	22/10/1948
Bemporad	Sig.	Simone Massimo	Roma	18/02/1970
Caravelli	Dott.	Giovanni	Frisa	18/03/1961
Carosi	Dott.	Angelo	Soriano nel Cimino	21/07/1957
Ciciliano	Dott.	Fabio	Napoli	28/02/1972
Colangione	Dott.	Vito	Cerignola	01/02/1964
Congiusta	Dott.ssa	Patrizia	Roma	21/07/1960
Covino	Dott.	Angelo	Napoli	14/05/1967
Curello	Sig.	Tommaso	Ramacca	31/07/1941
d'Andrea	Dott.	Federico Maurizio	Cerchiara di Calabria	29/11/1959
Daneluzzi	Avv.	Antonella	Venezia	25/02/1960
De Carli	Dott.ssa	Maria Luisa	Novafeltria	20/01/1949
De Ruggieri	Avv.	Raffaello Giulio	Matera	24/10/1935
Di Cintio	Prof.	Vincenzo	Capistrello	02/01/1948
Fantin	Sig.ra	Mariangela	Udine	07/06/1967
Ferdani	Dott.	Flavio	Villafranca in Lunigiana	01/08/1958
Flamigni	Prof.	Carlo	Forli'	04/02/1933
Gennari	Dott.	Stefano	Livorno	23/04/1959
Hinna	Prof.	Luciano	Ancona	31/10/1949
Iori	Sig.	Giorgio	Merano	05/02/1943
Macrì	Dott.ssa	Annarosa	Melito di Porto Salvo	21/09/1948
Malfeo	Luogotenente	Emilio	Salerno	18/09/1961
Mantero	Sig.	Stefano	Genova	25/07/1933
Marian	Sig.	Lino	Eraclea	12/04/1945
Migliozzi	Dott.	Andrea	Giano Vetusto	09/12/1953
Misiti	Dott.	Francesco Guglielmo	Agrigento	16/11/1957
Nicomede	Sig.	Angelo	Minervino Murge	21/04/1943
Pellegrino	Prof.	Bruno	San Cesario di Lecce	20/01/1946
Pepe	Dott.	Arcangelo	Torre del Greco	06/10/1934
Perrone	Sig.ra	Bice Carla	Nizza Monferrato	14/05/1930
Pertile	Dott.ssa	Grazia	Asiago	01/01/1966
Piazzi	Dott.	Sergio	Napoli	03/05/1958
Piovan	Dott.	Nicola	Padova	24/09/1963
Polesello	Dott.	Marco	Roma	17/07/1961
Priolo	Dott.	Giuseppe	Messina	25/05/1952
Ruggiero	Arch.	Oreste	Napoli	20/03/1950

Savo Amodio	Dott.	Antonino	Amalfi	22/07/1954
Schrecker	Sig.ra	Regina	Hennef	07/11/1948
Scotto di Castelbianco	Dott.	Giuseppe Paolo	Genova	20/03/1956
Semeraro	Ten.Col.Dott.	Giovanni	Livorno	08/04/1963
Sicilia	Rag.	Armando	Lamezia Terme	07/10/1925
Terragnolo	Sig.	Fiore	Scurelle	22/10/1929
Vitale	Dott.	Antonello	San Bartolomeo in Galdo	18/09/1954
Vivalda	Sig.	Gian Piero	Cervere	24/12/1968
Zaccone	Dott.	Antonello Paolo	Alessandria	15/10/1963

Ufficiale

Acquisti	Sig.	Felice	Anghiari	29/11/1940
Aglialoro	Prof.Avv.	Giuseppe Federico	Palermo	10/01/1940
Agosti	Prof.Avv.	Guido	Piacenza	14/06/1964
Albertella	Sig.	Mario	Cannobio	03/08/1941
Alessandro	Dott.	Giampiero	Siracusa	22/06/1960
Amitrano	Luogotenente Dott.	Vincenzo	Napoli	28/02/1959
Appicciafuoco	Prof.	Alberto	Firenze	02/05/1954
Arena	Cap.Dott.	Franco	Catania	27/05/1960
Arici	Dott.	Luigi	Como	12/02/1963
Armanini	Sig.	Carlo	Mergozzo	14/03/1931
Bartoletti	Sig.	Aldo	Isola del Giglio	12/08/1963
Benedetti	M.llo A.	Marco	Roma	30/07/1965
Benicchi	Rag.	Fulvio	Chiusi	22/02/1953
Berardo	Sig.ra	Maria Gabriella	Duronia	04/09/1955
Beretta	Prof.	Sergio	Monza	26/06/1956
Bignami	Prof.	Giovanni Fabrizio	Desio	10/04/1944
Bonaccorso	Prof.ssa	Andreana	Messina	26/04/1950
Brandolese	Prof.Ing.	Armando Mario Nicola	Milano	06/05/1941
Bulfamante	Sig.	Cruciano Pietro	Valledolmo	29/06/1955
Calabresi	Dott.ssa	Marina	Mentana	29/06/1956
Calvi	Col.Dott.	Eduardo Ignazio	Bari	26/05/1966
Camarrone	Luogotenente Dott.	Alfredo	Palermo	24/09/1963
Camilli	Avv.	Agnese	Roma	12/10/1958
Cannata	V.Brig.	Matteo	Ribera	01/01/1969
Cantore	Avv.	Concetta Anna	Triggiano	04/06/1956
Caprio	Cap.Dott.	Pietro	Sessa Aurunca	22/10/1961
Carpani	Dott.	Andrea	Genova	16/09/1963
Castello	Col.Dott.	Rosario	Noto	14/06/1965
Celani	Dott.	Teofilo	San Benedetto del Tronto	10/11/1952
Cherubini	Dott.	Daniele	Bergamo	29/06/1963
Chiesa	Sig.	Battista	Zogno	27/01/1944
Chirivì	Luogotenente	Guglielmo	Modena	03/05/1967
Cimini	Sig.	Enzo	Roma	18/08/1951
Cimurri	Sig.	Giorgio	Reggio nell'Emilia	21/05/1948
Cipriani	Dott.	Stefano	Roma	04/03/1961
Cogliati	Sig.ra	Cinzia	Lecco	06/05/1961
Corsano	Luogotenente Dott.	Giorgio	Matino	27/02/1962
Cortese	Sig.	Antonio	San Nicola la Strada	04/05/1946
Costa	Sig.	Maurizio	Rovereto	19/07/1964

Cotta	Ten.Col.Dott.	Danilo	Ventimiglia	08/07/1960
Cucciniello	Dott.	Gerardo	Avellino	26/03/1955
D'Aleo	Dott.	Antonino	Roma	08/08/1950
De Maio	Col.Dott.	Giuseppe	Capua	26/03/1967
De Sario	Sig.	Domenico	Adelfia	06/06/1934
Delladio	Rag.	Lorenzo	Tesero	24/05/1955
Dell'Angelo Custode	Sig.	Vincenzo	Nardo'	29/10/1945
Dell'Aquila	Sig.	Damiano	Francavilla Fontana	27/03/1957
Di Blasio	Dott.	Antonio	Roma	15/08/1960
Di Costanzo	Dott.	Francesco Saverio	Napoli	16/06/1950
Di Marco	Cap. di Vasc. Ing.	Vincenzo	Palermo	21/10/1958
Donato	Sig.	Matteo	Messina	29/01/1949
Donnarumma	Col.Ing.	Giuseppe	Udine	19/11/1962
Fagioletti	Sig.	Giorgio	Gualdo Tadino	03/11/1943
Falco	Avv.	Francesca	Bari	23/01/1971
Farina	Dott.	Giuseppe	Palestrina	18/09/1951
Fortunati	Sig.	Angelo	Vallo di Nera	11/12/1947
Froncillo	Dott.	Gaetano	Taurasi	10/11/1963
Gatta	Dott.	Fabrizio Maria	Roma	03/12/1963
Gaucci	Dott.	Massimo	Roma	28/01/1962
Ghetti	Dott.	Oscar	Cesena	06/12/1957
Giordano	Rag.	Giuseppe Domenico	Canosa di Puglia	06/03/1952
Guidetti	Rag.	Pietro	Gargallo	17/09/1953
Guidobono Cavalchini Garofoli	Sig.	Guglielmo	Torino	20/01/1937
Iamartino	Brig.	Giovanni	Cusano Mutri	04/08/1972
Lafronza	Sig.	Carmine	Bari	26/04/1950
Lauria	Luogotenente	Natale	Cerchiara di Calabria	08/06/1962
Leone	Col.Dott.	Antonio	Windsor	16/05/1966
Leonzi	Prof.	Concezio	Atri	08/12/1960
Locilento	Prof.	Ronald Lawrence	New York	24/05/1945
Lombardo	Dott.	Emiliano	Salerno	25/12/1967
Lucca	Ing.	Marco	Como	20/08/1950
Marini	Sig.	Giulio	Viterbo	08/04/1957
Marrese	Luogotenente Dott.	Andrea	Calvi Risorta	14/12/1961
Meli	Dott.	Massimiliano	Catania	18/05/1972
Meo	Sig.	Ciro Mariano	Visciano	30/12/1956
Merenda	Sig.	Antonio	Cancello ed Arnone	03/08/1954
Militerno	Prof.	Alessandro	Asti	22/04/1950
Milone	Dott.	Egidio	Sarno	19/08/1949
Moccia	Prof.	Antonio	San Mango sul Calore	28/03/1947
Modesti	M.A. s.UPS Dott.	Luigi	Corato	01/05/1963
Molfetta	Sig.	Salvatore	Palo del Colle	16/07/1943
Mosso	Col.	Marco Giacinto Domenico	Aosta	05/04/1958
Negro	Prof.	Francesco Eugenio	Roma	28/11/1944
Nicoletti	Dott.ssa	Teresa	Palermo	06/06/1962
Nicolosi	Luogotenente Dott.	Massimo	Viggiano	13/02/1963
Panico	App.Sc.	Antonio	Galatina	27/01/1966
Parolisi	Dott.	Gesualdo	Teano	12/02/1960
Penta	Sig.	Guido	Poggio Mirteto	10/12/1960
Puri	Col.	Paolo	Viterbo	11/07/1957

Renzoni	Sig.	Carlo	Roma	04/05/1956
Rezzani	Sig.ra	Maria Luisa	Broni	17/09/1961
Rigoldi	Don	Virginio	Milano	30/10/1939
Riva di Sanseverino	Avv.	Clemente Alessandro Feltrino	Ginevra	24/05/1973
Rosada	Sig.	Michele	Venezia	17/06/1964
Roselli	Sig.	Giovanni	Aversa	04/02/1947
Ruggieri	Dott.	Emilio Fernando	Niscemi	23/01/1962
Ruggiero	Rag.	Angelo	Tripoli	15/11/1953
Santonocito	Avv.	Marco Valerio	Roma	03/08/1962
Santoro	Dott.ssa	Anna Maria	Napoli	09/07/1961
Scaccia	Dott.ssa	Patrizia	Albano Laziale	24/03/1961
Schettino	Primo Mar. Dott.	Vincenzo	Napoli	30/03/1964
Sclip	Sig.	Giorgio	Muzzana del Turgnano	13/12/1943
Sodano	Sig.	Antonio	Sant'Anastasia	21/11/1947
Soffientini	Sig.	Pierpaolo	Montodine	25/12/1952
Sotis	Dott.ssa	Lina	Roma	27/04/1944
Tesi	Col.Dott.	Andrea	Pistoia	17/07/1967
Tesolin	Sig.	Elio	Chions	27/03/1943
Tosoni	Dott.	Alessio	Roma	01/09/1967
Trotta	Dott.	Diego	Napoli	25/11/1968
Vanzo	Sig.	Mario	Cavalese	10/03/1934
Varini	Sig.	Franco	Bologna	05/08/1926
Zilotti	Sig.	Giuseppe	Udine	20/06/1940

Cavaliere

Abbagnara	Sig.	Antonio	Amalfi	23/07/1956
Accettura	Sig.	Vito	Bari	16/07/1955
Addalia	Brig.	Accursio	Ribera	19/08/1965
Addante	Dott.	Antonio	Candela	19/06/1958
Agostino	Sig.ra	Giuseppina	Catanzaro	27/06/1960
Aielli	Sig.	Elio Zopito	Brindisi	12/12/1929
Aiesi	Sig.	Antonino	Pietraperzia	30/12/1960
Albasini	Sig.	Fabio	Dimaro	04/06/1950
Albertini	Sig.ra	Cristina	Anzola Dell'Emilia	30/07/1960
Aldrovandi	Sig.	Lindo	Bologna	13/07/1952
Algieri	Sig.	Klaus	Duisburg	11/02/1963
Alosi	Sig.	Gaetano	Barcellona Pozzo di Gotto	07/02/1944
Altieri	Dott.	Riccardo	Foggia	10/11/1963
Altobelli	Luogotenente Dott.	Edoardo	Caserta	20/02/1966
Ambrosone	Cap.Dott.	Giuseppe	Atripalda	09/10/1969
Amoriello	Dott.	Pio	Airola	21/03/1959
Amoroso	Magg.Dott.	Mario	Spinazzola	03/01/1964
Anania	Prof.	Gabriele	Ferrara	05/11/1962
Anasetti	Dott.	Alessandro	Terni	15/12/1955
Ancora	Cap.Dott.	Marco	Maglie	22/11/1972
Andreozzi	Prof.	Giuseppe Maria	Catania	13/10/1945
Angieri	Dott.	Salvatore	Torino	24/12/1962
Annoni	Padre	Maurizio Paolo	Milano	04/04/1952
Antico	Ing.	Stefano	Cavarzere	27/07/1960
Arena	Sig.	Tiziano	Atripalda	04/07/1965
Arietti	Sig.	Nicola	Bussolengo	24/11/1962

Arionte	Prof.	Luigi	Pozzuoli	09/09/1946
Ariotti	Geom.	Mario	Rodigo	23/12/1950
Armano	Ten.Col.	Remo	Alessandria	02/04/1961
Arrigo	Sig.	Calogero	Agrigento	22/02/1950
Asci	Magg.Dott.	Riziero	Pescasseroli	26/11/1966
Attianese	Dott.	Paolo	Nocera Inferiore	19/11/1958
Bagnara	Dott.ssa	Alessandra	Ravenna	24/01/1965
Baire	V.Brig.	Sergio	Capoterra	17/12/1962
Balbi	Luogotenente	Salvatore	Avellino	05/12/1962
Baldassarri	App.Sc.	Domenico	San Giovanni a Piro	27/06/1974
Baldini	Sig.	Enzo	Nereto	19/08/1960
Ballarini	Dott.	Marco	Magenta	18/07/1975
Banchero	Sig.	Mario Enrico	Genova	12/01/1923
Bandiani	Dott.	Enzo	Udine	07/12/1940
Bannò	Prof.Dott.	Salvatore	Assoro	03/04/1973
Barbacci	App.Sc.	Sandro	Tuoro sul Trasimeno	07/01/1967
Barca	Ten.Col.Dott.	Gian Paolo	Roma	13/11/1967
Bardella	Sig.	Florindo	Porto Tolle	04/10/1942
Barocci	Avv.	Andrea	Senigallia	21/02/1974
Barone	App.Sc.	Francesco	Siracusa	10/03/1965
Baroni	Dott.	Fabio	Casola in Lunigiana	14/03/1954
Bartoli	Dott.	Matteo	Trieste	30/09/1931
Bartoli	Dott.	Rossano	Osimo	14/07/1950
Barucca	Dott.	Augusto	Roma	07/02/1963
Basile	Dott.	Francesco	Taranto	26/02/1933
Beatrisotti	Sig.	Sergio	Parma	22/05/1946
Belligerante	M.llo A. Dott.	Giovanni	Napoli	08/01/1976
Bellisari	M.llo Capo Dott.	Massimo	Roma	29/09/1974
Belloni	Ing.	Giovanni	Narni	16/10/1948
Belmaggio	M.llo Capo Dott.	Fabio	Avezzano	08/09/1976
Beltrame	Mons.	Arduino	Castelfranco Veneto	28/02/1947
Benedetti	Sig.	Arturo	Segonzano	25/08/1951
Benedetto	Sig.	Giuseppe	Acerenza	01/03/1932
Benfatti	App.Sc.	Antonio	Carate Brianza	25/09/1968
Bergamaschi	Sig.	Vittorio	Castiglione d'Adda	22/07/1927
Bergamasco	Cap.Dott.	Sergio	Torre Annunziata	24/03/1968
Bergamini	Sig.	Millo	Modena	12/01/1971
Bernini	Sig.	Alfio	San Benedetto Po	22/10/1929
Bertarini	Sig.	Dario	Lecco	22/01/1967
Bertini	Dott.	Franco	Montaione	08/11/1966
Bettoni	Sig.	Gianpietro	Iseo	23/04/1944
Bevilacqua	M.llo A.	Nicola	San Marco in Lamis	06/09/1963
Bezzi	Sig.	Sisinio Olivo	Ossana	19/09/1939
Bianchini	Primo Mar.	Gianluca	Sora	09/05/1972
Bianchini	Sig.	Biagio	Trani	11/05/1972
Bianchini	Sig.ra	Sandra	Roma	27/01/1960
Bianchino	Dott.	Mario	Montoro Inferiore	26/10/1949
Biancotto	Sig.	Mario	San Dona' di Piave	26/05/1939
Biasizzo	Dott.	Eduart	Erice	23/11/1974
Bifarini	Dott.	Stefano	Roma	30/05/1967
Blasi	Dott.	Benigno	Avellino	20/11/1963
Boanini	Sig.	Alberto	Firenze	10/09/1966

Boccasini	Sig.	Francesco	Bari	14/07/1960
Bolla	Sig.	Carlo	Lequio Berria	01/02/1946
Bolzoni	Sig.	Riccardo	Milano	30/12/1962
Bonassi	Sig.	Bruno	Bergamo	23/01/1970
Bondani	Sig.	Claudio	Parma	09/07/1962
Bonora	Sig.ra	Anna	Riva del Garda	17/07/1949
Borgia	M.A. s.UPS	Alessandro	Casarano	03/08/1970
Borrelli	Ten.Col.Dott.	Paolo	Torre del Greco	06/04/1973
Boschetti	Sig.ra	Luciana	Bondeno	06/11/1938
Bosi	Sig.	Valdes	Cesena	29/10/1946
Botta	Dott.	Marco	Bietigheim Bissingen	06/01/1975
Bottaro	M.A. s.UPS	Lorenzo	Baone	03/08/1964
Botteri	Sig.ra	Rina	Nibbiano	19/03/1933
Bottigelli	Sig.	Marcello	Milano	05/12/1941
Bovenzi	Dott.	Vincenzo	Roma	16/02/1956
Bragato	Sig.	Maurizio	Motta di Livenza	02/04/1960
Brandani	Sig.	Marco Giovanni	Lucca	26/07/1954
Bregonzio	Rag.	Lorenzo Annibale	Milano	21/05/1942
Brozzi	Dott.	Mirio	Gualtieri	08/07/1941
Brunetti	M.llo Ord.	Emilio	Taranto	26/06/1974
Bruno	Geom.	Dario Domenico Angelo	Cuneo	22/04/1969
Bui	Geom.	Alessio	Venezia	14/07/1952
Buia	V.Brig.	Ivan	Poggiardo	07/11/1974
Bursi	Dott.	Eugenio	Bari	19/04/1968
Busdraghi	Cap.Vasc.Dott.	Nerio	Piombino	27/08/1959
Bussetti	Sig.	Franco	Narni	24/10/1941
Caiazzo	Brig.	Vicenzo	Roccapiemonte	04/08/1968
Calà	M.llo Capo Dott.	Cataldo	Moncalieri	11/06/1972
Calabrese	Sig.	Cesare	Bari	31/10/1943
Calafiore	Sig.	Vincenzo	Reggio di Calabria	11/12/1946
Calcagna	Sig.	Nicola	Tivoli	24/01/1961
Calsolaro	Dott.	Francesco Paolo	Bari	28/07/1968
Camilletti	Arch.	Lodovico	Santa Maria Nuova	06/05/1961
Caniglia	Sig.	Giovanni	Taranto	26/09/1948
Cao	Luogotenente	Vitale Mario	Ortueri	22/09/1958
Capanna	Dott.ssa	Berardina	L'Aquila	03/10/1961
Caprio	Sig.	Amedeo	Oliveto Citra	06/04/1943
Capuleto	Luogotenente Dott.	Carlo	Pescara	17/10/1963
Caratozzolo	Sig.	Salvatore	Bagnara Calabra	19/05/1951
Carbognin	Sig.	Romanino	Montecchia di Crosara	05/04/1948
Carbone	Luogotenente Dott.	Franco	Scicli	17/09/1962
Carioti	Dott.	Francesco	Roma	16/12/1972
Caristo	Dott.ssa	Nicolanna	Roma	26/03/1969
Carlino	Dott.ssa	Laura	Roma	27/02/1958
Carmesini	Sig.ra	Anna Maria	Marino	26/04/1959
Carpentieri	Sig.	Bruno	Roma	02/12/1938
Carraresi	Per. Ind.	Paolo	Firenze	26/06/1966
Carrieri	M.A. s.UPS	Donato	Martina Franca	27/09/1964
Cartiglia	Sig.	Giuseppe	Francofonte	01/03/1943
Carucci	Dott.	Carlo Benedetto	Sora	18/10/1959
Caruso	Dott.	Salvatore	Tremestieri Etneo	05/10/1957

Casaluci	Dott.ssa	Antonia Maria	Aradeo	01/10/1950
Cassano	Don	Luciano	Bari	21/07/1963
Cassano	Luogotenente Dott.	Antonio	Paola	18/07/1967
Cassetta	Sig.	Riccardo	Andria	15/01/1963
Castelletti	M.llo A. Dott.	Tommaso	Roma	01/02/1967
Castrovillari	Sig.	Salvatore	Lodi	30/09/1949
Cattabriga	Sig.	Andrea	Bologna	06/01/1968
Cattarinuzzi	Ten.Col.	Maurizio	Rimini	17/06/1960
Cavallaro	Sig.	Salvatore	Gagliano Castelferrato	11/07/1962
Ceccarani	Dott.ssa	Patrizia	Ancona	19/12/1952
Cecchini	Sig.	Davide	Faenza	31/10/1954
Cenci	Cap.Dott.	Federico	Fano	16/11/1979
Cento	Ten.Col.	Domenico	Catanzaro	19/04/1973
Cerrone	App.Sc.	Antonio	Avellino	04/06/1968
Cervone	Sig.	Cosimo	San Giorgio del Sannio	27/09/1939
Chianese	Sig.	Tommaso	Mugnano di Napoli	01/12/1947
Chiesa	Dott.ssa	Laura	Piacenza	29/11/1969
Chiussi	Sig.	Sergio	Poviglio	09/02/1929
Chu	Ten. Dott.	Giovanni	Manduria	20/07/1975
Ciabattoni	Luogotenente Dott.	Claudio	Chieti	20/08/1960
Ciampi	Sig.	Felice	Montefusco	24/02/1964
Ciappetta	Prof.	Giacinto	Cassano allo Ionio	01/01/1971
Ciccarello	M.A. s.UPS Dott.	Salvatore	Mistretta	08/12/1962
Cimmino	Dott.ssa	Gisella	Napoli	03/08/1967
Ciocca	Dott.	Pasquale	Campobasso	14/06/1969
Ciotoli	Sig.	Franco	Pontinia	07/10/1954
Cirelli	Sig.	Sergio	Tortora	25/05/1961
Cisi	Sig.	Piero Angelo	Alzano Scrivia	16/11/1941
Colalillo	Ing.	Luigi	Boiano	20/07/1969
Colangeli	Avv.	Simone	Roma	24/08/1974
Colecchia	App.Sc.	Andrea	Torino	25/09/1974
Colella	Ten.Col.Dott.	Antonio	Marcianise	23/03/1967
Collura	Sig.	Rosario	Gela	30/06/1958
Commentucci	Col.Dott.	Stefano	Roma	11/09/1967
Congiu	M.A. s.UPS	Matteo	Cagliari	08/08/1963
Conticchio	Sig.	Giuseppe	Bari	18/10/1953
Coppa	Sig.	Raffaele	Vitulazio	19/06/1952
Coppo	Sig.	Giovanni	Canelli	13/09/1947
Coppola	Sig.	Carmine	Atina	20/01/1969
Corali	Sig.ra	Graziella	Bergamo	20/01/1956
Corbolante	Dott.	Maurino	Salgareda	10/10/1931
Corda	M.A. s.UPS Dott.	Claudio	Luras	13/09/1974
Cornelii	Sig.	Michele Nino	Pescara	11/08/1925
Corona	Per. Agr.	Gianluigi	Montaldeo	17/07/1955
Corsaro	Sig.	Antonino	Santa Maria di Licodia	11/03/1948
Corsi	Sig.	Adriano	San Martino – Quisca	13/05/1940
Cosentino	V.Brig.	Gianni	Melzo	20/01/1978
Cosma	M.llo Capo	Fabio	Carmiano	03/05/1969
Covello	Dott.	Fabio	Nizza Monferrato	05/09/1978
Crescenzi	Sig.ra	Eleonora	Roma	07/09/1959

Crescenzo	Sig.ra	Grazia	Salerno	31/08/1961
Cresti	Dott.	Andrea	Roma	29/07/1938
Cristin	Sig.	Paolo	San Giorgio di Nogaro	04/02/1946
Crosio	Sig.	Francesco	Vercelli	29/03/1977
Cruciani	Prof.ssa	Eleonora	Massa Fermana	12/02/1941
Curatola	Luogotenente	Roberto	L'Aquila	31/10/1960
Curzel	Sig.	Mario	Caldonazzo	20/02/1944
Cutrupia	M.llo Capo	Carmelo	Barcellona Pozzo di Gotto	13/05/1963
Dal Cerè	Sig.	Luigi	Verona	21/06/1942
Dal Colle	Sig.	Bruno	Caldiero	12/02/1938
Dalle Luche	M.llo A. Dott.	Guido	Massa	29/02/1964
D'Ambrosio	Magg.Dott.	Luigi	Capua	11/02/1968
Damiani	Sig.	Luciano	Gargnano	12/08/1939
Damiano	Dott.	Antonio	Napoli	14/05/1965
D'Amico	Primo Mar. Dott.	Cosimo	Oria	07/08/1964
D'Angelo	Luogotenente Dott.	Antonio	Lanciano	02/06/1960
D'Angelo	Mar. 1^ Cl.	Domenico	Caserta	06/10/1973
D'Angelo	Sig.	Giorgio	Sassari	05/02/1949
Daniele	M.A. s.UPS	Pino	Chieti	19/03/1970
D'Antuono	Sig.	Licio	Cugnoli	22/04/1959
D'Arco	M.llo Capo Dott.	Pasquale	Eboli	14/03/1971
D'Arpino	M.llo Capo Dott.	Armando	Sant'Andrea del Garigliano	07/03/1971
Dattolo	M.llo Capo Dott.	Mauro Federico	Massa Marittima	23/04/1964
De Adessis	Dott.	Rocco	Bari	04/02/1953
De Angelis	M.A. s.UPS Dott.	Alessandro	Civitavecchia	12/02/1970
De Berardinis	Dott.ssa	Laura	Teramo	02/04/1966
De Candia	Brig.	Mauro	Molfetta	08/01/1967
De Crescenzo	M.A. s.UPS Dott.	Antonio	Caserta	13/07/1969
De Crescenzo	Sig.	Cosma Damiano	Trani	05/02/1964
De Donno	Luogotenente	Luigi	Scorrano	30/04/1966
De Filippi	Sig.	Sebastiano	Buenos Aires	13/09/1977
De Gennaro	Sig.	Antonio	Piana di Monte Verna	23/09/1960
De Iannello	Luogotenente	Sebastiano	Barcellona Pozzo di Gotto	20/08/1961
De Luca	Sig.ra	Dania	Cassino	08/06/1975
De Nicola	Luogotenente Dott.	Sandro	Roma	16/01/1967
De Palo	Dott.	Francesco	Bari	16/10/1976
De Ruvo	M.llo Capo Dott.	Giacomo	Bitonto	10/09/1976
De Sanctis	Prof.ssa	Ornella	Napoli	12/06/1941
Del Dò	Sig.ra	Elda	Milano	13/05/1956
Del Fante	Dott.ssa	Maria Antonietta	Montella	12/09/1954
Del Gaudio	App.Sc.	Ercole	Cancello ed Arnone	16/03/1968
Del Monte	Sig.	Ivo	Civitanova Marche	30/03/1947
Del Vasto	Dott.	Salvatore	Castellammare di Stabia	10/02/1974
Della Bella	Primo Mar.	Gerardo	Monteforte Irpino	13/04/1964
Della Fera	Ing.	Raffaele	Calabritto	26/06/1954
Dell'Aquilano	Luogotenente	Sandro	Pescara	17/03/1966
Dellasega	Dott.	Carlo	Castello-Molina di Fiemme	26/01/1959

Dell'Oca	Dott.ssa	Angela	Sondrio	11/10/1957
Di Blas	Dott.	Marco	Gorizia	19/11/1946
Di Cerbo	M.llo Capo Dott.	Costantino	Aosta	04/04/1973
Di Daniele	Prof.	Nicola	Tortoreto	14/07/1952
Di Feo	App.Sc.	Alberico	Olevano sul Tusciano	07/05/1976
Di Flaviano	Sig.	Giulio	Basciano	27/04/1954
Di Gennaro	M.llo Capo Dott.	Felice	Corato	12/07/1977
Di Gennaro	Prof.	Gaetano	Fasano	04/02/1953
Di Giorgio	Sig.	Leonardo	Tarcento	03/06/1946
Di Leo	Sig.	Giuseppe	Catania	25/10/1964
Di Maria	Dott.	Michele	Modica	05/09/1948
Di Pasquale	Sig.	Sandro	Roma	20/03/1959
Di Pilato	Cap.Dott.	Gianluigi	Bisceglie	18/02/1970
Di Pinto	Rag.	Patrizia	Roma	08/08/1961
Di Rosalia	Ten.Col.Dott.	Sergio	Palermo	14/05/1970
Di Rubbo	Luogotenente Dott.	Bruno	Napoli	01/07/1961
Di Stefano	Sig.	Giovanni	Agrigento	27/03/1953
Di Terlizzi	M.llo Capo Dott.	Marco	Bari	05/04/1965
Di Vagno	Dott.	Giuseppe	Triggiano	03/07/1978
Dimichino	Ten.Col.	Alessandro	Udine	07/09/1967
Divincenzo	M.llo Ord.	Raffaele	Policoro	31/01/1969
Dobori	Sig.	Giorgio	Ferrara	24/04/1963
Donatelli	M.llo Capo Dott.	Biagio	Grottaglie	22/01/1974
D'Oria	Luogotenente Dott.	Cataldo	Corato	11/06/1969
Dossena	Prof.	Maurizio	Piacenza	15/09/1949
Dragoni	Dott.ssa	Maria Rita	Livorno	30/04/1959
Ellena	Sig.ra	Margherita Liliana	Marmora	11/04/1952
Endrizzi	Sig.ra	Dolores	Bolzano	15/10/1957
Epifani	Cap.Dott.	Mauro	San Cesario di Lecce	15/01/1980
Eresiarco	Sig.	Francesco	Castellammare di Stabia	24/03/1950
Ermolli	Sig.	Guido	Varese	24/09/1941
Fabbri	Dott.ssa	Tatiana	Roma	25/07/1961
Fabrizio	Dott.	Pasqualino Domenico	Agnone	30/03/1964
Faccendini	Sig.	Giuseppe	Magenta	06/05/1923
Faillaci	Sig.	Antonino	Roma	12/09/1963
Falcinelli	Luogotenente Dott.	Danilo	Roma	12/04/1969
Falcione	Rag.	Michele	Campobasso	26/11/1973
Falcone	Dott.ssa	Flavia	Eboli	19/04/1957
Falcone	Luogotenente Dott.	Raffaele	San Severo	08/03/1968
Fari	Sig.	Mario	Nespolo	12/11/1954
Farina	Prof.	Paolo	Ostuni	11/08/1967
Farruggia	Sig.	Emanuele Salvatore	Aragona	21/04/1962
Fascilla	Sig.	Roberto	Milano	27/12/1937
Fazio	M.llo Capo	Antonino	Barcellona Pozzo di Gotto	18/07/1964
Febo	Sig.	Maurizio	Spoltore	30/09/1958
Federico	Luogotenente	Pietro	Poggiomarino	02/01/1961
Fenaroli	Dott.	Privato	Tavernola Bergamasca	30/01/1955

Fenicio	Dott.	Giuseppe	Orvieto	01/10/1954
Fergnani	Dott.	Fabrizio	Bologna	13/08/1969
Ferraro	Dott.	Pierluigi	Salerno	11/05/1959
Ferretti	Dott.ssa	Anna Maria	Reggio nell'Emilia	29/05/1951
Ferri Graziani	Sig.	Simone	Firenze	02/01/1973
Fisichella	M.llo Capo	Gianpaolo	Merano	15/07/1971
Fiumanò	Sig.	Emanuele Giovanni	Reggio di Calabria	16/12/1937
Focarile	Dott.ssa	Maria	Grassano	20/01/1957
Foglia	Dott.	Pasquale	Capua	27/06/1952
Foglia	M.A. s.UPS Dott.	Giovanni	Macerata	20/10/1971
Forbici	Sig.	Alfio	Roma	22/02/1954
Formento	Magg.Dott.	Salvatore	Pompei	01/03/1970
Formisano	Dott.	Antonio	Napoli	13/06/1962
Fornoni	Arch.	Guido	Ardesio	06/08/1945
Forte	App.Sc.	Luca	Tricase	13/05/1974
Fortunato	Dott.	Angelo	Montella	30/03/1953
Fortunato	Magg.Ing.	Eugenio	Benevento	09/05/1975
Frani	Sig.	Saverio Enzo	Casacanditella	09/10/1956
Frauenfelder	Prof.ssa	Elisa	Napoli	02/05/1931
Fugolo	Padre	Giuseppe	Piazzola sul Brenta	21/02/1940
Fumai	Sig.	Luigi	Bari	18/12/1952
Furini	Sig.	Mauro	Torino	06/10/1969
Furlan	Sig.ra	Paolina	Borgo Valsugana	15/01/1958
Furno	Dott.	Paolo	Gattinara	17/10/1977
Fusco	Sig.ra	Gaetana	Pignola	29/01/1954
Gagliano	Dott.	Filippo	Niscemi	04/07/1958
Gai	Luogotenente	Giampiero	Pistoia	20/07/1966
Galaverni	Sig.ra	Maria Francesca	Livorno	24/01/1954
Galavotti	Dott.ssa	Chiara	Torino	14/08/1971
Galbiati	Dott.	Enrico	Milano	09/11/1956
Galli	Arch.	Pietro Giacomo	Orzinuovi	08/09/1957
Gallo	Geom.	Nicola	Catanzaro	30/03/1941
Gambacorta	Dott.	Domenico	Avellino	18/04/1961
Gambina	M.llo Capo Dott.	Massimo	Siracusa	09/07/1970
Ganci	Sig.ra	Marilena	Milano	27/07/1946
Gandolfo	Sig.	Salvatore	Leonforte	10/08/1950
Garagnani	Dott.ssa	Maria Letizia	Terni	19/12/1963
Garufi	Dott.ssa	Rosaria	Catania	04/01/1953
Gastaldi	Sig.	Giovanni	Alessandria	22/09/1940
Gatti	Sig.	Domenico	Imperia	12/01/1959
Gauzzi Broccoletti	Ing.	Gianluca	Gubbio	03/06/1974
Gazzina	Dott.	Alessandro	Imperia	15/08/1966
Gentile	Sig.	Giuseppe	Crispiano	30/09/1960
Geranzani	Mons.Dott.	Aldo	Bollate	13/12/1945
Gerola	Sig.	Danilo	Rovereto	12/04/1958
Geronazzo	Sig.	Luigi	Portogruaro	16/03/1959
Ghelleri	Sig.ra	Valeria	Alessandria	30/03/1960
Ghirra	Dott.	Francesco	Genova	17/02/1975
Giacalone	Ing.	Claudio	Mazara del Vallo	12/05/1963
Giacomazzi	Sig.	Daniele	Bologna	21/12/1959
Giacona	Col.	Giuseppe	Cinisi	18/02/1953
Giangreco	Sig.	Massimo	Roma	23/04/1961

Giannico	Dott.	Sebastiano	Laterza	20/01/1942
Giglio	Primo Mar. Lgt.	Antonio	Mercato San Severino	15/08/1968
Gioia	Sig.	Alfonso	Napoli	06/02/1966
Giordano	Sig.	Egidio	Latronico	20/08/1956
Girardi	Dott.	Nicola	Capurso	07/08/1957
Giua	Sig.	Michele Graziano	Calangianus	07/05/1944
Giuca	Sig.	Vincenzo	Siracusa	05/11/1957
Giuliani	Magg.Dott.	Daniele	Roma	14/08/1974
Giulietti	Dott.	Davide	Fossombrone	03/12/1972
Giust	Geom.	Claudio	Caneva	30/07/1959
Gobbo	Sig.	Giuliano	Oderzo	26/12/1942
Godino	Sig.ra	Filomena	Vaccarizzo Albanese	21/07/1959
Golino	Brig.	Emanuele	Marcianise	19/01/1972
Gomierato	Prof.ssa	Maria	Castelfranco Veneto	22/02/1949
Granelli	Sig.	Marco Pietro	Milano	21/08/1963
Granito	Dott.	Carmine	Salerno	21/09/1966
Greco	Prof.	Leonardo Pasquale	Terravecchia	05/04/1942
Grelli	Sig.	Franco	Gubbio	07/05/1964
Gritti	Sig.	Luigi	Costa di Mezzate	13/08/1951
Gruttad'Auria	Sig.	Calogero	Campobello di Licata	01/01/1946
Gschwind	Sig.	Ralph Oliver	Samedan	08/02/1968
Guerrina	Sig.ra	Claudia	Alessandria	10/09/1968
Gulina	Sig.	Giuseppe	Catania	19/10/1955
Gunnella	M.llo Ord. Dott.	Sievan	Terni	27/01/1976
Iacono	Avv.Prof.	Francesco	Sant'Angelo Muxaro	04/12/1955
Iacopino	Dott.	Saverio	San Pietro Apostolo	20/10/1943
Iammarino	Geom.	Carlo	Sant'Arcangelo Trimonte	27/07/1963
Iannone	Cap.Dott.	Domenico	Salerno	03/02/1957
Incelli Incelli	Luogotenente Dott.	Orlando	Colleferro	12/05/1964
Ingrosso	Sig.	Franco	Lecce	01/01/1935
Irtino	Sig.	Giorgio	Torino	29/10/1960
Kufersin	Sig.	Giorgio	Trieste	14/07/1944
La Greca	Prof.	Amedeo	Pollica	12/05/1948
La Mattina	Luogotenente Dott.	Salvatore	Patti	12/05/1969
La Paglia	App.Sc.Dott.	Salvatore	Palermo	11/12/1974
La Russa	Luogotenente Dott.	Illuminato	Collesano	01/10/1964
La Volla	Col.Dott.	Ciro	Frattamaggiore	06/01/1967
Laforgia	Sig.	Francesco Riccardo	Milano	07/09/1942
Lafortezza	Prof.Ing.	Vito	Bari	31/08/1946
Lalli	Luogotenente	Piergiorgio	Roma	05/06/1960
Lamborizio	Dott.	Massimiliano	Alessandria	14/03/1968
Lancione	M.llo Capo Dott.	Ramon	Benevento	31/07/1970
Lanzara	Sig.	Pasquale	Carbonara di Nola	20/11/1958
Lesce	M.llo Capo Dott.	Massimo	Monza	19/12/1966
Letrari	Sig.ra	Lucia	Rovereto	20/05/1967
Libralesso	Sig.	Luigi	Mirano	04/05/1946
Lincol	Dott.	Pierfrancesco	Cosenza	07/05/1961
Liporace	Dott.ssa	Maria Grazia	Belvedere Marittimo	14/11/1956
Livi	Sig.	Andrea	Foiano della Chiana	29/07/1947
Liviero	Sig.	Claudio Pio	Montefalcione	09/02/1957

Livraghi	Dott.	Roberto	Alessandria	17/05/1953
Lo Cascio	Luogotenente Dott.	Giacomo	Palermo	08/03/1962
Lo Cascio	M.llo Capo Dott.	Dario	Palermo	08/11/1976
Loconte	V.Brig.	Pietro	Fasano	09/12/1964
Lolli	Sig.	Nello	Praso	05/01/1953
Lombardi	Sig.	Nicolino	Morcone	22/10/1941
Lombardozzi	Rag.	Angelo	Castel di Sangro	17/10/1937
Lomuscio	M.llo Capo	Riccardo	Andria	15/07/1967
Loria	Dott.ssa	Emanuela	Roma	14/01/1969
Lorusso	Sig.	Giovanni	Altamura	05/01/1956
Lovaglio	Rag.	Donato	Potenza	11/05/1956
Lucci	Brig.	Stefano	Messancy	25/05/1967
Luceri	Sig.ra	Giuseppa	Collepasso	18/03/1950
Macchiarella	Luogotenente Dott.	Andrea	Isernia	17/04/1964
Madonna	App.Sc.	Pasquale	Ercolano	13/03/1963
Maffei	Luogotenente Dott.	Andrea	San Miniato	28/03/1964
Maffei	Sig.	Franco	Mirandola	19/02/1936
Magnano	Sig.	Luciano	Sortino	11/02/1945
Maiavacca	Sig.	Gian Carlo	San Giorgio Piacentino	08/10/1933
Maino	Sig.	Michele	Corato	11/01/1955
Mallemi	Sig.	Giovanni	Modica	05/12/1952
Malvaso	Cap.Dott.	Arnaldo	Pisticci	10/02/1959
Manca	Sig.	Pietro	Atzara	29/10/1940
Mancinelli	Sig.	Quartino	Ancona	29/03/1941
Mancuso	Dott.	Gianni	San Pellegrino Terme	24/07/1957
Mandica	S.Ten. Dott.	Francesco	Reggio di Calabria	16/09/1974
Manenti	Dott.ssa	Federica	Reggio nell'Emilia	22/03/1968
Manenti	Sig.	Luigi	Romano di Lombardia	03/07/1950
Manzari	Sig.	Vito Leonardo Carmelo	Casamassima	24/12/1945
Maracci	Dott.	Massimo	Roma	24/09/1957
Marangoni	Rag.	Alberto	Vicenza	18/06/1954
Marcario	Brig. Capo	Luigi	Desio	25/10/1961
Marchetti	Sig.	Terenzio	Cattolica	08/01/1950
Marchio	Prof.	Gregorio	Soveria Mannelli	21/09/1942
Marcon	Sig.	Stefano	Roma	26/12/1970
Marcucci	Dott.	Maurizio	Matelica	31/01/1961
Mariani	Sig.	Mario	Sondrio	19/01/1952
Marinelli	Luogotenente	Fabio	Uster	21/01/1968
Marletta	M.A. s.UPS Dott.	Luigi	Catania	06/04/1963
Marmo	Dott.	Pino	Roma	29/11/1978
Marocco	Sig.	Gianfranco	Supino	20/09/1943
Marra	Ten. Dott.	Carmelo	Pagani	29/06/1973
Martinengo	Sig.ra	Maddalena Margherita	Margarita	29/06/1937
Martone	Luogotenente	Luigi	Westchester	18/12/1966
Martusciello	Prof.ssa	Italia	San Massimo	24/12/1960
Marzo	M.llo Capo Dott.	Stefano	Foggia	11/07/1972
Masala	M.A. s.UPS Dott.	Stefano	Sassari	02/08/1966
Massagrandi	Sig.	Luigino	Bovolone	09/07/1932

Mastroianni	Dott.	Massimo	Casagiove	16/06/1961
Mastroianni	M.llo Capo	Gabriele	Sora	27/05/1969
Mastromonaco	Sig.	Elio	Rieti	31/10/1937
Mazzeo	Brig.	Angelo	Paduli	20/09/1964
Mazzini	Sig.	Mario	Genova	05/06/1947
Meacci	Dott.	Luca	Roma	19/07/1964
Melena	Dott.	Marco	Chieti	30/06/1967
Mencattini	Maestro	Pierluigi	Marino	31/03/1963
Mentil	Sig.	Flavio	Paluzza	27/08/1940
Merola	V.Brig.	Giovanni	Maddaloni	14/09/1972
Meroni	Sig.	Giorgio	Orsenigo	09/07/1946
Mezzabotta	Sig.	Enrico	Fermo	07/12/1948
Micheli	Dott.	Mauro	Roma	17/05/1968
Miele	Gen.B.	Giovanni	Treviso	30/11/1956
Migliori	Sig.	Fabio	Cesena	31/05/1966
Milani	Dott.	Marco	Firenze	26/06/1952
Milani	Sig.	Renato	Lecco	27/09/1962
Milella	Sig.	Carlo	Bari	01/06/1946
Mililli	Dott.	Bartolomeo	Scicli	26/02/1967
Mincato	Dott.	Fabio	Padova	11/06/1961
Minerba	M.A. s.UPS Dott.	Antonio	Basilea	22/03/1971
Minnella	Sig.	Antonino	Carini	12/04/1976
Miralli	Sig.	Romualdo	Viterbo	11/07/1938
Mirra	Sig.	Domenico	San Nazzaro	04/03/1947
Moderato	Dott.	Lucio	Sacile	09/08/1955
Molla	Sig.	Maurizio	Solbiate Arno	22/09/1938
Monopoli	Sig.	Giovanni	Taranto	28/06/1949
Montana	M.llo A. Dott.	Saverio	Ribera	01/01/1964
Montaperto	Dott.	Calogero	Grotte	24/09/1920
Monzo	Sig.ra	Annamaria	Agropoli	09/02/1931
Morandi	Sig.	Luciano	Castel San Giovanni	10/01/1939
Moretto	M.A. s.UPS	Loris	Montebelluna	22/01/1968
Morganti	Sig.	Giorgio	Grosseto	07/07/1960
Morleo	Sig.	Cosimo Vincenzo	Erchie	12/08/1938
Mossinelli	Ing.	Graziano	Sondrio	09/11/1953
Mucci	Dott.ssa	Maria Patrizia	Rosciano	15/08/1958
Mucciacciaro	Ten.Col.	Leonardo	Napoli	02/05/1952
Murgo	Luogotenente Dott.	Giuseppe	Larino	19/11/1967
Musetta	Dott.	Gennaro	Napoli	13/09/1955
Nacca	Cap.Dott.	Francesco	Caserta	30/07/1977
Nanni	Sig.	Massimo	Somma Lombardo	25/10/1972
Nardiello	Luogotenente Dott.	Vincenzo	Napoli	27/05/1966
Narni	M.llo Capo	Stefano	Roma	05/12/1974
Natale	App.Sc.	Oronzo	Cellamare	10/11/1963
Natale	Ing.	Otello	Napoli	25/11/1947
Nevola	Sig.ra	Anna	Bergamo	21/03/1935
Nisco	Dott.	Renato	Catanzaro	29/05/1953
Noce	Dott.	Carlo	Roma	09/08/1954
Notaro	Cap.Freg.Dott.	Marcello Luigi	Brindisi	03/08/1965
Noto	M.llo Capo Dott.	Giovanni	Palermo	07/11/1967

Novielli	Sig.	Giovanni	Sannicandro di Bari	03/11/1941
Novizio	C.M. Capo Sc.	Antonio	Sant'Agata de' Goti	16/02/1976
Nucci	Sig.	Vincenzo	Sciacca	28/01/1941
Olante	Sig.	Roberto	Milano	29/11/1964
Oliveti	Dott.	Alberto	Roma	02/08/1953
Olivetto	Sig.ra	Catia	Zofingen	20/02/1964
Ombrato	Sig.	Giuseppe	Voghera	20/06/1929
Orologio	Sig.	Gaetano	Tripoli	05/08/1936
Osio	Rag.	Claudio	Carpenedolo	13/07/1956
Ossoli	Sig.	Giorgio Angelo	Cusano Milanino	14/06/1946
Pacca	Sig.	Niccolò	Foggia	06/08/1953
Paciello	V.Brig.	Luigi	Pagani	05/07/1970
Pacifico	Avv.	Silvana	Eboli	17/04/1974
Pacifico	Sig.	Isidoro	San Rufo	12/01/1940
Pagi	Sig.	Paolo	Codogno	13/05/1943
Pagliara	Sig.	Luigi	Foggia	17/03/1951
Palazzoli	M.A. s.UPS Dott.	Daniele	Chieti	01/04/1968
Palermiti	Dott.	Giovanni	Melito di Porto Salvo	13/05/1955
Palma	M.A. s.UPS	Domenico	Roma	20/06/1970
Palmisano	Geom.	Giuseppe	Bari	04/06/1956
Panetta	Dott.	Francesco	Taranto	25/06/1968
Panni	Sig.	Giovanni	Tezze sul Brenta	27/05/1946
Panza	Dott.	Vincenzo	Milano	25/07/1962
Papa	M.llo Capo Dott.	Massimiliano	Roma	30/11/1975
Papa	M.llo Capo Dott.	Walter	Montesarchio	09/12/1967
Papaleo	Cap.Dott.	Rocco	Udine	21/06/1973
Pari	Sig.	Carlo Alberto	Fano	05/01/1956
Parisi	Dott.	Livio	Riva del Garda	29/06/1950
Parmisciano	Sig.	Paolo	Battipaglia	04/05/1963
Partipilo	Sig.	Giovanni	Bari	13/10/1961
Pastore	Dott.	Vito	Acquaviva delle Fonti	07/09/1978
Pastore	Sig.	Gianfranco	Barletta	11/03/1968
Patarino	Dott.	Appio	Roma	27/05/1944
Patrizi	Dott.	Paolo	Anagni	18/07/1963
Pavesi	Dott.	Matteo Luca	Paderno Dugnano	22/01/1968
Pedevilla	M.A. s.UPS	Gian Paolo	Genova	22/08/1964
Peli	Sig.	Roberto	Ghedi	02/03/1949
Pendola	Dott.	Agostino	Rapallo	22/04/1953
Perantoni	Sig.ra	Mariangela	Lazise	15/09/1961
Peresi	M.llo A.	Mario Tindaro	Milazzo	12/09/1959
Perissinotto	Sig.	Bruno	Enego	19/09/1946
Perotti	Sig.	Giovanni	Pavia	19/09/1966
Perugini	Avv.	Diego	Roma	09/02/1970
Peruzzi	Sig.ra	Elisabetta	Bagno a Ripoli	03/05/1952
Pesce	Sig.	Fabrizio	Milano	16/10/1960
Pesce	Sig.	Roberto	Atina	27/05/1969
Petrignani	Dott.	Giorgio	Roma	21/04/1963
Pezzulla	Luogotenente Dott.	Antonio	Minervino di Lecce	16/01/1962
Pezzuto	Ten.Vasc.Dott.	Sandro	Lecce	17/08/1974
Piacentini	Brig.Gen.Dott.	Marcello	Roma	22/01/1955

Piccardo	Sig.	Franco	Finale Ligure	29/01/1945
Picciariello	M.llo Capo	Antonio	Bitonto	16/10/1972
Piccin	Dott.	Andrea	Padova	24/04/1969
Piccione	M.llo Capo	Daniele	Nardo'	20/06/1975
Piccioni	Sig.	Giulio	Amelia	18/04/1947
Piemonte	Prof.	Andrea	Aiello del Sabato	23/04/1946
Pieroni	Sig.	Giuseppe	Macerata	04/08/1952
Piparo	Sig.	Giovanni	Mussomeli	14/01/1915
Pironti	Sig.	Domenico	Contrada	15/03/1960
Pisani	Ten.Col.Dott.	Fabio	Roma	02/09/1963
Piscitelli	App.Sc.	Felice Domenico	Boscoreale	09/05/1965
Piscozzi	M.llo Capo Dott.	Luca	Formia	22/03/1974
Pittarello	Sig.	Gianni Ivone	Ponte San Nicolo'	24/09/1945
Pitzen	Prof.	Claudio	Milano	10/08/1966
Pizzigati	Sig.	Roberto	Forli'	02/07/1961
Pizzo	Sig.	Felice	Napoli	15/10/1952
Pizzorno	Sig.	Roberto	Cengio	11/01/1960
Plebani	Prof.	Mario	Schio	28/11/1950
Plocco	Prof.	Maurizio	Frosinone	19/03/1962
Polito	M.llo Ord.	Filippo	Napoli	06/10/1973
Praino	App.Sc.Dott.	Giancarlo	Roma	04/06/1973
Prandino	Sig.ra	Daniela	Santhia'	03/07/1958
Prati	Sig.	Ermanno	Reggio nell'Emilia	19/10/1947
Prencipe	App.Sc.	Michele Alessandro	Manfredonia	06/02/1972
Presta	Sig.ra	Elisa	Diamante	24/03/1958
Preziosa	Dott.	Mauro	Bisceglie	13/09/1956
Preziosi	Primo Mar. Lgt.	Pasquale	Torre Annunziata	10/11/1959
Proni	Maestro	Walter	Cotignola	05/03/1944
Pulvirenti	M.llo Capo Dott.	Orazio	Acireale	26/06/1969
Rago	App.Sc.Dott.	Gaetano	Cerchiara di Calabria	21/01/1969
Raspolini	Dott.ssa	Valeria	Roma	09/08/1960
Ratti	Sig.	Germano	Podenzano	08/04/1952
Regoli	Sig.	Fiorenzo	La Spezia	09/02/1934
Rescigno	Brig. Capo Dott.	Carmine	Salerno	06/10/1971
Rijillo	Luogotenente Dott.	Francesco	Catanzaro	12/07/1961
Rinaldi	Avv.	Silvia	Conegliano	16/10/1963
Risolvo	Sig.	Vincenzo	Taranto	30/08/1949
Rizza	Sig.	Salvatore	Casteltermini	22/10/1945
Rizzo	Ten.Col.Dott.	Andrea	Viterbo	10/06/1973
Roccati	Sig.	Angelo Serafino	Torino	08/03/1951
Rocchetti	Sig.	Roberto	Roma	07/10/1958
Roggi	Sig.	Massimo	Roma	16/06/1973
Roma	Dott.	Aldo	Ponte di Piave	01/09/1964
Romani	Sig.	Franco	Montepulciano	03/07/1947
Romano	Sig.	Giuseppe Valerio	Casarano	15/03/1974
Romano	Sig.	Salvatore	Napoli	02/10/1957
Romitelli	Sig.	Otello	Corridonia	04/09/1956
Romoli	M.A. s.UPS	Marco	Viareggio	05/02/1969
Rosica	Dott.ssa	Maria Luisa	Guardiagrele	25/03/1950
Rossi	App.Sc.	Gianluca	Frosinone	27/10/1973
Rossi	Dott.ssa	Federica	Stagno Lombardo	01/05/1937

Rossi	Sig.	Carmine	Altavilla Irpina	09/05/1942
Rossi	Sig.	Franco	Bondeno	07/09/1949
Rossi	Sig.	Maurizio Maria	Somma Lombardo	30/04/1953
Rossi	Sig.	Roberto	Fossombrone	23/07/1968
Rotella	Ten.Col.Dott.	Domenico	Messina	03/10/1973
Ruggiero	Sig.	Giuseppe	Meta	24/11/1950
Ruotolo	Dott.ssa	Daniela	Roma	23/07/1959
Russo	Dott.	Rolando	Roma	17/12/1960
Russo	M.llo A.	Antonino	Messina	12/09/1962
Russo	Sig.	Mario	Salerno	01/09/1968
Russo	Sig.	Massimo	Napoli	06/03/1948
Sabatini	Sig.	Gino	Mentana	29/07/1966
Salamida	M.llo Ord.	Giuseppe	Avellino	13/08/1976
Salati	Ing.	Giuseppe	Napoli	02/11/1950
Salcito	Sig.ra	Gabriella	Sydney	07/02/1969
Salvati	Sig.	Liberato	Roccabascerana	19/02/1921
Salvel	Sig.	Angelo Vincenzo	Ceggia	27/05/1951
Sanchez	Dott.	Luis Josè	St.Paul – Minnesota	29/06/1960
Sanesi	Sig.ra	Renza	Prato	16/03/1960
Sannelli	Sig.	Savino	Spinazzola	28/03/1950
Sannino	Ten. Dott.	Ciro	Napoli	02/08/1970
Sante	Sig.	Raffaele	Barletta	23/03/1953
Santillo	V.Brig.	Massimiliano	Maratea	22/06/1974
Sasso	App.Sc.	Marino	Cusano Mutri	06/05/1973
Savarese	Dott.	Domenico	Torre Annunziata	09/09/1958
Saviozzi	Sig.	Enrico	Sora	27/10/1948
Savoca	Sig.	Sabato Antonio	Enna	01/08/1944
Savona	Dott.	Massimo	Sora	11/01/1962
Scabello	Sig.	Luigi	Spresiano	29/04/1923
Scaduto	M.A. s.UPS	Sebastiano	Vallelunga Pratameno	01/08/1962
Scafati	Dott.	Virginio Fortunato	Magliano de' Marsi	19/02/1958
Scala	Primo Mar. Dott.	Mario	Valentano	16/07/1968
Scandale	Ten.Col.Dott.	Salvatore Francesco	Paola	03/11/1971
Scarpari	Sig.	Renato	Trento	03/03/1930
Scartoni	Sig.	Enzo	Arezzo	16/05/1955
Schettini	Dott.ssa	Paola Maria Bianca	Sassari	05/02/1963
Schettini	M.A. s.UPS	Antonio	Maratea	21/09/1969
Sciacovelli	Sig.	Domenico	Bari	11/04/1960
Sciancalepore	Prof.	Giovanni	Salerno	21/03/1967
Scopelliti	Sig.	Vincenzo	Villa San Giovanni	05/11/1951
Scrigna	Sig.	Franco	Albenga	11/06/1961
Sergio	Sig.ra	Chiara	Roma	05/05/1969
Serio	M.A. s.UPS Dott.	Giuseppe	San Donato di Lecce	13/04/1969
Silverio	Sig.ra	Anna	Ortona	26/09/1937
Silvestri	Sig.ra	Maria Fiorenza	San Giuliano Terme	06/03/1950
Silvestro	Luogotenente	Umberto	Arzano	22/02/1964
Simonetti	Dott.	Federico	Benevento	09/07/1972
Sinapi	Sig.	Raffaele	Itri	08/03/1956
Sinico	Dott.	Umberto	Vicenza	03/01/1962
Sintucci	Sig.	Andrea	Cesena	02/01/1959
Siri	Sig.ra	Giovanna	Savona	05/08/1939
Sobrino	Geom.	Angiolino	Frosinone	05/08/1936
Sodano	Rag.	Giuseppe	Pollica	24/08/1958

Sofia	Sig.	Vito	Muro Lucano	09/05/1959
Sollitto	Sig.	Michele	Livorno	22/06/1965
Sopranzetti	Dott.ssa	Gabriella	Urbino	17/09/1959
Sorce	Brig.	Santo Emmanuele	Lercara Friddi	29/08/1969
Sorrentino	App.Sc.Dott.	Giacomo Enzo	Rivoli	27/07/1975
Sorrentino	Dott.ssa	MariAntonella	Vico Equense	12/06/1965
Spada	Sig.	Simone	Cassino	27/07/1977
Spalazzi	Sig.	Giovanni	Acquasanta Terme	24/06/1926
Spalierno	Sig.	Luigi	Bari	18/11/1962
Specchiulli	Dott.	Alessandro	Apricena	23/04/1965
Spedalieri	Sig.	Maurizio Salvatore	Catania	16/04/1972
Spedicato	Prof.	Mario	Carmiano	07/12/1948
Spedicato	Sig.	Pierpaolo	Lecce	29/06/1960
Speranza	App.Sc.	Pietro	Francavilla Fontana	26/06/1969
Speretta	Dott.	Marco	Genova	08/05/1971
Spinelli	Sig.	Francesco	Altamura	24/09/1955
Spinelli	Sig.	Umberto	Brindisi	08/12/1957
Spuria	Sig.	Giuseppe	Messina	28/11/1948
Stefàno	Dott.	Pier Luigi	Otranto	28/05/1960
Stella	Ten.Col.Dott.	Massimo Domenico	Aosta	06/03/1972
Stelluti	Dott.	Napoleone	Larino	13/01/1948
Stifani	Sig.	Arnaldo	Nardo'	17/07/1937
Stocchetti	Sig.	Arturo	Soave	11/08/1951
Sutto	App.Sc.	Antonio	Pordenone	07/08/1967
Svezia	Sig.	Donato	Monopoli	02/10/1973
Tamburri	Sig.	Luigi	Vicenza	30/07/1958
Tancredi	Sig.ra	Gaia	Siena	19/06/1965
Taormina	Dott.	Fabio	Palermo	06/09/1965
Tarsitano	Sig.	Ernesto	Cosenza	18/05/1947
Tateo	Dott.	Antonello	Bari	04/02/1964
Taufer	Primo Mar. Lgt.	Ettore	Imer	23/06/1961
Taurino	M.llo Capo	Antonio	Foggia	09/08/1972
Taverna	Dott.	Giorgio	Voghera	30/05/1950
Tavolieri	Rag.	Lorenzo Tony	Dublino	04/08/1968
Testa	Ing.	Giuseppa	Catania	20/01/1951
Testa	Prof.	Antonino	Casagiove	10/02/1966
Tonda	Dott.ssa	Maria Rosa	Torino	12/09/1953
Tonon	Dott.	Matteo	Udine	25/03/1979
Torcolini	M.llo Dott.	Paolo	Roma	24/01/1968
Tortorolo	Luogotenente	Giulio	Gorizia	03/11/1953
Totaro	Dott.	Giancarlo	Lequile	30/06/1959
Tovoli	Sig.	Livio	Castel di Casio	21/09/1946
Tramontano	Brig.	Onofrio	Napoli	11/01/1964
Tranquillini	Sig.	Luciano	Rovereto	08/11/1961
Trecca	Dott.	Osman Fabrizio	Roma	08/02/1974
Trentadue	M.llo Capo Dott.	Maurizio Emilio	Putignano	09/08/1975
Troiano	Luogotenente	Luigi	Santa Maria Capua Vetere	06/11/1961
Trovato	Arch.	Salvatore	Palermo	14/10/1949
Vacca	Ten.Col.Dott.	Alfredo	Gioia del Colle	04/04/1969
Vaccari	Sig.	Fabrizio	Bologna	22/11/1967
Vaiano	Brig. Capo	Pasquale	Caserta	17/03/1969
Valagussa	Sig.	Carlo	Monza	31/08/1933
Valdessalici	Prof.	Emore	San Polo d'Enza	20/09/1946

Valentini	Sig.	Pierluigi	Bovegno	01/08/1949
Varisco	Dott.	Alessio	Monza	15/12/1976
Varriale	Sig.	Salvatore	New York - Brooklyn	24/10/1948
Vazzana	Sig.	Salvatore	Lascari	01/05/1954
Vecchio	Dott.	Salvatore Antonio	Licata	22/02/1957
Venco	Sig.ra	Italia	Montecchio Maggiore	21/12/1953
Ventimiglia	M.A. s.UPS	Salvatore	Caltagirone	13/05/1970
Verna	App.Sc.	Leonardo	Acquaviva delle Fonti	28/03/1967
Vernieri	M.A. s.UPS Dott.	Michele	Torino	08/08/1969
Vessio	Sig.	Domenico	Bari	02/06/1954
Vezzoli	Sig.	Guido	Montichiari	09/05/1944
Villa	Ing.	Sante	San Giorgio la Molara	31/05/1955
Vinci	Prof.ssa	Lucia	Ferla	02/12/1926
Viva	Luogotenente	Fabrizio	Lumezzane	20/10/1961
Volpe	Dott.	Carlo	Pescara	10/04/1962
Zacchi	Brig. Capo	Fabrizio	Roma	23/02/1962
Zaffarani	M.llo Capo Dott.	Gianluca	Roma	30/06/1974
Zambrano	Sig.	Antonio	Castel San Giorgio	14/12/1922
Zampelli	Dott.	Michele	Benevento	02/06/1977
Zanardi	Maestro	Nevio	Genova	06/10/1938
Zanella	Sig.	Lorenzo	Padova	20/11/1960
Zangara	Avv.	Linka	Catania	14/04/1962
Zanoli	Sig.	Paolo	Bologna	26/11/1956
Zanzi	Dott.ssa	Ambrogina	Varese	31/01/1950
Zardet	Sig.	Battista	Revine Lago	12/06/1938
Zavoianni	Dott.	Leonardo	Bari	06/07/1954
Zecca	M.llo Capo	Vito	San Marzano di San Giuseppe	10/05/1962
Zella	Dott.	Giulio	Vercelli	26/10/1956
Zoglio	Sig.	Tommaso	Pietravairano	03/08/1951
Zona	Sig.	Temistocle	Sparanise	03/04/1960
Zoni	Sig.	Franco	Parma	16/06/1949
Zorzi	Sig.	Giordano	Campoformido	27/07/1938

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

STRANIERI
(ART. 7)

Con decreti in data 10 ottobre 2016

Grande Ufficiale

Benatoff	Dott.	Ronni	Milano	16/02/1950

Commendatore

Al Mohannadi	Sig.	Mohamed Ibrahim	Doha	19/09/1964
Hogan	Dott.	James R.	Melbourne	28/11/1956
Sheikh Osman Aden	On.	Mohammad	Afgooye	07/12/1945
Usmanov	Dott.	Alisher Burkhanovich	Chust-Uzbekistan	09/09/1953
Zink	Prof.	Michel	Parigi	05/05/1945

Ufficiale

Canga Fano	Dott.	Diego	Oviedo	25/12/1964
Millerova	Prof.ssa	Marina	SAN PIETROBURGO	19/06/1936
Zieseniss	Sig.	Jerome François	Neuilly Sur Seine	15/02/1949

Cavaliere

Cappello	Sig.	Alexander L.	Bakersfield	28/10/1955
Coradino	Sig.	Joseph	Filadelfia	30/09/1951
Daoud Abd Ellatif	Sig.	Osama	Khartoum	20/10/1951
Desena Trennert	Dott.	Jason	Port Jefferson Ny	21/04/1968
Fry	Sig.	John Anderson	New York	28/05/1960
Giugni	Sig.	Giuseppe	Sondrio	11/05/1939
Haggar	Sig.	Anis George Mikail	Yei	17/01/1947
Hassan Fahal	Prof.	Ibrahim Ahmed	Albyneia	25/12/1955
K'Fouri	Sig.ra	Norma	Khartoum	19/09/1934
Notkin	Dott.	Boris Isaevich	Mosca	13/08/1942
Rahman	Dott.	Ali Mohammed Rahma Abdel	Kuttum	01/01/1961
Rinaldi	Sig.	Philip	Newark	02/08/1946

NORMALI

Con decreti in data 10 ottobre 2016

Grande Ufficiale

Meloni	Dott.	Andrea	Roma	14/02/1952
Zannier	Dott.	Lamberto	Fagagna	15/06/1954

Commendatore

Bergesio	Dott.	Stefano	Roma	28/01/1953
Cospito	Dott.	Mario	Policoro	01/08/1959
Fransoni	Dott.	Francesco	Roma	06/05/1955
Mistretta	Dott.	Giuseppe	Palermo	05/02/1958

Rocco Di Torrepadula	Dott.	Vittorio	Napoli	08/01/1959
Saban	Dott.	Roberto	Istanbul	18/07/1951
Starace	Dott.	Giorgio	Viterbo	23/02/1959

Ufficiale

Barduani	Dott.	Giorgio	Palmanova	16/12/1958
Campanini	Dott.	Paolo	Pordenone	02/09/1967
Caporossi	Dott.	Elia	Tuscania	23/07/1959
Carpini	Dott.ssa	Laura	Roma	08/09/1966
Castelli	Sig.	Carlo	Tortona	17/12/1931
Colaceci	Dott.	Fabrizio	Colleferro	23/12/1960
Cosentino	Prof.	Francesco	Roma	11/03/1963
Cutillo	Dott.	Giampaolo	Napoli	08/09/1970
Di Muzio	Dott.	Gabriele	Popoli	04/04/1964
Ferrarese	Dott.	Andreas	Tubingen	17/01/1968
Flumiani	Dott.ssa	Catherine	Varese	25/01/1969
Giglio	Dott.	Davide	Siracusa	25/12/1966
Guanciale	Dott.	Orazio	Marino	14/09/1964
Manara	Dott.	Riccardo	Catania	18/03/1952
Munzi	Dott.ssa	Paola	Roma	26/05/1963
Pavone	Dott.	Enrico	Roma	22/11/1965
Pontesilli	Dott.	Stefano	Nettuno	22/08/1964
Schillaci	Dott.	Carlo	Roma	29/12/1969
Ugolini	Dott.ssa	Sabrina	Roma	04/01/1968
Verola	Dott.	Nicola	Brindisi	12/09/1968
Vialli	Sig.	Gianluca	Cremona	09/07/1964

Cavaliere

Cammarotta	Dott.	Pierangelo	Alghero	26/11/1974
Capobianco	Ing.	Fabrizio	Sondrio	02/12/1970
Carnelos	Dott.	Massimo	Roma	28/10/1969
Castagnoli	Dott.ssa	Irene	Roma	02/02/1974
Cavalleri	Arch.	Giovanni	Pontoglio	16/12/1934
Chazli	Dott.	Tarek	Saragozza	16/12/1975
Contestabile	Dott.	Clemente	Campobasso	08/06/1976
De Felice	Dott.	Gianclemente	Santa Maria Capua Vetere	05/06/1974
De Felip	Dott.	Andrea	Milano	04/07/1970
De Martino	Dott.ssa	Simona	Napoli	22/07/1977
De Santi	Dott.	Simone	Torino	26/08/1976
D'Elia	Dott.	Pierluigi	Salerno	24/02/1976
Di Molfetta	Dott.ssa	Tiziana	Rho	26/08/1976
Di Porcia E Brugnera	Dott.	Renato	Conegliano	16/01/1970
Finocchiaro	Dott.	Giuseppe	Catania	09/08/1974
Kralowa	Dott.ssa	Halina	Varsavia	29/03/1935
Laganà	Dott.ssa	Jessica	Roma	04/07/1975
Lazzaro	Dott.	Francesco	Losanna	12/08/1975
Messineo	Dott.	Fabio	Marsala	16/04/1964
Migani	Dott.	Massimo	Rimini	11/05/1977
Monaco	Dott.	Fabio	Pisa	04/07/1977
Nobili	Dott.	Marco	Montebelluna	28/07/1966
Perini	Sig.ra	Susanna	Roma	10/06/1959
Reffo	Ing.	Virgilio Renato	Asmara	30/04/1954
Romitelli	Dott.	Matteo	Pietrasanta	25/03/1973
Rozo Sordini	Dott.	Paolo Emanuele	Roma	01/05/1971
Samà	Dott.	Andrea Esteban	Roma	24/08/1974
Strozzi	Dott.	Sergio	Alessandria	29/12/1972
Tognonato	Dott.ssa	Alessandra	Ivrea	17/08/1976

Turchetta	Dott.	Simone	Roma	21/01/1975
Vitucci	Dott.	Andrea	Napoli	10/03/1980

MINISTERO DELL'INTERNO

NORMALI

Con decreti in data 10 ottobre 2016

Grande Ufficiale

Boffi	Dott.	Carlo	Roma	08/04/1953
Linardi	Dott.	Giuseppe	Potenza	23/11/1954
Rocco	Dott.	Fulvio	Napoli	10/04/1952
Truzzi	Dott.	Gaudenzio	Alzano Scrivia	19/12/1950

Commendatore

Caputo	Dott.	Dario	Napoli	29/01/1957
De Francisco	Dott.	Giovanni	Palermo	10/09/1964
Ferrandino	Dott.ssa	Francesca	Napoli	21/11/1962
Impresa	Dott.ssa	Patrizia	Avellino	13/05/1955
Lega	Dott.ssa	Laura	Roma	25/12/1959
Preziotti	Dott.ssa	Roberta	Roma	01/03/1954
Tirone	Dott.ssa	Maria	Campobasso	29/09/1956
Tombesi	Dott.ssa	Tiziana	Macerata	04/12/1956
Tramonti	Dott.ssa	Gabriella	Napoli	05/06/1954

Ufficiale

Carbone	Dott.	Angelo	Roma	05/07/1955
Collu	Dott.	Giorgio	Cagliari	13/07/1962
Cucinotta	Dott.ssa	Maria Teresa	Palermo	19/07/1957
Di Stani	Dott.ssa	Cosima	Taranto	25/09/1960
Diomede	Dott.	Nicola	Gioia del Colle	04/01/1958
Gallo	Dott.ssa	Alida	Avellino	18/10/1953
Laganà	Dott.ssa	Maria Rosaria	Melito di Porto Salvo	09/03/1960
Locanto	Dott.ssa	Giovanna	Catanzaro	16/01/1961

Cavaliere

Alberghini	Sig.	Giancarlo	Cento	24/06/1950
Angileri	Sig.	Angelo	Poggioreale	28/04/1956
Antonelli	Sig.	Fabrizio	San Giuliano Terme	01/04/1951
Atanasio	Sig.	Vito	Palermo	23/11/1956
Bardari	Dott.ssa	Regina Antonella	Filadelfia	04/06/1959
Bebba	Sig.	Pietro	Messina	03/05/1949
Borrelli	Sig.	Antonio	Napoli	11/03/1949
Cavallaro	Sig.	Carmelo	Catania	01/02/1956
Cavallo	Sig.	Vincenzo	Calvizzano	13/10/1951
Chiariello	Sig.	Gabriele	Melito di Napoli	06/03/1949
Cianci	Sig.	Savino	Triggiano	27/03/1950
Corsaro	Dott.ssa	Maria	Catania	09/05/1964
Cosentino	Dott.ssa	Carmen	Roma	21/06/1967
Cutone	Sig.	Aldo	Isernia	05/01/1955
D'Alberto	Sig.	Vincenzo	Palermo	11/05/1949
Danieli	Sig.	Luigi Giuseppe	Sannicola	19/06/1956
De Iudicibus	Sig.	Giuseppe	Brindisi	09/06/1953
Di Lucrezia	Sig.	Silvio	Napoli	01/06/1963
Di Stefano	Sig.ra	Francesca	Roma	19/11/1972

Donnarumma	Sig.	Armando	Castellammare di Stabia	31/12/1955
Faggioni	Sig.	Pietro	Molina di Ledro	27/06/1949
Fagone	Sig.	Antonio	Catania	21/12/1949
Falcomatà	Dott.ssa	Lucia	Reggio di Calabria	04/11/1965
Ferlito	Sig.	Luciano	Catania	01/01/1950
Ferrara	Sig.	Gennaro	Napoli	22/07/1955
Gabbas	Sig.	Albino	Oliena	17/03/1961
Gambino	Sig.	Salvatore	Palermo	10/02/1951
Giampaolo	Geom.	Ennio Vincenzo	Montebello sul Sangro	05/12/1946
Govoni	Sig.	Mario	Camposanto	02/02/1944
Laezza	Sig.	Vincenzo	Afragola	11/03/1950
Lando	Dott.ssa	Antonietta	Reggio di Calabria	10/09/1962
Li Mandri	Sig.	Giovanni	Palermo	01/07/1949
Libertini	Sig.	Pietro	Castelvetrano	02/06/1950
Lipari	Sig.	Gaspare	Palermo	20/12/1950
Lo Mastro	Sig.	Angelo	Baronissi	27/08/1951
Marchesi	Sig.	Marino	Bottanuco	12/11/1958
Marietti	Sig.	Luciano	Canale Monterano	15/08/1951
Mattone	Sig.	Antonio	Ceccano	30/11/1950
Maugeri	Sig.	Salvatore	Catania	02/10/1950
Mazzanti	Dott.ssa	Lorena Rita	Alghero	03/06/1974
Mele	Sig.	Giuseppe	Lecce	13/03/1957
Mercadante	Sig.	Vincenzo	Palermo	24/10/1952
Micco	Sig.	Tommaso	Benevento	14/02/1951
Mingarelli	Sig.	Pietro	Pofi	29/11/1924
Mone	Dott.	Fernando	Napoli	11/07/1953
Moscardino	Sig.	Raimondo	Trapani	08/09/1951
Motta	Sig.	Marco	Milano	19/04/1951
Natalino	Sig.	Francesco	Latiano	26/02/1949
Nociti	Sig.	Ferdinando	Spezzano Albanese	14/09/1952
Padrone	Dott.	Raffaele	Casarsa della Delizia	24/10/1962
Pesce	Sig.	Michele	San Martino in Pensilis	20/03/1955
Pignataro	Sig.	Rosario Giuseppe	Grammichele	19/03/1957
Porro	Sig.	Vincenzo	Andria	21/09/1958
Privitera	Sig.	Salvatore	Catania	17/05/1950
Pugliese	Sig.	Antonio	Napoli	17/06/1950
Pugliese	Sig.	Nicolò	Marsala	12/03/1953
Puglisi	Sig.	Mario	Santa Venerina	12/11/1948
Ramundo	Sig.ra	Mariangela	Roma	04/02/1972
Razzano	Sig.	Giuseppe	Maddaloni	02/01/1951
Ricci	Sig.	Valter	Massa	26/01/1955
Riommi	Sig.ra	Giordana	Roma	16/06/1973
Rizzo	Sig.	Luigi	Niscemi	08/03/1956
Rossini	Sig.	Carlo	Senigallia	12/09/1951
Rutigliano	Sig.	Francesco	Bitetto	12/04/1949
Salzano	Sig.	Gennaro	Napoli	10/09/1950
Semola	Sig.ra	Maria Assunta	Nicosia	01/08/1949
Serra	Sig.	Claudio	Mandas	30/10/1958
Siino	Sig.	Francesco Paolo	Palermo	09/08/1950
Silvestri	Sig.	Paolo	Bolzano	14/07/1963
Termini	Dott.ssa	Giovanna	Caltanissetta	30/06/1955
Tripodi	Dott.ssa	Alessandra	Salerno	13/09/1969
Trocciola	Sig.	Carmine	Napoli	20/05/1949
Ventrella	Sig.	Michelangelo	Valenzano	23/09/1949
Vernone	Sig.	Giuseppe	Bari	22/09/1951
Vinchiaturo	Sig.	Alfio	Palermo	02/01/1953
Zanaga	Sig.	Fabrizio	Rovigo	01/02/1951

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

NORMALI

Con decreti in data 10 ottobre 2016

Ufficiale

De Blasis	Dott.	Giovanni Battista	Roma	26/08/1958
Masciulli	Col.Dott.	Nicola Massimo	Vasto	05/07/1964

Cavaliere

Disanto	M.llo Ord.	Angelo	Bari	11/09/1976
Scartozzi	Magg.Dott.	Roberto	Roma	09/09/1970
Totaro	V.Brig.	Carlo	Vico Equense	09/11/1969
Zangla	Cap.Dott.	Antonio	Barcellona Pozzo di Gotto	11/05/1979

MINISTERO DELLA DIFESA

COLLOCATI A RIPOSO
(ART. 7)

Con decreti in data 10 ottobre 2016

Grande Ufficiale

Moscatelli	Gen.C.A.	Mauro	Civitavecchia	23/06/1952

Commendatore

Argentieri	Ten.Col.	Cosimo	Grottaglie	08/02/1950
Spigonardi	Luogotenente	Domenico	Roccafluvione	11/02/1958

Cavaliere

Cicconi	Primo Mar. Lgt.	Luciano	Mentana	07/07/1961

STRANIERI
(ART. 7)

Con decreti in data 10 ottobre 2016

Cavaliere

Crozes	Col.	Cyril	Beauvais	20/02/1970
Moreira De Oliveira	Col.	Paulo Roberto	Fortaleza	06/09/1964
Ortolo	Cap. di Freg.	Laurent	Grenoble	27/09/1963
Volpini Castanheiro	Cap. di Freg.	Paulo	Espírito Santo	20/01/1964

NORMALI

Con decreti in data 10 ottobre 2016

Grande Ufficiale

Bertolini	Gen.C.A.	Marco	Parma	21/06/1953

Commendatore

Carone	Amm.Isp.	Alfredo	Taranto	15/01/1953
Celotto	Col.	Valerio	Roma	23/12/1964
Ferrara	Gen.D.	Vito	Savona	20/10/1958
Franci	Gen.D.	Roberto	Caprese Michelangelo	02/08/1957
Gumiero	Amm.Div.	Giovanni	Roma	08/07/1955
Massagli	Amm.Div.	Carlo	Taranto	24/08/1959
Primicerj	Gen.D.	Franco	Pontebba	27/10/1958
Rosso	Gen.D.A.	Alberto	Genova	29/09/1959
Sernicola	Brig.Gen.	Roberto	Napoli	21/07/1952

Ufficiale

Amato	Sig.ra	Marilena	Tripoli	08/07/1956
Barcone	Ten.Col.	Raffaele	Sulmona	06/08/1958
Blandina	Col.	Giuseppe	Messina	08/06/1955
Boccia	Ten.Col.	Giuseppe	Verona	08/10/1966
Boffa	App.Sc.	Nunzio	Foglianise	29/01/1967
Capotosto	Sig.	Rocco	Roma	22/12/1958
Ceccarelli	Ten.Col.	Daniele	Roma	04/04/1967
Chirico	Ten.Col.	Giovanni	Aversa	14/01/1969
D'Abrosca	Primo Mar.	Vincenzo	Roma	23/07/1968
D'Alessandro	Contramm.	Luciano	Ortona	09/01/1957
De Martiis	Ten.Col.	Massimo	Canosa di Puglia	09/05/1966
Del Col	Gen.B.	Stefano Giuseppe	Pordenone	26/12/1961
D'Errico	Primo Mar.	Francesco	Caserta	06/02/1967
Dilauro Losito	Sig.	Franco	Manduria	17/03/1944
Gallo	Col.	Vito Rocco	Napoli	08/08/1955
Graci	Col.	Salvatore	Licata	04/01/1955
Iannotta	Primo Mar. Lgt.	Bruno	Sant'Agata de' Goti	15/08/1958
Lo Conte	Gen.B.	Luigi	Roma	04/11/1958
Mancini	Sig.	Lamberto	Roma	14/12/1926
Mangione	Col.	Cataldo	Carunchio	06/07/1954
Margotti	Col.	Raffaele	Napoli	02/04/1957
Maritato	Primo Mar.	Cleto	Verbicaro	22/09/1969
Meo	Col.	Maurizio	Caserta	22/01/1954
Mezzenzana	Sig.	Enrico	Legnano	24/09/1956
Onesti	Ten.Col.	Massimo	Napoli	08/05/1958
Pagliara	Magg.Gen.	Oronzo	Corato	10/05/1953
Schiatti	Sig.	Piero	Monza	20/08/1937
Scimonelli	Col.	Giorgio	Roma	03/10/1954
Valzano	Gen.D.	Maurizio	Novoli	03/09/1957
Venuto	Primo Mar. Lgt.	Aurelio	Roma	20/02/1961
Vittiglio	Gen.D.	Antonio	Torino	10/04/1960

Cavaliere

Abbati	Mar.Capo	Alessandro	Terni	26/03/1973
Aiello	Luogotenente	Luigi	Cencenighe Agordino	11/07/1957
Alabrese	Sig.	Giuseppe	Grottaglie	04/08/1951
Amadori	Col.	Andrea	Verona	19/05/1970
Ancora	Col.	Massimo	Gorizia	16/04/1967
Andalò	Mar. Ord.	Roberto	Napoli	20/06/1972
Angelillo	Sig.	Tommaso	Gioia del Colle	19/08/1947
Anglieri	Sig.	Carletto	Gavello	27/09/1947
Antoniotti	Ten.Col.	David	Roma	18/01/1965
Argiolas	Col.	Fabrizio	Poggio Mirteto	13/11/1968
Balasco	Brig. Capo	Angelo	Teano	03/11/1956
Battipaglia	Primo Mar. Lgt.	Gerardo	Albanella	08/08/1963
Battisti	Sig.	Giuseppe	Sant'Ippolito	08/04/1924

Bibiano	Luogotenente	Amerigo	Bari	17/12/1960
Borgioli	Luogotenente	Saverio	Firenze	26/08/1951
Borile	Sig.ra	Gabriella	Padova	12/12/1959
Bracci	Primo Mar. Lgt.	Marco	Ostra Vetere	26/04/1964
Bruneo	Primo Mar. Lgt.	Ignazio	Santo Stefano di Camastra	09/06/1958
Buda	Col.	Antonino	Catania	22/08/1965
Busacca	Sig.	Antonio	Libia	09/09/1956
Camassa	Sig.	Ciro	San Marzano di San Giuseppe	24/10/1955
Camicia	Primo Mar. Lgt.	Ciro	Maddaloni	13/08/1957
Campanale	Primo Mar.	Rocco	Milano	20/10/1965
Canetti	Cap. di Freg.	Porfirio	Parma	29/07/1963
Cangialosi	Sig.	Calogero	Taranto	03/03/1953
Cante	Ten.Col.	Alfredo	Cagliari	18/12/1967
Capristo	Primo Mar. Lgt.	Domenico	Rossano	31/10/1961
Capuccini	Primo Mar. Lgt.	Roberto	Roma	26/06/1962
Cardone	Col.	Francesco	Roma	12/09/1966
Caregnato	Sig.	Ubaldo	Spilimbergo	18/11/1952
Carracoi	Primo Mar. Lgt.	Salvatore	Cagliari	03/11/1959
Caruso	Mar.Capo	Gennaro	Caserta	09/12/1970
Cason	Sig.	Antonio	Belluno	18/03/1938
Casula	Cap. di Vasc.	Roberto	Taranto	24/11/1967
Catalano	M.A. s.UPS	Maurizio	Napoli	06/02/1969
Catino	Cap. di Freg.	Antonio	Toritto	24/10/1962
Ceci	Ten.Col.	Massimo	Roma	23/11/1959
Cedroni	Luogotenente	Roberto	Velletri	07/03/1962
Cellini	Sig.	Alessandro	Grosseto	05/10/1962
Cerrota	Primo Mar. Lgt.	Antonio	Casoria	12/01/1961
Cervone	Ten.Col.	Massimo	Benevento	30/05/1968
Cherchi	Sig.	Silvano	Gonnosfanadiga	17/10/1960
Chirico	Sig.	Angelo	Francavilla Fontana	24/08/1955
Ciancarella	Col.	Livio	Gorizia	17/08/1965
Cicino	Primo Mar.	Giovanni	L'Aquila	15/08/1968
Colavecchia	Ten.Col.	Primo	Limosano	20/02/1960
Colella	Primo Mar.	Francesco Saverio	Trani	22/12/1968
Conio	Ten.Col.	Stefano	Rieti	25/10/1970
Consalvo	Primo Mar. Lgt.	Salvatore	Cava de' Tirreni	22/06/1962
Corbellotti	Col.	Luca	Biella	07/01/1970
Corradossi	Sig.ra	Rosanna	Premilcuore	24/04/1956
Cotugno	Ten.Col.	Stefano	Roma	10/04/1971
Cristiano	Cap.	Andrea	Napoli	03/07/1973
Croce	Sig.	Maurizio	Piacenza	14/03/1956
D'Alto	Col.	Antonio	Canosa di Puglia	28/03/1962
De Fabrizio	Mar.Capo	Giovanni Francesco	Ruvo del Monte	27/06/1971
De Iaco	Primo Mar. Lgt.	Giuseppe	Palmariggi	14/03/1961
De Iaco	Primo Mar. Lgt.	Rocco	San Cassiano	01/01/1960
De Iaco	Primo Mar. Lgt.	Salvatore	Tricase	17/04/1961
De Matteo	Primo Mar. Lgt.	Luigi	Wetzikon	09/03/1965
Dei	Luogotenente	Giorgio	Viareggio	28/12/1960
Del Bene	Mar. 1^ Cl.	Lorenzo	Bellona	21/01/1965
Del Favero	Col.	Remo	Bassano del Grappa	24/02/1961
Del Prete	Primo Mar. Lgt.	Antonio	Casoria	03/06/1962
Dell'Oso	Cap. di Vasc.	Roberto	Chieti	07/04/1964
Di Lorenzo	Col.	Gaetano	Palermo	23/04/1963
Di Lucia	Sig.	Giuseppe	Albanella	21/01/1954
Di Modica	Cap. di Freg.	Giuseppe	Augusta	10/09/1969
Di Paola	Ten.Col.	Antonio Francesco	Foggia	03/10/1965
Di Siena	Luogotenente	Pietro	Caserta	10/04/1960

Di Teodoro	Ten.Col.	Giancarlo	Roma	31/03/1959
D'Orazio	Luogotenente	Bruno	Legnago	08/08/1959
Dugo	Luogotenente	Enrico	Santa Maria la Fossa	15/11/1957
Elia	Col.	Francesco	Trepuzzi	11/09/1963
Fabi	Col.	Franco	Terni	04/09/1968
Falasca	Primo Mar.	Antonio	Agnone	10/06/1964
Falco	Col.	Fernando	Saviano	04/11/1959
Fanelli	App.Sc.	Simone	Torino	21/11/1971
Fantori	Luogotenente	Piergiuseppe	Lovere	01/05/1961
Ferrieri	Primo Mar. Lgt.	Pasquale	Napoli	26/03/1960
Ficociello	App.Sc.	Massimiliano	Roma	24/04/1971
Fusi	Luogotenente	Claudio	Tripoli	16/12/1959
Gagliardi	Primo Mar. Lgt.	Massimo	Napoli	20/02/1961
Gainelli	Ten.Col.	Gabriele	Vicenza	08/11/1974
Giancone	Ten.Col.	Melchiorre	Palma di Montechiaro	03/10/1965
Gibertini	Sig.	Giorgio	Modena	26/12/1962
Giordano	Primo Mar. Lgt.	Mario	Sarno	07/08/1961
Giordano	Sig.	Antonio	Palermo	21/11/1963
Giuliano	Luogotenente	Giovanni	Santo Stefano di Camastra	27/08/1962
Giunta	Sig.	Salvatore	San Cataldo	10/04/1955
Grimaldi	Primo Mar.	Giuliano	Roma	17/06/1973
Grimaldi	Primo Mar. Lgt.	Francesco	Capua	12/04/1959
Grivon	Sig.	Emilio	Chambave	09/02/1933
Incantalupo	Primo Mar. Lgt.	Tommaso	Barletta	25/08/1961
Intermite	Col.	Andrea	Viareggio	16/10/1970
Iosca	Col.	Vincenzo	Roma	20/04/1965
Iurilli	Luogotenente	Agostino	Bari	05/10/1961
Izzo	Primo Mar. Lgt.	Pasquale	Boscoreale	28/01/1962
La Trecchia	Sig.	Liberato	Montecorice	30/09/1937
Labate	Col.	Maurizio	San Remo	05/06/1965
Lamacchia	Primo Mar. Lgt.	Antonio	Bari	15/10/1962
Leanza	Luogotenente	Francesco	Cesaro'	09/11/1958
Lecce	Luogotenente	Mauro	Roma	26/01/1962
Leggiero	Primo Mar. Lgt.	Pompeo	Capua	03/01/1961
Leone	Mar. 1^ Cl.	Marco	Roma	25/03/1971
Lepore	Primo Mar. Lgt.	Giovanni	Roma	02/02/1963
Lettieri	Luogotenente	Enrico	Mogadisco	07/11/1957
Ligorio	Primo Mar.	Antonio	Watermael Boitsfort	30/06/1973
Lombardi	Dott.ssa	Simona	Roma	17/01/1975
Losacco	Ten.Col.	Nicola	Bari	17/05/1965
Maddalena	Primo Mar.	Massimo	Sessa Aurunca	13/02/1964
Magro	Sig.	Giovanni	Rovigo	27/11/1947
Maimone	Luogotenente	Antonio Franco	Messina	24/08/1960
Mancini	Mar.Capo	Alessandro	Roma	16/04/1975
Maressa	Primo Mar. Lgt.	Antonino	Messina	05/03/1963
Mariani	Luogotenente	Dario	Roma	31/01/1960
Marino	Sig.	Vito	Bitonto	06/04/1959
Martinelli	M.A. s.UPS	Gian Luca	Roma	20/12/1972
Masiero	Sig.	Nazario	Finale Ligure	27/08/1934
Massaro	Primo Mar. Lgt.	Raffaele	Caserta	18/01/1962
Mazza Riccardi	Cap. di Vasc.	Marco	Milano	27/08/1966
Mazzagrilli	Mar.Capo	Mario	Ascoli Piceno	13/11/1967
Mazzei	Sig.	Manlio	Salerno	07/10/1951
Mazzucco	Luogotenente	Angelo	Arco	14/01/1961
Mela	Primo Mar. Lgt.	Pietro	Ginosa	12/11/1961
Melle	Cap. di Freg.	Giovanni	Taranto	21/10/1964
Memoli	Luogotenente	Antonio	Salerno	30/03/1959

Menghini	Sig.	Renzo	Fossato di Vico	18/06/1953
Messuri	Primo Mar. Lgt.	Armando	Pignataro Maggiore	02/04/1957
Miglietta	Dott.	Cosimo	Trepuzzi	26/07/1961
Mileva	Luogotenente	Patrizio	Caserta	27/10/1962
Missaglia	Col.	Dario Antonio	Milano	08/07/1968
Mocci	Sig.	Luciano	Nuraminis	27/06/1962
Molinari	Sig.	Giuseppe	Piacenza	20/04/1958
Molino	Primo Mar. Lgt.	Nicola	Palazzo San Gervasio	20/01/1959
Morabito	Col.	Giuseppe	Roma	03/12/1959
Muscariello	Luogotenente	Diego	Napoli	04/07/1959
Nalbone	Sig.	Piergiuseppe	Roma	29/06/1958
Naselli	Sig.	Epifanio	Agira	29/09/1938
Natale	Luogotenente	Mariano	Napoli	12/12/1959
Nozzolillo	Primo Mar. Lgt.	Achille	Villa Literno	07/02/1958
Oggiano	Luogotenente	Giovanni	Bulzi	21/10/1958
Olivier	Sig.	Paolo	Roma	09/05/1965
Olivieri	Mar.Capo	Andrea	Roma	27/06/1972
Orefice	Mar.Capo	Giuseppe	Nocera Inferiore	20/06/1971
Orvieto	Luogotenente	Ilarione	Molfetta	16/03/1959
Palombi	Primo Mar. Lgt.	Antonello	Vallecorsa	18/10/1964
Panebianco	Cap. di Vasc.	Giuseppe	Palo del Colle	13/03/1959
Panno	Cap.	Roberto	Roma	23/05/1970
Paolazzi	Luogotenente	Moreno	Valdagno	26/05/1961
Papa	Sig.	Lino	Ospedaletto Euganeo	20/05/1925
Parrini	Mar.Capo	Andrea	Roma	03/07/1974
Pasqualetti	Col.	Dimitri	Firenze	09/11/1970
Patalano	Ten.Col.	Emanuele	Bergamo	29/04/1972
Pecci	Col.	Marco	Roma	07/07/1968
Pellegrini	Luogotenente	Orazio	Alvito	13/08/1956
Pellegrini	Luogotenente	Piero	Roma	05/01/1960
Peruzzi	Sig.	Roberto	Padova	10/07/1949
Pescuma	Magg.	Lorenzo	Roma	01/10/1969
Petrosino	Luogotenente	Giuseppe	Nocera Inferiore	27/09/1959
Pezone	Primo Mar. Lgt.	Paolo	Parete	24/02/1960
Piantadosi	Ten.Col.	Gigino	Roccabascerana	13/01/1957
Piizzi	Capo 1^ Cl.	Michele Stefano	Pizzo	15/01/1969
Pinchieri	Primo Mar. Lgt.	Roberto	Roccasecca	29/04/1963
Pipitone	Primo Mar. Lgt.	Gianfranco	Palermo	31/08/1956
Poni	Sig.	Renato	Pisogne	30/09/1940
Porsi	Primo Mar.	Fabrizio	Roma	10/09/1967
Pulino	Cap. Freg.	Paolo	Modica	18/07/1964
Puzzer	Primo Mar. Lgt.	Marco	San Remo	22/12/1965
Quaglia	Primo Mar. Lgt.	Antonio	Torino	09/06/1962
Quaranta	Sig.	Pier Luigi	Baveno	20/08/1933
Radizza	Col.	Salvatore	Torino	27/04/1967
Rinaldi	Col.	Gianni	Narni	04/11/1956
Romano	Cap. Freg.	Alessandro	Napoli	23/09/1974
Romano	Sig.	Antonio	Gallipoli	18/05/1960
Ronda	Sig.	Giancarlo	Solarolo Rainerio	12/11/1950
Rosa	Luogotenente	Giuseppe	Capranica	20/05/1961
Rosella	Col.	Salvatore	Cefalu'	03/01/1964
Rosina	Sig.	Bepino	Arborea	05/02/1941
Rossetti	Sig.ra	Viviana	Roma	01/08/1957
Sabbatini	Luogotenente	Umberto	Nepi	11/10/1955
Saccogna	Primo Mar. Lgt.	Lorenzo	Capurso	29/03/1958
Sangiovanni	Sig.ra	Maria	Angri	26/06/1958
Santorelli	Dott.ssa	Maria Laura	Napoli	14/04/1975

Saretti	Luogotenente	Sandro	Cuneo	12/07/1961
Sarto	Cap.	Annamaria	Napoli	18/08/1972
Scattola	Cap. di Vasc.	Giovanni	Livorno	11/10/1964
Sciascia	Primo Mar. Lgt.	Salvatore	Augusta	23/09/1969
Scuto	Cap. Freg.	Daniele	Catania	17/06/1964
Sergio	Primo Mar. Lgt.	Massimo	Caserta	09/11/1962
Sestigiani	Sig.ra	Emilia	Pitigliano	24/08/1953
Sicurello	Sig.	Agostino	Santa Elisabetta	20/12/1948
Silvestrini	Col.	Stefano	Bolzano	02/03/1967
Silvestrini	Luogotenente	Sandro	Cori	27/09/1961
Simonetti	M.llo 1^Cl.	Marino	Roma	28/10/1972
Somma	Brig. Capo	Pasquale	Lettere	13/12/1961
Speranza	Cap. Freg.	Michele	Napoli	14/02/1961
Squeglia	Primo Mar.	Luigi	Recale	29/10/1966
Surico	Cap. di Vasc.	Vito	Milano	05/07/1965
Tanzarella	Primo Mar. Lgt.	Angelo	Ostuni	09/11/1957
Tanzi	Primo Mar.	Nello	Genazzano	09/07/1960
Tedeschi	Sig.	Bruno	Segni	12/10/1955
Tesauro	Primo Mar. Lgt.	Carmelo	Altavilla Silentina	29/05/1961
Toccaceli	Primo Mar.	Antonio	Roma	14/04/1966
Tosin	Sig.	Giuseppe	Codroipo	28/05/1941
Trogu	Cap. Freg.	Marco	Catania	31/01/1963
Turco	Luogotenente	Giuseppe	Gela	31/03/1962
Vallotto	Dott.ssa	Paola	Sassari	02/06/1971
Venditti	Ten.Col.	Carlo	Sora	28/01/1963
Vergine	Sig.	Francesco	Surbo	01/10/1956
Vermi	Sig.	Libero	Chiari	18/12/1939
Vespero	Dott.	Giorgio	Addis Abeba	05/05/1954
Vigilante	Luogotenente	Simmaco	Portico di Caserta	01/01/1961
Volpe	App.Sc.	Giuseppe	Mannedorf	27/06/1973
Zaffin	Sig.	Roberto	Villafranca Padovana	31/07/1947
Zema	Sig.	Crescenzo	Buccino	20/07/1954
Zolin	Sig.	Gianfranco	Fara Vicentino	23/02/1953

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

NORMALI

Con decreti in data 10 ottobre 2016

Commendatore

Aniello	Gen.B.	Flavio	Roma	26/11/1959
Bartoloni	Gen.B.	Bruno	Viterbo	08/10/1964
Rapanotti	Gen.B.	Riccardo	Cremona	14/04/1963
Sebaste	Gen.B.	Antonio	Gallipoli	27/04/1957
Selleri	Ing.	Marco	Bologna	03/07/1955

Ufficiale

Alidori	Col.	Marco	Fermo	30/12/1962
Ambrosanio	App.Sc.	Gennaro	Trentola Ducenta	08/11/1973
Barca	Col.	Salvatore	Bressanone	03/07/1963
Bernò	Sig.	Corrado	Roma	26/06/1961
Di Mauro	Sig.ra	Giuliana	Guidonia Montecelio	12/07/1955
Di Paola	Dott.ssa	Mariangela Salvatrice	Genova	06/07/1964
Di Tullio	Col.	Roberto	Roma	07/08/1962
Ditroia	Gen.B.	Raffaele	Taranto	25/03/1964

Iacomelli	Mar.Aiut.	Paolo	Roma	30/04/1968
Ianni	Gen.B.	Giampiero	Roma	01/07/1967
Manca	Dott.ssa	Natalia	Nuoro	02/07/1961
Mangia	Col.	Vincenzo	Zurigo	27/04/1964
Merletti	Dott.	Pierluigi	Verona	07/09/1955
Murari	Col.	Stefano	Bolzano	13/05/1965
Rametta	Col.	Davide	Palermo	07/08/1966
Suppa	Col.	Pierluigi	Maddaloni	20/07/1963
Vittorio	Dott.ssa	Francesca Maria	Termini Imerese	01/09/1954
Volpe	Col.	Vincenzo	Napoli	31/01/1960

Cavaliere

Accogli	Luogotenente	Francesco	Tricase	17/09/1957
Baldini	Sig.	Paolo	Senigallia	05/08/1967
Bassi	Dott.ssa	Clementina	Venafro	15/01/1960
Bencivenni	Col.	Roberto	San Giovanni in Persiceto	20/01/1962
Bonfiglio	Dott.	Giovanni	Agrigento	14/03/1955
Brandimarte	Sig.ra	Pierina	Norcia	29/06/1951
Bretti	Luogotenente	Giovanni	Filadelfia	02/10/1958
Brunetti	Luogotenente	Pasquale Antonio	Manduria	08/05/1962
Calabrese	Dott.ssa	Rosa	Andria	06/01/1966
Capotorto	Dott.ssa	Barbara	Firenze	01/06/1972
Capriello	Dott.	Giuseppe	Villaricca	05/04/1964
Carrozzo	Col.	Alessandro	Erchie	14/11/1959
Ciriello	Sig.	Giuseppe	Ginestra	12/08/1952
Colangelo	Sig.ra	Cinzia	Roma	25/06/1965
D'Aiello	Dott.ssa	Marina	Maddaloni	18/01/1960
De Benedictis	Col.	Nicola	Bagnoli Irpino	22/01/1966
Di Mauro	Dott.	Maurizio Gaetano	Catania	01/01/1962
Di Roma	Sig.	Cosimo Mario	Taranto	16/09/1955
Doria	Dott.ssa	Ivana	Sulmona	29/03/1973
Epaminonda	Luogotenente	Salvatore	Comiso	26/10/1951
Faggionato	Dott.	Maurizio	Vicenza	29/05/1956
Fasano	Dott.	Giancarlo	Gallipoli	12/04/1954
Fasano	Dott.	Pietro Francesco	Gioia del Colle	11/05/1967
Ferretti	Sig.ra	Magda	Bolzano	15/07/1954
Garrubba	Dott.	Michele	Foggia	17/01/1958
Gentile	Mar. Ord.	Ferdinando	Castellammare di Stabia	31/12/1970
Gianlorenzo	Gen.B.	Agostino	Marta	16/10/1953
Giannini	Rag.	Sandro	Fabriano	11/10/1962
Giuri	Sig.	Christian	Monza	27/02/1976
Laganà	Dott.ssa	Aurora Ornella	Messina	19/05/1951
Lancieri	Dott.	Michele Antonio	Genzano di Lucania	19/02/1968
Lenzo	Luogotenente	Francesco	Sant'Angelo di Brolo	12/12/1952
Leonardi	Sig.	Giuseppe	Roma	25/04/1957
Lo Prejato	Dott.	Giovanni Battista	Capua	23/12/1970
Lucarelli	Dott.ssa	Ornella	Battipaglia	14/01/1966
Mancini	Avv.	Marco	Roma	04/01/1957
Mapelli	Sig.	Claudio	Medolago	23/09/1952
Mattina	Dott.	Calogero	Racalmuto	22/02/1960
Mecenate	Dott.ssa	Sonia	Roma	28/09/1962
Mottola	Dott.ssa	Sonia	San Giorgio del Sannio	14/10/1959
Nurra	Dott.ssa	Rosaria	Monza	02/02/1974
Obit	Dott.ssa	Chiara	Gorizia	26/05/1973
Papaluca	Dott.ssa	Patrizia	Locri	02/05/1968
Pascarella	Dott.ssa	Roberta	Cagliari	27/01/1964
Perrucci	Luogotenente	Savino	Margherita di Savoia	30/01/1960

Pirolozzi	Luogotenente	Enzo	Formia	09/10/1957
Porri	Sig.ra	Gioia	Roma	12/07/1964
Razzano	Col.	Massimiliano	Roma	02/09/1965
Romi	Col.	Federico	Roma	10/03/1957
Sannino	App.	Pasquale	Torre del Greco	15/09/1977
Santoro	Sig.	Rosario	Livorno	10/05/1962
Schiavoni	Sig.ra	Renata	Jesi	11/08/1951
Sessa	Sig.	Domenico	Salerno	04/12/1973
Somma	Luogotenente	Tommaso	Andria	14/06/1959
Talamo	Luogotenente	Paolo Giuseppe	Manfredonia	11/03/1958
Testa	Dott.ssa	Maria Cristina	Napoli	06/08/1969
Todaro	Dott.	Francesco	Firenze	05/05/1973
Valentini	Sig.	Gianluca	Sassocorvaro	26/10/1969
Zanni	Luogotenente	Bruno	Teano	06/02/1957

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

NORMALI

Con decreti in data 10 ottobre 2016

Ufficiale

Celestino	Dott.ssa	Ida	Sau Vincente	20/04/1960
Gulino	Dott.ssa	Loredana	Augusta	15/10/1962
Morabito	Sig.	Antonio	San Giorgio Morgeto	15/08/1953
Vaccari	Sig.	Andrea	Modena	02/04/1963

Cavaliere

Bighignoli	Sig.	Walter	Verona	28/08/1943
Camastra	Sig.	Nigi Francesco	Botricello	13/01/1934
Capolupo	Avv.	Mario	Genova	14/05/1977
Cavallo	Dott.ssa	Laura	Roma	21/04/1967
Cesare	Avv.	Massimiliano	Napoli	24/03/1967
Falzi	Rag.	Matteo	Verona	15/09/1970
Giardino	Dott.	Vincenzo Emmanuele Maria	Novara	22/06/1980
Monti	Sig.	Aurelio	Cosenza	10/04/1965
Oliosi	Sig.	Pierino	Castelnuovo del Garda	06/03/1947
Pacifici	Dott.	Francesco	Narni	14/07/1975
Pivetti Gagliardi	Avv.	Michele	Palermo	22/10/1972
Saraceni	Sig.ra	Laura	Roma	12/01/1954
Semprebon	Sig.	Arnaldo	Sant'Ambrogio di Valpolicella	10/11/1942
Succi	Sig.	Alberto	Ferrara	28/08/1951
Taccetti	Sig.	Gianni	Lastra a Signa	01/02/1958

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

NORMALI

Con decreti in data 10 ottobre 2016

Commendatore

Murino	Sig.	Paolo	Rieti	03/11/1962

Ufficiale

Lopez	Dott.	Gaetano Lorenzo	Reggio di Calabria	05/01/1962

Cavaliere

Antoniani	Sig.	Massimo	Rotherham	24/03/1967
Cerasi	Sig.	Paolo	Viterbo	26/01/1966
Cesareo	Sig.	Memmo Marciano	Castelvecchio Subequo	10/04/1959
De Carli	Sig.	Stefano	Viterbo	06/12/1970
Folliero	Dott.	Maurizio	Milano	19/10/1959
Iervolino	Sig.	Mario	Vico del Gargano	30/06/1958
Lingua	Sig.	Filippo Elio	Centallo	09/05/1954
Lombardi	Dott.	Giuseppe	Stornarella	24/03/1967
Riccelli	Sig.	Francesco	Sorbo San Basile	14/11/1958
Silvestro	Sig.	Luigi	Lucera	06/03/1965

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

COLLOCATI A RIPOSO
(ART. 7)

Con decreti in data 10 ottobre 2016

Cavaliere

Lucantonio	Dott.Ing.	Emilio	Peschiera del Garda	12/02/1949

NORMALI

Con decreti in data 10 ottobre 2016

Ufficiale

D'Alessio	Dott.	Piero	Roma	22/08/1965
Lombardi	Rag.	Ida	Roma	28/04/1948
Marchegiano	Rag.	Franco	Sessa Aurunca	08/07/1956
Pappacena	Cap.Freg.Dott.	Gennaro	Taranto	02/06/1967

Cavaliere

Ardito	Primo M.llo Lgt.	Giuseppe	Roma	06/10/1960
Galli	Dott.	Alessandro	Roma	11/10/1977
Tarter	App.	Marco	Gardone Val Trompia	21/06/1977

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

NORMALI

Con decreti in data 10 ottobre 2016

Commendatore

Diana	Dott.	Giuseppe	Monteforte Cilento	03/08/1962

Ufficiale

Castagna	Dott.ssa	Angela	Roma	06/03/1964
Liberati	Sig.ra	Gabriella	Roma	01/01/1955
Naitana	Dott.ssa	Maria Antonietta	Pozzomaggiore	19/06/1952
Saffoncini	Dott.ssa	Laura	Roma	05/05/1969
Zuccari	Sig.ra	Livia	Roma	01/09/1960

Cavaliere

Balzano	Sig.ra	Margherita Stella Clara	Tortoli'	12/08/1954
Bernardini	Dott.ssa	Micaela	Roma	05/02/1964
Bognolo	Sig.ra	Mara	Venezia	23/04/1959
Buonomo	Dott.	Luigi	Macerata	16/05/1969
Caruso	App.Sc.	Marco	Avellino	02/02/1974
Caruso	Sig.ra	Isabella	Milano	22/10/1962
Cigala	Dott.ssa	Emanuela	Cremona	06/09/1965
Cirelli	Dott.ssa	Barbara	Roma	09/07/1956
Cirelli	Dott.ssa	Francesca	Roma	25/12/1967
Congia	Dott.ssa	Stefania	Oristano	06/06/1966
Corsi	Sig.ra	Alessandra	Roma	12/08/1954
Gelsomini	Sig.ra	Daniela	Roma	14/11/1951
Gugliandolo	Dott.	Paolo	Messina	19/06/1965
Lega	Sig.	Alessandro	Firenze	29/04/1943
Manca	Dott.ssa	Rosa	Montalbano Jonico	02/11/1966
Marconi	Dott.	Stefano	Pordenone	25/05/1965
Martin	Sig.	Sebastiano	Caorle	05/02/1959
Mazzuoli	Dott.ssa	Stefania	Roma	22/06/1963
Palumbo	Dott.	Fabio Bruno	Napoli	14/12/1979
Parisi	Dott.	Orazio	Catania	22/09/1966
Pelaia	Dott.ssa	Francesca	Roma	01/11/1971
Pingue	Dott.	Renato	Guardia Sanframondi	03/09/1956
Pitorri	Dott.ssa	Maria Cristina	Roma	17/09/1964
Simonelli	Dott.ssa	Mariarosaria	Campobasso	22/08/1960

16A09039

VITTORIA ORLANDO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-02) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.